CAMERA DEI DEPUTATI

**388.** **MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2024**

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| Giunta per il regolamento | *Pag.* | 3 |
| Giunta delle elezioni | » | 8 |
| Giunta per le autorizzazioni | » | 9 |
| Commissioni Riunite (II e VI) | » | 10 |
| Commissioni Riunite (VIII e X) | » | 14 |
| Commissioni Riunite (XI e XII) | » | 114 |
| Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) | » | 116 |
| Giustizia (II) | » | 135 |
| Affari esteri e comunitari (III) | » | 144 |
| Difesa (IV) | » | 154 |
| Bilancio, tesoro e programmazione (V) | » | 160 |
| Finanze (VI) | » | 194 |
| Cultura, scienza e istruzione (VII) | » | 198 |
| Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) | » | 210 |


**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 38.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . *Pag.* 227
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 234
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 245
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 255
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 292
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 301
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 313
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA . . . . . » 314
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 318
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . . » 320
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . . » 321

*INDICE GENERALE* . . . . . *Pag.* 322

# GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

*S O M M A R I O*

Comunicazioni del Presidente sul terzo procedimento di riforma del Regolamento ..... 3

*Mercoledì 23 ottobre 2024. – Presidenza del presidente Lorenzo FONTANA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Comunicazioni del Presidente sul terzo procedimento di riforma del Regolamento.**

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ricorda che la riunione odierna della Giunta convocata, come si era convenuto, all'indomani dell'approvazione del secondo pacchetto di modifiche al Regolamento, avvenuta lo scorso 16 ottobre, è finalizzata a pianificare il lavoro relativo al terzo procedimento di modifica del Regolamento, che fa seguito ai due blocchi di modifiche regolamentari licenziati dalla Camera nello spazio di due anni dall'avvio della legislatura. Il primo, approvato nel mese di novembre 2022, riguardava sostanzialmente solo gli adeguamenti numerici resi necessari dalla riduzione del numero di deputati passati da 630 agli attuali 400; il secondo ha comportato invece l'adozione di una serie di novelle regolamentari per cominciare a razionalizzare e svecchiare alcuni aspetti delle procedure e dei moduli operativi della Camera dei deputati.

Si tratta di risultati certamente non banali né tantomeno scontati; considerando ciò, rivolge ancora una volta un ringraziamento a tutti i componenti della Giunta per i loro contribuiti, suggerimenti e riflessioni; uno speciale ringraziamento indirizza ai relatori Fornaro e Iezzi, assiduamente impegnati non solo nel lavoro di stesura dei testi ma soprattutto in quello di dialogo e di sintesi tra i diversi punti di vista.

Occorre ora fare un ulteriore passo in avanti, per proseguire e completare questo lavoro mettendo mano ad altri aspetti delle procedure parlamentari che da tempo richiedono interventi di adeguamento in quanto si presentano come anacronistici. Si tratta di aspetti « critici » della disciplina regolamentare più volte emersi nelle sedi parlamentari e politiche, in questa e nelle passate legislature.

Per questo motivo, si sente di dire che quello che si va ad aprire con la riunione odierna non è certamente un cantiere che parte dall'anno zero.

In questo senso, le riflessioni consegnate dalla Presidenza nella seduta del 18 gennaio 2023 potranno senz'altro costituire, in tutto o in parte, una base di partenza; ma questo nuovo lavoro non potrà non poggiare anche sul patrimonio di riflessione e di conoscenze che si è sedimentato nel corso degli anni ancora precedenti, in particolare su alcuni temi, ampiamente trattati e sviscerati, sui quali si può affermare che vi è già un'ampia e approfondita base istruttoria, da cui estrarre le soluzioni normative più adeguate.

Gli obiettivi di tale percorso che appaiono ancora pienamente validi consistono nella:

A. Razionalizzazione del lavoro parlamentare.

A suo tempo si era fatto, in particolare, riferimento alla necessità di favorire lo svolgimento più razionale dei lavori parla-

mentari e dell'esercizio delle funzioni dei singoli deputati, attraverso anzitutto la concentrazione delle procedure e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, che sono il cuore pulsante della Camera.

A distanza di quasi due anni, l'esperienza vissuta non fa che rinsaldare la convinzione che migliorando la qualità del lavoro in Commissione si riqualifica conseguentemente anche l'attività dell'Assemblea, evitando che questa sia sovraccaricata di funzioni ultronee rispetto a quelle che le sono proprie e restituendo ad essa il ruolo di sede privilegiata di svolgimento di dibattiti di carattere politico sulle scelte fondamentali e di adozione delle deliberazioni finali sui testi ad essa sottoposti.

Ma sono diverse le aree su cui si può operare in vista di questo obiettivo.

Su alcune di queste si è già intervenuti e si riferisce ad una prima revisione della disciplina di esame degli ordini del giorno, alla razionalizzazione di fasi meramente oratorie del procedimento legislativo e alla riduzione stessa della durata dei tempi d'intervento.

Occorre quindi integrare gli interventi finalizzati a questo scopo, tra i quali si colloca, senza ombra di dubbio, come in altre occasioni indicato, l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della fiducia.

A questo riguardo, ponendosi su un piano di considerazioni totalmente libero e svincolato da valutazioni di convenienza di parte, ritiene che un dato oggettivo non possa essere disconosciuto, e cioè che il blocco delle attività parlamentari, per 24 ore, costituisce effettivamente, nell'attuale contesto istituzionale e di funzionamento del Parlamento, un'anomalia difficilmente compatibile con un quadro di programmazione dei lavori parlamentari razionale ed efficiente. Essa infatti dà origine ad un'autoparalisi dei lavori della Camera che genera ritardi e diseconomie, altera l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e dei singoli deputati e, in sostanza, finisce per determinare una compressione dei lavori parlamentari che si riflette negativamente sulla complessiva funzionalità della Camera. Autoparalisi per 24 ore che, oltre a danneggiare in sé la Camera e l'efficacia della sua azione e a rendere improgrammabile l'attività dei singoli deputati, riesce davvero difficile giustificare – nel 2024 – dinnanzi anche all'opinione pubblica.

Questa valutazione non è appannaggio di alcune forze politiche, ma, ad avviso della Presidenza, costituisce un giudizio sostanzialmente condiviso negli anni da pressoché tutti gli attori politici, a prescindere dal fatto che si trovino oggi in maggioranza o in opposizione. In questo senso gli sembra potersi affermare che il superamento di questa evidente incongruenza costituisce un'esigenza oggettiva cui non vi sono argomenti logici per opporsi.

Un intervento di questo genere risponderebbe prima di tutto ad un'esigenza basilare di razionalizzazione del lavoro parlamentare, che eviterebbe *stop and go* nocivi di fatto ad un'organizzazione efficace dei tempi di lavoro; ma questo non per un'astratta idea di efficienza di tipo aziendalistico, ma perché una maggiore razionalità e programmazione dei lavori e degli impegni della Camera e di ciascuno dei suoi componenti rappresenterebbe anche e soprattutto un guadagno per la democrazia.

B. Rafforzamento dello statuto delle opposizioni.

Si tratta anche qui di un tema da lungo tempo oggetto di dibattito in sede regolamentare e sul quale appaiono, ad avviso della Presidenza, maturi i presupposti per un'ulteriore evoluzione nelle procedure a garanzia e a rafforzamento del ruolo delle opposizioni.

In particolare un fronte sul quale lavorare è quello dell'inserimento di strumenti procedurali che favoriscano una maggiore visibilità e riconoscibilità delle proposte provenienti dalle opposizioni, la cui discussione è già riconosciuta dalle vigenti disposizioni regolamentari. Occorre perfezionare meccanismi già esistenti sulla base, anche qui, di valutazioni ed approfondimenti istruttori in parte già esperiti.

C. Controllo.

Un altro campo di intervento è certamente quello del controllo parlamentare sull'azione del Governo, del quale deve essere rinnovata l'efficacia potenziando, anche in termini quantitativi ove necessario, gli strumenti già esistenti ed eventualmente introducendone di nuovi.

D. Manutenzione del Regolamento.

Anche per questo aspetto una prima *tranche* di interventi è stata effettuata con i primi due pacchetti di riforme del Regolamento finora approvati: si tratta di proseguire su questo cammino e completare l'adeguamento della lettera del Regolamento al contenuto normativo sostanziale sancito da tempo in pareri della Giunta o in pronunce interpretative ultra consolidate; altro profilo cui prestare attenzione è quello dell'aggiornamento testuale del Regolamento, con riferimento ad istituti, strumenti e denominazioni ormai del tutto superati e modificati nell'ordinamento.

A questo riguardo appare necessario, in particolare, operare una verifica delle competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea e delle denominazioni di alcune Commissioni.

Come è evidente, si tratta di un pannello di questioni sicuramente ad ampio raggio, che investe molteplici aspetti della vita parlamentare.

Cionondimeno, ritiene che sussistano le condizioni per consentire un confronto franco e leale tra le diverse forze politiche per arrivare, in tempi ragionevoli e congrui rispetto alla ampiezza degli obiettivi, ma non certo illimitati, anche considerando lo stato di avanzamento della riflessione politica su alcune tematiche, ad un risultato auspicabilmente condiviso, come già avvenuto per i precedenti passaggi regolamentari.

Sarà tanto più possibile pervenire a questo risultato se tutti i Gruppi ne avvertiranno la responsabilità, spogliandosi in questo lavoro del ruolo di maggioranza o di opposizione temporaneamente rivestito, per assumere un punto di vista quanto più possibile neutro ed oggettivo, che guardi esclusivamente all'interesse del buon funzionamento della Camera e alla sua complessiva legittimazione e credibilità.

*A latere* delle questioni menzionate si potrà valutare se aggregare ai temi indicati anche un'altra questione che attiene all'organizzazione della Camera e che tuttavia sovrasta la dimensione tecnico-regolamentare per assurgere a questione che tocca il cuore del significato della rappresentanza politica; si riferisce al tema complesso e delicato della disciplina dei Gruppi e della loro costituzione. Occorrerà verificare strada facendo, anzitutto da parte dei relatori, se sussistano i presupposti per estendere la discussione anche a questo tema.

In vista del lavoro che si profila, ritiene di confermare nel ruolo di relatori i colleghi Fornaro e Iezzi, cui aggiunge l'on. Angelo Rossi, i quali, alla luce di quanto detto, sono dunque incaricati di svolgere una prima istruttoria per riferire alla Giunta entro il 30 novembre prossimo.

Federico FORNARO osserva come il lavoro da svolgere per i relatori si presenti quanto mai ampio e dai confini alquanto estesi, anche se poggiato su riflessioni in parte svolte nei precedenti percorsi di modifica del Regolamento conclusi. Oltre a ravvisare nella data del 30 novembre un termine alquanto ravvicinato, pone una questione metodologica relativa alla prosecuzione del lavoro e cioè se non sia opportuno costituire, analogamente a quanto fatto per le modifiche appena approvate, un gruppo di lavoro informale che veda la rappresentanza di tutti i Gruppi, e ciò sia in ragione dell'articolata composizione della geografia politica dei Gruppi parlamentari alla Camera, sia in ragione del carattere sistemico delle questioni regolamentari che si andranno a toccare. Per questi motivi, dunque, sarebbe opportuno costituire una sede di confronto nella quale tutti i Gruppi abbiano modo di rappresentare direttamente le proprie posizioni, senza dover procedere a semplificazioni unitarie in capo ai singoli relatori: giudica dunque la costituzione di un gruppo di lavoro informale la soluzione proceduralmente adeguata ad assicurare tale confronto. In ogni caso un

punto di partenza potrebbe essere individuato senz'altro nel contenuto degli emendamenti presentati nel precedente procedimento e qualificati con la locuzione *extra-perimetro*. Per quanto riguarda i temi da trattare, ribadisce, anche a nome della collega Madia, che da parte del suo Gruppo non vi sono pregiudiziali o veti, ma l'ampiezza e la delicatezza delle questioni sul tappeto richiedono, a suo avviso, tempi ragionevoli, senza che tale giudizio sottenda alcun intento dilatorio. La definizione della tempistica potrebbe seguire ad un primo confronto nel gruppo di lavoro all'interno del quale si potrà effettivamente misurare l'estensione delle materie da trattare e verificare se tra i Gruppi vi siano distanze incolmabili o se, invece, si possa individuare un punto di sintesi.

Maria Anna MADIA prefigura anch'ella un impegno estremamente oneroso per i relatori – che non manca di ringraziare – che saranno impegnati in una attività di bilanciamento delle scelte tra maggioranza ed opposizione, nei cui ruoli le diverse forze politiche, secondo l'ordinaria dialettica democratica, si alternano, e auspicando che esse si spoglino in questo frangente, come rimarcato dal Presidente, delle posizioni attualmente rivestite. Al riguardo desidera ricordare che per quanto riguarda la Commissione XIV Politiche dell'Unione europea un punto di accordo tra le diverse forze politiche è stato già raggiunto con la presentazione della proposta di modifica del Regolamento (doc. II n. 8), sottoscritta da tutti i Gruppi presenti in Commissione, che ne riscrive le competenze. Per tale aspetto, essa potrà dunque costituire un utile ausilio per il lavoro dei relatori.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, giudica anch'egli la costituzione di un gruppo di lavoro un modello utile da riproporre; quanto alla tempistica prefigurata precisa che con essa non ha inteso definire una cronologia rigidamente prescrittiva, considerando anche l'attività che attende la Camera durante l'imminente sessione di bilancio, ma ha invece posto l'obiettivo di assicurare che entro la metà del mese di dicembre la Giunta si riunisca per verificare lo stato di avanzamento del lavoro, e dunque, da questo punto di vista, la fissazione del termine indicato costituisce un modo per assicurare continuità al lavoro da svolgere senza incorrere in cesure che rischierebbero di disperdere il lavoro già effettuato.

Igor IEZZI nel convenire sulle considerazioni svolte in ordine alle tematiche da affrontare, fa presente, se non ha inteso male, che la tempistica prospettata si riferisce alla data per procedere alla convocazione della Giunta in sede plenaria, cosicché nel frattempo il gruppo di lavoro potrà confrontarsi, in tempi rapidi, sugli argomenti in discussione sui quali sono già maturate, a suo avviso, le idee delle forze politiche. Considerando, dunque, tale stato dell'arte, si potrà definire un punto di partenza da esaminare poi in seno alla Giunta, analogamente a quanto fatto proprio per le modifiche da ultimo approvate.

Angelo ROSSI si dichiara d'accordo sulla metodologia prefigurata considerando i risultati positivi che essa ha già prodotto; la data del 30 novembre può dunque essere considerata il termine per fornire alla Giunta plenaria un aggiornamento sull'andamento dei lavori e sui temi oggetto di modifiche sui quali sarà stato possibile arrivare ad un punto di sintesi, valutando gli argomenti passibili di maggiore convergenza e quelli che si presentano, invece, più divisivi.

Alessandro COLUCCI considera quanto mai denso e sostanzioso il percorso tematico illustrato dal Presidente, nell'ambito del quale potrebbero essere considerati anche altri aspetti, quali il numero delle Commissioni permanenti, il tema, già segnalato dal suo Gruppo, della rappresentanza dei Gruppi di minore consistenza numerica nelle Commissioni stesse, nonché eventualmente, ove fosse possibile, anche ulteriori temi.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, collegandosi anche a quanto testé rappresentato dal collega Alessandro Colucci, ritiene che

il gruppo di lavoro rappresenti la sede idonea nella quale potrà essere definito, nell'arco di tempo indicato, il perimetro materiale del nuovo intervento.

Prende, quindi, atto di questo primo confronto sui temi oggetto d'intervento nell'ambito del terzo procedimento di modifica del Regolamento e rivolge l'invito ai relatori ad avviare subito il lavoro, comprensivo ovviamente delle verifiche politiche con i Gruppi, anche acquisendo da questi le loro proposte, secondo il metodo già sperimentato con la costituzione di un gruppo di lavoro informale, che include oltre a loro stessi un rappresentante per ognuno degli altri Gruppi; nel termine indicato essi potranno quindi riferire alla Giunta sull'istruttoria svolta formulando, ove possibile, già uno specifico articolato sui temi individuati per disporre di una base concreta su cui avviare il confronto.

**La seduta termina alle 14.**

# GIUNTA DELLE ELEZIONI

*S O M M A R I O*

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) ..... 8

## COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

Il Comitato si è riunito dalle 8.35 alle 9.40.

# GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

*S O M M A R I O*

GIUNTA PLENARIA:
Elezione del presidente ..... 9

**GIUNTA PLENARIA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Devis DORI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Elezione del presidente.**

Devis DORI, *presidente*, indìce la votazione per l'elezione del presidente della Giunta.

*(Segue la votazione).*

Dichiara conclusa la votazione.
Comunica il risultato della votazione:

| | |
|---|---|
| Presenti | 8 |
| Votanti | 8 |
| Astenuti | 0 |

Constatata la mancanza del numero legale, avverte che la Giunta sarà convocata in altra seduta per procedere all'elezione del presidente.

**La seduta termina alle 14.45.**

# COMMISSIONI RIUNITE

## II (Giustizia) e VI (Finanze)

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 10

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 10

*ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 12

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.**

**Atto n. 194.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2024.

Marco OSNATO, *presidente,* ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 9 ottobre, ha espresso i propri rilievi sul provvedimento, formulando una valutazione favorevole.

Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 20 ottobre 2024, ma che nel corso della seduta di martedì 15 ottobre è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo ad attendere l'espressione del parere

da parte delle Commissioni anche oltre il richiamato termine.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Calderone, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*, che illustra.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, esprimendo apprezzamento per le osservazioni formulate nella proposta dei relatori, che accolgono alcuni rilievi sollevati nel corso delle audizioni.

Evidenzia, tuttavia, che in tale proposta non si è ritenuto di dare spazio ai contributi – articolati in tre suggerimenti di modifica e integrazione al testo – forniti dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere espresso.

Oltre ad essere insoddisfacente sotto tale profilo, la proposta dei relatori non recepisce quanto segnalato dall'Organismo agenti e mediatori (OAM), in ordine alla necessità di prevedere un termine di quattro mesi – in luogo di quello previsto di tre mesi – per l'avvio del nuovo Registro al quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori che trattano l'oro, al fine di garantire il tempo necessario a realizzare i sistemi informatizzati di gestione. Né recepisce la richiesta, anch'essa avanzata dal citato Organismo agenti e mediatori, di prevedere due sezioni separate all'interno del suddetto nuovo Registro: una dedicata agli operatori compro oro (OCO) e un'altra agli operatori professionali in oro (OPO). Ciò al fine di garantire chiarezza e trasparenza delle informazioni al mercato di riferimento.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando tuttavia che le norme dello schema di decreto in esame, volte a introdurre misure di contrasto al riciclaggio in adeguamento alla normativa europea, non possono far dimenticare che l'attuale Governo, con altri provvedimenti, ha elevato a 5.000 euro la soglia dell'uso del contante, iniziativa che reputa controproducente rispetto alla lotta contro l'evasione fiscale. A tal proposito, conclusivamente, evidenzia che in un Paese caratterizzato da un forte tasso di evasione e da una tassazione che si concentra principalmente sull'Irpef, le misure di contrasto devono necessariamente realizzarsi su più fronti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)* formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194);

considerato che l'articolo 1 contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del regolamento (UE) 2018/1672 le disposizioni nazionali in materia di commercio dell'oro, di cui alla legge n. 7 del 2000;

osservato in particolare che, per effetto delle modifiche apportate dal richiamato articolo 1 dello schema in esame, l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della citata legge n. 7 del 2000 stabilisce, tra i requisiti dell'oro ad uso prevalentemente industriale, una purezza pari o superiore a 325 millesimi ovvero qualunque altra forma e purezza; tale ultima locuzione rischia di generare dubbi interpretativi, non essendo chiaro se sia riferita alla materia prima aurifera oppure ai semilavorati;

evidenziato inoltre che, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema in esame, l'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis)* della richiamata legge n. 7 del 2000 definisce « oro » anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento ovvero oro ad uso prevalentemente industriale (di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della medesima legge n. 7 del 2000); tale formulazione rischia di prestarsi a incertezze interpretative, in quanto la materia prima aurifera destinata a fusione, nonché i semilavorati – a prescindere dalla circostanza che debbano essere oggetto o meno di successiva fusione – sembrano essere già inclusi nell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della richiamata legge n. 7 del 2000;

rilevato, infine, che il suddetto articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della richiamata legge n. 7 del 2000, specificando la nozione di oro ad uso prevalentemente industriale, per tale intendendosi sia la materia prima aurifera grezza, destinata a fusione o successiva trasformazione, sia i semilavorati, definiti mediante rinvio all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni*:

valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, l'opportunità:

*a)* di precisare che la locuzione « qualunque altra forma e purezza » non debba

riferirsi ai semilavorati, ma unicamente alla materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione;

*b)* di chiarire l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) della legge n. 7 del 2000, specificando in particolare che nella definizione di oro sono ricompresi anche gli oggetti d'oro usati, destinati ad essere fusi per ottenere oro da investimento o oro industriale e che sono assimilati, considerata la loro destinazione, ai semilavorati;

*c)* di modificare l'articolo 3 della legge n. 7 del 2000, che riguarda l'IVA applicabile alle cessioni di prodotti semilavorati, in modo tale da adeguare la relativa disciplina alle definizioni introdotte dallo schema di decreto in esame. In particolare, si valuti l'opportunità di introdurre, al menzionato articolo 3, un rinvio esplicito alla definizione di semilavorati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della medesima legge n. 7 del 2000, come modificato dalle disposizioni in commento.

# COMMISSIONI RIUNITE

## VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 14

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 18

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 17

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine sono state presentate circa 450 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al Presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Ricorda, inoltre, che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Avverte quindi che, alla luce dei predetti criteri, devono inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Zinzi 16.03, che reca una novella all'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) finalizzata al riconoscimento al promotore di una proposta di *project financing* delle spese necessarie per la presentazione della proposta medesima in caso di mancata conclusione entro 90 giorni della procedura di valutazione;

Bof 16.06, che reca disposizioni finalizzate a consentire alle stazioni appaltanti di utilizzare l'interfaccia *web* della piattaforma contratti pubblici negli appalti di importo inferiore a 5 mila euro;

Squeri 17.06, che modifica la disciplina per la determinazione del canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie;

Barabotti 18.07, che istituisce un elenco di operatori certificati per lo svolgimento di ricerche di mercato;

gli identici articoli aggiuntivi Benzoni 18.08 e Milani 18.09, che estendono l'esclusione dai concorsi e dalle operazioni a premio ad altre operazioni;

Pella 18.010, che reca disposizioni in materia di distanze delle attività civili dagli impianti cimiteriali;

Simiani 19.026 e 19.027, in quanto volti ad apportare modificazioni di carattere frammentario e parziale a normativa di rango secondario;

Nevi 19.02, che aumenta la soglia dei redditi o quote di redditi, conseguiti nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato preventivo biennale;

Zinzi 19.05, che indica i criteri in base ai quali i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili;

gli identici articoli aggiuntivi Squeri 19.07 e Milani 19.08, nonché gli articoli aggiuntivi Dara 19.09, Squeri 19.010 e 19.011, che recano disposizioni relative al contributo da parte delle piattaforme digitali per l'utilizzo delle reti;

gli identici articoli aggiuntivi Squeri 19.019, Peluffo 19.020 e Cavo 19.021, nonché l'articolo aggiuntivo Toccalini 19.022, che estendono la deroga dall'obbligo di assicurazione a taluni veicoli, tra i quali quelli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali;

Alessandro Colucci 20.013 e Bonelli 23.06, volti a specificare l'applicabilità della normativa in materia di appalti pubblici alle società *in house*;

gli identici articoli aggiuntivi Manes 20.014, Pavanelli 20.015, Mazzetti 20.016, Cavo 20.017 e Gadda 20.018, che prorogano il termine a partire dal quale le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

Giorgianni 21.02, che istituisce la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni;

Cavo 22.02, che istituisce un « Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica » (CIGAL);

Zinzi 22.010, che istituisce una rete nazionale per la connettività 5G nei porti di rilevanza nazionale, affidata in concessione al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Foti 22.011, che introduce disposizioni in materia di circolazione in regime di so-

spensione d'imposta per i prodotti sottoposti ad accisa con riferimento ai tabacchi lavorati, ai prodotti che contengono nicotina ed ai prodotti da inalazione senza combustione;

Pastorella 22.012, che consente a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'erogazione dei corsi delle autoscuole in modalità *e-learning*;

gli identici articoli aggiuntivi Pastorella 22.013, Casu 22.014 e Gadda 22.015, recanti disposizioni in materia di impianti di carburante destinati esclusivamente al prelevamento del carburante per gli automezzi dell'impresa;

Andreuzza 22.016, che interviene sulle norme in materia di responsabilità del vettore nell'autotrasporto merci, esonerandolo da alcuni obblighi di gestione;

Simiani 23.07, che attribuisce alle cooperative agricole un diritto di prelazione in caso di vendita di beni nell'ambito della procedura di liquidazione coatta dei consorzi agrari;

Benzoni 23.015, Peluffo 23.039 e Ciocchetti 23.040, concernenti, a regime, la proroga al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ovvero la possibilità di riassegnare direttamente a tali soggetti le concessioni stesse;

Frassini 23.026 e Squeri 23.027, che dispongono il rinnovo a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, delle autorizzazioni per i diritti d'uso delle frequenze per i servizi radiomobili terrestri (telefoni cellulari) e delle frequenze assegnate per il servizio UMTS;

gli identici articoli aggiuntivi Frassini 23.028 e Roggiani 23.029, che prorogano al 31 dicembre 2026 gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023;

Bonelli 23.030, che riduce gli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

Bonelli 23.031, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese il cui consumo medio di energia elettrica sia pari ad almeno 150 GWh/anno;

Furfaro 27.01, che introduce misure di rinvio di adempimenti fiscali a beneficio delle imprese del settore della moda;

Furfaro 27.02, che estende il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 ad alcuni investimenti nel settore della moda;

Furfaro 27.03, che consente la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti per alcune imprese del settore della moda;

Furfaro 27.04, che introduce misure sugli ammortizzatori sociali per il settore della moda;

gli identici articoli aggiuntivi Manes 29.04, Cantone 29.05, Pastorella 29.06, Casu 29.07 e Gadda 29.08, che prevedono la rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta del gasolio per autotrazione;

gli identici articoli aggiuntivi Cantone 29.09, Barbagallo 29.010 e Gadda 29.011, che modificano le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di contratto di trasporto, prevedendo che l'adeguamento del corrispettivo per costi di carburante sia previsto anche in base alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione di noli marittimi;

Marattin 29.028, che abroga il divieto di scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali portuali date in concessione a una stessa impresa o a soggetti alla stessa riconducibili;

Giovine 29.030, che contiene misure in materia di buoni pasto;

Giorgianni 29.039, che modifica la disciplina della nullità degli atti giuridici relativi ad edifici abusivi;

Varchi 29.040, che prevede disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;

Di Sanzo 29.057, che istituisce una Banca dati unica e portale *web* per incentivare l'avvio di nuove imprese;

gli identici articoli aggiuntivi Faraone 29.059 e Nevi 29.060, nonché l'articolo aggiuntivo Andreuzza 29.061, che modificano la legge n. 219 del 2005 relativa alle attività trasfusionali e alla produzione nazionale degli emoderivati.

Avverte, inoltre, che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative testé dichiarata possono essere presentate entro le ore 11 della giornata odierna e che il loro esito sarà comunicato nella seduta già convocata per le 13.45.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che entro lo scadere del termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle proposte emendative inammissibili, fissato alle ore 11 della giornata odierna, sono stati presentati diverse richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità.

Avverte che a seguito di una ulteriore valutazione degli emendamenti, anche alla luce delle motivazioni addotte nelle richieste presentate, le presidenze ritengono di riammettere le seguenti proposte emendative:

Simiani 19.026, limitatamente al comma 2, che sopprime una disposizione di rango primario;

Foti 22.011, che prevede, in funzione proconcorrenziale, una semplificazione amministrativa alla circolazione dei prodotti da fumo in sospensione d'accisa, con particolare riferimento alla possibilità per l'agenzia del demanio di esonerare operatori affidabili dall'obbligo di cauzione;

Giovine 29.030, che, recando norme in materia di limiti in ordine alla scontistica dei buoni pasto, è finalizzato a promuovere la concorrenza nel settore della ristorazione e della vendita degli alimenti;

Faraone 29.059 e Nevi 29.060, che intervengono in materia di requisiti di accesso per le aziende produttrici alla lavorazione del plasma nazionale in un'ottica di liberalizzazione del mercato stesso; conseguentemente si intende riammesso l'articolo aggiuntivo Andreuzza 29.061.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole*: concessioni autostradali *aggiungere le seguenti:* relative a tratte autostradali di interesse nazionale.

*Conseguentemente, al comma 3:*

*alla lettera e), dopo la parola:* concedente *aggiungere le seguenti:* di interesse nazionale;

*alla lettera t), dopo la parola:* autostradali *aggiungere le seguenti:* di interesse nazionale.

**1.1.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole*: concessioni autostradali *aggiungere le seguenti:* relative a tratte autostradali di interesse nazionale.

*Conseguentemente, al comma 3:*

*alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di interesse nazionale;

*alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* limitatamente a quelle di interesse nazionale.

**1.2.** Sorte, Mazzetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* del libro IV, parte II,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*sopprimere le parole:* e specificate;

*sopprimere le parole:* , che costituiscono norme speciali di settore.

*** 1.3.** Manes.

*** 1.4.** Milani, Zucconi.

*** 1.5.** Cavo, Semenzato.

*Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e gli enti e i soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri e le funzioni di concedente in relazione alle tratte autostradali di interesse nazionale.

**1.6.** Sorte, Mazzetti.

*Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale.

**1.7.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole:* la gestione e manutenzione ordinaria *con le seguenti*: la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione.

**1.8.** Andreuzza, Zinzi, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

*Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

q-*bis)* « viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale »: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione o raccordo alla tratta autostradale;

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* alla realizzazione di interventi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti da eventi sopravvenuti e straordinari di cui all'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nonché alla

realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale.

**1.9.** Raimondo, Zinzi, Squeri, Caramanna, Andreuzza, Mazzetti, Mattia, Zucconi.

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Le concessioni *con le seguenti*: Ai fini dell'affidamento delle concessioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola:* tengono *con le seguenti*: , l'ente concedente tiene.

**2.1.** Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dell'articolo 182 *con le seguenti:* del libro IV, parte II, titolo II,.

*** 3.1.** Bonelli, Ghirra.

*** 3.2.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione.

**3.3.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici.

**3.4.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-*bis*. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione.

**3.5.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.

**3.6.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici per le tratte autostradali di nuova realizzazione.

**3.7.** Sorte, Mazzetti.

ART. 4.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* I bandi di gara relativi agli affidamenti *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1, i bandi di gara relativi agli affidamenti.

**4.1.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di cui all'allegato II.12.

*** 4.2.** Mazzetti, Squeri.

*** 4.3.** Milani, Zucconi.

*** 4.4.** Manes.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:* c-*bis*) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.

**4.5.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:*

*sostituire le parole:* possono comprendere *con la seguente:* comprendono;

*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.

**4.6.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole:* possono comprendere *con le seguenti*: comprendono

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti.

**4.7.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole*: degli elementi forniti dal concessionario uscente e.

*** 4.8.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 4.9.** Bonelli, Ghirra.

ART. 5.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**5.1.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo

agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento *in house* rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica.

**5.2.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma la facoltà per il CIPESS di acquisire il parere del NARS nei termini di cui al secondo periodo.

*Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:* 9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC, ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.

**5.3.** Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:* 9-*bis*. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.

**5.4.** Bonelli, Ghirra.

ART. 6.

*Al comma 4, dopo le parole:* trasporto merci *aggiungere le seguenti*: , nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,.

**6.1.** Pavanelli.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di $CO_2$.

**6.2.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* è autorizzato a *aggiungere le seguenti:* occupare ed.

*Conseguentemente:*

*al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* trasferite gratuitamente *con le seguenti:* acquisite a titolo originario;

*al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* Il trasferimento *con le seguenti:* L'acquisizione;

*al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:* voltura *con la seguente:* registrazione;

*dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* 6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere già realizzate da concessionari nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro affidate, con le relative pertinenze ivi compresi i fabbricati. I concessionari in essere potranno concordare con l'ente concedente tempi, termini e modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie all'assolvimento delle predette finalità, da eseguirsi comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui sia stata effettuata la consegna delle opere e degli immobili sopra descritti con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la tra-

scrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.

**6.3.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* è autorizzato a *aggiungere le seguenti:* occupare ed.

*Conseguentemente:*

*al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* trasferite gratuitamente *con le seguenti:* acquisite a titolo originario;

*al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* Il trasferimento *con le seguenti:* L'acquisizione;

*al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:* voltura *con la seguente:* registrazione;

*dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* 6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.

**6.4.** Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* pegni e.

**6.5.** Andreuzza, Zinzi, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

ART. 7.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* non sono soggetti *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici in relazione ad eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, nei limiti riconosciuti dal concessionario all'appaltatore, come individuati nella convenzione di concessione.

**7.2.** Squeri, Mazzetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.

*** 7.3.** Mazzetti, Squeri.

*** 7.4.** Cavo, Semenzato.

*** 7.6.** Milani, Zucconi.

*** 7.7.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*** 7.8.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

ART. 8.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole*: ricarica elettrica, *aggiungere le seguenti:* nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica,.

**8.1.** Pavanelli.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* della redditività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati;

*** 8.2.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*** 8.3.** Bonelli, Ghirra.

*** 8.4.** Andreuzza, Zinzi, Squeri, Caramanna, Barabotti, Mazzetti, Mattia, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole:* le penali applicabili al concessionario in caso di *aggiungere le seguenti:* ritardi nell'esecuzione dei lavori e.

**8.5.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

ART. 9.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico Finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.

**9.1.** Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* previa trasmissione all'ART *fino alla fine del periodo con le seguenti:* acquisite eventuali osservazioni dell'affidatario, lo trasmette all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. All'esito, quanto sopra è sottoposto all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.

*** 9.2.** Squeri, Mazzetti.

*** 9.3.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* all'ART *aggiungere le seguenti:* e all'ANAC.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* che esprime il parere *con le seguenti:* che esprimono i pareri;

*al comma 4, sostituire le parole:* graduatoria o *con le seguenti:* graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;

*al medesimo comma 4, sostituire le parole:* , senza riconoscimento di *con le seguenti:* . In ogni caso non è riconosciuto.

**9.4.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* all'ART *aggiungere le seguenti:* e all'ANAC.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* che esprime il parere *con le seguenti:* che esprimono i pareri.

**9.5.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti*: Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma la facoltà per il CIPESS di acquisire il parere del NARS nei termini di cui al secondo periodo.

*Conseguentemente sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si pro-

cede, secondo le modalità di cui al presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici e la stessa è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

**9.6.** Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

*Al comma 3, dopo la parola:* proposta *aggiungere la seguente:* definitiva.

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole:* è approvata *aggiungere le seguenti:* entro tre mesi.

**9.7.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 4, sostituire la parola:* graduatoria *con le seguenti:* . Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole:* graduatoria o *con le seguenti:* graduatoria. In ogni caso non è riconosciuto.

*** 9.8.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*** 9.9.** Bonelli, Ghirra.

ART. 10.

*Sopprimere il comma 1.*

*** 10.1.** Squeri, Mazzetti.

*** 10.2.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* è determinata *fino alla fine del comma con le seguenti*: non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

**** 10.3.** Squeri, Mazzetti.

**** 10.4.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente*: Al fine di non superare il limite quindicennale di cui al presente comma, nel caso in cui il concedente intenda affidare in concessione la realizzazione di lavori di durata superiore a quindici anni, gli stessi sono articolati per lotti funzionali.

**10.5.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:* solo.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e nel caso in cui il valore delle opere realizzate e non ammortizzate, costituente l'onere di subentro, possa compromettere la contendibilità del successivo affidamento della concessione.

**10.6.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* intenda affidare *fino alla fine del periodo con le seguenti:* preveda di affidare in concessione anche la realizzazione di nuovi investimenti e comunque solo per il tempo strettamente necessario affinché il concessionario possa recuperare gli investimenti effettuati, insieme con un ritorno sul capitale investito, anche prevedendo se del caso un adeguato valore di subentro.

**10.8.** Sorte, Mazzetti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* lavori di durata superiore a quindici anni *con le seguenti*: un programma di lavori di particolare complessità il cui ammortamento non è recuperabile al termine della concessione, tenuto conto dell'eventuale valore di subentro.

**10.9.** Squeri, Zinzi, Caramanna, Andreuzza, Mattia, Mazzetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.

**10.10.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.

**10.11.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.

**10.12.** Bonelli, Ghirra.

ART. 11.

*Al comma 3, sostituire le parole:* si applica *con le seguenti*: si applicano

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 3, dopo le parole*: del codice dei contratti pubblici *aggiungere le seguenti*: e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-*bis* del presente articolo;

*dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: 3-*bis*. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente;

*dopo il comma 6, aggiungere il seguente*: 6-*bis*. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.

**11.1.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 4, sopprimere la lettera* c).

**11.2.** Cavo.

*Al comma 4, sostituire la lettera* c*) con la seguente: c*) grave inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che abbia carattere definito e determini una grave compromissione della

funzionalità di parte qualificante della rete autostradale.

*** 11.3.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*** 11.4.** Rotelli, Zucconi.

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole*: che comprometta *aggiungere le seguenti*: in maniera grave ed irreparabile.

**11.5.** Rotelli, Zucconi.

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*: c-*bis)* gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**11.6.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.

**11.7.** Bonelli, Ghirra.

ART. 12.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.

**12.1.** Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.

**12.2.** Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola*: garantiscono *con la seguente:* consentono.

*Conseguentemente:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* , garantendo in ogni caso la continuità del livello di tariffazione in essere,;

*al comma 5, terzo periodo, dopo le parole*: subordinato al versamento *aggiungere le seguenti:* , da effettuarsi da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio,.

**12.3.** Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti*:

4-*bis*. Le risorse di cui al comma 4, accantonate in fondo vincolato, vengono versate, entro il 30 giugno di ogni anno, al Fondo Nazionale per gli Investimenti sulla rete autostradale disciplinato dal comma 4-*ter* del presente articolo. Sulla base della previsione di disponibilità delle predette risorse, il Fondo Nazionale per gli Investimenti sulla rete autostradale potrà emettere strumenti finanziari di debito, senza impatti sulla finanza pubblica, al fine di ampliare le risorse destinabili alle finalità del comma 7, incluse le somme destinate al Fondo per il riequilibrio economico finanziario delle concessioni disciplinato dal comma 4-*ter*. L'emissione di tali strumenti di debito potrà essere eventualmente assistita da garanzia a condizioni di mercato, senza impatti sulla finanza pubblica. L'Autorità di regolazione dei trasporti, in attuazione della presente legge, adotta i necessari provvedimenti di regolazione al fine di garantire certezza, coerenza e trasparenza

nel trattamento delle somme di cui alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera *b)*.

4-*ter*. Per il funzionamento e la natura del fondo vincolato di cui al comma 4, nonché del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni di cui al comma 4-*bis*, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento attuativo, emanato con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ART.

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* , sulla base della previsione *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'importo che può essere destinato all'ulteriore ampliamento delle risorse a disposizione del Fondo Nazionale per gli Investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 4-*bis*, in funzione delle esigenze di sviluppo infrastrutturale della rete autostradale individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 6.

**12.4.** Sbardella, Zucconi.

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: fatto salvo il rispetto dell'articolo 192, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

**12.5.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

ART. 13.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola*: CIPESS *aggiungere le seguenti*: e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

*** 13.1.** Bonelli, Ghirra.

*** 13.2.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola:* alternativi, *aggiungere le seguenti*: anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza,.

**13.3.** Morfino.

ART. 14.

*Al comma 2, terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole*: fatte salve eventuali disposizioni al riguardo emanate dall'ART.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, quarto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e applicati integralmente anche in corso d'anno;

*al comma 3, lettera* b*), sostituire le parole:* e sugli oneri di subentro *con le seguenti:* , dalla proroga eventualmente concessa nel rispetto della normativa comunitaria e sugli oneri di subentro, previo parere dell'ART;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: 3-*bis*. La disciplina relativa ai fondi di cui all'articolo 12 si applica anche alle concessioni in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**14.1.** Sbardella, Zucconi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: 3-*bis*. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.

**14.2.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15.1.** Bonelli, Ghirra.

*Al comma 1, dopo le parole:* dal concessionario di cui all'articolo 186, commi *aggiungere la seguente*: 1,.

*** 15.2.** Milani, Zucconi.

*** 15.3.** Manes.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-*bis*.

1. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: « m-*bis*) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti ».

**15.01.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-*bis*.

*(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)*

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: « m-*bis*) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera *g*) e lettera *g*-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. »

*** 15.02.** Bonelli, Ghirra.

*** 15.03.** De Micheli, Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

*** 15.04.** Del Barba.

ART. 16.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera *a*), 8, comma 2, lettera *c*), 12 e della sezione VI, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge concernenti le tratte autostradali di interesse nazionale in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**16.1.** Andreuzza, Zinzi, Caramanna, Squeri, Barabotti, Mattia, Mazzetti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

*Al comma 2, lettera* b), *capoverso « lettera* g-bis*) », dopo le parole:* a definire, d'intesa con *aggiungere le seguenti*: l'ANAC per quanto di competenza, con.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso « lettera* g-bis*) », so-*

*stituire le parole:* a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare *con le seguenti*: a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi dei bandi relativi alle gare.

*** 16.2.** Bonelli, Ghirra.

*** 16.4.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

*Al comma 2, lettera* b), *capoverso « lettera* g-bis*) »*, *dopo le parole:* a definire gli ambiti ottimali di *aggiungere le seguenti:* costruzione e gestione o di.

**16.5.** Sorte, Mazzetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di regolazione dei trasporti »;

2) le parole: « , sentito il NARS, » sono soppresse;

3) dopo le parole: « si pronuncia » sono aggiunte le seguenti: « sui profili di finanza pubblica »;

b) al comma 2-*bis*, le parole : « sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di regolazione dei trasporti »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis)*. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio. »

*Conseguentemente, al comma 6, lettera* a), *sostituire le parole:* e 3 *con le seguenti*: , 3 e 3-*bis*.

*** 16.7.** Bonelli, Ghirra.

*** 16.8.** De Micheli, Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni in materia di Antitrust)*

1. All'articolo 14-*ter*, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di comunicazione delle risultanze ».

**** 16.01.** Zinzi, Toccalini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

**** 16.02.** Fabrizio Rossi, Milani, Zucconi.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la diffusione della finanza di progetto)*

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 2, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Se entro il predetto termine di novanta giorni l'ente concedente non conclude la procedura di valutazione sono dovute al proponente le spese necessarie per la presentazione della proposta, nei limiti del 2,5 per cento dell'importo dell'investimento. Tali spese sono dovute al promotore anche nel caso in cui l'ente concedente nomini il promotore ma la gara non viene indetta entro il termine di novanta giorni dalla nomina. ».

**16.03.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza negli appalti pubblici di ridotto importo)*

1. In alternativa alle piattaforme di approvvigionamento digitale, per lo svolgimento delle procedure di affidamento diretto ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare l'interfaccia *web*, messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività delle amministrazioni e l'assolvimento delle funzioni demandate dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla stessa ANAC, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

**16.06.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

***(Inammissibile)***

ART. 17.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 codice del consumo.

**17.1.** Fabrizio Rossi, Zucconi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*bis*.

*(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)*

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere o-*bis*) e o-*ter*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 17.01.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*** 17.02.** Schullian, Manes.

*** 17.03.** Caramiello, Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi.

*** 17.04.** Ghirra, Bonelli.

*** 17.05.** Ruffino, Benzoni.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*bis*.

*(Applicazione uniforme del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie)*

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra gli operatori, al comma 825 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « complessiva del mezzo pubblicitario, » sono aggiunte le seguenti: « così come definito dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « e dal numero dei messaggi » sono aggiunte le seguenti: « , senza tenere in considerazione la superficie delle strutture di sostegno su cui lo stesso è apposto. Non costituiscono messaggi pubblicitari le combinazioni cromatiche ».

**17.06.** Squeri, Mazzetti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*bis*.

*(Aggiornamento regolamento database per la portabilità dei numeri mobili)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui alla propria delibera 147/11/CIR, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni introdotte con il presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione atta a sintetizzare gli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte nel rispetto del divieto introdotto con il presente comma. »

**17.07.** Giovine, Zucconi.

ART. 18.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza per il consumatore finale, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, dopo le parole: « e bollette in via elettronica, » sono inserite le seguenti: « il nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta ».

*** 18.2.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

*** 18.3.** Milani, Zucconi.

*** 18.4.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di mediazione)*

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa;

b) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame di-

retto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;

ii) avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi presso agenti di affari in mediazione con almeno cinque anni di anzianità professionale e aver superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;

iii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « 5-*ter*. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni nell'interesse del consumatore e del mercato. »

d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: « Art. 3-*bis*. – 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

a) la durata e le materie oggetto del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), nonché le materie oggetto del relativo esame;

b) le condizioni, le modalità di attuazione e di certificazione del praticantato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), nonché l'istituzione e la tenuta dell'apposito registro;

c) i titoli di studio universitari che consentono l'accesso diretto all'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto iii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

d) le modalità di svolgimento delle prove valutative finali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punti ii) e iii);

e) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-*ter*, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

**** 18.01.** Mazzetti, Squeri, Polidori, Casasco.

**** 18.02.** Foti, Fabrizio Rossi, Zucconi.

**** 18.03.** Simiani.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di mediazione)*

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa.

**18.04.** De Luca.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di mediazione)*

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 2, comma 3, lettera e), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto ».

**18.05.** De Luca.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di mediazione)*

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 3, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente: « 5-*ter*. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni nell'interesse del consumatore e del mercato. ».

**18.06.** De Luca.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore delle ricerche di mercato)*

1. Al fine di garantire equa concorrenza tra gli operatori del settore delle ricerche di mercato e di distinguere l'attività di ricerca di mercato dalle attività di telemarketing, con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito, presso lo stesso Ministero, l'elenco degli operatori certificati per lo svolgimento di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) la certificazione ISO 20252:2019 Market, opinion and social research, including insights and data analytics – Vocabulary and service requirements, rilasciata da un ente certificatore appositamente accreditato presso l'Ente unico di accreditamento (ACCREDIA);

b) un codice di condotta per lo svolgimento di ricerche di mercato;

c) una ragione sociale che includa il codice ATECO 73.20. – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione e non include i codici 82.2 – attività di call center, escludendo lo svolgimento di attività di telemarketing.

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati riferiti al compimento di ricerche di mercato da parte degli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. »;

b) al comma 5, dopo le parole: « ricerche di mercato », sono aggiunte le seguenti: « , escluse quelle compiute dagli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, »;

c) al comma 7, dopo le parole: « ricerche di mercato » sono aggiunte le seguenti: « , escluse quelle compiute dagli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, »;

d) al comma 12, dopo le parole: « ricerche di mercato » sono aggiunte le seguenti: « , esclusi gli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ».

3. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « ricerche di mercato », sono aggiunte le seguenti: « , escluse quelle compiute dagli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, »;

b) al comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché i trattamenti di dati riferiti al compimento di ricerche di

mercato da parte degli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ».

**18.07.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « *e-bis)* le operazioni di riduzione del prezzo su un'offerta congiunta di due o più servizi;

*e-ter)* le manifestazioni in cui è previsto che lo sconto sia strutturato come un buono da utilizzare per una spesa successiva;

*e-quater)* le operazioni che offrono servizi o pacchetti diversi ed autonomi a prezzi diversi, caratterizzati dalla combinazione di due, tre o quattro o più servizi diversi; ».

*** 18.08.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

*** 18.09.** Milani, Zucconi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di distanze delle attività civili dagli impianti cimiteriali)*

1. All'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, nel primo e nel secondo periodo sostituire la parola: « 200 » con la parola: « 50 »;

b) il comma 4 è soppresso.

**18.010.** Pella, Polidori.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente :

« Art. 8-*bis*.

*(Valutazione olistica della posizione di mercato di tutte le imprese)*

1. L'Autorità è incaricata di valutare la posizione di mercato di qualsiasi impresa in modo olistico, considerando tutti i settori in cui l'impresa opera, sia direttamente che tramite proprie controllate.

2. L'Autorità deve condurre un'analisi approfondita dello scenario competitivo, tenendo conto delle interazioni tra i diversi settori in cui l'impresa è attiva, al fine di identificare eventuali abusi di posizione dominante o altre pratiche anticoncorrenziali. Qualora l'Autorità rilevi possibili distorsioni della concorrenza, avvia un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

3. Se, in esito all'istruttoria, l'Autorità rileva distorsioni competitive, può imporre alle imprese oggetto di valutazione l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa e ripristinare condizioni di mercato eque e competitive. Tali rimedi possono includere, ma non sono limitati a, la modifica di pratiche commerciali, la modifica di comportamenti giudicati discriminatori, o altre misure correttive.

4. L'Autorità è responsabile del monitoraggio continuo del rispetto dei rimedi imposti alle imprese. In caso di inadempienza da parte delle imprese, l'Autorità può applicare diffide e sanzioni proporzionate alla

gravità della violazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge. ».

**18.011.** Milani, Zucconi.

ART. 19.

*Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole:* Decorsi nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,.

*** 19.2.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*** 19.3.** Cattaneo.

*** 19.4.** Mollicone, Zucconi.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**19.5.** Ghirra, Bonelli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. L'assicurato ha diritto di richiedere, direttamente o per tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore dei servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera B, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che è stato installato a richiesta dell'impresa di assicurazione o comunque presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, tutti o parte dei dati rilevati dal meccanismo medesimo. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato a titolo gratuito con modalità di uso comune, anche mediante apposita applicazione da utilizzare su pc e smartphone.

**19.6.** Fabrizio Rossi, Zucconi.

*Al comma 2, dopo le parole:* dell'impresa di assicurazione *aggiungere le seguenti:* titolare dei dati ai sensi dell'art. 145 *bis*, comma 5, del Codice delle assicurazioni private.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2:*

*al secondo periodo, dopo le parole*: resi accessibili all'assicurato *aggiungere le seguenti*: entro quindici giorni dalla richiesta;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono fatti salvi i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

*al comma 3:*

*sostituire le parole:* a quest'ultimo *con le seguenti:* alla compagnia che assicurava in precedenza il veicolo;

*sostituire le parole:* non superiore a 20 euro *con le seguenti:* ragionevole e proporzionato;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-*bis*. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

**19.7.** Casasco, Squeri.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dotazione di fabbrica, i *aggiungere le seguenti:* seguenti dati: (i) i.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, primo periodo:*

*dopo le parole:* percorrenza complessiva, *aggiungere le seguenti:* alla velocità media;

*dopo le parole:* negli ultimi dodici mesi *aggiungere le seguenti:* ; (ii) i dati relativi al profilo di rischio dell'assicurato, comprensivi di eventi di accelerazioni e decelerazioni, eventi di guida a alta velocità per tipo di strada, ed eventi di sterzata brusca; e (iii) i dati relativi ad incidenti dell'assicurato, comprensivi di localizzazione, velocità e accelerazioni raccolte in un intervallo di

tempo relativo all'incidenti in cui è stato coinvolto l'assicurato;

*al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nel caso in cui l'impresa di assicurazione non preveda, nel nuovo contratto stipulato con l'assicurato, l'utilizzo di servizi assicurativi telematici, suddetta impresa di assicurazione è tenuta a versare al fornitore di servizi assicurativi telematici, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso una tantum non superiore a 25 euro;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-*bis*. L'assicurato che abbia una polizza di assicurazione non telematica, che intenda stipulare un nuovo contratto di assicurazione telematico e che disponga di un veicolo con un dispositivo elettronico già presente quale dotazione di fabbrica può richiedere, per il tramite della compagnia di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici identificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dati di cui al comma 2. Tali dati, laddove presenti e resi disponibili dal produttore di veicoli, saranno quindi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità tali da assicurare la leggibilità da dispositivo mobile.

**19.8.** Schiano di Visconti, Zucconi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* non superiore a 20 euro *con le seguenti*: ragionevole e proporzionato. Il Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, definisce entro 90 giorni, con proprio regolamento le modalità standard di comunicazione a cui le imprese di assicurazione, tramite i rispettivi *service provider*, dovranno attenersi per il trasferimento delle informazioni necessarie a garantire la portabilità dei dispositivi elettronici di cui al comma 1.

*** 19.9.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*** 19.10.** Cattaneo, Squeri.

*Al comma 3, sostituire la parola*: superiore *con la seguente*: inferiore.

**19.11.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati oggetto di portabilità e dei relativi costi in coerenza con le mutate condizioni di mercato.

**19.12.** Ghirra, Bonelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-*bis*. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. Le informazioni acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto possono essere utilizzate per le finalità della stessa stanza di compensazione, ovvero per finalità di contrasto e prevenzione delle frodi assicurative, nonché di tariffazione, sottoscrizione, monitoraggio e per ogni altra finalità non in contrasto con norme di ordine pubblico. ».

*** 19.13.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

*** 19.14.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-*bis*. All'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e potrà essere richiesta dal contraente anche tramite l'intermediario dallo stesso incaricato »;

b) al comma 4, dopo le parole: « direttamente dall'impresa assicuratrice » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dall'intermediario che agisce su incarico del cliente ».

**19.15.** Nevi, Squeri.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata dal provider di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis. »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: « L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. »;

2. L'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. è abrogato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**19.026.** Simiani.

***(Inammissibile limitatamente ai commi 1 e 3)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Trasparenza delle comunicazioni effettuate dai call center)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ».

**19.027.** Simiani.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza dei settori primari)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, le parole: « 40 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 65 per cento ».

**19.02.** Nevi, Squeri.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza e la tutela dell'ambiente nel settore dei piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti)*

1. Nell'ambito di attuazione della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di determinati pro-

dotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) piatti in plastica:

b) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi;

c) piatti con diametro tra diciotto e ventitré centimetri e peso superiore a ottantacinque grammi;

d) piatti con diametro superiore a ventitré centimetri e peso superiore centoquaranta grammi;

e) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro (16,5 gr/16,5 cm);

f) cannucce in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

g) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro.

**19.05.** Zinzi, Gusmeroli, Benvenuto, Pizzimenti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.

3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.

4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.

5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.

6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN – Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il

funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.

7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.

8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.

9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.

*** 19.07.** Squeri, Mazzetti.

*** 19.08.** Milani, Zucconi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme *online* e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; *Gatekeepers* di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il Made in Italy con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

4. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utiliz-

zatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

5. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

6. Nel corso del procedimento dei cui al comma 4, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

8. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.

**19.09.** Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sono tenuti a contribuire agli investimenti ed ai costi necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Tali soggetti comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunica-

zioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. Gli stessi soggetti potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

2. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai soggetti di cui al comma 1.

3. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i soggetti di cui al comma 1 provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i soggetti di cui al comma 1 concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.

5. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'AGCOM che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.

6. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i soggetti di cui al comma 1 provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei soggetti di cui al comma 1 nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.

7. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.

**19.010.** Squeri.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digitai Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e rice-

vuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.

3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.

4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.

5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.

6. I gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN – Content Delivery Network) necessari alla migliore distribuzione del Traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni.

**19.011.** Squeri, Mazzetti, Casasco.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 148, dopo il comma 11-*bis*, sono inseriti i seguenti: « 11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali. ».

*b)* all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: « 1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza. ».

*** 19.012.** Mazzetti.

*** 19.014.** Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

*** 19.015.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof.

*** 19.016.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 19.017.** Gadda.

*** 19.018.** Casu, Barbagallo, Simiani.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)*

1. All'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283. ».

**** 19.019.** Squeri, Casasco.

**** 19.020.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

**** 19.021.** Cavo, Alessandro Colucci.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di polizze assicurative dei mezzi circolanti nelle aree portuali e aeroportuali)*

1. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali. ».

**19.022.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)*

1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , è aggiunto il seguente: « 11-*ter*. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. ».

*** 19.023.** Ghirra, Bonelli.

*** 19.024.** Cavo, Semenzato.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*bis*.

*(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)*

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia. ».

**19.025.** Ghirra, Bonelli.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20.1.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (IVASS) *con le seguenti*: Garante per la protezione dei dati personali.

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da:* definiti dall'IVASS *fino alla fine del comma con le seguenti*: definiti dal Garante per la protezione dei dati personali, da adottare sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo e le associazioni rappresentative delle imprese di assicurazioni.

**20.2.** Fabrizio Rossi, Zucconi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-*bis*.

*(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105, è aggiunto il seguente: « 105-*bis*. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS istituisce e gestisce un portale unico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese assicurative. Ciascuna impresa di assicurazione immette sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla presente legge, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati per la determinazione del premio. L'IVASS verifica che i contratti assicurativi di cui al periodo precedente siano coerenti con quanto previsto dal comma 101 al 111 del presente articolo ».

*** 20.01.** Manes.

*** 20.02.** L'Abbate, Pavanelli, Morfino, Ilaria Fontana.

*** 20.03.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

*** 20.04.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

*** 20.05.** Mazzetti, Squeri, Casasco.

*** 20.06.** Ghirra, Bonelli.

*** 20.07.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*** 20.08.** Gadda.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-*bis*.

*(Transazioni commerciali elettroniche)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è ag-

giunto il seguente: « 385-*bis*. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo ».

**** 20.09.** Manes.

**** 20.010.** Mazzetti, Squeri.

**** 20.011.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

**** 20.012.** Gadda.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-*bis*.

*(Disposizioni in favore della concorrenza delle società in house)*

1. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « Le società di cui al presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « , quando sono organismi di diritto pubblico o sono costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ».

**20.013.** Alessandro Colucci.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

*** 20.014.** Manes.

*** 20.015.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Morfino.

*** 20.016.** Mazzetti, Squeri, Casasco.

*** 20.017.** Cavo, Semenzato.

*** 20.018.** Gadda.

***(Inammissibile)***

ART. 21.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 21.

*(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)*

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

« Art. 15-*bis*.

*(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)*

1. I produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori ope-

ranti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva di una specifica frase con la quale si evidenzia la percentuale di riduzione di peso del prodotto. In alternativa il produttore potrà veicolare questa informazione mediante specifica cartellonistica, apposta dal distributore nelle immediate vicinanze del prodotto esposto in vendita.

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione ».

*** 21.1.** Benzoni, Pastorella, Ruffino.

*** 21.2.** Gadda.

*Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis » sostituire la rubrica con la seguente*: Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: 2-*bis*. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di $CO_2$ derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonchédella variazione del prezzo per unità di misura.

**21.4.** L'Abbate.

*Al comma 1, capoverso « art. 15-bis », comma 1, dopo la parola*: confezionamento *aggiungere le seguenti*: e la precedente formulazione.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1:*

*dopo la parola:* consumatore *aggiungere le seguenti*: indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto;

*sopprimere le parole da*: dell'avvenuta riduzione *fino a*: termini percentuali;

*al comma 2, sostituire la parola:* esposto *con le seguenti*: immesso in commercio;

*dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-*bis*. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.

2-*ter*. Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: « a-*bis*) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta ».

**21.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo la parola:* confezionamento *aggiungere le seguenti*: e la precedente formulazione.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sostituire le parole da:* dell'avvenuta riduzione *fino a:* percentuali *con le seguenti:* indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto;

*al comma 2 sostituire la parola:* esposto *con le seguenti*: immesso in commercio.

**21.6.** L'Abbate.

*Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo le parole:* per unità di misura, *aggiungere le seguenti*: o i cui metodi e materiali utilizzati per imballare un prodotto superino in maniera consistente i requisiti di contenimento, protezione, trasporto e vendita adeguati e, in ogni caso, il trenta per cento delle dimensioni stesse del prodotto, cosiddetto « *over-packaging* ».

**21.7.** Giorgianni, Zucconi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1,sopprimere le parole:* e dell'aumento del prezzo.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1:*

*dopo le parole:* in termini percentuali *aggiungere le seguenti:* o della variazione del formato del pacco;

*dopo le parole:* evidenziazione grafica *aggiungere le seguenti:* al fine di offrire un'indicazione coerente dell'informazione nell'area frontale del confezionamento.

**21.8.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo le parole*: confezione di vendita *aggiungere le parole:* , in chiara evidenza e rilevanza,.

**21.9.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: I rivenditori e distributori devono esporre chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.

**21.10.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, sostituire le parole*: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi;

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente*: 2-*bis*. La violazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo è considerata pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 24 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**21.11.** Fabrizio Rossi, Zucconi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-*bis*. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: « b-*ter*) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso. »

2-*ter*. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

2-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**21.12.** Pavanelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente: « 4-*ter*. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale i cui metodi e materiali utilizzati per imballare un prodotto superino i requisiti di contenimento, protezione, trasporto e vendita adeguati e, in ogni caso, il trenta per cento delle dimensioni stesse del prodotto ».

**21.13.** Giorgianni, Zucconi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente: « t-*bis* oscillazione del prezzo di un bene o di un servizio di natura speculativa e non giustificata da fattori economici reali in danno del consumatore; »

**21.14.** Giorgianni, Zucconi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-*bis*) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 ».

**21.3.** Cappelletti, Pavanelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Nei contratti di servizi e di fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o contenuti digitali di fornitura, in nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai consumatori per la ricezione, in formato cartaceo o su supporto durevole, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai consumi ».

**21.15.** Giorgianni, Zucconi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Disposizioni in materia del codice del consumo)*

1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

« Art. 65-*ter*.

*(Contratti di servizi a tempo indeterminato)*

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso. »

**21.01.** Giorgianni, Zucconi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni)*

1. È istituita la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che supporta i consumatori quali enti locali, aziende e famiglie nell'acquisto, nel monitoraggio e nella gestione delle utenze nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas.

2. Il consulente di cui al comma 1 è un professionista certificato come definito dall'Ente italiano di normazione nella norma UNI 11782 del 2020, in conformità con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3. L'esercizio della professione di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento di uno specifico attestato, che certifichi il possesso delle qualifiche e delle specifiche competenze, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia, ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

4. La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Le società che forniscono ai consumatori finali servizi di telecomunicazioni, energia e gas si avvalgono dei professionisti di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**21.02.** Giorgianni, Zucconi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Disposizioni in materia di gestione societaria delle farmacie)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente: « 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco; nonché con l'esercizio della professione medica nel territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da investitori istituzionali, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che gli amministratori delle società di cui al comma 1 non rivestano la qualifica di amministratore anche nelle società che svolgono attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco; nonché l'esercizio della professione medica nel territorio nazionale. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8. ».

*** 21.04.** Loizzo, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Bof, Pizzimenti.

*** 21.05.** Nevi.

*** 21.06.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Disposizioni in materia di gestione societaria delle farmacie)*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la lettera b) è soppressa.

**21.08.** Marattin.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: « presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago » di cui alla lettera a) e le parole: « promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio » di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono direttamente ed indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**21.09.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Tutela del consumatore nelle informazioni contrattuali di energia elettrica e gas)*

1. Al fine di garantire la tutela del consumatore finale da possibili incrementi del costo delle bollette, sia di energia elettrica che di gas naturale, nel caso di comunicazioni di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa venditrice, Arera integra il Codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, di cui alla deliberazione d'Autorità 395/2024/R/Com del 1° ottobre 2024, con la previsione dell'obbligo, in capo al venditore, di acquisire il consenso espresso preventivo del cliente finale in caso di modifiche unilaterali che siano peggiorative delle condizioni contrattuali.

2. In caso di inerzia da parte del cliente finale, superati i 30 giorni dalla richiesta di consenso espresso, se il cliente si trova privo di contratto di fornitura, viene assegnato all'operatore esercente il servizio a tutele graduali di zona nel caso di contratto per la fornitura di energia elettrica mentre in caso di contratto di fornitura di gas naturale viene attivato il servizio di ultima istanza.

**21.010.** Milani, Zucconi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Sistema di tutele clienti vulnerabili)*

1. I clienti vulnerabili, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 210 del 2021, hanno diritto di chiedere di essere serviti dal venditore esercente il servizio a tutele graduali, disciplinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 362/2023/R/eel, competente per area territoriale. ARERA stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione di quanto sopra, dandone evidenza sul proprio sito web istituzionale.

2. Arera provvede altresì all'attivazione, presso lo sportello del consumatore, di un numero telefonico dedicato al quale possano rivolgersi clienti vulnerabili serviti da un esercente la vendita del libero mercato che vogliono ritornare nel servizio di vulnerabilità o nel servizio a tutele graduali, comunicando solo i dati anagrafici e il codice utente.

**21.011.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Disposizioni in materia di pubblicità sanitaria)*

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: « funzionali a garantire » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie. ».

**21.012.** Marattin.

ART. 22.

*Al comma 1, premettere il seguente*:

01. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-*bis)* le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.

**22.2.** Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 15 gennaio 1992 , n. 21, le parole: « sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati » sono soppresse.

**22.3.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* si applica *aggiungere le seguenti:* , previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiamo trasmesso istanza di registrazione entro il 15 dicembre 2024,.

**22.4.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* si applica *aggiungere le seguenti:* , decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

**22.5.** Gadda.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* si applica *aggiungere le seguenti:* , decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

**22.6.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e in caso di mancato aggiornamento dei dati conferiti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*al secondo periodo, sostituire le parole:* la veridicità *con le seguenti:* eventuali incongruenze;

*al secondo periodo, dopo la parola:* procedono *aggiungere le seguenti*: in fase di prima applicazione del registro;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accesso al registro al fine di consultare i dati ivi contenuti, è altresì consentito alle regioni, province e alle città metropolitane.

**22.7.** Zinzi, Andreuzza, Squeri, Caramanna, Barabotti, Mazzetti, Mattia, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini, Zucconi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* la veridicità *con le seguenti*: eventuali incongruenze.

*Conseguentemente*:

*al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* procedono *aggiungere le seguenti*: in fase di prima applicazione del registro;

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: 1-*bis*. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: « 5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, con decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni ».

*** 22.9.** Manes.

*** 22.10.** Pavanelli.

*** 22.11.** Pastorino.

*** 22.12.** Ghirra, Bonelli.

*** 22.13.** Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* la veridicità *con le seguenti*: eventuali incongruenze.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* procedono *aggiungere le seguenti*: in fase di prima applicazione del registro.

**22.14.** Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* la veridicità *con le seguenti*: eventuali incongruenze.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-*bis*. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: « 5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, con decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni ».

**22.15.** Ruffino, Benzoni, Pastorella.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.

**22.16.** Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.

*Conseguentemente*:

*al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:* 2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

4-*ter*. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-*quater*. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a

noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338. »;

*sostituire il comma 3 con il seguente*: All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-*bis)* Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo ».

*** 22.17.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*** 22.18.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 22.19.** Del Barba.

*** 22.20.** Magi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.

**22.21.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.

**22.22.** Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.

**22.23.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4,comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accesso al registro al fine di consultare i dati ivi contenuti, è altresì consentito alle regioni, province e alle città metropolitane.

*** 22.24.** Ghirra, Bonelli.

*** 22.25.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente: « 5-*quinquies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni ».

**22.26.** Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.

*** 22.27.** Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.

*** 22.28.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. I comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT) per la creazione delle *whitelist* relative agli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.

**** 22.29.** Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.

**** 22.30.** Pastorella, Ruffino, Benzoni.

**** 22.31.** Mazzetti, Squeri.

**** 22.32.** Gadda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.

*** 22.33.** Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.

*** 22.34.** Ruffino, Benzoni, Pastorella.

*** 22.35.** Mazzetti, Squeri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 10 –bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministero garantisce l'accesso ai dati, forniti in mo-

dalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici ».

**22.36.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

4-*ter*. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-*quater*. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».

**22.37.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alinea, dopo le parole:* e 11 *aggiungere le seguenti*: limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.

**22.38.** Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alla lettera a), sopprimere le parole da:* nonché *fino a:* sezione II.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », lettera b), sopprimere le parole da:* nonché la sanzione *fino a:* sezione II;

*lettera b), capoverso comma « 3 », lettera a), sopprimere le parole da:* nonché la sanzione *fino a:* sezione II;

*lettera b), capoverso comma « 3 », alla lettera b), sopprimere le parole da:* nonché la sanzione *fino a:* sezione II.

*** 22.39.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 22.40.** Gadda.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alla lettera a), sopprimere le parole da:* nonché la sanzione *fino a:* sezione II.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma « 3 », alla lettera a), sopprimere le parole da:* nonché *fino a:* sezione II.

**22.41.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alla lettera b), dopo le parole:* seconda violazione *aggiungere le seguenti*: commessa nell'arco di ventiquattro mesi.

*Conseguentemente*:

*al medesimo comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis »:*

*alla lettera c), dopo le parole:* terza violazione *aggiungere le seguenti*: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

*alla lettera d), dopo le parole:* successive alla terza *aggiungere le seguenti*: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

*al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso comma* « 3 »*:*

*alla lettera b), dopo le parole:* seconda violazione *aggiungere le seguenti*: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

*alla lettera c), dopo le parole:* terza violazione *aggiungere le seguenti*: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

*alla lettera d), dopo le parole:* successive alla terza *aggiungere le seguenti*: commessa nell'arco di ventiquattro mesi.

**22.42.** Mazzetti, Squeri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: 2-*bis*. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: « urbane e suburbane » sono aggiunte le seguenti: « nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4 ».

*** 22.43.** Ghirra, Bonelli.

*** 22.44.** Barbagallo, Casu, Simiani, Morassut, Roggiani.

*** 22.45.** Cavo, Semenzato, Alessandro Colucci, Caramanna, Mattia, Zinzi, Andreuzza, Squeri, Mazzetti, Zucconi.

*Sopprimere il comma 3.*

**22.46.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

3-*ter*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

3-*quater*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-*quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**22.47.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. All'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni*:*

a) al comma 1:

1) le parole: « delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o » sono soppresse;

2) le parole: « conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007 » sono soppresse;

3) dopo le parole: « nonché la conformità delle » è aggiunta la seguente: « medesime »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ».

3-*ter*. Le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis* entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

**22.49.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.

**22.50.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: « in misura » fino a: « rilasciate » sono soppresse.

*** 22.51.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*** 22.52.** Magi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9

ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.

**22.53.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. »

**22.54.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis*. All'articolo 5, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « *d*-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo ».

**22.55.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.

**22.56.** Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: « motocarrozzetta », è aggiunta la seguente: « , motociclo »;

2) al medesimo comma 2, lettera b), dopo la parola: « motocarrozzetta », sono aggiunte le seguenti: « , motocicli con o senza sidecar, tricicli, quadricicli ».

**22.58.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente*:

Art. 22-*bis*.

*(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di servizio taxi)*

1. Le amministrazioni comunali che abbiano rilasciato le licenze di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, al rilascio di una licenza supplementare in favore dei soggetti già titolari di licenza alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. La licenza supplementare di cui al comma 1 è rilasciata a titolo gratuito, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sua emissione ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposi-

zioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della medesima legge n. 21 del 1992, come modificato dal comma 6 del presente articolo. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante una piattaforma informatica aperta al pubblico, istituita e gestita dall'Autorità di regolazione dei trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa, esclusivamente a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e in possesso dei requisiti prescritti. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di tempo e con i diritti e gli obblighi ad essa pertinenti.

3. Il soggetto cessionario della licenza supplementare può trasferirla a terzi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di ventiquattro mesi perdono validità e l'amministrazione comunale emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori ventiquattro mesi, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2, sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione spetta al comune.

5. Completata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 4, le amministrazioni comunali possono bandire pubblici concorsi per il rilascio di nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato, sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

6. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: « sono riferite ad un singolo veicolo o natante » sono sostituite dalle seguenti: « sono riferite al soggetto che le ottiene »;

*b)* al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui al comma 1 ».

7. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

8. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente: « 2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

*a)* aver compiuto 25 anni di età ed essere in possesso di idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno cinque anni;

*b)* avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni che rilasciano le licenze o le autorizzazioni possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico;

*c)* avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

*d)* non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli o di mezzi di trasporto a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope;

*e)* non avere subìto, quale sanzione accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici,

l'interdizione da una professione o arte, l'interdizione legale, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

*f)* non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

*g)* nelle ipotesi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, avere ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale ».

9. I cessionari delle licenze supplementari di cui all'articolo 1 sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui sia documentato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal presente articolo.

10. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo alla data di entrata in vigore del presente articolo restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

11. All'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea nell'ambito di un sistema improntato a princìpi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori, nonché quello dell'incremento dell'efficienza del trasporto locale. A tali fini la regione, i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici per la raccolta e la pubblicazione degli indicatori e parametri di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m)*, numero 4), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della disciplina regolamentare di attuazione. Gli uffici di cui al secondo periodo si coordinano con i comitati permanenti di monitoraggio del servizio di taxi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti »;

*b)* dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei e aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda e offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dal presente articolo e a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nell'indicazione delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili, nonché la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

*6-ter*. L'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni, sui comuni e sulle città metropolitane affinché sia garantita all'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizioni di concorrenza e trasparenza ».

12. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

*2*. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

*a)* le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in

relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

*b)* le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

*c)* gli sconti previsti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera *b)* ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera *a)*;

*d)* devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

*e)* è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

*f)* in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica, il percorso è calcolato dal luogo in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero dal punto di prelievo concordato;

*g)* gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali, a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi »;

*c)* dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. Il pagamento del servizio deve essere sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, comprese le carte prepagate. In caso di inadempienza si applica la sanzione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di ripetute violazioni, può essere disposta la sospensione della licenza fino a a tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

*4-ter*. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e le prenotazioni in favore di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta ».

13. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, introdotto dal presente articolo, l'assegnazione di corse o prenotazioni.

14. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* comma 1, le parole: « presso la sede o la rimessa » sono soppresse;

*b)* il comma 2 è abrogato.

**22.01.** Marattin.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL)*

1. È istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'Imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le Entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.

3. I soggetti individuati al comma precedente sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro data base, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.

4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica ed informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo nonché di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del Made in Italy e dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo ed occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;

e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

7. Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5, le organizzazioni di cui al comma 6 potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.

8. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.

9. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

**22.02.** Cavo, Semenzato, Alessandro Colucci.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.

*** 22.03.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 22.04.** Magi.

*** 22.05.** Del Barba.

*** 22.06.** Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere in seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati)*

1. I servizi di trasporto pubblico non programmato, da svolgersi in ambito nazionale, regionale o locale, per i quali non è prevista alcuna compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero di accesso delle imprese al mercato. Tali servizi non sono assoggettabili a un regime di contratto di servizio e a procedure di affidamento tramite procedura di gara.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente statale, regionale o locale. Il rilascio dell'autorizzazione non determina l'attribuzione di diritti di esclusiva.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.

4. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) i servizi prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico, di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370;

b) tutti gli altri servizi di trasporto non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, in quanto non di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 2, lett. A) del medesimo regolamento.

5. Le amministrazioni chiamate ad autorizzare i servizi di cui al presente articolo possono introdurre limitazioni al rilascio di nuove autorizzazioni unicamente per esigenze di interesse generale e in ogni caso nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Qualora un'amministrazione ritenga che esigenze di interesse generale impongano di non rilasciare ulteriori autorizzazioni su di una medesima linea, detta amministrazione dichiara la linea satura e stabilisce e applica criteri di priorità per assegnare la capacità della linea nel rispetto dei principi di tutela dell'interesse pubblico, di non discriminazione e di tutela dell'affidamento, da attuarsi privilegiando l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

**22.07.** Tenerini, Squeri, Mazzetti.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 106, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aeroporto sono tenuti, entro il 30 aprile 2025, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero del licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero

di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, lett. m) punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2-*bis*. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di $CO_2$. ».

**22.08.** Magi.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Istituzione della rete nazionale per la connettività 5G nei porti)*

1. Al fine di garantire l'efficienza della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'obbiettivo M3C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché l'adempimento agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2020/1056 del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, viene istituita la rete nazionale per la connettività 5G nei porti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 gennaio 1994, n. 84.

2. La realizzazione e gestione della rete, è affidata in concessione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'assistenza tecnica di RAM, con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Le Autorità di Sistema portuale autorizzano, ai sensi degli articoli 36 e 45 del codice della navigazione, le istanze finalizzate a richiedere l'uso di suolo demaniale o beni in area demaniale al fine di eseguire la concessione aggiudicata ai sensi del comma precedente.

**22.010.** Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto di prodotti soggetti ad accisa e imposta di consumo)*

1. Al fine di eliminare i vincoli nella distribuzione dei prodotti da fumo e da inalazione, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: « per via marittima » sono aggiunte le seguenti: « nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*.1 e 62-*quater*.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quater*.2 la predetta facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi ».

2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.

**22.011.** Foti, Zucconi.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Disposizioni in materia di fruizione telematica dei corsi di insegnamento teorico erogati dalle autoscuole)*

1. Al fine di favorire una più ampia e libera fruizione dei corsi di insegnamento teorico erogati dalle autoscuole, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è ammessa l'erogazione dei medesimi corsi mediante i sistemi *e-learning*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad apportare le opportune modifiche regolamentari.

**22.012.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: « cooperative o consorzi di autotrasportatori » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati ».

*** 22.013.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 22.014.** Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

*** 22.015.** Gadda.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Modifiche in materia di imballaggi e unità di movimentazione)*

1. All'art. 11-bis, comma 1 del decreto legislativo del 22 novembre 2005, n. 286, le parole: « il vettore » sono sostituite con le seguenti: « per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo ».

**22.016.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

***(Inammissibile)***

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*Al comma 1, dopo le parole:* pubblico esercizio *aggiungere le seguenti:* e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente: a)* armonizzare e uniformare le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la disciplina in materia di rilascio delle concessioni di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio da parte dei comuni prevedendo una disciplina organica, efficace e coerente della materia, contemperando la tutela dei beni culturali e di interesse paesaggistico con gli obiettivi di governo del territorio degli enti locali e con gli obiettivi di carattere economico e di programmazione degli investimenti delle imprese, ferma restando la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e del decoro urbano;

*al comma 2, sopprimere le lettere* b), c), e), f);

*al comma 2 , lettera* g), *aggiungere, in fine, le parole:* e riduzione degli adempimenti;

*al comma 2, lettera* i), *sostituire le parole:* alle lettere da a) a g) *con le seguenti:* alle lettere a), d), g);

*al comma 3, dopo le parole:* delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti*: acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

*sopprimere il comma 4.*

**23.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*Al comma 1, dopo le parole:* pubblico esercizio *aggiungere le seguenti:* e alle attività commerciali.

*Conseguentemente, al comma 2:*

*a) alla lettera* a), *premettere le seguenti parole:* ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio,;

*b) alla lettera* g), *aggiungere, in fine, le parole:* e riduzione degli adempimenti.

*** 23.4.** Pavanelli, Morfino.

*** 23.5.** Pastorino.

*** 23.6.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

*Al comma 1, dopo le parole:* pubblico esercizio *aggiungere le seguenti:* e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e.

**** 23.8.** Pavanelli, Morfino.

**** 23.9.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*Al comma 1, dopo le parole:* pubblico esercizio *aggiungere le seguenti:* e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.

**23.13.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

*Al comma 2, sopprimere la lettera* a).

**23.14.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

*a)* concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali.

**23.15.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, lettera* a), *sopprimere la parola:* eccezionale.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere* b), c) *ed* f), s*opprimere la parola:* eccezionale.

**23.16.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c)*

*** 23.17.** Morfino.

*** 23.18.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* a valutare *con le seguenti:* a garantire.

**23.19.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, sopprimere la lettera* e).

**23.20.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi.

**23.21.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, lettera* g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di riduzione degli adempimenti.

**23.22.** Ruffino, Benzoni, Pastorella.

*Al comma 2, lettera* l), *dopo le parole:* al fine di *aggiungere le seguenti:* garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché.

**23.25.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 2, dopo la lettera* l), *aggiungere le seguenti:*

*l-bis)* previsione che il diniego all'installazione possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione con la circolazione pedonale e stradale;

*l-ter)* previsione di adeguate forme di consultazione con le associazioni dei pubblici esercizi territorialmente competenti sulla formazione e le modalità applicative dei regolamenti comunali.

**23.26.** D'Attis, Squeri, Casasco, Mazzetti.

*Al comma 2, dopo la lettera* l), *aggiungere la seguente:*

*l-bis)* previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.

**23.27.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* previa acquisizione del parere *con le seguenti:* previo parere favorevole.

**23.28.** Ghirra, Bonelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**23.29.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, lettera b-*ter)*, il numero 5. è sostituito dal seguente: « 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 184-*bis* ».

**23.01.** Barabotti, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Affidamenti in house)*

1. Ai fini dell'affidamento *in house*, la stazione appaltante o l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al primo periodo viene tempestivamente pubblicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.

2. La deliberazione di affidamento *in house*, contenente la motivazione qualificata e rafforzata di cui al comma 1 e corredata di adeguata documentazione, è tempestivamente trasmessa dalla stazione appaltante o dall'ente concedente all'Autorità nazionale anticorruzione, che esprime un parere entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere di ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all'ANAC medesima, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione è legittimata ad agire in giudizio con le modalità di cui al comma 2, ultimo periodo, per l'impugnazione degli atti e dei provvedimenti relativi ad affidamenti in house, emessi da qualsiasi stazione appaltante o ente concedente, ogniqualvolta ritenga che essi violino le norme in materia di affidamento in house di lavori, servizi o forniture.

**23.06.** Bonelli, Ghirra.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Diritto di prelazione delle cooperative agricole in caso di vendita di beni nell'ambito della procedura di liquidazione coatta dei consorzi agrari)*

1. L'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intende nel senso che anche per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto alle società cooperative agricole ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**23.07.** Simiani.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di commercio fisico)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*.

*(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinaria-*

*mente sottoposte a regime autorizzatorio e vendita marginale di alimentari nelle strutture non alimentari)*

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita – siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria – hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 per cento, per il passaggio dal settore alimentare al settore non alimentare, ovvero inferiore al 5 per cento, per il passaggio dal settore non alimentare al settore alimentare.

2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione – ovvero alla relativa Provincia Autonoma – recante indicazione: della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.

3. La trasformazione di superficie di vendita non alimentare in superficie di vendita alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata con le medesime modalità di cui al comma 2, fatto salvo per quanto specificato al comma 4.

4. Qualora le attività commerciali di cui al comma 1 siano autorizzate per la vendita di prodotti del solo settore non alimentare, non costituisce variazione del settore merceologico la vendita di prodotti alimentari che occupino una superficie di vendita inferiore al 5 per cento di quella complessivamente autorizzata ».

**23.08.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di rifiuti e imballaggi)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 221, comma 1, dopo la parola: « produttori » sono inserite le seguenti: « del prodotto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive »;

*b)* all'articolo 221-*bis*:

1) al comma 1, la parola: « produttori » è sostituita con le parole: « produttori del prodotto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « il progetto » sono inserite le seguenti: « può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed »;

*c)* all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: « che li conferiscono » sono inserite le parole: « , in tutto o in parte, », dopo le parole: « e dimostrano di averli avviati a » sono inserite le parole: « riciclo o » e dopo le parole: « che effettua l'attività di » sono inserite le parole: « riciclo o ».

**23.09.** Marattin.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in tema di riordino delle concessioni di acque minerali)*

1. Al fine di armonizzare la disciplina delle concessioni di acque minerali con riferimento al ricorso a procedure a evidenza pubblica, ai criteri di aggiudicazione o selezione utilizzati e alla durata delle assegnazioni, quindi di garantire la trasparenza nei processi di assegnazione delle concessioni e favorire la competizione per il mercato, nonché al fine di superare l'analogia tra il settore delle miniere e quello delle acque minerali posto alla base della vigente normativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'aggiornamento delle concessioni per il prelievo e l'imbottigliamento di acque minerali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* distinguere il settore delle acque minerali da quello delle miniere, superando l'assimilazione su cui si basa la disciplina di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

*b)* stabilire l'obbligo del ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario da parte dell'Amministrazione;

*c)* definire, anche intervenendo sugli articoli 96 e 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, criteri coerenti e uniformi in materia di modalità di affidamento e/o rinnovo delle concessioni di acque minerali, prevedendo il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica improntate ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità, economicità ed efficacia, nonché al principio di temporaneità di tutte le concessioni di derivazione delle acque, in coerenza con la direttiva 2006/123/CE attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

*d)* basare la competizione anche sull'importo del canone concessorio che i partecipanti sono disposti a pagare, allineando il costo della concessione all'effettivo valore economico misurato in base alla sua capacità di generare reddito;

*e)* uniformare i procedimenti relativi ai provvedimenti concessori, anche eliminando o semplificando gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione

alle disposizioni non abrogate o non modificate.

**23.010.** Marattin.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Delega al Governo in materia di Servizio Postale Universale)*

1. Al fine di conformare la normativa nazionale alle proposte di riforma concorrenziale avanzate dall'AGCM nella segnalazione del 22 giugno 2023 relative al servizio postale universale, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i principi e criteri direttivi definiti al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio universale postale;

*b)* limitare il perimetro del servizio postale universale ai soli invii relativi alla corrispondenza fra persone fisiche;

*c)* definire in via preventiva i parametri sulla base dei quali avviene il finanziamento del servizio postale universale;

*d)* prevedere l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni del servizio postale universale, nonché delle cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione e attualmente esentate in virtù dell'art. 10, comma 1, punto 16) del D.P.R. n. 633 del 1972.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

**23.011.** Marattin.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente*:

Art. 23-*bis*.

*(Norme in materia di servizi postali)*

1. All'articolo 25 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in base ai risultati dell'esame del costo netto del servizio universale, tenuto conto del parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei complessivi risultati finanziari ed operativi del fornitore del servizio universale così come di eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti da quest'ultimo per l'esercizio della propria funzione di servizio essenziale alle comunità, valuta per ogni anno la necessità di attivare le procedure propedeutiche all'implementazione del Fondo di Compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è creato e amministrato dal

Ministero delle Imprese e del Made In Italy, ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale. »;

*b)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei risultati finanziari complessivi del fornitore del Servizio Universale ».

**23.013.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)*

1. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 31 gennaio 2025 ». Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; »;

2) al comma 2, le parole: « Le concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2025 »;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 31 gennaio 2025, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 luglio 2025. »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 28 febbraio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 gennaio 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle

Camere, entro il 31 ottobre 2025, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) – 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino Ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;

c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;

d) la misura del canone;

e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

o) i criteri di aggiudicazione;

p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

5. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai quindici anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

a) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione e l'offerta di servizi dedicati alle famiglie, quali fasciatoi e aree ludiche per bambini;

b) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

c) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

d) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

e) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

f) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

g) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

h) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

i) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

l) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice

della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e di pregio naturale e ad alta redditività";

b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".

11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Il medesimo decreto, adottato previa intesa in Conferenza unificata, stabilisce una quota minima, in ogni caso non inferiore al venti per cento, relativa al canone versato dal concessionario la quale l'ente concedente è tenuto a destinare ai fini della difesa dell'arenile e delle coste e del miglioramento della fruibilità e dei servizi da erogare nelle aree demaniali libere. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 50 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da

affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, comunque non inferiore al venti per cento, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori. ».

2. Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al venticinque per cento della superficie di spiaggia ricompresa nel territorio di ogni ambito urbanisticamente omogeneo di ciascun singolo comune in zone di balneazione consentita, è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere, dell'accessibilità e degli ecosistemi territoriali.

3. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

**23.014.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione

per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di ade-

guata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 ».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di 12 mesi.

**23.039.** Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente*:

Art. 23-*bis*.

*(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurocomunitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, di garantire continuità ai sistemi di autoconsumo e SSPC, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando il principio di concorrenza al fine di rispettare i vincoli europei legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per

l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-bis.2, 1-bis.3 e 1-bis.4 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. ».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma

1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di 12 mesi.

**23.015.** Benzoni, Ruffino, Pastorella.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico sono rinnovate ai sensi dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, qualora i loro titolari siano cumulativamente:

a) qualificabili quali autoproduttori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

**23.040.** Ciocchetti, Zucconi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)*

1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di raccolta e ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale di cui all'art. 71-*septies* della legge del n. 633 del 22 aprile 1941, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente un decreto legislativo per il riordino ed il coordinamento delle disposizioni in materia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* equa partecipazione alla gestione del compenso di cui al comma 1 di tutte le società di intermediazione iscritte all'Elenco delle imprese presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

*b)* individuazione di criteri di ripartizione che siano equi e non discriminatori nei confronti delle categorie di aventi diritto;

*c)* individuazione dell'Autorità di vigilanza preposta al controllo.

**23.016.** Benzoni, Ruffino.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di commercio al dettaglio)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 11 i commi 4 e 5 sono soppressi;

*b)* all'articolo 15, comma 6, le parole: « i periodi e la durata » sono soppresse.

**23.017.** Marattin.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Modifica alla legge 30 dicembre 2023 n. 214 in materia di rinnovi delle concessioni di*

*posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)*

1. All'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 2023 n. 214, dopo le parole: « l'eventuale inerzia dei comuni » sono aggiunte le seguenti : « o provvedimenti già avviati e successivamente interrotti, sospesi, o annullati anche in via di autotutela ».

*** 23.019.** Squeri, Mazzetti, Casasco.

*** 23.021.** Zucconi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Liberalizzazione delle vendite promozionali)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « , tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono soppresse.

**** 23.018.** Marattin.

**** 23.023.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

**** 23.024.** Ghirra, Bonelli.

**** 23.025.** Cavo, Semenzato.

**** 23.038.** Gadda.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)*

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico-finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.

**23.026.** Frassini, Bof, Dara, Furgiuele, Toccalini, Pizzimenti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)*

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 3 capoverso 175 del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 9 ottobre 2007 e di

frequenze originariamente assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico-finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.

**23.027.** Squeri.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

*** 23.028.** Frassini, Bof, Dara, Furgiuele, Toccalini, Pizzimenti.

*** 23.029.** Roggiani, Peluffo.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dal 1 gennaio 2024 e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**23.030.** Bonelli, Ghirra.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura parti al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata negli anni 2024 e 2025.

2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**23.031.** Bonelli, Ghirra.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Accreditamento delle strutture private col SSN)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « 1-bis », primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la parola: « prioritariamente » è sostituita dalla seguente: « esclusivamente ».

*** 23.032.** Simiani.

*** 23.034.** Simiani, Girelli, Peluffo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Autorità garante della concorrenza e del mercato)*

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata .

3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**23.037.** Casu, Simiani.

ART. 24.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* dopo le parole: « start-up innovativa », sono inserite le seguenti: « la società di persone, nonché ».

*** 24.1.** Pavanelli, Morfino.

*** 24.2.** Gadda.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente*:

a-*bis)* alla lettera f) le parole: « ad alto valore tecnologico » sono soppresse;

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente*: b-*bis*) alla lettera h), numero 2), le parole da: « ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi » a: « laurea magistrale » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale ».

**** 24.3.** Giovine, Zucconi.

**** 24.4.** Gadda.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente*: a-*bis*) alla lettera f) le parole: « ad alto valore tecnologico » sono soppresse.

**24.5.** L'Abbate, Pavanelli.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente*: a-*bis*) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie ».

**24.6.** L'Abbate.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente*: a-*bis*) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-*bis*) riporta in vita metodi e processi tradizionali di produzione per attivare presidi culturali in connessione con la vocazione del territorio ».

**24.7.** Porta.

*Al comma 1, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente*: *a-bis*) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: « *c-bis*) riporta in vita vecchi metodi e processi di produzione per attivare presidi culturali in connessione con la vocazione del territorio ».

**24.8.** Porta.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso lettera* « g-bis*) », sostituire le parole*: entro il secondo anno *con le seguenti*: entro il quinto anno.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera* c).

**24.9.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso lettera* « g-bis*) », sostituire le parole*: dispone di un capitale sociale *con le seguenti*: la somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo e/o delle altre riserve facoltative o statutarie, incluse le riserve in conto futuro aumento di capitale è.

*Conseguentemente all'articolo 25, al comma 1, sostituire le parole*: dispongano di un capitale sociale *con le seguenti*: la somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo e/o delle altre riserve facoltative o statutarie, incluse le riserve in conto futuro aumento di capitale sia.

**24.10.** Casasco, Squeri.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso lettera* « g-bis*) », sostituire la parola:* « 20.000 », *con la seguente:* « 10.000 ».

**24.11.** Ghirra, Bonelli.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso lettera* « g-bis*) », aggiungere, in fine, le parole:* , ovvero dopo il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8, dispone di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro.

*** 24.12.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*** 24.13.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.

*** 24.14.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso lettera* « g-bis*) », aggiungere, in fine, le parole:* , ovvero ha adottato i principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

**24.15.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente*: *b*-bis) alla lettera *h)*, numero 2), le parole: « a due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « alla metà » e le parole: « laurea magistrale » sono sostituite dalle seguenti: « laurea triennale ».

*** 24.16.** Mazzetti, Casasco, Squeri.

*** 24.17.** Pavanelli, Morfino.

*Al comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente*: *c*-bis) la lettera *d)* è sostituita

dalla seguente: « *d)* non svolge attività prevalente di agenzia o consulenza ».

**24.19.** Milani, Zucconi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: 1-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di « start-up innovativa » ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di « piccola e media impresa innovativa » ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

**24.20.** Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Stefanazzi.

ART. 25.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero, purché dispongano di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro, entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

*** 25.1.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*** 25.2.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 25.3.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , ovvero abbiano adottato i principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

**25.4.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. La permanenza nel registro di cui all'art. 25 comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo la conclusione del terzo anno è consentita, sino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nel registro, se è integrato almeno uno dei seguenti requisiti:

a) La percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dalla lett. h) punto 1) è incrementata al 25 per cento;

b) Vi sia la costituzione di una riserva patrimoniale superiore a euro ventimila, tramite ottenimento di un finanziamento convertendo, o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore indipendente;

**25.5.** Milani, Zucconi.

ART. 26.

*Al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* oppure nell'attività di *aggiungere le seguenti:* co-fondazione di almeno due start-up innovative in un anno,.

*Conseguentemente:*

*alla lettera b):*

*al numero 2), dopo le parole:* o supportate *aggiungere le seguenti:* o co-fondate in un anno;

*al numero 3), dopo le parole:* personale ospitato *aggiungere le seguenti:* o personale delle start-up innovative supportate o co-fondate in un anno;

*al numero 4), sostituire le parole:* rispetto all'anno precedente *con le seguenti:* delle start-up innovative supportate o co-fondate rispetto all'anno precedente;

*al numero 5), dopo le parole:* o supportate *aggiungere le seguenti*: o co-fondate;

*alla lettera c), sostituire le parole da:* svolgono *fino alla fine della lettera con le seguenti:* co-fondano almeno 2 startup innovative in un anno, ovvero che svolgono

attività di accelerazione di start up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese diversa da quella di cui al periodo precedente.

**26.1.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*Al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* oppure nell'attività di *aggiungere le seguenti:* co-fondazione di almeno due start-up innovative in un anno,.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1:*

*alla lettera* b), *dopo la parola, ovunque ricorra:* supportate *aggiungere le seguenti:* o co-fondate;

*alla lettera* c), *dopo le parole:* accelerazione di start-up *aggiungere le seguenti:* e/o co-fondano almeno due startup in un anno;

*sopprimere il comma 3.*

**26.2.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Sopprimere il comma 3.*

*** 26.3.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 26.4.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Gli incubatori certificati *con le seguenti:* Agli incubatori certificati

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole*: sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste *con le seguenti:* si applicano le disposizioni agevolative previste.

**26.6.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* sono esclusi dall' *con le seguenti:* accedono all'

**26.7.** Casasco, Squeri.

ART. 27.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola:* incubatori *aggiungere le seguenti:* e agli acceleratori.

*Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola:* incubatori *aggiungere le seguenti:* e agli acceleratori.

**27.1.** Milani, Zucconi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti dell'intensità di aiuto ammesso dall'Unione Europea per le iniziative nel settore delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

**27.2.** Casasco, Squeri.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-*bis*.

*(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della Moda)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle imposte dirette, addizionali comprese;

b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**27.01.** Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-*bis*.

*(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della Moda)*

1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9, le parole: « entro il 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 »;

*b)* al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 »;

2) le parole: « entro il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2026 »;

3) le parole: « entro il 16 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2027 »;

4) le parole: « 17 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2025 »;

*c)* il comma 12 è soppresso.

**27.02.** Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-*bis*.

*(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della Moda)*

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 novembre 2024 è sospeso sino alla del 30 novembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

**27.03.** Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-*bis*.

*(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della Moda)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-*bis)* le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla CIGO per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione »;

*b)* all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse ».

**27.04.** Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

***(Inammissibile)***

ART. 28.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90, sono inserite in fine le seguenti parole: « purché almeno il 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente abbia a oggetto gli investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-*ter* »;

b) al comma 94, primo periodo, sono inserite in fine le seguenti parole: « purché almeno il 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente abbia a oggetto gli investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-*ter* ».

2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 88 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge.

**28.1.** Milani, Zucconi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**28.2.** Battilocchio, Squeri.

*Al comma 1, lettera* a), *sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera* b) *sopprimere il numero 1).*

**28.3.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Al comma 1, lettera* a), *sopprimere il numero 1).*

**28.4.** Cattaneo, Squeri, Casasco.

*Al comma 1, lettera* a), *numero 1), sostituire le parole:* fino all'8 per cento *con le seguenti:* fino al 9 per cento.

*Conseguentemente, alla medesima lettera* a), *numero 2), sostituire le parole:* 2 per cento *con le seguenti*: 1 per cento.

*** 28.5.** Cattaneo, Squeri, Casasco.

*** 28.6.** Maerna, Zucconi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza

obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi per il venture capital nonché destinate agli altri investimenti qualificati.

**28.7.** Ghirra, Bonelli.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

Art. 28-*bis*.

*(Obbligo di adozione del sistema di front office con affidamento in delega o convenzione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive da parte dei comuni)*

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare il sistema di front office con affidamento in delega o convenzione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dello sportello unico per le attività produttive, assicurando la piena applicazione dell'articolo 8 dell'allegato annesso al medesimo regolamento.

**28.01.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 29.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

1-*ter*. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

1-*quater*. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 1-*bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**29.1.** Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1-*quater*. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 1-*bis*, non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**29.2.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di supportare le imprese start-up con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette *start-up*.

1-*ter*. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 1-*bis*, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*.

**29.3.** Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* – FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1*)*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

**29.4.** Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1-*bis*.

**29.5.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « sono esonerati », sono inserite le seguenti: « nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali e ».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**29.6.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-*bis*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**29.7.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « che investano prevalentemente in *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite OICR. »;

*b)* al comma 4, dopo le parole: « o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « , direttamente o tramite OILR. ».

**29.8.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita. »;

*b)* al comma 3, le parole: « di euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 250.000 ».

**29.9.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti: « 7-*ter*. A decorrere dall'anno 2024, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-*quater*. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società,

purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo. ».

**29.10.** Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up*, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

*a)* le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

*b)* nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

*c)* Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

*d)* Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

**29.11.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente capo:*

CAPO III-*bis*

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 29-*bis*.

*(Modifica delle disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)*

1. Al comma 5, alinea, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « problemi concorrenziali » sono inserite le seguenti: « significativi e persistenti »;

*b)* dopo le parole: « con conseguente » è inserita la seguente: « grave »;

*c)* dopo le parole: « strutturale o comportamentale » è inserita la seguente: « strettamente ».

**29.12.** Milani, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:*

Art. 29-*bis*.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle* start-up *e PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del

Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 29-*ter*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 29-*ter*.

*(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)*

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato « Registro ».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**29.01.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:*

Art. 29-*bis*.

*(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle* start-up *innovative)*

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 29-*ter* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

*a)* impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

*b) scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

*c)* individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

*d)* raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 29-*ter*.

*(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)*

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

**29.02.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:*

Art. 29-*bis*.

1. Dopo l'articolo 2463-*bis* del codice civile è inserito il seguente: « Art. 2463-ter. – L'atto costitutivo delle startup innovative ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con sede in Italia, oltre che nelle forme previste dagli artt. 2463 e 2463 bis c.c. può in linea generale essere redatto in una delle tre seguenti modalità:

a) mediante scrittura privata informatica o telematica, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE. In tal caso il controllo di legalità su atto costitutivo e statuto è riservato ai professionisti che hanno prestato il giuramento di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, i quali dovranno controfirmare l'originale dell'atto costitutivo e dello statuto al fine della loro trasmissione e iscrizione al registro delle imprese;

b) mediante scrittura privata elettronica in conformità a modelli uniformi approvati dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (e con il Ministero dell'economia e Finanze), pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE. I modelli ministeriali dovranno essere formulati in modo da assicurare la legalità di tutti gli aspetti dell'atto costitutivo, compreso l'oggetto sociale;

c) mediante procedura telematica interattiva, su piattaforme informatiche conformi alle specifiche approvate dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (e con il Ministero dell'economia e Finanze), anche al fine dello scambio dati con l'ufficio del registro delle imprese. Su dette piattaforme, i soci si identificano ed approvano atto costitutivo e statuto della società, che debbono essere conformi ai modelli di cui alla lettera precedente, mediante gli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro mezzo di identificazione elettronica di cui al Capo II del Regolamento (UE) n. 910 /2014.

L'atto costitutivo di cui alle lettere "a)" e "b)" del primo comma dell'articolo 2463-ter del codice civile è presentato entro 20 giorni esclusivamente in formato elettronico all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente secondo le procedure e la modulistica di cui al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581. L'ufficio provvede alle verifiche di cui all'art. 11 del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581 e procede all'iscrizione nel registro delle imprese richiedenti, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.

La costituzione mediante procedura telematica interattiva si completa con l'iscrizione al registro delle imprese della startup innovativa, a cura dell'ufficio competente. ».

Art. 29-*ter*.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. Nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2463-ter del codice civile l'invio telematico degli atti costitutivi avviene con le medesime procedure telematiche delle altre costituzioni di società a responsabilità limitata (articoli 2463 e 2463-bis del codice civile), come regolate dal comma 6 del presente articolo. In luogo di quanto previsto alla lettera a) del comma 6 del presente articolo, l'ufficio provvede alla identificazione elettronica del richiedente mediante gli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro mezzo di identificazione elettronica di cui al Capo II del Regolamento (UE) n. 910/2014 e verifica inoltre quanto segue:

a) per le costituzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2463-ter del codice civile, che il professionista abilitato, assieme all'atto costitutivo e allo statuto abbia trasmessa al registro delle imprese su apposito modello camerale la attestazione a firma del professionista abilitato che:

1) l'atto costitutivo e lo statuto (in particolare l'oggetto sociale) non sono in contrasto con norme di legge imperative dell'ordinamento giuridico italiano;

2) che atto costitutivo e statuto siano stati firmati da tutti i soci e dal professionista abilitato con firme digitali valide ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o della firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE;

3) gli amministratori e gli altri eventuali organi sociali, dispongono dei requisiti richiesti dalla legge;

4) che gli enti giuridici che intervengano all'atto siano legittimamente rappresentati.

5) il professionista firmatario dispone dei requisiti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ha adempiuto agli obblighi di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (antiriciclaggio);

b) per le costituzioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2463-ter del codice civile, che i soci abbiano trasmesso all'ufficio l'atto costitutivo e lo statuto mediante apposito modello camerale, e che:

1) che atto costitutivo e statuto siano stati firmati da tutti i soci con firme digitali valide ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o mediante firma elettronica qualificata valida ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE;

2) l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai modelli standard approvati ai sensi dell'art. 2436-ter del codice civile;

3) che gli amministratori e gli altri eventuali organi sociali, abbiano i requisiti richiesti dalla legge;

4) che gli enti giuridici che intervengano all'atto siano legittimamente rappresentati.

c) nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 2463-ter del codice civile, la procedura telematica interattiva di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2463 del codice civile, è gestita dall'ufficio territorialmente competente, con una procedura unica a livello nazionale. Tale procedura deve assicurare l'esperimento di tutti i controlli e gli adempimenti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo, sotto la responsabilità dell'ufficio competente. ».

**29.03.** Giovine, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)*

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*** 29.04.** Manes.

*** 29.05.** Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*** 29.06.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 29.07.** Casu, Barbagallo, Simiani.

*** 29.08.** Gadda.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)*

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ».

**** 29.09.** Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

**** 29.010.** Barbagallo, Casu, Simiani.

**** 29.011.** Gadda.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso*

*del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)*

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.

*** 29.012.** Cantone, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*** 29.013.** Pastorella, Benzoni, Ruffino.

*** 29.014.** Barbagallo, Casu, Simiani.

*** 29.015.** Gadda.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Disposizioni sull'attività di autoproduzione nelle operazioni portuali)*

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che :

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia prestata idonea cauzione. ».

**29.016.** Marattin.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Disposizioni in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-*quater*, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sospesa fino al 31 dicembre 2026. Nelle more della definizione della disciplina di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* nella formulazione previgente all'intervento della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

2. Per le medesime finalità, entro il termine di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede a istituire un tavolo di confronto con le Regioni, le altre amministrazioni interessate e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Nella definizione della disciplina di cui al presente articolo, il Ministero della salute tiene conto, prioritariamente, dei seguenti principi:

a) ai fini della stipula degli accordi contrattuali, le procedure di individuazione dei contraenti non devono prevedere criteri di valutazione comparativa dei costi, ivi

compresi criteri che impongono l'applicazione di sconti obbligatori sulle tariffe delle prestazioni sanitarie da erogare;

b) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici ai quali afferiscono;

c) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere una durata inferiore ai cinque anni;

d) le procedure di individuazione devono prevedere l'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari;

e) nel caso in cui un contraente, alla scadenza dell'accordo contrattuale, non venga nuovamente individuato quale soggetto erogatore, deve essere previsto in favore del contraente uscente il riconoscimento di un indennizzo a carico del contraente subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine dell'accordo contrattuale, nonché pari a quanto necessario per garantire al contraente uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

**29.017.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Zinzi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Disposizioni in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

2. Per le medesime finalità, entro il termine di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede a istituire un tavolo di confronto con le Regioni, le altre amministrazioni interessate e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Nella definizione della disciplina di cui al presente articolo, il Ministero della salute tiene conto, prioritariamente, dei seguenti principi:

a) ai fini della stipula degli accordi contrattuali, le procedure di individuazione dei contraenti non devono prevedere criteri di valutazione comparativa dei costi, ivi compresi criteri che impongono l'applicazione di sconti obbligatori sulle tariffe delle prestazioni sanitarie da erogare;

b) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici ai quali afferiscono;

c) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere una durata inferiore ai cinque anni;

d) le procedure di individuazione devono prevedere l'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari;

e) nel caso in cui un contraente, alla scadenza dell'accordo contrattuale, non venga nuovamente individuato quale sog-

getto erogatore, deve essere previsto in favore del contraente uscente il riconoscimento di un indennizzo a carico del contraente subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine dell'accordo contrattuale, nonché pari a quanto necessario per garantire al contraente uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

*** 29.018.** Cattaneo, Squeri, Mazzetti, Cappellacci.

*** 29.019.** Faraone.

*** 29.020.** Lucaselli, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 222, n. 118)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera a) è soppressa;

*b)* il numero 1 della lettera b) è soppresso;

*c)* alla lettera b), numero 2 le parole: « dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis" e » sono soppresse.

**** 29.021.** Squeri, Cattaneo.

**** 29.022.** Ciocchetti, Zucconi.

**** 29.023.** Patriarca.

**** 29.024.** Faraone.

**** 29.025.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 15 della Legge 5 agosto 222, n. 118 in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 1, lettera b), n. 1), capoverso « comma 1-bis. », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare » sono sostituite con le seguenti: « esclusivamente la qualità delle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni sanitarie da erogare »;

b) al secondo periodo, le parole: « La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente » sono sostituite con le seguenti: « La selezione di tali soggetti non deve prevedere valutazioni comparative dei costi, ivi compresi sconti sulle tariffe, e deve essere effettuata con una periodicità non inferiore a tre anni ».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture di diritto privato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

**29.026.** Ciancitto, Varchi, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 222, n. 118)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-*bis*) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: « 1-*ter*. Al fine di salvaguar-

dare la continuità dell'attività di formazione e di ricerca, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, come pure le strutture individuate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono esonerati dalla partecipazione alle procedure selettive di cui al comma 1-bis e sono considerate prioritariamente dalle regioni e dalle province autonome in sede di assegnazione dei livelli di finanziamento a carico del servizio sanitario regionale ».

**29.027.** Casasco, Squeri, Mazzetti, Cappellacci.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di scambio di manodopera)*

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 9, le parole da: « e in tale caso » fino alla fine del periodo sono soppresse.

**29.028.** Marattin.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Disposizioni in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni :

*a)* al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole : « dell'Unione europea, » sono inserite le seguenti : « e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2 »;

b) al comma 2-ter, dopo le parole: « comma 5 » sono inserite le seguenti : « e 6 ».

**29.029.** Marattin.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Misure in materia di buoni pasto)*

1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, la disposizione di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle forme di rinnovo o proroga comunque denominate nonché, decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore del presente articolo, agli accordi già conclusi.

3. Le clausole contrattuali contrarie a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dai commi citati.

**29.030.** Giovine, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Incentivi all'aggregazione)*

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

**29.032.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Semplificazioni)*

1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa

depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

**29.034.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione » sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola « selezione » è sostituita dalla seguente: « contrattualizzazione ».

*** 29.036.** Ciocchetti, Zucconi.

*** 29.037.** Patriarca.

*** 29.038.** Faraone.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. All'articolo 46, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « diritti reali, » sono inserite le seguenti: « con esclusione della divisione negoziale o giudiziale della comunione ereditaria, »;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Le nullità di cui al presente articolo non si applicano, altresì, agli atti derivanti da procedure giudiziali di divisione di comunione ereditaria qualora gli immobili, o loro parti, rientrino nelle previsioni di sanabilità. In tal caso il richiedente la divisione dovrà presentare la relativa domanda per la regolarizzazione, anche disgiuntamente dagli altri comproprietari, entro l'udienza di discussione del progetto di divisione di cui all'articolo 789 del codice di procedura civile, o, comunque, non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile. ».

**29.039.** Giorgianni, Zucconi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo possono essere indicati investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comunicazione integrativa di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , primo e terzo periodo, »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, primo periodo, risulti superiore alla misura definita ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli investimenti indicati nella comunicazione integrativa ai sensi del terzo periodo del comma 1. Detto ammontare è pari al credito d'imposta fruibile moltiplicato per la percentuale determinata rapportando, fermo il limite di spese di cui al comma 6 del predetto articolo 16, l'importo delle risorse, che residuano dopo l'intera soddisfazione delle comunicazioni di cui al primo comma, primo periodo del presente articolo, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo. »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: « ai commi 2 e 4 » sono sostituite dalle seguenti:« ai commi 2, 3-bis e 4 ».

**29.040.** Varchi, Messina, Zucconi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: « Entro tre mesi » fino a « Trattato CE » sono soppresse.

**29.041.** Mantovani, Colombo, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Durante lo svolgimento ».

**29.042.** Mantovani, Colombo, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di comunicazione delle risultanze ».

**29.043.** Mantovani, Colombo, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Su istanza dell'impresa interessata, l'Autorità può ammettere la presentazione di impegni anche oltre il termine di cui al comma 1. ».

**29.044.** Mantovani, Colombo, Zucconi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi pro-

mossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

**29.045.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)*

1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;

b) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

**29.047.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva*

*per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.048.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposi-

zioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

**29.049.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.050.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito

di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.051.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)*

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.052.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)*

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.

**29.053.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)*

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.054.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Fondo per il trasferimento tecnologico)*

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.056.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Banca dati unica e portale web)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione Europea rivolti alle imprese;

b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**29.057.** Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Investimenti tramite OICR e società a partecipazione pubblica a condizioni di mercato)*

1. Al Decreto Ministeriale 7 maggio 2019 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative, all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: « a partecipazione pubblica », sono inserite le seguenti: « laddove questa non avvenga alle stesse condizioni commerciali degli investitori privati in conformità a quanto previsto dal Considerando (66) delle Decisione della Commissione europea C (2018) 8389 final del 17.12.2018 ».

**29.058.** Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-*bis*.

*(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)*

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: « donatori volontari non remunerati » sono inserite le seguenti: « e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato ».

*** 29.059.** Faraone.

*** 29.060.** Nevi, Squeri, Casasco.

*** 29.061.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

# COMMISSIONI RIUNITE

## XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

RISOLUZIONI:

7-00200 Soumahoro: Iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia *(Seguito della discussione e rinvio)* ..... 114

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**7-00200 Soumahoro: Iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, avviata nella seduta dell'8 maggio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo la risoluzione presentata dall'onorevole Soumahoro.

Francesco MARI (AVS) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo la risoluzione presentata dall'onorevole Soumahoro.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) ricorda che la seduta odierna è la seconda che si svolge sulla risoluzione in discussione, rilevando come la Commissione ha l'obbligo di discuterla e di votarla al fine di tutelare tutti gli individui, comprese le persone immigrate in Italia.

Sottolinea che la procedura d'infrazione che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia, per la violazione del principio di non discriminazione da parte della normativa italiana in materia di assegno unico universale, costituisce un'onta per il nostro Paese. Ritiene che la normativa interna determini una riduzione dell'autorevolezza dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea anche per il fatto che essa si pone in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana.

Nel sottolineare come il Governo ed il Parlamento non possano prestarsi ad una siffatta palese violazione del diritto dell'Unione europea e della Costituzione, afferma che l'approvazione della risoluzione in titolo possa portare a sanare la discriminazione operata dallo Stato italiano.

Invita, pertanto, i colleghi della maggioranza a confrontarsi nel merito e a dismettere l'atteggiamento di silenzio parlante da

essi serbato, citando come in un recente rapporto il Consiglio d'Europa ha stigmatizzato l'aumento della xenofobia della politica e delle Forze di polizia. Nel condividere la stigmatizzazione di tale fenomeno operata dal Consiglio d'Europa, auspica che la normativa italiana in materia di assegno unico universale sia modificata in modo tale da porre termine alle discriminazioni riscontrate e da superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano.

Valentina BARZOTTI (M5S), ringrazia i colleghi Soumahoro e Quartini per aver presentato la risoluzione in discussione che dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo, chiedendo che le istituzioni prestino maggiore attenzione nei confronti di situazioni gravissime come quella in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*S O M M A R I O*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 117

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 128

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. C. 2029 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 119

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 129

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 121

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 130

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 122

*ALLEGATO 4 (Parere approvato)* ..... 131

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 125

*ALLEGATO 5 (Parere approvato)* ..... 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sea-Watch, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, e, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL e UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'organizzazione *Talent beyond boundaries* e di CDO opere sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

Audizione informale dell'Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, Vice Comandante Generale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 2038 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite II e VI, il disegno di legge C. 2038 di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Rileva preliminarmente come il decreto-legge, composto di 18 articoli, sia volto, secondo quanto enunciato nel preambolo, a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia, e come a tal fine rechi interventi in una pluralità di materie.

Nel dettaglio, l'articolo 1 dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro

del CONI e da enti del Terzo settore. Definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

L'articolo 2 disciplina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. A tal fine, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si prevede che tali soggetti siano iscritti altresì alle cd. « coperture minori », ossia all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a quella contro le malattie, nonché a quella di maternità.

L'articolo 3 reca modifiche al codice di procedura penale al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE, per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagine e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale (arresto o fermo).

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità (di cui 61 dell'Area funzionari e 189 dell'Area assistenti), autorizzando il Ministero alle relative assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, sia mediante nuove procedure concorsuali, sia mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile per il completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

L'articolo 6 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.

L'articolo 7 integra la normativa italiana relativa alla disciplina sanzionatoria del « Cielo unico europeo », introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sia costituita dall'ENAC.

L'articolo 8, che apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE, interviene sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

L'articolo 9 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

L'articolo 10 modifica la disciplina del computo su domanda dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali.

L'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giu-

diziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subìto un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

L'articolo 12, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 13 novella l'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cd. « direttiva uccelli ») e 92/43/CEE (cd. « direttiva habitat »).

L'articolo 14 reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria.

L'articolo 15, a seguito dell'attivazione della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.

L'articolo 16 dispone l'introduzione di obblighi in materia di pubblicità da parte di alcuni centri dati, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791.

L'articolo 17 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento in esame, in considerazione della *ratio* unitaria del provvedimento medesimo individuata nel preambolo, è prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione). Con riferimento alle specifiche disposizioni assumono anche rilievo le ulteriori materie di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », nonché le materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e di navigazione ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.**

**C. 2029 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2029, approvato dal Senato l'11 settembre 2024, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

Rileva che la Convenzione risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Per quanto attiene al suo contenuto, fa presente che la Convenzione si compone di 30 articoli (suddivisi in VI Capitoli) e di un Protocollo.

In particolare – rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti – evidenzia che l'intesa segue il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'accordo, oltre a contenere una serie di definizioni generali (articolo 3), definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina quindi le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sui canoni (articolo 12), sugli utili di capitale (articolo 13), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 5 per cento per i dividendi e i canoni, al 10 per cento per gli interessi.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda delle fattispecie (fra cui alienazione di beni immobili, mobili, navi o aeromobili, azioni o partecipazioni). I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi dei professionisti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), sui compensi degli amministratori (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede in linea di principio la tassazione soltanto nello Stato di residenza del percettore, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgono attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali, mentre per quanto concerne i redditi non riconducibili alle categorie già individuate, il criterio stabilito dalla Convenzione è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza (articolo 21). Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 22) per l'Italia il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Con-

venzione (articolo 24), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 25), la reciproca assistenza nella riscossione dei crediti di natura tributaria (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una disposizione obbligatoria anti-abuso nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali (articolo 28).

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, che si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.**

**C. 2030 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2030, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Ricorda preliminarmente come l'Accordo rappresenti un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali. Il testo si ispira al modello di convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'obiettivo è quello di consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere un quadro normativo più certo per le loro attività nel nostro Paese.

L'Accordo si compone di 30 articoli e di un Protocollo.

L'intesa bilaterale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di

imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relative ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non è disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23).

L'intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'accordo si compone di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 4 articoli, relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emer-**

**genziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.**

**C. 2099 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge, già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 (C. 2099).

Segnala che gli accordi in via di ratifica hanno ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato – finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile dello scorso anno. A seguito di quell'appuntamento, nel febbraio 2024 l'Italia ha infatti sottoscritto le intese con la BERS e l'Ucraina, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nella regione di Cherson, con un progetto in cooperazione con la società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono, rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e, infine, una dichiarazione di adesione tra la società per azioni Ukrhydroenergo, l'Italia e la BERS.

Nello specifico, il primo dei quattro atti internazionali in esame – l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca – è un accordo generale, che non riguarda solo l'Ucraina, ma che fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana. L'obiettivo – da parte italiana – è costituire un modello per analoghi partenariati con altre istituzioni finanziarie internazionali, in linea con quanto previsto dal cosiddetto Piano Mattei. Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità (articolo 1), vale a dire quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra l'Italia e la Banca nel Paesi di intervento della BERS, evidenzia il suo carattere non impegnativo (articolo 2). L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di risolvere le eventuali controversie mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS. Il testo, attuato in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile (articolo 5), non limita il diritto delle

Parti a cooperare con terzi in relazione ad attività contemplate dall'accordo stesso (articolo 4), fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo (articolo 6), e ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di farne cessare la validità (articolo 8) e di emendarne il contenuto (articolo 9).

L'Accordo di garanzia tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. L'Accordo, composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo e offerto chiarimenti definitori (articolo 1), disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia incondizionata del pagamento del prestito, specificando gli obblighi della società Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento (articolo 2), introduce disposizioni varie in ordine alle comunicazioni tra le Parti e interviene in materia di parere legale; successori e aventi causa; diritti di terzi (articolo 3). Il testo inoltre regolamenta le modalità di attuazione, gestione e monitoraggio del progetto a credito di aiuto per il ripristino delle centrali idroelettriche danneggiate dagli attacchi missilistici russi (Allegati I e II) e contiene i termini e le condizioni standard della BERS per le erogazioni del credito di aiuto e le procedure di implementazione del progetto (Allegato III).

Il terzo atto internazionale in via di ratifica è l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Composto da un preambolo, da nove articoli e da alcuni allegati, l'Accordo – dopo aver introdotto alcuni chiarimenti definitori (articolo 1) – richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto (articolo 2), disciplina – fra l'altro – le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in qualità di gestore del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia ucraina (articolo 3) e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti (articolo 4), oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso (articolo 6).

L'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto – fra l'altro – a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da 3 articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate (articolo 1), dispone il riconoscimento da parte della società statale Ukrhydroenergo dei termini posti a garanzia della *tranche* di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano (articolo 2) e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame (articolo 3).

Con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 quantifica gli oneri in complessivi 200 milioni di euro, equamente divisi tra Italia e BERS, e provvede alla relativa copertura finanziaria. L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata

in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge, già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (C. 1585).

In sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la finalità dei due citati strumenti internazionali è quella di incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. Quanto al primo di essi, rammenta che si tratta di uno dei protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nota come « Convenzione sull'Aria », finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Segnalo che la Convenzione, firmata a Ginevra nel novembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 27 aprile 1982, n. 289, costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico.

Nello specifico, il protocollo di cui si prevede la ratifica è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005. Composto da diciannove articoli (il primo dei quali dedicato alle definizioni) e nove allegati, ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie, limitando le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I (articolo 2).

Gli obblighi principali per le Parti contraenti – delineati nell'articolo 3 – concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX)

e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili.

L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni promuovendo, tra l'altro, lo scambio di esperienze nella realizzazione di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.

Ulteriori disposizioni riguardano: gli obblighi di informazione al pubblico, comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali; sui livelli dell'ozono a livello del suolo (articolo 5); l'adozione di strategie e politiche nazionali che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti (articolo 6); l'impegno a favorire ricerca e cooperazione al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni (articolo 8); l'impegno a comunicare informazioni sulle misure adottate all'organo esecutivo della convenzione (articolo 7) e a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articoli 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.

I successivi articoli da 11 a 19 riguardano essenzialmente gli aspetti procedurali, intervenendo rispettivamente in materia di composizione delle controversie, allegati, modificazioni ed adeguamenti del protocollo, firma del protocollo, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositario, entrata in vigore, denuncia e testi facenti fede.

Il secondo provvedimento di cui si prevede la ratifica è l'emendamento approvato nel maggio 2012 ed entrato in vigore ad ottobre 2019, contenente modifiche al testo del protocollo e agli allegati. In particolare, tale emendamento estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo alle polveri sottili (particolato PM2,5); aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il *black carbon* (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti).

Con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sea-Watch, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

**Audizione informale di rappresentanti di CGIL, e, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL e UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'organizzazione *Talent beyond boundaries* e di CDO opere sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.30.

**Audizione informale dell'Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, Vice Comandante Generale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.10.

ALLEGATO 1

**DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2038 di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

evidenziato che:

il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, è riconducibile alla *ratio* unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia, e come a tal fine rechi interventi in una pluralità di materie;

osservato che:

*per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite*:

il provvedimento, in considerazione della richiamata *ratio* unitaria individuata nel preambolo, è prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost.);

rilevano altresì, con riferimento alle specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost.), « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, Cost.), « ordine pubblico e sicurezza » (articolo 117, secondo comma, lett. *h)*, Cost.), « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, Cost.), « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera *o)*, Cost.), « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost.), nonché le materie, di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. C. 2029 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2029 – approvato dal Senato l'11 settembre 2024 – di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

rilevato che:

la Convenzione, composta da 30 articoli e un Protocollo, risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità;

il disegno di legge di autorizzazione, che si compone di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della Convenzione;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2030, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

rilevato che:

l'Accordo prevede un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali, conformemente al modello di convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale e a consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere;

il disegno di legge si compone di 4 articoli relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziari e all'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite*:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge, già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 (C. 2099);

rilevato che:

gli accordi in via di ratifica hanno ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato – finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile dello scorso anno;

l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca è un accordo generale che non riguarda solo l'Ucraina, ma che fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti in aree geografiche di comune

interesse, inclusi i Paesi dell'Africa subsahariana;

l'Accordo di garanzia tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale idroelettrica ucraina Ukrhydroenergo, erogato dall'Italia tramite la BERS;

l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) stabilisce le disposizioni in base alle quali BERS cederà il proprio contributo assegnando a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la tranche finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della garanzia ucraina;

la dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, è volta a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento;

il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, e dispone in merito all'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite*:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (C. 1585);

rilevato che:

la finalità dei due strumenti internazionali è quella di incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni;

in particolare, il Protocollo sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005, rappresenta uno degli strumenti attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. La Convenzione, firmata a Ginevra nel novembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 27 aprile 1982, n. 289, costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico;

il Protocollo ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie, limitando le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato;

il secondo strumento internazionale di cui si prevede la ratifica è rappresentato dall'emendamento approvato nel maggio 2012 ed entrato in vigore ad ottobre 2019, contenente modifiche al testo del protocollo e agli allegati. In particolare, tale emendamento estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo alle polveri sottili (particolato PM2,5); aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il *black carbon* (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti);

il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, prevede una clausola di invarianza finanziaria e dispone in merito all'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite*:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# II COMMISSIONE PERMANENTE

## (Giustizia)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Nomina n. 54 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 137

*ALLEGATO (Emendamenti approvati)* ..... 142

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**
**Nomina n. 54.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore,* avverte che, a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 ottobre prossimo e che lo scorso 15 ottobre si è tenuta l'audizione del dottor Riccardo Turrini Vita.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di nomina del dottor Turrini Vita, anche sulla base di quanto emerso nel corso della sua audizione.

Rileva, infatti, che non sussisterebbe uno dei due requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, per i membri del collegio in cui si costituisce il Garante nazionale. Sebbene non possa negarsi la competenza del candidato, anch'essa richiesta dalla citata disposizione, rileva l'assenza del requisito dell'indipendenza, in particolar modo rispetto al Ministero della giustizia. Sottolinea, infatti, che la formula utilizzata dal legislatore va intesa nel senso che i soggetti proposti non debbano essere dipendenti della Pubblica amministrazioni né nel corso

del proprio mandato né nel periodo immediatamente antecedente.

Evidenzia, pertanto, che a suo giudizio il dottor Turrini Vita non sia in una posizione di sostanziale indipendenza dal Ministero della giustizia, presso il quale svolgeva il proprio precedente incarico.

Sottolinea infine che, nonostante le perplessità *testé* espresse, il gruppo del Partito Democratico è pienamente disponibile a fornire il proprio contributo per il fondamentale lavoro sul tema delle carceri anche al nuovo membro del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e a valutarne senza pregiudizi gli esiti della sua attività.

Devis DORI (AVS), associandosi alle considerazioni del collega Gianassi, dichiara il voto contrario sulla proposta di nomina, rilevando come nel soggetto proposto dal Governo non sussista il requisito dell'indipendenza, che è un elemento assolutamente imprescindibile considerando il ruolo istituzionale che ricopre il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Augura, in ogni caso, buon lavoro al nuovo membro del collegio del Garante con l'auspicio che sia sempre rivolto a tutela dell'esclusivo interesse dei detenuti.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di nomina, poiché permangono alcune perplessità circa la sussistenza del requisito dell'indipendenza del dottor Turrini Vita.

Rileva, tuttavia, che nel corso dell'audizione il dottor Turrini Vita abbia evidenziato che ha già presentato le proprie dimissioni dal precedente incarico e che, alla scadenza del proprio mandato presso il Garante, non prenderà nuovamente servizio presso la precedente amministrazione.

Afferma, infine, che il suo gruppo continuerà a vigilare sul rispetto della collegialità nei lavori del Garante e sulla sua indipendenza dalle altre pubbliche amministrazioni.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che la votazione sulla proposta di parere avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere. Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni ed indice la votazione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 54):

| | |
|---|---|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 20 |
| Astenuti | 4 |
| Maggioranza | 13 |
| Hanno votato *sì* | 15 |
| Hanno votato *no* | 5 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati*: Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Calderone, Enrico Costa, Di Biase, Dondi, Dori, Gallo, Gianassi, La Salandra, Lacarra, Maschio, Matone, Michelotti (in sostituzione di Vinci), Palombi, Pellicini, Pittalis, Pulciani, Scarpa.

*Si sono astenuti i deputati:* Cafiero De Raho, D'Alessio, D'Orso, Giuliano.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.**
**C. 1950 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Gallo 1.4, Bisa 1.7 e 1.11, La Salandra 1.12, Morrone 1.65 e 1.71, Gallo 1.73, Bisa 1.77, Michelotti 2.1, Bisa 3.2 e Gallo 3.5.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative, depositando alcune proposte di riformulazione che sono state messe a disposizione dei colleghi.

Passando quindi all'esame degli emendamenti del fascicolo, a partire dall'emendamento Dondi 1.1, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole ove riformulato, chiede alla presentatrice dell'emendamento se accetta la riformulazione.

Daniela DONDI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1. proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Dondi 1.1, come riformulato *(vedi allegato)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Patriarca 1.2, come riformulato *(vedi allegato)* e respinge l'emendamento D'Orso 1.3.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.8 a sua prima firma, evidenzia come la proposta emendativa, dapprima ritenuta inammissibile e successivamente riammessa, attenga ad un tema che, a suo avviso, il disegno di legge non ha affrontato correttamente. Infatti, quest'ultimo, pur percorrendo una strada giusta, non risolve tutte le criticità legate alla materia.

In particolare, sottolinea come, al fine di risolvere una delle predette criticità, l'emendamento si proponga l'obiettivo di assicurare il riconoscimento dei diritti previdenziali maturati, senza sollevare problematiche sotto il profilo della copertura finanziaria. Rappresenta, infatti, la necessità di far salvi i diritti previdenziali maturati dagli esponenti della categoria, invitando, in considerazione dell'importanza del tema, la relatrice e la maggioranza ad un ripensamento circa il parere espresso nella precedente seduta,

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.8.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Pittalis 1.9, chiede chiarimenti relativamente alla *ratio* dell'emendamento, che reca un riferimento non immediatamente intellegibile, con riguardo all'applicazione ai magistrati onorari confermati in servizio il contratto collettivo, conformemente a regolamenti di settore non meglio specificati.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva che la richiesta dovrebbe essere rivolta al proponente, che tuttavia è al momento impegnato in concomitanti lavori parlamentari.

Tommaso Antonino CALDERONE (FIPPE) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Pittalis 1.9 e 1.10

La Commissione respinge, con distinte votazione gli emendamenti Pittalis 1.9 e 1.10.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.13, evidenzia come la proposta emendativa abbia la finalità di sopprimere, all'interno del comma 1, lettera *b)* del disegno di legge, il capoverso che introdurrebbe all'interno del decreto legislativo n. 116 del 2017 i nuovi articoli 29-*bis* e 29-*ter* e dedicati, rispettivamente, alla determinazione dell'orario di lavoro dei magistrati onorari confermati e al regime delle incompatibilità degli stessi.

In particolare, sottolinea come i due commi in cui si articolerebbe il nuovo articolo 29-*bis* distinguano l'impegno lavorativo dei magistrati che abbiamo optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano optato per tale regime. Rileva come, ai sensi della predetta previsione, i magistrati dovrebbero garantire la propria disponibilità sulla base di un programma di lavoro definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della repubblica, nel rispetto delle indicazioni del CSM.

Pertanto, evidenzia come tali figure si distinguano unicamente in base al regime orario settimanale previsto il quale, secondo quanto esplicitato anche dalla relazione illustrativa, dovrebbe avvenire in condizioni di compatibilità con la disciplina recata dalla direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2016/4081 *ex* articolo 258 TFUE.

Sottolinea, peraltro, come gli auditi intervenuti nel corso della fase istruttoria del provvedimento in esame, abbiano rappresentato l'esigenza di espungere dal testo del disegno di legge ogni riferimento all'orario di lavoro in conformità a quanto stabilito dalla circolare del CSM 752/vv/2020 del 23 marzo 2021 e delle precedenti circolari del 9 settembre 2015 e del 5 ottobre 2016 in favore di una quantificazione basata sugli impegni, quale, ad esempio, quello di 6 impegni e 3 udienze settimanali per gli esclusivisti e la metà per i non esclusivisti, non riferendosi dunque a un orario di lavoro, ma a lavoro svolto in senso lato. Pertanto, ribadisce come la propria proposta emendativa sia diretta a rimuovere dal testo del disegno di legge una potenziale criticità, peraltro riscontrate nel corso dell'istruttoria legislativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dori 1.13 e approva l'emendamento Buonguerrieri 1.14 *(vedi allegato)*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno accettato la riformulazione in identico testo degli emendamenti Pittalis 1.15, Gianassi 1.16, degli identici emendamenti Bisa 1.17, Bonifazi 1.18, e La Salandra 1.19. Avverte che dalla eventuale approvazione del testo riformulato discende l'assorbimento dell'emendamento La Salandra 1.23.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come le proposte emendative riformulate in identico testo hanno il merito di risolvere alcune criticità presenti nel testo del provvedimento in esame, con particolare riferimento al profilo della chiarezza dello stesso ove si esplicita che nell'orario complessivo di lavoro dei magistrati onorari siano da ricomprendere sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesimi.

Sottolinea, tuttavia, come il provvedimento manchi di individuare precisamente i cosiddetti « carichi esigibili », esprimendo dunque rammarico per la scelta di non includere nella riformulazione anche l'emendamento a sua prima firma 1.26 e quelli del collega Dori non ancora esaminati, che avrebbe chiarito tale ultimo profilo. Invita, pertanto, la relatrice e il

Governo a un supplemento di riflessione circa la necessità di tenere in considerazione le esigenze su esposte.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come l'impianto normativo dichiari di ispirarsi al principio dell'assimilazione delle funzioni del magistrato onorario « esclusivista » al magistrato togato. Evidenzia, infatti, come il carico di lavoro dei magistrati onorari in regime di esclusiva debba, così come avviene per i magistrati togati, essere valutato in relazione ai procedimenti giudiziari che seguono, sia per coloro che svolgono funzioni giudicanti, sia in relazione ai procedimenti penali assegnati, per i magistrati onorari che svolgono funzioni di vice procuratore onorario. Dissente, dunque, dal criterio di calcolo del carico di lavoro incentrato su un sistema orario che, a suo avviso, avvicinerebbe i magistrati onorari ai dipendenti del Ministero della giustizia piuttosto che ai magistrati ordinari, operando una discriminazione tra le due categorie.

La Commissione approva gli emendamenti Pittalis 1.15, Gianassi 1.16, gli identici emendamenti Bisa 1.17, Bonifazi 1.18, e La Salandra 1.19 come riformulati in identico testo *(vedi allegato)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.20 finalizzato a fissare l'impegno lavorativo sulla base delle attività svolte. In particolare, sottolinea come l'emendamento si proponga di limitare gli impegni settimanali, rispettivamente, a tre per i magistrati onorari « non esclusivisti » e a sei per i magistrati onorari « esclusivisti ».

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.20.

Devis DORI (AVS), con riguardo agli emendamenti a sua firma 1.21 e 1.24, richiama le considerazioni svolte nel suo precedente intervento.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.21.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 1.22 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.24.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 1.25 è stato ritirato dalla presentatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.26, evidenziando come la proposta emendativa, nell'interesse di risolvere le criticità del provvedimento in esame, sia diretta ad esplicitare che i programmi di lavoro degli uffici debbano individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per attività per cui questa sia necessaria.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.26.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonifazi 1.27, si intende che vi abbiano rinunciato.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.28, evidenzia come la finalità della proposta emendativa debba rinvenirsi nel tentativo di allineare il regime delle incompatibilità dei magistrati onorari a quella dei magistrati ordinari. Ritiene, infatti, anche alla luce delle circolari del CSM, che ove vi siano uffici articolati in più sezioni, l'accertamento sulla eventuale incompatibilità del magistrato onorario debba essere effettuata in concreto. In aggiunta, rivolge una richiesta di chiarimento relativamente alle finalità della proposta emendativa Buonguerrieri 1.29, per cui è stato espresso parere favorevole, che, a suo avviso, sarebbero le medesime perseguite dal proprio emendamento che potrebbe dunque essere accolto ove riformulato come il predetto emendamento Buonguerrieri 1.29.

Maria Carolina VARCHI, *relatrice*, alla luce dell'intervento della collega D'Orso, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Orso 1.28, su cui aveva precedentemente formulato l'invito al ritiro, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Buonguerrieri 1.29.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.28.

La Commissione approva gli emendamenti D'Orso 1.28, come riformulato, e Buonguerrieri 1.29 *(vedi allegato)*.

La Commissione respinge l'emendamento Pittalis 1.30.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 1.31 a sua prima firma, evidenzia che ha ricevuto segnalazioni critiche in merito alla lettera c) del comma 4 del nuovo articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che sottrae la competenza relativa ai procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria ai giudici onorari.

Evidenzia, infatti, che in tal modo si aggraverebbe notevolmente il carico di lavoro per le sezioni del lavoro dei Tribunali, pur essendo tali procedimenti meramente « seriali » nella maggior parte dei casi.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.31.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Morrone 1.32, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, trattandosi di un intervento parzialmente riparatore rispetto al testo del provvedimento in esame, nella misura in cui si intende mantenere la competenza dei giudici onorari in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, effetto su cui vorrebbe una rassicurazione da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come la relatrice e il rappresentante del Governo confermano che l'emendamento Morrone 1.32 produce l'effetto indicato dalla collega D'Orso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Morrone 1.32 e Buonguerrieri 1.34 *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sulla proposta presentata dalla relatrice nella giornata di ieri, di riformulazione in identico testo degli emendamenti Bisa 1.35, Pittalis 1.37, Gianassi 1.38, D'Orso 1.39, gli identici emendamenti Bonifazi 1.40 e Enrico Costa 1.41, Michelotti 1.42, gli identici Dori 1.43, Gallo 1.44 e Patriarca 1.45, evidenzia come l'emendamento 1.39 a sua prima firma fosse volto anche a prevedere che la sede di trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati dovesse presentare una scopertura sia al primo che al secondo comma del nuovo articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Evidenzia, invece, che la riformulazione proposta è volta esclusivamente a sopprimere la previsione secondo la quale i magistrati onorari confermati debbano essere trasferiti in una sede di corte d'appello situata nel medesimo distretto della sede assegnata.

Si chiede, pertanto, se la disomogeneità tra il comma 1 e il comma 2 del citato articolo 30-*quater*, in relazione al requisito della scopertura di organico, sia dovuta ad una mera dimenticanza ovvero ad una precisa volontà del Governo di applicare un regime differenziale tra i giudici di pace, da un lato, e i magistrati onorari di tribunale e viceprocuratori, dall'altro.

Dichiara, quindi, di accettare in ogni caso la riformulazione proposta dalla relatrice, pur mantenendo diverse perplessità in merito a tale diversità di regime.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che anche i proponenti degli altri emendamenti accettano la riformulazione proposta dalla relatrice. Avverte altresì che

dalla eventuale approvazione del testo riformulato discende l'assorbimento degli emendamenti Bonifazi 1.36, Gallo 1.51 e 1.52.

La Commissione approva gli emendamenti Bisa 1.35, Pittalis 1.37, Gianassi 1.38, D'Orso 1.39, gli identici emendamenti Bonifazi 1.40 e Enrico Costa 1.41, Michelotti 1.42, gli identici Dori 1.43, Gallo 1.44 e Patriarca 1.45, come riformulati in identico testo *(vedi allegato)*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

ALLEGATO

**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « svolgono abitualmente attività professionale per conto di » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di ».

**1.1.** *(Nuova formulazione)* Dondi.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace ».

**1.2.** *(Nuova formulazione)* Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi, Bicchielli.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso* Art. 29-*bis, comma 1, sostituire le parole:* assicurano la loro disponibilità *con le seguenti:* svolgono la loro attività;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso* Art. 29-*bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

**1.14.** Buonguerrieri, Dondi.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso* Art. 29-bis, *comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso* Art. 29-bis, *comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

*** 1.15.** *(Nuova formulazione)* Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.

*** 1.16.** *(Nuova formulazione)* Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.17.** *(Nuova formulazione)* Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

*** 1.18.** *(Nuova formulazione)* Bonifazi, Gadda.

*** 1.19.** *(Nuova formulazione)* La Salandra.

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso* Art. 29-*ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

**** 1.28.** *(Nuova formulazione)* D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

**** 1.29.** Buonguerrieri, Dondi.

*Al comma 1, lettera* c), *capoverso* Art. 30, *comma 4, lettera* c), *sopprimere le parole:* , previdenza e assistenza obbligatoria.

**1.32.** Morrone, Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso* Art. 30-*ter*, *sostituire le parole:* in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni *con le seguenti:* qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

**1.34.** Buonguerrieri, Dondi.

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso* Art. 30-quater, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

c) *al comma 4, primo periodo sopprimere le parole:* , nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* 4-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.

*** 1.35.** *(Nuova formulazione)* Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

*** 1.37.** *(Nuova formulazione)* Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.

*** 1.38.** *(Nuova formulazione)* Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.39.** *(Nuova formulazione)* D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.40.** *(Nuova formulazione)* Bonifazi, Gadda.

*** 1.41.** *(Nuova formulazione)* Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca, Nevi.

*** 1.42.** *(Nuova formulazione)* Michelotti.

*** 1.43.** *(Nuova formulazione)* Dori.

*** 1.44.** *(Nuova formulazione)* Gallo.

*** 1.45.** *(Nuova formulazione)* Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

# III COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari esteri e comunitari)

*S O M M A R I O*

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 145

Audizione, in videoconferenza, di Fabrizio Bozzato, Direttore della *Division of Ocean Vision and Action* presso l'*Ocean Policy Research Institute* della *Sasakawa Peace Foundation (Svolgimento e conclusione)* ..... 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 145

RISOLUZIONI:

7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia *(Seguito della discussione e rinvio)* ..... 145

*ALLEGATO (Testo riformulato della risoluzione)* ..... 150

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 147

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 147

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 148

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2041 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 149

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Transparency International Georgia*, sulla situazione in Georgia ..... 149

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Fabrizio Bozzato, Direttore della *Division of Ocean Vision and Action* presso l'*Ocean Policy Research Institute* della *Sasakawa Peace Foundation*.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio BOZZATO, *Direttore della* Division of Ocean Vision and Action *presso l'*Ocean Policy Research Institute *della* Sasakawa Peace Foundation, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Simone BILLI (LEGA), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), in videoconferenza, Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Fabrizio BOZZATO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 9 ottobre scorso.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) illustra un testo riformulato della risoluzione *(vedi allegato)*, aggiornato in base agli esiti delle elezioni del 6 ottobre scorso. Il testo originariamente depositato, infatti, era in parte finalizzato a garantire la correttezza del processo elettorale in Tunisia, ormai concluso. I risultati della consultazione hanno dimostrato la sostanziale svolta autoritaria del regime del Presidente Saied, che ha impedito la libera dialettica democratica ricorrendo, tra l'altro, ad arresti arbitrari di oppositori politici, sindacalisti, attivisti e rappresentanti della società civile. Tali violazioni dei diritti fondamentali sono stato peraltro certificate da autorevoli organizzazioni internazionali, nonché da accurate inchieste giornalistiche. Illustra quindi il dispositivo della risoluzione, come riformulato, che impegna l'Esecutivo a: chiedere al Governo tunisino di procedere con l'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici, sindacalisti e attivisti della società civile e garantire per loro le prerogative del giusto processo e della detenzione in linea con i princìpi del diritto internazionale e dei diritti umani; sollecitare in sede europea una immediata verifica delle condizioni dei migranti in Tunisia e dell'operato delle autorità tunisine nella gestione degli stessi anche in vista di una sospensione del *memorandum* sottoscritto con l'UE, nonché, sul piano italiano, non considerare la Tunisia nella lista dei Paesi ritenuti sicuri; sostenere, in sede europea e internazionale, la necessità del ripristino dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e della normale dialettica democratica in Tunisia, nonché garantire la piena libertà di stampa e di manifestazione nel Paese.

Rivolgendosi al rappresentante del Governo ed ai colleghi della maggioranza, formula l'auspicio di superare eventuali diversità di vedute in nome del comune impegno a ripristinare lo Stato di diritto in Tunisia.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), associandosi alle considerazioni del collega Provenzano, ricorda che in una interrogazione a risposta immediata svolta in Commissione la scorsa settimana è intervenuto sul medesimo tema: nel frattempo il Governo, in data odierna, ha espresso le felicitazioni per la conferma del Presidente Saied il quale, nella prospettiva dell'Esecutivo, rappresenta un elemento di stabilizzazione del Paese. A suo avviso, si tratta di una scelta assai rischiosa, tenuto conto che la torsione autoritaria messa in atto da Saied potrebbe ulteriormente inasprirsi, producendo instabilità e determinando inevitabili ripercussioni anche sul nostro Paese.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) precisa che la presentazione della risoluzione in esame non è motivata solo dall'esigenza di riaffermare, in via di principio, la primazia dei diritti umani nelle relazioni con la Tunisia, ma da un più ampio ragionamento politico. Il suo gruppo politico è favorevole a mantenere un forte rapporto con la Tunisia, ma ritiene che, nella situazione attuale, esso debba essere soggetto a rigorose condizionalità.

Concorda, inoltre, sul ruolo destabilizzante della figura di Saied, che ha interrotto i negoziati con il Fondo monetario internazionale ed ha cambiato diversi Ministri dell'economia, aggravando la già fragile situazione economica del proprio Paese, con conseguenze imprevedibili sul piano dei flussi migratori.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, pur apprezzando il tenore costruttivo del dibattito odierno, ribadisce che l'Esecutivo ha una visione molto diversa da quella condensata nella risoluzione in discussione. Il Governo italiano annette una priorità assoluta alle relazioni con Tunisi, come ribadito dal Presidente Meloni in occasione delle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024. Peraltro, l'approccio italiano è condiviso anche dalle Istituzioni dell'UE, come dimostra la stipula del *memorandum* d'intesa UE-Tunisia. D'altro canto, ribadisce che l'Italia vigilerà attentamente sul rispetto dei diritti umani, seguendo una direttrice consolidata della nostra politica estera.

Giulio TREMONTI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.**
**C. 2030 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla deputata Boldrini nella scorsa seduta, precisa che, come evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria, la quantificazione degli oneri discende dagli effetti in termini di perdita di gettito derivanti dalle disposizioni dell'Accordo concernenti i dividendi, gli interessi, i canoni, gli utili di capitale, i redditi da professioni indipendenti e altri redditi; le stime sono state compiute sulla base dei valori medi per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022.

Al riguardo evidenzia che, complessivamente, gli effetti per l'erario sono valutati in una perdita annua di 10,86 milioni a partire dal 2025, cui si provvede a valere sulle risorse della Tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Non discendono invece oneri dalle disposizioni sullo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo, cui si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.**
**C. 2031 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) avanzi riserve sulla opportunità di procedere alla ratifica dell'accordo in esame, dal momento che la materia fiscale non rappresenta certo una priorità nelle attuali relazioni con la Libia.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI sottolinea che l'anomalia è il ritardo con il quale si procede alla ratifica di un'intesa sottoscritta dieci anni fa; a suo avviso, si tratta di un atto dovuto, in conformità con il principio del diritto internazionale « *pacta sunt servanda* ».

Giulio TREMONTI (FDI) chiede al Governo di precisare se ci sono ulteriori accordi con la Libia in via di ratifica.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di effettuare un'opportuna verifica.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) ribadisce che l'intesa in esame è stata firmata in una fase in cui l'intera comunità internazionale era impegnata nello sforzo di consolidare il Governo di al-Serraj: considerando che, da allora, il processo di *nation building* della Libia è sostanzialmente naufragato, sarebbe opportuno valutare il rinvio della ratifica in esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce, che, a differenza del 2014, oggi la Libia è un Paese sostanzialmente spaccato, con un Governo insediato a Tripoli e il Generale Haftar che controlla la Cirenaica; pertanto, non è chiaro a quale istituzione sarà demandata l'attuazione, da parte libica, dell'accordo in esame; in assenza di tali elementi, il proprio Gruppo non è in condizione di esprimere il voto sulla ratifica.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI, pur ritenendo legittime le obiezioni poste, ritiene che tali criticità possano giustificare la mancata conclusione di un nuovo accordo, non certo la mancata finalizzazione della procedura di ratifica.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), ribadendo le osservazioni già esposte nell'intervento precedente, rinnova la proposta di rinviare il voto sul provvedimento in esame

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) sollecita il Governo ad accogliere le osservazioni dell'opposizione e procedere ad una accurata istruttoria per chiarire qual è la controparte libica incaricata di dare attuazione alla Convenzione. In assenza di tali delucidazioni, preannuncia che il Partito Democratico non parteciperà al voto per conferire il mandato alla relatrice.

Riccardo RICCIARDI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Provenzano, preannuncia che anche il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) preannuncia, a sua volta, l'intenzione di non partecipare al voto.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.**
**C. 2099 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'UE.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.**
**C. 2041 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di oggi, non sono stati presentati proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di *Transparency International Georgia*, sulla situazione in Georgia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO

**7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia.**

**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La III Commissione,

premesso che:

il 6 ottobre 2024 si sono tenute le elezioni presidenziali in Tunisia;

la partecipazione al voto è stata particolarmente bassa: solo il 27,7 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne e, secondo i primi dati ufficiali, il Presidente uscente avrebbe ottenuto il 90,7 per cento dei voti, Ayachi Zammel il 7 per cento e Zouhair Magzahoui il 3,9 per cento;

le organizzazioni non governative e altre forze politiche di opposizione nel paese hanno denunciato i pericoli di un voto farsa, minato dall'inibizione più o meno esplicita dei suoi avversari;

difatti, la commissione elettorale tunisina ha escluso quattordici dei diciassette candidati che avevano avanzato il proprio nome per il voto di ottobre; altri tre candidati, che erano stati riammessi dal Tribunale amministrativo in appello, sono stati nuovamente esclusi, una scelta che ha provocato dure reazioni da parte degli esclusi e di vari partiti politici e associazioni, in un crescendo di conflittualità fra l'opposizione e il Presidente in carica Saied;

il 13 settembre scorso, migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la china autocratica imputata al Presidente, che ha dichiarato che la sua ricandidatura fa parte di « una guerra di liberazione e autodeterminazione » volta a « stabilire una nuova repubblica »;

circa ottanta uomini e donne del più grande partito di opposizione tunisino sono stati arrestati in queste ultime settimane nell'ambito di un'operazione di controllo su tutto il territorio nazionale. In un comunicato, *Ennahda* ha definito gli arresti « una campagna senza precedenti di incursioni e violazioni dei diritti più elementari garantiti dalla legge », ha dichiarato l'avvocato Latifa Habbechi;

inoltre, da mesi, si verificano nel Paese arresti di giornalisti, avvocati e figure di spicco della società civile, tra cui molti critici del presidente accusati in base a una controversa legge anti-*fake news* che, secondo i gruppi per i diritti umani, è stata sempre più utilizzata per reprimere le critiche;

la maggior parte degli arrestati sono membri di spicco del partito coinvolto nel *dossier* di giustizia di transizione della Tunisia, che include membri di *Ennahda* torturati negli anni prima che il presidente Zine El Abidine Ben Ali diventasse il primo dittatore arabo rovesciato nelle rivolte della Primavera araba del 2011. Il *dossier* di giustizia transitoria della Tunisia, acclamato a livello mondiale, è un'iniziativa decennale volta ad aiutare le vittime che hanno sofferto per mano del governo di Ben Ali;

l'avvocato Latifa Habbechi ha dichiarato che circa il 90 per cento delle persone arrestate sono state incarcerate sotto Ben Ali e l'*ex* Presidente Habib Bourguiba e il 70 per cento ha più di sessanta anni. Ha aggiunto che i nomi degli arrestati corrispondono ai documenti del partito che elencano le vittime della dittatura coinvolte nel dossier di giustizia di transizione;

grande indignazione ha suscitato tra gli altri anche l'arresto di Sihem Bensedrine, storica attivista che è stata anche presidente della Commissione per la verità e la dignità (IVD) fino al 2018. Sihem Bensedrine è sotto inchiesta da febbraio 2023 con l'accusa di « frode », « contraffa-

zione » e « abuso di ufficio » a seguito di una denuncia sulla presunta falsificazione del capitolo sulla corruzione nel settore bancario nel rapporto finale dell'IVD;

secondo le ong internazionali e *Amnesty International*, la detenzione preventiva di Sihem Bensedrine è arbitraria perché si basa esclusivamente sull'esercizio pacifico dei suoi diritti umani e non rispetta inoltre gli *standard* internazionali di equità;

e proprio in questi giorni è stata confermata anche la detenzione della nota giornalista Sonja Dahmani, arrestata lo scorso maggio durante una trasmissione televisiva nazionale, nella sede dell'Ordine degli avvocati a Tunisi. Processata per « false informazioni con l'obiettivo di nuocere alla sicurezza pubblica » e « incitamento all'odio », in base a una polemica legge « anti-*fake news* », per commenti fatti una trasmissione radiofonica;

le associazioni per i diritti umani denunciano che le condizioni di detenzione delle due donne, così come di moltissimi prigionieri politici, sono disumane e che le stesse hanno subito vessazioni e umiliazioni;

considerando che:

la Tunisia è il Paese nel quale nel gennaio 2011 iniziarono le mobilitazioni dei cittadini per la democrazia e la libertà note come « primavere arabe »;

l'esito di questa rivolta fu la destituzione del Presidente Ben Alì e l'avvio di un processo di democratizzazione che, con il pieno coinvolgimento della società civile, portò ad elaborare una nuova Costituzione fondata sul metodo democratico e su principi di uguaglianza, di inclusione e di pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili;

per il metodo inclusivo con il quale si dette avvio al processo democratico e per i contenuti della nuova Costituzione, in quegli anni la Tunisia rappresentò un punto di riferimento per tanti giovani arabi e per l'opinione pubblica internazionale;

il consolidamento della democrazia in Tunisia è proseguito nel corso degli anni, nonostante perduranti difficoltà nelle condizioni economiche e sociale, fino a quando, il 25 luglio del 2021, il Presidente Kais Saied ha destituito il Governo allora in carica, sospeso la Costituzione e l'attività del Parlamento, in attesa di varare una nuova Costituzione, una nuova legge elettorale e di convocare nuove elezioni;

nei mesi seguenti il Parlamento veniva sciolto insieme al Consiglio superiore della magistratura e per un anno e mezzo la Tunisia è stata governata unicamente attraverso decreti presidenziali concentrando tutti i poteri nelle mani di Kais Saied;

nell'estate del 2022 una nuova Costituzione che limita fortemente il ruolo del Parlamento e delle forze politiche e sociali è stata varata attraverso un *referendum* al quale ha partecipato soltanto il 30 per cento della popolazione e solo l'11 per cento ha espresso il proprio voto in occasione delle elezioni per il nuovo Parlamento che si sono tenute in due turni, il 17 dicembre 2022 e il 29 gennaio 2023;

nel frattempo non si è fermata l'azione volta a reprimere ogni voce di dissenso e di critica anche con massicci arresti di attivisti per i diritti civili, di sindacalisti ed esponenti politici fino a quello più grave e più clamoroso avvenuto ad aprile 2023 con l'incarcerazione dell'ottantunenne Rached Ghannouchi, *leader* del maggior partito di opposizione;

inoltre il Presidente Saied si è reso responsabile di una vera e propria istigazione all'odio razziale nei confronti dei migranti sub-sahariani con gravi affermazioni xenofobe quali ad esempio: « l'immigrazione clandestina fa parte di un complotto per modificare la demografia della Tunisia affinché venga considerata come un Paese solo africano e non più anche arabo e musulmano »;

questo arretramento democratico non solo ha inasprito le condizioni dei migranti subsahariani di transito in Tunisia verso l'Europa, ma ha anche contributo ad aumentare una domanda di immigrazione interna degli stessi tunisini provati da con-

dizioni di vita economiche sempre più misere e traditi dalle promesse della primavera araba di un paese migliore e libero;

in aperto contrasto con tutto quanto descritto, in Italia il 17 marzo 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, emanando il decreto che aggiorna la lista di quelli che vengono ritenuti « Paesi di origine sicuri » sulla base della « Direttiva procedure » del 2005 dell'Unione europea, confermava nella suddetta lista la presenza della Tunisia;

in base al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, la domanda di protezione internazionale di un cittadino proveniente da un Paese di origine sicuro si presume « manifestamente infondata » a meno che non sia supportata da « gravi motivi » che il richiedente deve provare;

la Tunisia vive una profonda crisi economica e il suo attuale Governo ha tentato di negoziare un prestito con il Fondo monetario internazionale senza tuttavia dichiararsi disponibile ad accogliere le riforme che venivano richieste;

il Governo italiano si è posto a sostegno delle richieste tunisine, chiedendo al Presidente Saied più impegno per impedire le partenze dei migranti diretti in Italia ma senza mai porre come condizione per il proprio impegno il ripristino delle libertà democratiche violate in Tunisia ormai da due anni;

la III Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sulla realtà attuale della Tunisia con numerose audizioni di esperti, di associazioni e di rappresentanti dell'opposizione democratica che hanno descritto una situazione molto grave di violazione dei diritti politici, umani e civili nel Paese;

il 16 luglio 2023 è stato firmato un « *memorandum* d'intesa per un partenariato strategico e globale tra l'Unione europea e la Tunisia » nel quale tuttavia non si fa menzione dei temi che riguardano le libertà civili e politiche e i diritti umani pesantemente violati nel Paese;

una recente inchiesta del giornale britannico *The Guardian* ha raccolto testimonianze di migranti in Tunisia, in particolare nella cittadina di Sfax, che denunciano abusi scioccanti di torture, stupri e violenze da parte della stessa polizia in combutta con i trafficanti. Pestaggi, stupri, respingimenti in mare, segregazione forzata, migliaia di esseri umani, in maggioranza donne e bambini, deportati nel deserto e lasciati morire di fame e di sete. Il tutto nell'assordante silenzio dell'UE;

difatti, l'approccio dell'UE e del Governo italiano per gli accordi con l'attuale Governo tunisino è dominato dalla sua determinazione a ridurre la migrazione – il 2023 è stato l'anno record delle partenze di migranti verso l'Italia –, anche a scapito di trascurare l'arretramento della democrazia in Tunisia;

sempre stando alle notizie di stampa, parrebbe che, in un rapporto interno edito dal Servizio diplomatico dell'Unione europea – e visionato dal *Guardian* –, si mette in luce come « le proteste e i controlli dell'opinione pubblica » su violenze, sgomberi e altri maltrattamenti di migranti e richiedenti asilo « in cui le autorità sono spesso coinvolte », sollevano « interrogativi critici sul sostegno dell'UE alle autorità di gestione delle frontiere », secondo quanto stabilito dal *Memorandum* siglato nel luglio 2023. Il rapporto, commissionato dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Josep Borrell, è stato condiviso con i rispettivi colleghi dei ventisette lo scorso 7 luglio ed evidenzierebbe anche il rischio che il Presidente Saied faccia dei migranti un'arma di ricatto nei confronti dell'Europa;

impegna il Governo:

a chiedere al governo tunisino di procedere con l'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici, sindacalisti e attivisti della società civile e garantire per loro le prerogative del giusto processo e della detenzione in linea con i principi del diritto internazionale e dei diritti umani;

a sollecitare in sede europea una immediata verifica delle condizioni dei

migranti in Tunisia e dell'operato delle autorità tunisine nella gestione degli stessi anche in vista di una sospensione del *Memorandum* laddove siano confermati gli abusi dei diritti umani denunciati dalla stampa, nonché, sul piano italiano, non considerare la Tunisia nella lista dei Paesi ritenuti sicuri;

a sostenere, in sede europea e internazionale, la necessità del ripristino dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e della normale dialettica democratica in Tunisia, nonché a garantire la piena libertà di stampa e di manifestazione nel Paese.

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 154

Audizione di Roberto Setola, Professore ordinario di Automatica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma *(Svolgimento e conclusione)* ..... 154

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) – segmento Marina militare ». Atto n. 208 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 155

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 158

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete *radar* costiera – RRC) ». Atto n. 209 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 156

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 159

### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

#### Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

#### Audizione di Roberto Setola, Professore ordinario di Automatica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto SETOLA, *Professore ordinario di Automatica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuele LOPERFIDO (FDI), Barbara POLO (FDI), cui risponde Roberto SETOLA, *Professore ordinario di Automatica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e il professor Setola per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) – segmento Marina militare ».**
**Atto n. 208.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scadrà il 10 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario.

Da conto delle sostituzioni.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, illustra il programma pluriennale n. SMD 08/2024, denominato « *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) – segmento Marina militare » concernente la creazione, il funzionamento e il supporto presso la stazione di Maristaeli Luni, del centro di simulazione al volo per ala rotante, per l'addestramento degli equipaggi di volo dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

Ricorda, in primo luogo, come il programma *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC), autorizzato con il decreto SMD 37/2019, prevedeva la realizzazione di un centro di simulazione al volo per ala rotante nella sede di Viterbo, con lo scopo di massimizzare l'addestramento al volo tattico degli equipaggi di volo delle Forze Armate, con possibilità di espansione e federazione con altri simulatori. Le potenzialità di crescita del programma, nonché le specifiche esigenze addestrative della Marina, hanno evidenziato l'estrema funzionalità di prevedere la creazione di un segmento presso il sedime aeroportuale di Luni, in modo da ampliare le potenzialità degli esistenti sistemi di simulazione sintetica per le linee EH-101 e NH-90.

Segnala come la nuova struttura contribuirà, altresì, a consolidare le capacità esprimibili dal neo-costituito Centro di Addestramento e Standardizzazione al Volo su Mare (CASVM) di Luni, ponendo al contempo le basi per il completamento dell'architettura di federazione della Marina Militare con tutti i sistemi di simulazione, in aderenza al progetto di Training Distribuito della Marina Militare (TDMM). In aggiunta, il programma consentirà di raggiungere una piena capacità formativa e addestrativa di tipo sintetico aderente alle necessità dei reparti di volo operativi, a beneficio della linea NH-90, con importanti ritorni nella preparazione degli Equipaggi di Volo che imbarcano sulle Unità della Marina a supporto delle attività della Squadra Navale.

Fa presente come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e della durata complessiva ipotizzata di quindici anni (2024-2038).

Evidenzia come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa operi un rinvio ai settori richiamati nel decreto SMD 37/2019, segnatamente orientati alla progettazione e realizzazione di simulatori di volo ad alto contenuto tecnologico.

Sottolinea come la scheda illustrativa riporti che l'industria nazionale – in diversi stabilimenti in Italia – risulterà impegnata nelle diverse fasi della produzione dei sistemi in oggetto, essendo tra i *leader* internazionali nello specifico settore. Al riguardo, l'area geografica interessata al

relativo assemblaggio finale sarà verosimilmente identificabile in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, a maggior connotazione industriale specifica sia per la parte *software* che meccanica, mentre la filiera di subfornitura sarà in tutta Italia. La realizzazione di tale progetto avrà un forte impatto positivo sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all'indotto nel campo della filiera dei componenti meccanici e dei prodotti di *software*, oltre alle risultanti attività logistiche connesse all'aumento dell'afflusso del personale in regime di missione nella zona di Luni. La stessa scheda stima, altresì, una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma, in quanto i simulatori da acquisire sono prevalentemente progettati, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale, la quale occupa posizioni d'eccellenza nel settore. Saranno evidenti anche ritorni in termini di *know-how* a favore dell'industria nazionale nel campo della realizzazione di sistemi di simulazione di alto profilo.

Segnala come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il programma venga annoverato nell'ambito degli interventi di finanziamento a programmazione già operante (pag. 5 e pag. 48 del Tomo II).

Si riserva, da ultimo, di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*

Antonino MINARDO, *presidente*, constatata l'assenza del Governo, non essendovi obiezioni, pone in votazione la proposta di parere di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete *radar* costiera – RRC) ».**
**Atto n. 209.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente,* ricorda come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scadrà il 10 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Da conto delle sostituzioni.

Barbara POLO (FDI), *relatrice*, illustra il programma pluriennale n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (Rete *Radar* Costiera – RRC) », mirante a consentire l'ampliamento della componente terrestre e l'ammodernamento della Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima con un Sistema di Comando e Controllo di ultima generazione in grado di ottimizzare la gestione dei siti della Rete *Radar* Costiera (RCC) e del flusso delle informazioni.

Segnala come la scheda tecnica precisi che la Componente Marittima della Difesa assicura la vigilanza marittima, funzionale alla salvaguardia del libero e sicuro uso del mare, la prevenzione, la deterrenza e il contrasto degli atti illeciti, dei rischi e delle minacce portati via mare e che, in tale contesto, la Rete *Radar* Costiera costituisce un irrinunciabile strumento per la sorveglianza e il riconoscimento del traffico marittimo – risorsa fondamentale per gli interessi vitali del Paese.

Evidenzia come il programma in esame sia volto ad ammodernare, potenziare e ampliare l'attuale architettura della RRC, per colmare il *gap*, sia qualitativo che quantitativo, che limita la capacità di sorve-

glianza marittima da costa attraverso la costituzione di nuovi siti *radar* che consentiranno di assicurare la completa copertura geografica in corrispondenza della Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale, grazie a sensori *radar* primari di moderna concezione, caratterizzati dal minimo impatto ambientale. Sarà inoltre rafforzata la capacità di interoperabilità e tele-controllo della Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima con analoghi centri di fusione nazionali, inter agenzia/dicastero o internazionali nel contesto comunitario o NATO.

Sottolinea, peraltro, come l'interoperabilità sia garantita in considerazione del fatto che i sistemi oggetto del progetto rispettano quanto indicato, a livello NATO e EU, dagli accordi di standardizzazione NATO in vigore e dalle altre prescrizioni applicabili.

Fa presente come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e della durata complessiva ipotizzata di dodici anni (2024-2035).

Rileva come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporti che i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'elettronica per la difesa terrestre/navale, dell'elettromeccanica e più in generale dell'alta tecnologia, con notevoli ritorni industriali attesi che consentiranno di consolidare e incrementare significativamente il *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi di sorveglianza marittima e della componentistica tecnologica/elettronica, oltre che nei servizi per il supporto logistico. La principale realtà industriale coinvolta nel programma è Leonardo S.p.A., con l'ulteriore coinvolgimento di numerose e ulteriori realtà produttive, generando un indotto che si riverserà su gran parte del territorio nazionale, ciò anche virtù dell'estensione dell'incremento progressivo delle stazioni *radar* su tutto il territorio nazionale.

Segnala come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il programma venga annoverato nell'ambito degli interventi di finanziamento a programmazione già operante (pag. 7 e pag. 67 del Tomo II).

Si riserva, da ultimo, di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a presentare una proposta di parere.

Barbara POLO (FDI), *relatrice*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Antonino MINARDO, *presidente*, constatata l'assenza del Governo, non essendovi obiezioni, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.10.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) – segmento Marina militare ». Atto n. 208.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) – segmento Marina militare » (Atto n. 208);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 08/2024 risulta finalizzato alla creazione, al funzionamento e al supporto del segmento Marina presso la stazione di Maristaeli Luni (SP), nell'ambito del programma *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC), del centro di simulazione al volo per ala rotante per l'addestramento degli equipaggi di volo dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;

premesso altresì che tale nuova struttura contribuirà, altresì, a consolidare le capacità esprimibili dal neo-costituito Centro di Addestramento e Standardizzazione al Volo su Mare (CASVM) di Luni, ponendo al contempo le basi per il completamento dell'architettura di federazione della Marina Militare con tutti i sistemi di simulazione, in aderenza al progetto di Training Distribuito della Marina Militare (TDMM);

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e della durata complessiva ipotizzata di quindici anni (2024-2038);

interesserà l'industria nazionale (in diversi stabilimenti), la quale risulterà impegnata nelle diverse fasi della produzione dei sistemi, essendo tra i *leader* internazionali nella progettazione e realizzazione di simulatori di volo ad alto contenuto tecnologico;

avrà un forte impatto positivo sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, in particolare in Lombardia e Friuli Venezia Giulia a maggior connotazione industriale specifica sia per la parte *software* che meccanica, mentre la filiera di subfornitura sarà in tutta Italia;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito degli interventi di finanziamento a programmazione già operante e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 16 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete *radar* costiera – RRC) ». Atto n. 209.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (Rete *Radar* Costiera – RRC) » (Atto n. 209);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 10/2024 risulta finalizzato a consentire l'ampliamento della componente terrestre e l'ammodernamento della Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima con un Sistema di Comando e Controllo di ultima generazione in grado di ottimizzare la gestione dei siti della Rete *Radar* Costiera (RCC) e del flusso delle informazioni;

premesso altresì che il programma in esame è volto ad ammodernare, potenziare e ampliare l'attuale architettura della RRC, per colmare il *gap*, sia qualitativo che quantitativo, che limita la capacità di sorveglianza marittima da costa attraverso la costituzione di nuovi siti *radar* che consentiranno di assicurare la completa copertura geografica in corrispondenza della Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale, grazie a sensori *radar* primari di moderna concezione, caratterizzati dal minimo impatto ambientale;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e della durata complessiva ipotizzata di dodici anni (2024-2035);

interesserà prevalentemente i settori industriali dell'elettronica per la difesa terrestre/navale, dell'elettromeccanica e più in generale dell'alta tecnologia, con notevoli ritorni industriali attesi che consentiranno di consolidare e incrementare significativamente il *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi di sorveglianza marittima e della componentistica tecnologica/elettronica, oltre che nei servizi per il supporto logistico;

coinvolgerà, come principale *partner*, Leonardo S.p.A.;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito degli interventi di finanziamento a programmazione già operante e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 16 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 162

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 165

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 167

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 170

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137-*bis* *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 171

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Atto n. 213 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 172

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026. Atto n. 217 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 174

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 177

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 177

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito. Atto n. 215 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 177

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Atto n. 214 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 181

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. Atto n. 216 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 185

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 186

5-02991 Grimaldi: Rapporto tra il contributo alla manovra di finanza pubblica delle misure a carico di banche e assicurazioni e l'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale ..... 186

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 189

5-02992 Torto: Metodo di calcolo del PIL potenziale ..... 187

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 190

5-02993 Ubaldo Pagano: Utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027 ..... 187

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 188

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.**
**C. 2030 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Fa presente che il nuovo Accordo del 2019 sostituisce il precedente Accordo del 1986, di pari oggetto tuttora vigente, ratificato ai sensi della legge n. 376 del 1989. Segnala che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala, inoltre, che l'Accordo è formato da 30 articoli e da un Protocollo e segue i principi previsti dal modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente. Ricorda, altresì, che nel corso della scorsa legislatura, è già stato esaminato un disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, che tuttavia non è stato approvato definitivamente.

Rammenta, inoltre, che il Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha depositato una nota tecnica in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio.

Venendo ai profili di interesse della Commissione e rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa preliminarmente presente che le disposizioni del disegno di legge, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica, secondo quanto disposto dall'articolo 1, l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, e la data di entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'articolo 4, recano, all'articolo 3, disposizioni finanziarie che, da un lato, quantificano l'onere derivante dall'attuazione del medesimo disegno di legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alle relative coperture finanziarie e, dall'altro, prevedono una clausola di neutralità finanziaria con riguardo alla previsione di cui all'articolo 27 dell'Accordo concernente l'attività di scambio delle informazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame provvede agli oneri da esso derivanti, valutati in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non ha osservazioni, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Rileva, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 27 dell'Accordo, secondo la quale all'attuazione delle

attività ivi previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Con riferimento agli articoli da 10 a 13 dell'Accordo, rileva che le disposizioni in esame definiscono il regime di imponibilità sui redditi di capitale. Fa presente che, con riguardo ai dividendi, di cui all'articolo 10, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, configurando una disciplina più favorevole, comporta una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dall'Italia, determinando una perdita di gettito media di circa 5,1 milioni di euro annui.

In proposito, ritiene che andrebbero specificati nel dettaglio i passaggi logico-matematici attraverso i quali è stato stimato il predetto importo, considerato che la relazione tecnica non esplicita i passaggi matematici, il Governo non ha fornito chiarimenti specifici sull'articolo 10 presso la Commissione Bilancio del Senato e la relazione tecnica della scorsa legislatura riferita al medesimo Accordo, di cui all'atto Camera 2580, seguiva un metodo di calcolo apparentemente diverso da quella attuale.

Con riferimento alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, navi, aeromobili, azioni e partecipazioni, di cui all'articolo 13, rileva che la relazione tecnica stima una perdita di gettito media di circa 5,5 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto delle evidenze fornite dalla relazione tecnica e considerato che la stima risulta prudenziale ove si consideri che la relazione tecnica della scorsa legislatura, riferita al medesimo Accordo del 2019, riteneva che, sulla base di elaborazioni riferite ai dati 2017, la disposizione non avrebbe determinato variazioni di gettito.

Per quanto concerne gli articoli da 14 a 22 dell'Accordo, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono un regime di imponibilità su redditi derivanti da diverse attività professionali.

In particolare, quanto ai redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 14, segnala che la relazione tecnica ipotizza prudenzialmente che l'intera quota sottoposta a tassazione, non risultando più imponibile in Italia, produca una perdita di gettito pari a circa 60.000 euro. Al riguardo, evidenzia che, sulla base delle informazioni ivi riportate, che indicano una base imponibile media, per il triennio 2020-2022, pari a 300.000 euro, e dell'ipotesi prudenziale formulata dalla relazione tecnica con riferimento all'imponibilità dell'intera base imponibile, sembrerebbe potersi desumere che l'importo in termini di minori entrate sarebbe pari a 90.000 euro. Segnala, infatti, che, con riferimento ad un'analoga disposizione contenuta all'articolo 15 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, a parità di base imponibile, la relazione tecnica che correda il relativo disegno di legge C. 2031, anch'esso all'esame della Commissione, ha quantificato minori entrate per circa 88.500 euro. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Quanto agli altri redditi, diversi dai precedenti, di cui all'articolo 22, rileva che la relazione tecnica, valutando mediamente tali redditi nell'ordine di 400.000 euro annui e applicando la ritenuta normativamente prevista allo stato attuale su tali categorie reddituali, considera una perdita di gettito pari a 60.000 euro. Al riguardo, evidenzia che tale ricostruzione presuppone l'applicazione di un'aliquota media del 15 per cento su tali redditi riconosciuti come residuali: circa la prudenzialità di tale impostazione, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiarisce che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di perdita di gettito derivanti dalla disciplina in materia di imponibilità dei dividendi, recata dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di

ratifica, è stata utilizzata la medesima metodologia seguita nella relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 2580 della XVIII legislatura, recante la ratifica del medesimo Accordo, applicando, in entrambi i casi, l'aliquota più bassa tra quelle previste dal medesimo articolo.

Fa presente, in particolare, che la discrepanza tra le valutazioni operate nelle due relazioni tecniche è dovuta all'utilizzo di differenti basi imponibili, nonché delle corrispondenti ritenute, applicate a normativa vigente, in quanto la quantificazione operata nella prima relazione tecnica si è basata sulle informazioni riferite all'anno di imposta 2017, mentre gli importi considerati nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, in termini sia di reddito erogato sia di ritenute applicate, sono stati ottenuti considerando i valori medi degli ultimi tre anni di imposta disponibili, in considerazione dell'elevata variabilità dei relativi importi, non essendo possibile ipotizzare un loro andamento crescente.

Segnala, altresì, che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione, rispettivamente, dei redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e dei redditi diversi, nonché della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 22, nei periodi di imposta dal 2020 al 2022 evidenzia che sono stati rilevati, in media, redditi diversi pari a 400.000 euro, su cui sono state applicate ritenute mediamente pari a circa 60.000 euro annui, importo pari alla perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2030, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti in termini di perdita di gettito derivanti dalla disciplina in materia di imponibilità dei dividendi, recata dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di ratifica, è stata utilizzata la medesima metodologia seguita nella relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 2580 della XVIII legislatura, recante la ratifica del medesimo Accordo, applicando, in entrambi i casi, l'aliquota più bassa tra quelle previste dal medesimo articolo;

in particolare, la discrepanza tra le valutazioni operate nelle due relazioni tecniche è dovuta all'utilizzo di differenti basi imponibili, nonché delle corrispondenti ritenute, applicate a normativa vigente, in quanto la quantificazione operata nella prima relazione tecnica si è basata sulle informazioni riferite all'anno di imposta 2017, mentre gli importi considerati nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, in termini sia di reddito erogato sia di ritenute applicate, sono stati ottenuti considerando i valori medi degli ultimi tre anni di imposta disponibili, in considerazione dell'elevata variabilità dei relativi importi, non essendo possibile ipotizzare un loro andamento crescente;

ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito deri-

vanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione, rispettivamente, dei redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e dei redditi diversi, nonché della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito;

in particolare, per quanto riguarda l'articolo 22, nei periodi di imposta dal 2020 al 2022 si evidenzia che sono stati rilevati, in media, redditi diversi pari a 400.000 euro, su cui sono state applicate ritenute mediamente pari a circa 60.000 euro annui, importo pari alla perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.**
**C. 2031 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Segnala che la Convenzione è formata da 30 articoli e segue i principi previsti dal Modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente, ricordando altresì che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame del provvedimento.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva preliminarmente che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione e l'articolo 4 individua la data di entrata in vigore del provvedimento, mentre l'articolo 3 indica l'onere derivante dal disegno di legge in esame, valutato in 1.716.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché le relative coperture.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame provvede agli oneri da esso derivanti, valutati in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non formula osservazioni, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito agli articoli da 8 a 10 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano il regime di imponibilità sui redditi da capitale, con

particolare riguardo agli utili d'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 8, agli utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9, nonché alla possibilità di rettifiche in diminuzione degli utili derivanti da rapporti commerciali e finanziari tra imprese associate, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Rileva che la relazione tecnica non ascrive alcuna variazione di gettito alla disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, precisando che il principio in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa è coerente con quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 23, comma 1, lettera *e)*, del Testo unico delle imposte sui redditi. Invece, con riguardo al paragrafo 2 del medesimo articolo 8, la relazione tecnica valuta la perdita di gettito in un importo di circa 3.300 euro annui, basandosi sui dati amministrativi e rinvenendo in quella disposizione la disapplicazione della normativa fiscale vigente, ovvero l'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, del Testo unico delle imposte sui redditi e l'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Infine, all'applicazione della disciplina di cui agli articoli 9 e 10 la relazione tecnica non associa effetti finanziari.

Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, che introducono un regime impositivo più favorevole di quello previsto dalla normativa vigente, applicando la ritenuta del 30 per cento ai sensi dell'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alla base imponibile risultante dai dati amministrativi, rileva che la perdita di gettito sembrerebbe ammontare a 4.980 euro annui, ossia ad un importo maggiore di quello indicato nella relazione tecnica, pari a 3.300 euro annui. In proposito, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito agli articoli da 23 a 30 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano, agli articoli 23, 24, 25 e 27, le modalità attuative della Convenzione, all'articolo 28 i rimborsi, agli articoli 29 e 30 la sua entrata in vigore e durata, nonché, all'articolo 26, l'attività di scambio di informazioni.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attività di scambio delle informazioni disciplinata dall'articolo 26 è effettuata ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, posto che il disegno di legge che ne autorizza la ratifica risulta sprovvisto di una clausola di neutralità finanziaria come quella risultante dal disegno di legge C. 2030, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni.

Con riferimento alle rimanenti disposizioni, non ha invece osservazioni da formulare, stante il loro carattere ordinamentale.

La sottosegretaria Sandra SAVINO precisa che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione dei redditi assimilabili a compensi per prestazioni artistiche e professionali e della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito.

Assicura, inoltre, che l'attività di scambio delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, disciplinata dall'articolo 26 della Convenzione, potrà essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato della Repubblica, re-

cante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione dei redditi assimilabili a compensi per prestazioni artistiche e professionali e della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito;

l'attività di scambio delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, disciplinata dall'articolo 26 della Convenzione, potrà essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.**

**C. 2099 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato della Repubblica il 16 ottobre 2024, autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione di quattro accordi internazionali, fatti a Monaco il 17 febbraio 2024, aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina.

Nel segnalare che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare quattro atti internazionali, fatti a Monaco il 17 febbraio 2024, tra cui un Accordo di carattere generale, l'Accordo quadro per la collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e tre Accordi riferiti al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche in Ucraina, l'Accordo di garanzia tra il Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo della Repubblica italiana e i relativi allegati, l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra la BERS e il Governo della Repubblica italiana e i relativi Allegati, nonché la dichiarazione di adesione tra la società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della

Repubblica italiana e la BERS. Segnala che le norme danno piena e intera esecuzione agli atti internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascun accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 e, all'articolo 4, disciplinano l'entrata in vigore del disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, destinano 100 milioni di euro per il finanziamento degli oneri derivanti dagli Accordi in esame. Fa presente che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo quanto previsto al comma 2. Evidenzia che le norme, infine, stabiliscono che alle eventuali spese derivanti dall'applicazione delle clausole degli Accordi ratificati che prevedono l'arbitrato in caso di controversia tra le parti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, secondo quanto disposto dal comma 3.

Rileva che la relazione tecnica, da un lato, fa presente che l'operazione avendo natura finanziaria, impatta sul fabbisogno, ma non anche sull'indebitamento, dall'altro, precisa che « l'importo del finanziamento risulta compatibile con le previsioni delle erogazioni effettuate a valere sulle risorse del summenzionato fondo rotativo ». Evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame del disegno di legge presso il Senato della Repubblica, il Governo ha rappresentato che le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione 2024 per la cooperazione allo sviluppo, nel sottoconto per i crediti di aiuto ai sensi dell'articolo 8 della legge 125 del 2014. Tutto ciò considerato, sembrerebbe pertanto che l'effetto sul fabbisogno derivante dall'erogazione del finanziamento previsto dal provvedimento in esame si manifesterà nell'anno 2024 e che tale effetto sia stato comunque già considerato nei tendenziali di finanza pubblica. In merito a tale aspetto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, posto che né il testo del provvedimento né la relazione tecnica recano una indicazione espressa a tale riguardo.

Con riferimento alle condizioni finanziarie, che prevedono un tasso di interesse nullo a carico del debitore, rileva, inoltre, che andrebbe confermato che tale previsione non comporti il venire meno di entrate per interessi eventualmente già scontate nei tendenziali.

Non formula osservazioni, invece, per quanto concerne l'importo utilizzato, considerato che dalla relazione tecnica si desume che per lo Stato italiano non vi saranno ulteriori spese a titolo di commissioni, istruttorie o altri oneri, né formula osservazioni circa il comma 3, considerato che si tratta di una clausola consueta, nei disegni di legge di ratifica, per gli oneri di carattere eventuale.

In relazione agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, della legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, relativamente all'impegno dell'Italia nei confronti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a fornire supporto al progetto per un importo pari a 100 milioni di euro e ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti da ciascun Accordo, rinvia a quanto osservato in merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Non formula osservazioni sul restante contenuto degli Accordi, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *b)* a *d)*, del medesimo disegno di legge, pari a 100 milioni di euro, si provvederà a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, mentre il restante importo di 100 milioni di euro sarà imputato a carico delle risorse della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

In proposito, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in commento non si

configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, giacché si limitano ad individuare le risorse a valere sulle quali si provvederà a fronteggiare gli oneri associati ai citati atti internazionali.

Ciò posto, per quanto concerne la quota posta a carico dello Stato italiano – che, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge, sarà versata in un'unica soluzione dall'Italia alla BERS in forma di finanziamento di scopo, con un impatto sul fabbisogno ma non anche sull'indebitamento netto, trattandosi di un'operazione finanziaria – rammenta che il citato fondo rotativo è un fondo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e da quest'ultima gestito sul conto corrente di tesoreria 23501, destinato alla concessione di crediti, previa l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e l'adozione di appositi accordi, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati dei Paesi in via di sviluppo, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali per la realizzazione di progetti e programmi di sviluppo.

Osserva, altresì, che una quota del fondo medesimo, gestita su distinto conto di tesoreria, può essere destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese italiane per la partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi in via di sviluppo.

Segnala, inoltre, che, in base alla disposizione sopra richiamata, la dotazione del fondo rotativo può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.

Tanto premesso, prende atto di quanto rappresentato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha confermato la disponibilità delle risorse del fondo rispetto agli oneri oggetto di copertura derivanti dai predetti atti internazionali e ha precisato altresì che, come dianzi evidenziato, le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione per l'anno 2024 delle risorse allocate sul predetto conto di tesoreria 23501 destinate alla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

A titolo conoscitivo, rammenta che, come indicato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, la giacenza del Fondo, al 31 dicembre 2023, intesa come somma degli importi presenti sul citato conto di tesoreria e di quelli presenti sui conti correnti accesi presso aziende di credito, ammontava a 2,5 miliardi di euro, mentre le erogazioni di capitale effettuate nel corso dell'anno 2023 hanno determinato uscite monetarie dal Fondo rotativo per 130,8 milioni di euro.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, determinerà effetti in termini di fabbisogno nell'anno 2024 già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione per la cooperazione allo sviluppo relativa al medesimo anno.

Chiarisce, inoltre, che la previsione, contenuta nel contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024, ai sensi della quale al debitore sarà applicato un tasso di interesse nullo, non determina effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2099, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ri-

costruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b*) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, determinerà effetti in termini di fabbisogno nell'anno 2024 già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione per la cooperazione allo sviluppo relativa al medesimo anno;

la previsione, contenuta nel contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024, ai sensi della quale al debitore sarà applicato un tasso di interesse nullo, non determina effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.**
**C. 741 e abb.**
(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 12 giugno 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento non è stata ancora ultimata.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**
**Atto n. 187.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda nuovamente che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Fa presente quindi, che, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione dello schema in esame, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**
**Atto n. 137-*bis*.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca disposizioni correttive e modificative del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 recante disposizioni in materia di processo civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021.

Rispetto al testo dell'Atto n. 137 su cui si erano già espresse le Commissioni Bilancio di Camera e Senato con parere favorevole o non ostativo, fa presente che il nuovo testo all'esame della Commissione reca alcune parti nuove o modificate.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *g)*, comma 2, lettere *b)*, *f)* numero 3), *gg)* e *ll)*, comma 4, lettere *a)*, *n)* e *p)*, comma 6, lettere *b)*, numero 1), *f)*, *g)* numero 2), *h)* e *l)*, comma 7, lettere *f)*, *h)*, *n)* e *r)*, comma 8, lettera *g)*, numero 1), all'articolo 4, comma 4, lettera *f)*, numero 4), e comma 5, lettera *b)* numero 2), nonché all'articolo 6, commi 2 e 6, lettera *c)*, numero 3).

Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento dal Governo con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera *c)*, numero 3), che introduce modifiche all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in tema di importi del contributo unificato nei procedimenti di esecuzione, famiglia e minori.

Osserva che la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta, in accoglimento di specifica osservazione allo schema di decreto legislativo formulata dalle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a coordinare le previsioni circa il pagamento del contributo unificato per il procedimento di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, concernente la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ora prevedendo il pagamento del contributo soltanto per il procedimento disciplinato dal secondo comma di tale disposizione, che prevede un provvedimento del presidente del tribunale su istanza del creditore.

Al riguardo, posto che la normativa vigente prevede un contributo di 43 euro e che la relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma, andrebbe chiarito, a suo avviso, se si possano determinare minori entrate per effetto della modifica citata.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che la novella introdotta, per finalità di mero coordinamento normativo, all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in materia di pagamento del contributo unificato, dall'articolo 6, comma 6, lettera *c)*, numero 3), del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare

minori entrate erariali in relazione al mancato versamento dei contributi per i procedimenti di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile.

Precisa che la novella introdotta è volta, infatti, ad allineare le disposizioni sul pagamento del contributo unificato alle modifiche apportate, dal decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, ai sensi del quale, a partire dal 30 giugno 2023, l'istanza del creditore interessato, finalizzata alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è presentata direttamente all'ufficiale giudiziario e, pertanto, non determina l'introduzione di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria rispetto al quale potrebbe applicarsi il pagamento del contributo unificato, mentre resta fermo il pagamento del contributo unificato nelle fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che prevedono, nelle ipotesi di urgenza, un intervento del presidente del tribunale.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137-*bis*);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella introdotta, per finalità di mero coordinamento normativo, all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in materia di pagamento del contributo unificato, dall'articolo 6, comma 6, lettera *c)*, numero 3), del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare minori entrate erariali in relazione al mancato versamento dei contributi per i procedimenti di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile;

la novella introdotta è, infatti, volta ad allineare le disposizioni sul pagamento del contributo unificato alle modifiche apportate, dal decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, ai sensi del quale, a partire dal 30 giugno 2023, l'istanza del creditore interessato, finalizzata alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è presentata direttamente all'ufficiale giudiziario e, pertanto, non determina l'introduzione di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria rispetto al quale potrebbe applicarsi il pagamento del contributo unificato, mentre resta fermo il pagamento del contributo unificato nelle fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che prevedono, nelle ipotesi di urgenza, un intervento del presidente del tribunale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.**
**Atto n. 213.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel ricordare che lo schema di legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, fa presente che il provvedimento, composto di cinque articoli, è corredato di una relazione tecnica.

Venendo ai profili di interesse della Commissione e rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente di non avere osservazioni da formulare circa delle disposizioni di cui all'articolo 1, alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica, che consente di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare, prende atto che il procedimento della mediazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico degli organismi di mediazione dove il mediatore presta la propria attività che non vengono comunque coinvolte strutture ministeriali. Con riguardo, inoltre, alla norma, finalizzata ad equiparare ai cittadini, in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro, segnala che la stessa tiene conto di quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia come tale intervento normativo non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria, come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Quanto, infine, alla tenuta e all'aggiornamento con modalità informatiche del registro degli organismi di mediazione, prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica che riferisce come tale attività, che rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, è già svolta dal medesimo dicastero ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150. Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.

Con riferimento all'articolo 2, ribadendo quanto già osservato con riferimento all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica che consente di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare, prende atto che, come anche riferito dalla relazione tecnica, il procedimento della negoziazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico delle parti coinvolte nel procedimento extragiudiziale, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con riguardo, inoltre, al comma 1, lettera *e)*, evidenzia che, rispetto alla disciplina vigente che già riconosce alle « parti non abbienti » l'accesso al patrocinio delle spese a carico dello Stato nel caso della negoziazione assistita riferita a determinate fattispecie contenziose, la norma conferma il patrocinio gratuito nei confronti dei « cittadini non abbienti » e lo riferisce anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, agli apolidi, agli enti e alle associazioni che non perseguono fini di lucro, ammettendolo, altresì, anche con riguardo alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto. Tanto premesso, tiene conto di quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia come tale intervento normativo, come già rilevato con riguardo alla riforma della mediazione di cui all'articolo 1, non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella

fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Non ha, infine, osservazioni da formulare anche in merito alle altre disposizioni dell'articolo stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.

Parimenti non ha osservazioni da formulare in ordine all'articolo 3, concordando con la neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che alla disposizione oggetto di soppressione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Fa presente, quindi, di non avere osservazioni da formulare circa l'articolo 4, stante il contenuto meramente ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

Rileva, da ultimo, che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.

Per il complesso delle considerazioni sinora esposte, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026.**
**Atto n. 217.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che lo schema di decreto in esame, composto di quattordici articoli e di un allegato, che ne costituisce parte integrante, disciplina i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026, istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007. Rammenta, preliminarmente, che la dotazione del citato Fondo, allocato sul capitolo 446 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è determinata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in 10 milioni di euro annui, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Segnala, altresì, che, come evidenziato nel documento descrittivo annesso allo schema di decreto, con l'atto in esame sono stati regolamentati i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il triennio 2024-2026 ed è stato predisposto un nuovo decreto sulla base del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, con l'introduzione di sostanziali modifiche, anche di carattere procedurale, che hanno tenuto conto, tra l'altro, delle interlocuzioni intercorse con i comuni interessati e con le rispettive regioni di appartenenza.

In particolare, tra le principali innovazioni introdotte, evidenzia il ricorso a un unico bando per l'assegnazione delle risorse destinate alle annualità 2024, 2025 e 2026. In proposito, rileva che il documento

descrittivo annesso allo schema di decreto specifica che, tenuto conto che le risorse delle annualità 2025 e 2026 potranno essere trasferite agli enti locali solo nei medesimi esercizi finanziari, vengono modificate le modalità di erogazione nei termini indicati dal successivo articolo 11.

Fa presente che l'articolo 2 individua i comuni destinatari del Fondo, elencati nel citato allegato 1, i cui territori confinano con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, che costituiscono a loro volta due distinte macroaree.

Rileva che il successivo articolo 3 chiarisce che la ripartizione degli stanziamenti per le annualità 2024, 2025 e 2026, è effettuata in base alla popolazione ed alla superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

Fa, altresì, presente che il medesimo articolo 3 specifica che, in caso di presentazione della domanda da parte di un'unione di comuni o da più comuni in forma aggregata, le risorse finanziarie sono proporzionate al numero di comuni confinanti, tenendo conto di quanto definito nell'articolo 5, recante le limitazioni di finanziamento.

Rileva che tale ultima disposizione prevede che il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento, per ciascuna macroarea, è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni di cui all'allegato 1.

Segnala che per i comuni rispetto ai quali non sia decorso, alla data del 1° gennaio 2024, il termine di dieci anni dal perfezionamento del percorso di fusione o fusione per incorporazione, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnata per ciascuna annualità del triennio stesso, una quota per ogni comune di confine confluito. Evidenzia che, nei casi in cui il termine di dieci anni sia già decorso alla medesima data del 1° gennaio 2024, all'ente risultante dalla fusione o fusione per incorporazione è erogata una sola quota.

Segnala che lo stesso articolo 3 stabilisce, infine, che le eventuali somme derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi o dalle revoche potranno integrare la dotazione del Fondo stesso per gli esercizi finanziari successivi.

Rileva che gli articoli 4, 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, gli ambiti di intervento, la progettazione e realizzazione degli interventi, la presentazione delle domande di finanziamento e la verifica della rispondenza degli interventi ai criteri di finanziamento, effettuata da un'apposita Commissione disciplinata dal successivo articolo 9.

Fa presente che l'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento, presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I del medesimo Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento e due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza Unificata. Evidenzia che la Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige e approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.

Rileva che il comma 3 dell'articolo 9 prevede che il supporto alla Commissione sia assicurato da una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso il predetto Dipartimento e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità che alle attività di supporto alla Commissione si possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in

conformità con quanto accaduto per il supporto all'analoga Commissione, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.

Fa presente che gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento e le procedure di finanziamento. Rileva che, in particolare, si prevede, fra l'altro, che le somme riferite alle annualità 2025 e 2026 siano erogate entro il mese di febbraio di ciascuna annualità.

Con riferimento all'articolo 12, segnala che lo stesso prevede che le attività relative al monitoraggio della realizzazione degli interventi e all'eventuale revoca dei finanziamenti erogati siano svolte dalle regioni interessate, in raccordo con l'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Fa presente che l'articolo 13 disciplina i protocolli d'intesa, stabilendo che il Dipartimento stipuli con ciascuna delle due Regioni interessate specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche.

Rileva, infine, che l'articolo 14 prevede l'iscrizione del Fondo in parola in apposito capitolo gestito dal centro di responsabilità n. 7 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che la funzione di segreteria tecnica della Commissione per la verifica dei progetti, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, sarà svolta dal direttore, dai dirigenti e dai funzionari addetti all'Ufficio I (Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi, in relazione a tale attività, la corresponsione di compensi aggiuntivi, comunque denominati.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (Atto n. 217);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la funzione di segreteria tecnica della Commissione per la verifica dei progetti, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, sarà svolta dal direttore, dai dirigenti e dai funzionari addetti all'Ufficio I (Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi, in relazione a tale attività, la corresponsione di compensi aggiuntivi, comunque denominati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.**
**Atto n. 198.**
(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda nuovamente che lo schema di decreto in esame non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.**
**Atto n. 199.**
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda nuovamente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito.**
**Atto n. 215.**
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 4 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 4/2024, denominato « Esigenze della Difesa in mate-

ria di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito italiano.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui suoi profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Segnala che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e la scheda illustrativa allegate al presente schema di decreto segnalano che il programma in esame è finalizzato all'acquisizione fino a quattro sistemi fissi *Counter Rocket Artillery and Mortar* (C-RAM) tecnologicamente maturi già presenti sul mercato, composti da attuatori da 35 millimetri, una componente sensoristica per l'acquisizione tattica dei bersagli e una capacità di comando e controllo, da impiegare con immediatezza nelle operazioni nazionali.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, comporta un costo complessivo stimato in 400 milioni di euro. In tale quadro, specifica anzitutto che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, per il quale si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028.

Fa presente che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 80 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, segnala che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, rileva che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 320 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, fa presente che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Fa presente che nella predetta scheda tecnica si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Sandra SAVINO osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Conferma, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato "Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire*", relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito (Atto n. 215);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 400 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 80 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 320 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 320 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla

proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunziare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ribadisce quanto già evidenziato nella seduta dello scorso 16 ottobre, in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi a quello ora in discussione, nonché in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ricordando che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, non avendo propri rappresentanti né all'interno della Commissione Difesa, né all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, anche per una scelta politica maturata a seguito del mutato atteggiamento della maggioranza parlamentare sul terreno delle politiche di difesa, si trova nell'impossibilità di approfondire nel merito i contenuti dei diversi provvedimenti relativi alle principali scelte assunte dal Governo in materia di spese militari.

Esprime, al riguardo, la piena contrarietà del proprio gruppo rispetto alla nuova stagione intrapresa dall'Esecutivo italiano nel settore della difesa nazionale, che non esita a definire nei termini di una vera e propria « economia di guerra », finalizzata al progressivo incremento delle spese militari fino al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato di un'incidenza di tali spese pari al 2 per cento del prodotto interno lordo.

Ricorda, altresì, che consistenti risorse finanziarie, originariamente destinate ai processi di transizione ecologica prefigurati nell'ambito del *Green Deal* adottato dalle Istituzioni europee, sono state gradualmente distratte dalle iniziali finalità per essere reindirizzate alla realizzazione di investimenti connessi al potenziamento delle dotazioni militari, in un quadro di crescenti minacce registrate a livello internazionale.

In tale preoccupante scenario, ravvisa piuttosto, quale necessità prioritaria, quella di concentrarsi con maggiore determinazione e tempestività su un rafforzamento delle trattative a livello diplomatico, quale unico strumento legittimo di risoluzione delle controversie internazionali. Evidenzia, peraltro, che una tale scelta determinerebbe oneri a carico della finanza pubblica ben inferiori rispetto a quelli prefigurati dai numerosi programmi di armamenti esaminati dalla Commissione.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di deliberazione del relatore, condividendo la necessità, coerentemente promossa dal Governo italiano, di realizzare adeguati investimenti per l'ampliamento degli strumenti della difesa militare del nostro Paese e dell'intera Unione europea, tenuto conto delle significative minacce belliche in corso e future.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.**
**Atto n. 214.**
(Rilievi alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Al riguardo, evidenzia. su un piano generale, che il provvedimento in esame costituisce un atto normativo secondario attuativo della legge n. 206 del 2023, che prevede l'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy* nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei diret-

tori dei servizi generali e amministrativi, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, altresì, che la relazione tecnica annessa al disegno di legge istitutivo del liceo già forniva documentate e puntuali rassicurazioni in merito alla neutralità del nuovo percorso formativo a dimostrazione delle clausole di neutralità previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 18.

Per quanto concerne l'articolo 2, lettera *c)*, pur prendendo atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in merito alla rimodulazione della dotazione organica già prevista ai sensi della legislazione vigente, con riferimento, in particolare, alla previsione di fabbisogni organici aggiuntivi relativi alle classi di concorso « Scienze giuridico-economiche » e « Storia dell'arte e del design », che saranno compensati da una contestuale riduzione di posti in organico per le discipline « Filosofia e Scienze Umane » e « Lingue e culture straniere », i cui fabbisogni didattici sono previsti invece in diminuzione, fa presente che andrebbero fornite conferme in merito alla disponibilità di personale docente per le classi di concorso che dovranno essere incrementate e alla assenza di posizioni in esubero per quelle che dovranno essere ridotte, fornendo elementi conoscitivi in merito al numero delle posizioni organiche coinvolte nella rimodulazione.

Con riferimento, invece, al coinvolgimento della fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, per il supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, posto che la relazione tecnica non vi si sofferma e che la citata legge assegna alla fondazione il compito di promuovere il raccordo tra le imprese e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, osserva che andrebbe confermato che la fondazione sia in grado di fornire il supporto citato avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, che reca disposizioni in materia di insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso liceale, osserva che la relazione tecnica si limita a descriverne il contenuto senza fornire ulteriori elementi, per cui andrebbe confermata la disponibilità di docenti in grado di svolgere gli insegnamenti in lingua straniera.

Con riferimento alla previsione di cui all'allegato G-*bis*, in cui si prevede un incremento di trenta ore rispetto al monte orario minimo previsto per i licei relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con l'introduzione di venti ore a partire già al secondo anno del primo biennio, come previsto per i nuovi istituti tecnici e professionali, pur considerando che la relazione tecnica assicura che comunque la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività didattiche già ricomprese nel monte ore complessivo del percorso formativo, rileva che andrebbe confermato che i fabbisogni relativi anche a tali insegnamenti e impegni didattici potranno essere coperti dai soli docenti delle materie curricolari previste dal corso di studio e nel limite orario settimanale pro capite assegnato ai medesimi in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ricorda, peraltro, che alla riduzione delle ore per tali percorsi erano stati associati risparmi dalla legge di bilancio 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 3, pur considerando che l'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 già prevede che la costituzione del tavolo di monitoraggio di cui fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, rileva che andrebbe confermato che INVALSI ed INDIRE possano assicurare il necessario supporto tecnico

potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

La sottosegretaria Sandra SAVINO avverte che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto in esame, sussistono le necessarie disponibilità di personale docente relativamente alle classi di concorso per le quali sono previsti incrementi della relativa dotazione organica, ai fini dell'attuazione del piano di studi del liceo del *made in Italy*, nonché l'assenza di posizioni in esubero per le classi di concorso per le quali si prevede, in via compensativa, la riduzione di posti in organico.

Assicura, inoltre, che la fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* » potrà provvedere alle attività di promozione del raccordo tra le imprese e i licei del *made in Italy*, attribuite dall'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, nonché alle attività di supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, previste dal comma 4 del citato articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, nell'ambito delle spese destinate al funzionamento della medesima fondazione, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 19, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

Chiarisce, inoltre, che è garantita la disponibilità di docenti per l'insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso del liceo del *made in Italy*, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame, in quanto il monte ore complessivo prefigurato in relazione all'insegnamento della disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL è equivalente a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 per tutti gli altri percorsi liceali, ad eccezione del liceo linguistico.

Segnala, quindi, che l'incremento, rispetto al monte orario minimo, del monte ore previsto per le attività connesse allo svolgimento dei laboratori e per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsto dal piano di studi del percorso liceale del *made in Italy* delineato dall'allegato G-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato dalla relazione tecnica, in quanto i fabbisogni relativi a tali attività didattiche potranno essere coperti dai docenti delle materie curricolari previste dal predetto corso di studi nel limite orario settimanale assegnato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Rileva, infine, che, in relazione alla previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potranno assicurare il necessario supporto tecnico al tavolo nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Atto n. 214);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione a quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dello

schema di decreto in esame, sussistono le necessarie disponibilità di personale docente relativamente alle classi di concorso per le quali sono previsti incrementi della relativa dotazione organica, ai fini dell'attuazione del piano di studi del liceo del *made in Italy*, nonché l'assenza di posizioni in esubero per le classi di concorso per le quali si prevede, in via compensativa, la riduzione di posti in organico;

la fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*" potrà provvedere alle attività di promozione del raccordo tra le imprese e i licei del *made in Italy*, attribuite dall'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, nonché alle attività di supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, previste dal comma 4 del citato articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, nell'ambito delle spese destinate al funzionamento della medesima fondazione, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 19, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024;

è garantita la disponibilità di docenti per l'insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso del liceo del *made in Italy*, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame, in quanto il monte ore complessivo prefigurato in relazione all'insegnamento della disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL è equivalente a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 per tutti gli altri percorsi liceali, ad eccezione del liceo linguistico;

l'incremento, rispetto al monte orario minimo, del monte ore previsto per le attività connesse allo svolgimento dei laboratori e per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsto dal piano di studi del percorso liceale del *made in Italy* delineato dall'allegato G-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato dalla relazione tecnica, in quanto i fabbisogni relativi a tali attività didattiche potranno essere coperti dai docenti delle materie curricolari previste dal predetto corso di studi nel limite orario settimanale assegnato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro;

in relazione alla previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potranno assicurare il necessario supporto tecnico al tavolo nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rammentare preliminarmente che l'esperienza del liceo del *made in Italy* si è rilevata assolutamente fallimentare, tenuto conto del numero irrisorio dei nuovi iscritti, si domanda quale senso possa avere perseverare nell'attuazione delle disposizioni che hanno introdotto tale percorso di studi, che, viceversa, sembrerebbero determinare una violazione di quei principi di sana e corretta gestione delle risorse pubbliche che si ricollegano, sia pure indirettamente, alle previsioni di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Ritiene infatti che, considerata l'impossibilità, sulla base dei dati sinora disponibili, di costituire, nell'ambito del liceo del *made in Italy*, classi di studenti che rispettino il numero minimo di alunni prescritto dalla normativa vigente, l'attuazione di tale disciplina appare suscettibile di comportare costi ingiustificati a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel riservarsi di fornire in una prossima occasione ulteriori elementi informativi rispetto ai profili attuativi del percorso liceale del *made in Italy*, ribadisce la correttezza della scelta, operata dal Governo, di assicurare la prosecuzione di un'esperienza che, seppur connotata da un tasso di adesione al momento non particolarmente elevato, corrisponde alle aspettative formative manifestate da molti giovani nel Paese, osservando come, rispetto alle esigenze del sistema nazionale di istruzione, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie costituisca, di per sé, un obiettivo apprezzabile.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie.**
**Atto n. 216.**
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina dell'ingegner Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato *pro-tempore* di Rete ferroviaria italiana S.p.a., dell'ingegner Lucio Menta, dell'ingegner Sergio Stassi, dell'ingegner Chiara De Gregorio e dell'ingegner Elisabetta Valentina Cucumazzo, dirigenti della medesima società, quali Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in sostituzione del Commissario straordinario, dottoressa Vera Fiorani, in ragione dell'intervenuta scadenza del mandato di amministratrice delegata e direttrice generale di Rete ferroviaria italiana della stessa.

In particolare, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, vengono individuati l'ingegner Gianpiero Strisciuglio, per l'intervento denominato « Chiusura Anello ferroviario di Roma », l'ingegner Lucio Menta, per l'intervento denominato « Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria », l'ingegner Sergio Stassi, per gli interventi denominati « Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello », « Linea Gallarate-Rho » e « Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo-Aeroporto Orio al Serio », l'ingegner Chiara De Gregorio per gli interventi denominati « Linea Milano-Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia » e « Velocizzazione della linea Milano-Genova » e l'ingegner Elisabetta Valentina Cucumazzo per gli interventi denominati « Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella » e « Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia ».

Al riguardo, fa presente che, come indicato anche nelle premesse dello schema in esame, gli incarichi oggetto del presente decreto erano stati conferiti alla dottoressa Fiorani con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2021, 5 agosto 2021 e 9 maggio 2022.

Sul punto, ricorda che l'individuazione delle opere da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di po-

teri derogatori al codice dei contratti pubblici.

Ciò premesso, con riferimento ai profili di carattere finanziario, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede che ai Commissari straordinari, in ragione dell'incarico attribuito, non spetti alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso spese. Inoltre, rileva che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1, restano ferme le disposizioni di cui ai sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, 5 agosto 2021 e 9 maggio 2022.

Sempre con riferimento ai profili di carattere finanziario, ricorda che l'articolo 4, comma 1, dei suddetti decreti reca, con identica formulazione, una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Rende noto, infine, che il successivo comma 2 prevede, invece, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, considerata la neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02991 Grimaldi: Rapporto tra il contributo alla manovra di finanza pubblica delle misure a carico di banche e assicurazioni e l'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale.**

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, evidenzia che i dati riportati in sede di risposta denotano che le affermazioni di vari esponenti governativi circa la destinazione delle risorse ottenute dalle misure a carico del sistema bancario e assicurativo all'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale non corrispondono, in realtà, al quadro che si va delineando, anche alla luce del disegno di legge di bilancio dello Stato 2025-2027 appena presentato alla Camera dei deputati.

Sottolinea, peraltro, come l'ammontare di risorse aggiuntive cui si è fatto riferimento, pari a circa 1,3 miliardi di euro, che si intenderebbe destinare al sostegno del Sistema sanitario nazionale, risulti del tutto insufficiente a garantire livelli adeguati di assistenza. Rileva, altresì, come continuino a permanere significative differenze rispetto agli altri Paesi in termini di risorse destinate alla sanità, osservando, al riguardo, come l'Italia si collochi al sedicesimo posto tra i ventisette Paesi europei dell'area OCSE, con un *gap* complessivo che ammonta a 52 miliardi di euro rispetto alla media dei predetti Paesi. Richiama, inoltre, quanto indicato dal Piano struttu-

rale di bilancio di medio termine 2025-2029, che attesta una riduzione percentuale dal 6,3 al 6,2 per cento del rapporto tra spesa sanitaria e PIL.

A tal proposito, rammenta, tra l'altro, che nel 2023 circa 4,5 milioni di persone in Italia hanno rinunciato ad avvalersi delle cure che sarebbero necessarie e sottolinea che le gravi carenze che caratterizzano le politiche attuate dal Governo in materia sanitaria comportano l'inevitabile acuirsi dei divari territoriali, che rende l'accesso ai servizi relativi alla salute un privilegio, piuttosto che un diritto.

Conclude rilevando come, a suo avviso, anche alla luce dei dati che sono stati forniti, l'Italia, sul fronte delle risorse per il sistema sanitario, faccia registrare esclusivamente *record* di natura negativa.

**5-02992 Torto: Metodo di calcolo del PIL potenziale.**

Daniela TORTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, che si è limitata a fornire una giustificazione circa l'asserita fondatezza dei parametri utilizzati dalle Istituzioni europee per il calcolo del PIL potenziale per la definizione dei sentieri sostenibili del debito, senza, tuttavia, dare conto di eventuali tentativi, da parte del Governo, di aprire un'interlocuzione con la Commissione europea al fine di vagliare la possibilità di operare una revisione del metodo di calcolo di tale indicatore.

Ricorda come la definizione di criteri innovativi per la determinazione del PIL potenziale, proposta anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico, consentirebbe all'Italia l'adozione di politiche espansive, riducendo la stima del *deficit* strutturale e liberando risorse pari a circa 12 miliardi di euro per l'anno 2025 e a 15 miliardi di euro per gli anni successivi.

Rammenta, in proposito, che, nell'ambito delle premesse del Regolamento (UE) 2024/1263, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale, il Considerando n. 21 ha previsto l'istituzione di un gruppo di lavoro sull'analisi della sostenibilità del debito, costituito da esperti degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, al fine di esaminare possibili miglioramenti metodologici sul tema.

**5-02993 Ubaldo Pagano: Utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027.**

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo in sede di replica, prende atto dei dati comunicati dalla rappresentante del Governo, evidenziando la necessità di svolgere opportuni approfondimenti al riguardo. Ad una prima valutazione, tali dati sembrerebbero delineare un quadro caratterizzato da progressi notevoli, negli ultimi mesi, sul fronte dell'attuazione dei programmi di spesa dei fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027. Manifesta, tuttavia, dubbi sulla attendibilità dei dati forniti, che appaiono sproporzionati rispetto alle notizie ufficiali aggiornate al mese di aprile 2024.

A tal proposito, fa presente che sarà cura del gruppo parlamentare del Partito Democratico operare un'attenta attività di monitoraggio e verifica circa l'attendibilità degli elementi riportati nella risposta del Governo. Ove, infatti, si riscontrasse che i dati illustrati dalla rappresentante del Governo non corrispondano al quadro reale del livello di attuazione finanziaria dei suddetti programmi, si dovrebbe prendere atto del fatto che l'Esecutivo si è assunto la

responsabilità, di fronte ad un organo della Camera, quale è la Commissione Bilancio, di fornire un quadro informativo non veritiero o comunque erroneo.

Chiede, infine, delucidazioni in merito alla mancata sottoscrizione, da parte del Governo, di taluni accordi di coesione con le Regioni, evidenziando come tali strumenti siano funzionali alla tempestiva ed efficace attuazione dei sopracitati programmi di spesa. Al riguardo, rammenta che, in assenza dei suddetti accordi, non è possibile per le Regioni procedere all'erogazione delle risorse e alla realizzazione dei relativi progetti. Sul punto, sottolinea, inoltre, come sarebbe opportuno che il Governo fornisse adeguate spiegazioni circa le ragioni dei suddetti ritardi, in particolare al fine di escludere che tale circostanza non sia riconducibile, in via esclusiva o prevalente, a divergenze di natura politica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI (FI-PPE), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

**5-02991 Grimaldi: Rapporto tra il contributo alla manovra di finanza pubblica delle misure a carico di banche e assicurazioni e l'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, si conferma che gli interventi oggetto dell'interrogazione riguardano misure inserite nel disegno di legge di bilancio dello Stato 2025-2027 che è in corso di presentazione al Parlamento.

Nel ricordare il principio di unità del bilancio e che la copertura finanziaria del disegno di legge di bilancio è rappresentata da un ammontare complessivo di risorse (maggiori entrate e di minori spese) da destinare ai diversi interventi, si ricorda che nello specifico è previsto il rifinanziamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di per un importo di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Inoltre, viene rifinanziato il programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per un importo complessivo di 1.266 milioni nel periodo 2027-2036.

Il disegno di legge di bilancio prevede, altresì, la revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA con conseguenti effetti di recupero di gettito pari complessivamente a circa 3.370 milioni nel biennio 2025-2026.

ALLEGATO 2

**5-02992 Torto: Metodo di calcolo del PIL potenziale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti appare opportuno, preliminarmente, ricordare che le nuove regole di bilancio si basano su un approccio pluriennale, che si spinge fino ai dieci anni successivi alla fine del periodo di aggiustamento.

Nel nuovo sistema di regole, la stima del prodotto potenziale continua a essere basata sulla metodologia concordata a livello europeo nell'ambito del gruppo di lavoro del Comitato di Politica Economica denominato *Potential Output Working Group* (POWG).

Tale metodologia consente di elaborare le proiezioni di crescita del prodotto potenziale nel medio periodo (T+10), ovvero fino al 2033. A partire da tale anno e fino all'ultimo anno di proiezione considerato nell'Analisi di Sostenibilità del debito (DSA), il 2041 nel caso di un aggiustamento di bilancio settennale come nel caso dell'Italia, si utilizzano le assunzioni di lungo periodo dell'*Ageing Working Group* (AWG).

Per i primi Piani strutturali di bilancio, il nuovo regolamento sul braccio preventivo [1] ha riconosciuto un certo grado di flessibilità per la stima della crescita potenziale, che la Commissione europea – invero con interpretazione piuttosto conservativa – ha escluso possa arrivare al punto di consentire di rivedere il metodo di calcolo del PIL potenziale.

Secondo l'interpretazione proposta dalla Commissione, la flessibilità non deve essere intesa come possibilità di calcolare le proiezioni di crescita potenziale con una metodologia diversa da quella comune, ma con la possibilità di utilizzare il tasso di crescita medio nel periodo di proiezione 2025-2041 a parità di metodologia comune.

Tale facoltà, tuttavia, non è stata utilizzata dal Governo italiano in quanto non avrebbe consentito di avere un profilo di crescita del prodotto potenziale economicamente più significativo.

Appare, inoltre, opportuno ricordare in questa sede che la metodologia europea usata per stimare la « disoccupazione non inflazionistica », misurata dal Nawru (*non-accelerating wage inflation rate of unemployment*), è stata notevolmente affinata negli ultimi anni, rendendo più stabile e meno pro-ciclica la stima del Nawru per la maggior parte dei Paesi europei.

È stato previsto, tra l'altro, che nel medio periodo (2033) il Nawru converga a un valore detto àncora, il quale rappresenta la sola componente legata a fattori strutturali della disoccupazione.

Il modello del Nawru continuerà ad essere aggiornato dal gruppo di lavoro europeo anche in considerazione della rivisitazione della metodologia di stima del prodotto potenziale volta a estenderla all'intero periodo di proiezione considerato nella DSA.

Ciò posto, con riferimento alla possibilità di sovrastima del Nawru e agli effetti distorsivi sulle politiche economiche è importante notare che le stime del tasso di crescita potenziale contenute nel Piano dell'Italia risultano superiori rispetto ad aprile, per effetto delle marcate revisioni al rialzo dei dati macroeconomici di preconsuntivo, in particolare del livello del PIL.

Negli anni di 2025-2029 la crescita media del prodotto potenziale si colloca intorno all'1 per cento del PIL.

Inoltre, diversamente da quanto avveniva nei documenti di programmazione pre-

1 Regolamento UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

cedenti in cui la crescita potenziale era sistematicamente inferiore a quella del PIL reale, i tassi di crescita annuali del prodotto potenziale si collocano sistematicamente al di sopra di quelli del PIL reale fino al 2029.

Le stime di crescita potenziale risentono delle assunzioni sul Nawru utilizzate nella metodologia europea, soprattutto negli anni prossimi al medio periodo.

In base alle stime poste a fondamento del Piano, la crescita potenziale sale dapprima dall'1,1 per cento nel 2023 all'1,4 per cento nell'anno in corso e quindi si riduce all'1,3 per cento del 2025, fino allo 0,7 per cento nel 2029, e poi allo 0,2 per cento nel 2033. Tale dinamica discendente è essenzialmente dovuta al forte calo del contributo del fattore lavoro, non sufficientemente controbilanciato dagli apporti positivi del fattore capitale e della produttività totale dei fattori (PTF).

Il calo del contributo del fattore lavoro è spiegato, a sua volta, dall'assunzione sul tasso di disoccupazione strutturale (l'àncora del Nawru), che è attualmente stimato al 9,99 per cento.

A partire dal 2033, il profilo di crescita potenziale utilizzata nella DSA torna, tuttavia, a salire fino a raggiungere un tasso dell'1,4 per cento negli anni 2040 e 2041.

Tale ripresa deriva dall'utilizzo delle ipotesi di convergenza utilizzate nell'*Ageing Working Group* comuni a tutti i Paesi europei. Negli anni successivi all'orizzonte di medio termine si prevede una discesa lineare del Nawru verso un parametro di convergenza di lungo periodo comune a livello europeo della disoccupazione strutturale che è sensibilmente inferiore a quello di medio periodo e pari a 6,6 per cento, ovvero alla mediana dei parametri àncora stimati per gli Stati membri.

In sintesi, se si considera l'intero periodo di proiezione 2025-2041 alla base della DSA, la crescita potenziale media del nostro Paese è stimata pari a circa 0,8 per cento, un valore che appare prudente.

In sede di predisposizione del Piano si è ritenuto opportuno non discostarsi dalla metodologia di calcolo europea, evitando ulteriori innalzamenti della crescita potenziale rispetto a quelli evidenziati sopra, conseguenti alla revisione dei dati ISTAT.

In conclusione, ricordo che la metodologia DSA alla base delle nuove regole sarà oggetto di valutazione da parte degli stati Membri nell'ambito dei lavori già avviati all'interno di nuovo gruppo di lavoro, il DSAWG (*Debt Sustainabiliy Analysis Working Group*), istituito in seno al Comitato Economico Finanziario.

L'obiettivo del gruppo è verificare possibili miglioramenti delle attuali ipotesi macrofiscali sottostanti la DSA, illustrate nel *Debt Sustainability Monitor* 2023.

ALLEGATO 3

**5-02993 Ubaldo Pagano: Utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, occorre ricordare, preliminarmente, che l'Accordo di Partenariato 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, prevede 48 Programmi nazionali e regionali cofinanziati dal FESR, FSE + e dal JTF, di cui 10 programmi nazionali (PN) e 38 programmi regionali (PR) più il Programma Nazionale finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 2021-2027 (FEAMPA).

La dotazione complessiva di tali programmi è pari a circa 75 miliardi di euro (esclusa dotazione dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea), di cui circa 42,7 miliardi di euro di cofinanziamento UE.

In tale quadro occorre chiarire che a fronte di 75 miliardi di euro programmati per il periodo 2021-2027 solo 26,5 miliardi afferiscono ai programmi nazionali, mentre le restanti risorse sono programmate direttamente dalle regioni.

Il Governo, per agevolare l'avvio dei programmi, ha inoltre assicurato, oltre al cofinanziamento nazionale, anche la possibilità di coprire il cofinanziamento regionale, mediante il ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al 31 agosto 2024, secondo i dati rilevati dal Sistema nazionale di monitoraggio della politica di coesione gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo impegnato a valere sulle risorse dei programmi dell'Accordo di partenariato è pari a circa 9 miliardi di euro, corrispondente al 12 per cento della dotazione finanziaria mentre i pagamenti sono pari a circa 2,1 miliardi di euro, corrispondente al 2,9 per cento della dotazione finanziaria dei medesimi programmi.

Mentre gli interventi selezionati dalle amministrazioni centrali e regionali titolari dei programmi, sempre alla data del 31 agosto 2024, così come risultante dal sistema di monitoraggio della Commissione europea, ammontano a 12,3 miliardi di euro, corrispondente al 16,7 per cento della dotazione finanziaria dei programmi.

Il livello di attuazione finanziaria dei programmi operativi, pertanto, è in linea con il precedente ciclo di programmazione 2014-2020.

Con specifico riguardo allo stato di attuazione dei programmi, va considerato che la maggior parte di essi sono stati approvati alla fine del 2022 e che il loro avvio è stato condizionato dalla crisi pandemica (prima) e dalla crisi Ucraina (poi) che hanno inciso, peraltro, sulla definizione dello stesso pacchetto legislativo europeo relativo alla programmazione 2021-2027. Oltre a ciò, occorre considerare la concomitanza con le attività di chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 e la gestione delle risorse aggiuntive REACT-EU.

L'attuazione dei programmi è, inoltre, condizionata dagli impegni assunti dai medesimi soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, che per molti ambiti e settori di intervento erano sovrapposti a quelli programmati nel 2022 dall'Accordo di partenariato adottato a luglio 2022.

In termini assoluti, le regioni, i comuni e i singoli soggetti attuatori del Mezzogiorno risultano beneficiari di una dotazione finanziaria assegnata direttamente dei fondi PNRR quasi uguale alla dotazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei.

Quanto alla cosiddetta regola del « disimpegno automatico » (conosciuta anche come regola « N+3 ») dei fondi europei, la cui prima scadenza è fissata al 31 dicembre 2025 per un importo pari a circa 5 miliardi di euro, si osserva che sulla base dell'andamento delle domande di pagamento presentate alla Commissione europea nei precedenti cicli di programmazione, tali domande di rimborso tendono a concentrarsi in corrispondenza delle scadenze regolamentari previste per la sua applicazione.

A fronte di tale contesto programmatorio e di necessaria integrazione tra fondi europei e PNRR, il Governo ha assunto una serie di iniziative finalizzate ad accelerare e migliorare l'impiego delle risorse della politica di coesione a partire da quelli dei programmi nazionali.

In sede di revisione del PNRR il Governo ha adottato un nuova riforma, tradottasi nel decreto-legge n. 60 del 2024, che impone un approccio focalizzato sull'effettivo conseguimento dei risultati e che prevede la selezione da parte delle amministrazioni centrali e regionali di interventi prioritari in sei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Ad oggi sono stati presentati 188 progetti per un costo totale di interventi di oltre 1,6 miliardi di euro (di cui 120 già ammessi a finanziamento nell'ambito dei programmi e 68 in fase di pianificazione).

Il citato decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto, inoltre, una serie di ulteriori misure volte a rafforzare l'efficacia e la trasparenza dei programmi nazionali.

A ciò si aggiunge l'adesione da parte dell'Italia all'iniziativa europea per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che, oltre a determinare un'incisiva azione di rafforzamento della competività del Paese, consentirà di imprimere un'ulteriore accelerazione all'attuazione dei fondi della politica di coesione europea, grazie alle flessibilità previste dal cosiddetto regolamento STEP per l'esecuzione dei programmi, che, per quanto riguarda l'Italia, incidono sull'impiego complessivo di circa 3 miliardi di euro.

Infine, si ricordano le iniziative dirette al rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione dei citati programmi e finanziate dal Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, con una dotazione complessiva di circa 1,27 miliardi di euro, tra cui l'attivazione del Centro Servizi di assistenza e consulenza specialistica e la pubblicazione lo scorso 8 ottobre del bando pubblico per l'assunzione – per la prima volta – a tempo indeterminato di 2.200 funzionari.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

*S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ..... 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 194

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Francesco Silvestri *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 194

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 197

*ERRATA CORRIGE* ..... 196

### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.**
**C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.**
**C. 1749 Francesco Silvestri.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che lo scorso 14 ottobre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che sono state presentate 3 proposte emendative, tutte ammissibili *(vedi allegato)*.

Avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali e che la Commissione Affari sociali ha espresso nulla osta.

Avverte altresì che le Commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea hanno comunicato che non si esprimeranno sul provvedimento. La Commissione Bilancio renderà invece il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento De Palma 1.1. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento De Palma 1.1 interamente soppressivo dell'unico articolo della proposta di legge, la sua approvazione comporterebbe, senza necessità di procedere ad altra deliberazione, il conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge in esame.

Emiliano FENU (M5S) richiamando il contenuto interamente soppressivo dell'emendamento De Palma 1.1, evidenzia che, ancora una volta, il Governo e la maggioranza impediscono il proseguimento dell'*iter* di una proposta di legge dell'opposizione. Con riferimento alla tassazione degli extraprofitti, stigmatizza il fatto che l'Esecutivo faccia ricorso a tale espediente procedurale anziché ammettere di non voler aggravare il prelievo fiscale sul sistema bancario.

Ricorda come in più occasioni il Ministro dell'economia abbia sottolineato la necessità che, nell'attuale congiuntura economica, anche il settore bancario debba sopportare dei sacrifici. Sembra tuttavia che il preannunciato disegno di legge di bilancio intenda prorogare l'attuale assetto dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti. Si continua dunque a prevedere la possibilità per le banche di applicare l'imposta sul margine di interesse o, in alternativa, di accantonare un multiplo di quell'importo e destinarlo a riserva. In sostanza, si continua a chiedere agli istituti bancari se intendono pagare le imposte ovvero mantenere gli importi dovuti nel proprio patrimonio; non sorprende, quindi, che la maggior parte degli istituti di credito abbia scelto la seconda possibilità.

Fa presente che la proposta di legge in esame ripropone la misura del Governo nella sola parte iniziale, cioè la tassazione degli extraprofitti. Non prevede invece l'opzione della destinazione a riserva del gettito atteso, disponendo il pagamento dell'imposta perlomeno nell'anno successivo.

Ricorda che, da fonti di stampa, si apprende che il disegno di legge di bilancio chiederebbe alle banche di sospendere per due anni la fruizione delle agevolazioni legate alle imposte differite attive – cosiddette DTA –, con possibilità di successivo recupero. A suo parere, la previsione del recupero futuro delle agevolazioni non comporta alcun sacrificio per gli istituti di credito.

Conclude ribadendo l'opportunità che l'Esecutivo, anziché trincerarsi dietro *escamotage* procedurali, chiarisca esplicitamente le proprie intenzioni.

Bruno TABACCI (PD-IDP) sottolinea che, sul tema degli extraprofitti, il risultato dello sforzo della maggioranza appare nettamente inferiore alle aspettative. Ritiene che tale esito infruttuoso dipenda dall'aver utilizzato uno strumento sbagliato e che sarebbe stato più opportuno operare su un diverso fronte.

Ricorda infatti che in periodo pandemico lo Stato ha garantito i crediti del

settore bancario per un ammontare pari a circa 300 miliardi, in particolare sui finanziamenti concessi a cittadini e imprese per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19 e delle successive emergenze.

Si tratta di 300 miliardi che sono stati dati senza alcun rischio per il sistema bancario poiché, a fronte dell'eventuale insolvenza dei debitori, è stato comunque previsto l'intervento dello Stato. A fronte di 300 miliardi di crediti garantiti, l'Esecutivo avrebbe potuto ben istituire un contributo di solidarietà tale da garantire un gettito pari a circa cinque miliardi di euro.

Ricorda che la tassazione dei cosiddetti extraprofitti investe proventi di cui non sono chiare l'entità e le caratteristiche: a tale proposito, rammenta la fallimentare esperienza della tassazione degli extraprofitti del settore energetico.

Una più corretta soluzione era invece a portata di mano e l'istituzione di un prelievo commisurato ai crediti garantiti in pandemia avrebbe potuto essere adeguatamente giustificato.

Conclude rammentando come, a fronte del polverone sollevato dal Governo – capace al massimo di fare la voce grossa con i più forti – la reazione del settore bancario ha di fatto determinato un netto ridimensionamento degli interventi previsti, che ora si limitano alla mera posposizione nel tempo della fruizione di alcune agevolazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento De Palma 1.1.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Palma 1.1, interamente soppressivo del provvedimento, si intende conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera quindi di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.15.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 387 del 22 ottobre 2024, a pagina 80, seconda colonna, terza riga, le parole: « 20 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 14 novembre ».

ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Francesco Silvestri.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1.1.** De Palma, Rubano, Sala.

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire il capoverso comma 4-*bis *con il seguente:*

4-*bis*. Per l'anno 2024, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o con esercizio non coincidente con l'anno solare, effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

**1.2.** Francesco Silvestri, Fenu, Gubitosa, Raffa.

*Al comma 2, lettera* g), *numero 1), dopo le parole*: adibite ad abitazione *aggiungere la seguente*: principale.

**1.3.** Borrelli, Grimaldi.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Cultura, scienza e istruzione)

*S O M M A R I O*

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 198

7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00067 e 8-00068)* ... 198

*ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)* ..... 203

*ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)* ..... 205

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 200

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* .. 200

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 207

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 201

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* ..... 201

*ALLEGATO 4 (Testo unificato adottato come testo base)* ..... 208

### RISOLUZIONI

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### 7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

#### 7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista.

*(Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00067 e 8-00068).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 2 ottobre 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sul medesimo argomento della risoluzione 7-00202 già in discussione è stata presentata la risoluzione 7-00264 Amorese recante iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista, che pertanto viene discussa congiuntamente a quella già all'esame della Commissione.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un parere favorevole sulla risoluzione 7-00202 Miele, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Esprime, altresì, parere favorevole sul testo della risoluzione 7-00264 Amorese, a condizione che sia riformulata nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giovanna MIELE (LEGA) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo della risoluzione a sua firma.

Alessandro AMORESE (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo della risoluzione a sua firma.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) nel rinviare all'intervento già svolto in occasione della prima seduta di esame della risoluzione della collega Miele, quando aveva auspicato il ritiro della risoluzione medesima ovvero una sua riformulazione, preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo su entrambe le risoluzioni come riformulate. Ribadisce quindi l'opportunità che anche le iniziative riferite agli edifici presenti nella città di Latina siano inserite in un contesto di valorizzazione culturale più ampio.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario su entrambe le risoluzioni come riformulate. Più in generale auspica che il Ministero della cultura si proponga di investire sul patrimonio culturale di tutto il territorio nazionale senza indugiare su scelte di tipo nostalgico. Nel riconoscere come l'architettura razionalista abbia certamente un indiscutibile valore storico e artistico non ritiene che solo tali edifici debbano essere inseriti nel patrimonio Unesco con un'iniziativa del Governo a carattere particolare e che, al contrario, tutti i beni di alto valore artistico e architettonico ricevano pari dignità di trattamento.

Matteo ORFINI (PD-IDP) nel precisare di essere eletto proprio nel collegio della città di Latina ricorda che recentemente la Commissione cultura è stata impegnata nell'approvazione di una proposta di legge, già approvata in sede legislativa dall'altro ramo del Parlamento, che ha stanziato ingenti risorse finanziarie per la celebrazione del centenario della città di Latina.

Osserva quindi che a distanza di poco tempo dall'approvazione della citata legge la Commissione si trova a votare delle risoluzioni che forse si sovrappongono anche ai contenuti della proposta di legge già approvata in sede legislativa.

Più in generale sottolinea come da mesi i gruppi di opposizione chiedano insistentemente di discutere di temi che evidentemente rivestono un carattere di urgenza e che riguardano i settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e delle fondazioni operanti nel settore dei beni culturali.

Ricorda, altresì, come oltretutto la Commissione non sia riuscita ancora a svolgere il seguito dell'audizione del nuovo Ministro della cultura Giuli che pure nel suo intervento introduttivo sulle linee programmatiche del suo dicastero ha riconosciuto l'importanza di un confronto con il Parlamento.

Ritiene quindi offensivo che la Commissione cultura oggi si trovi a discutere del nulla e a perdere tempo prezioso che potrebbe essere più utilmente dedicato ad altri argomenti. Preannuncia quindi il voto decisamente contrario del gruppo del Partito Democratico sulle risoluzioni in esame come riformulate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00202, come riformulata, che assume il n. 8-00067 *(vedi allegato 1)* nonché la risoluzione 7-00264, come riformulata, che assume il n. 8-00068 *(vedi allegato 2)*.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.**
**C. 2067 e abb.**
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, all'XI Commissione Lavoro, sulla proposta di legge C. 2067 Fratoianni, abbinata alle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recante disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro, che è stata presentata da deputati dei gruppi PD, M5S e AVS, in un testo volto ad unificare le predette proposte di legge.

Evidenzia che la proposta di legge in esame è stata adottata come testo base per il seguito dell'esame dalla Commissione di merito e si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede che la proposta mira a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l'altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che non possono essere previste clausole compensative di tale riduzione dell'orario di lavoro tramite ampliamento dell'orario straordinario.

L'articolo 2 reca misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, che facciano ricorso ai contratti di cui all'articolo 1, e valide per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, proporzionale all'orario di lavoro e fino al 30 per cento, ad esclusione dei premi e i contributi spettanti all'INAIL. Per le piccole e medie imprese, l'esonero è del 50 per cento. Infine, con riferimento ai lavori usuranti e gravosi, l'esonero è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

L'articolo 3 prevede che il « Fondo Nuove Competenze » di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia rinominato in « Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ». L'articolo prevede altresì un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'articolo 4 istituisce, presso l'Inapp, l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla presente legge. Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio predisponga una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, che indichi inoltre, al termine del periodo di applicazione delle mi-

sure di sostegno di cui all'articolo 3 (*rectius* articolo 2), proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

L'articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta, nei successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di centottanta giorni.

L'articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all'articolo 3 (*rectius*: articolo 2), sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ridetermini in misura minore la durata dell'orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale rideterminazione è in ogni caso non inferiore al 10 per cento nei settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori.

L'articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge in 50 milioni di euro per il 2024 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Formula quindi una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 ottobre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore, onorevole Roscani, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Fabio ROSCANI (FDI) *relatore*, informa la Commissione di aver predisposto un testo unificato delle proposte di legge in esame, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO 1

**7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che:

Latina è una delle più giovani città d'Italia, essendo una città di fondazione nata col nome di Littoria durante il ventennio fascista, a seguito della bonifica integrale dell'Agro Pontino, e inaugurata il 18 dicembre 1932. Il territorio comunale apparteneva precedentemente ai comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze e Nettuno e comprendeva zone paludose e macchia, piccoli nuclei abitati preesistenti e zone abitate solo stagionalmente a causa del territorio poco ospitale e della malaria;

la città assunse nel 1944 la denominazione di Latinia e, successivamente, quella attuale di Latina il 7 giugno 1945 a seguito della pubblicazione del decreto luogotenenziale del 9 aprile 1945, n. 270. In questo modo il toponimo fascista veniva sostituito da un nuovo nome pertinente alla localizzazione geografica (nel Lazio) e storica (popoli e città latine) e aveva il vantaggio di consentire il mantenimento della sigla già esistente ed utilizzata della provincia;

il centro si è sviluppato intorno a due piazze: Piazza del Popolo e Piazza della Libertà. Piazza del Popolo (Piazza del Littorio all'epoca della fondazione), sede del municipio con la caratteristica Torre Civica con orologio, alta 32 m, e la cosiddetta Fontana della Palla al centro. Su un lato della piazza si sviluppa invece il porticato dell'intendenza di finanza. L'altra piazza è Piazza della Libertà (Piazza XXIII Marzo all'epoca della fondazione), dove c'è il Palazzo della Prefettura (vecchio palazzo del Governo). Piazza del Popolo è tagliata dal Corso della Repubblica che lambisce Piazza San Marco (Piazza Savoia alla fondazione), su cui si affaccia la cattedrale di San Marco. Sulla stessa piazza nell'edificio dell'ex Opera Nazionale Balilla c'è il Museo civico Duilio Cambellotti. Altro edificio caratteristico della città di fondazione è il Palazzo delle Poste di Angiolo Mazzoni che progettò anche la Stazione ferroviaria. L'edificio delle Poste, situato in Piazzale dei Bonificatori (Largo XXVIII ottobre all'epoca della fondazione), è una delle opere più conosciute di Mazzoni che conciliava l'architettura razionalista con richiami all'avanguardia futurista. Piazza Roma è invece caratterizzata da condomini di impianto futurista realizzate nei primi anni quaranta. Palazzo M. oggi sede del comando provinciale della Guardia di Finanza, è una costruzione voluta dal fascismo dalla caratteristica che ricalca la forma della lettera « M », iniziale di Mussolini. Nel Palazzo della Cultura, in Viale Umberto I, si trova la Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Latina, originariamente istituita nel 1937 con il nome di Pinacoteca di Littoria. La collezione, in parte dispersa nel periodo terminale della seconda guerra mondiale, è stata ricostituita ed ampliata e contiene dipinti di artisti dal XIX al XXI secolo. E ancora sono degni di menzione il palazzo dell'intendenza di Finanza; l'istituto Vittorio Veneto; il Palazzo di Giustizia; il Palazzo dell'Agricoltura; la Banca d'Italia; il Garage Ruspi; la Casa del Combattente; lo Stadio Comunale; le architetture residenziali INA, INCIS e ICP del Quartiere Nicolosi; Piazza del Quadrato; Piazza Dante i cui progetti sono presenti nell'Archivio « Oriolo Frezzotti » (architetto e urbanista);

è doveroso sottolineare anche il valore delle opere artistiche di Duilio Cambellotti (scultore, pittore, illustratore, scenografo, grafico e *designer*) che raccontano attraverso pittura, scultura e incisione l'epopea della bonifica e la nascita delle Città Nuove;

il recupero dei centri cittadini, il loro mantenimento, rappresenta un volano di sviluppo economico dalle enormi potenzialità. Esso può determinare un inesauribile programma di interventi mirati a garantire la vivibilità di intere aree urbane a vantaggio dei residenti, delle aziende coinvolte nei lavori. Un'azione del Governo, in tal senso, rappresenterebbe una fonte di valore aggiunto per l'economia dell'intera nazione;

sulla base della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e adottata nel 1972, l'Unesco riconosce che alcuni luoghi e alcune tradizioni sulla Terra sono di « eccezionale valore universale » tanto da far parte del patrimonio comune dell'umanità in quanto la loro perdita rappresenterebbe un danno irrecuperabile per tutta l'umanità;

tale Convenzione, per ciò che concerne il patrimonio « materiale », è stata recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n. 184 del 1977 « Ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale, naturale dell'umanità »; mentre il decreto ministeriale n. 4195 del 24 maggio 2007 disciplina la composizione, i compiti e le funzioni della Commissione nazionale italiana per l'Unesco;

l'inserimento degli edifici di fondazione di Latina nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità Unesco porterebbe ad una maggiore attenzione per il suo valore artistico e storico agevolandone la valorizzazione e la protezione; entrare all'interno di un circuito riconosciuto a livello internazionale consentirebbe una straordinaria visibilità al sito, sviluppando una maggiore capacità attrattiva a livello turistico;

tale riconoscimento per la città di Latina potrebbe costituire il primo tassello per il riconoscimento del prezioso percorso delle città di fondazione, ovvero tutte quelle dislocate a breve distanza l'una dall'altra che hanno condiviso la stessa sorte: Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Pomezia;

la circostanza che nella 46ª sessione del *World heritage committee* dell'Agenzia delle Nazioni Unite, a New Delhi, a luglio 2024 sia stata nominata Patrimonio dell'Unesco la *Appia regina viarum* rende ancor più urgente il riconoscimento delle Città di fondazione dal momento che i due itinerari potrebbero intersecarsi moltiplicando i benefìci per il territorio;

a tal proposito è utile però sottolineare che la via Appia si snoda da Roma a Brindisi seguendo, dopo il tratto campano, due tracciati – Appia Claudia e Appia Traianea – per complessivi 900 chilometri, rappresentando le relazioni millenarie tra i popoli italici e quelli del Mediterraneo congiungendo passato, presente e futuro e che la Provincia di Latina vanta tredici comuni attraversati dalla via Appia, quali Cisterna di Latina, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Gaeta, Formia, Minturno;

ad essere escluse sarebbero le parti che vanno dal XIX al XXIV miglio, ossia il tracciato dell'Appia che passa per i comuni di Genzano, Nemi, Lanuvio e Velletri. E ancora i comuni della Pianura Pontina con diramazione per Norba: Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina;

la decisione di eliminare quel tratto ha comportato la perdita di altri elementi caratteristici e celebri della via Appia (lunghi lastricati, miliari ancora in posto, tagliate e imponenti terrazzamenti, ponti tuttora in efficienza), elementi universalmente ricordati, come il lunghissimo rettifilo tra Roma e Terracina (oltre 90 chilometri, il Decennovium (il canale che fiancheggia l'Appia nella Pianura Pontina, alternativo alla strada nel viaggio come narra anche Orazio nella famosa Satira), e *Tres Tabernae* (la stazione di posta dove si fermò San Paolo per incontrare i cristiani che gli venivano incontro da Roma),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza tese a sostenere e promuovere la tutela e valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista, nonché volte a includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

**(8-00067)** « Miele ».

ALLEGATO 2

**7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista.**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che:

i beni culturali, storici, artistici e architettonici sono uno dei principali motori di sviluppo economico del nostro Paese nonché di attrazione turistica;

la loro conservazione e la loro valorizzazione è essenziale, così come la promozione di studi e ricerca su parti del nostro patrimonio che sino ad oggi non sono stati adeguatamente mantenuti e valorizzati come bene prezioso comune e come occasione di arricchimento storico culturale;

la risoluzione 2347 (2017), in tema di protezione del patrimonio culturale da parte del Consiglio di sicurezza Onu, sancisce la prevenzione e il contrasto ai fenomeni illegali di distruzione e di aggressione ai beni che appartengono alla storia e alla cultura delle comunità. Valori internazionali che furono fissati sino a partire dalla Convenzione de L'Aja del 1954 e consolidati dalla Convenzione Unesco del 1970, sancita anche presso l'OSCE-Parlamentary Assembly con la Risoluzione sulla Protezione dei Beni Culturali nell'area OSCE Baku del 2014 e con successivi atti nelle stesse istituzioni ed altre, tra cui la Commissione europea;

tra i beni culturali sono compresi anche i Beni architettonici ed urbanistici;

nessun riconoscimento internazionale è stato attribuito ad opere d'arte, architettoniche e urbanistiche italiane, moderne o contemporanee, mentre grandi riconoscimenti sono stati dati ad opere di artisti stranieri come Gaudí, Walter Gropius, Kenzo Tange, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e molti altri;

nel luglio del 2017, Asmara in Eritrea è stata dichiarata dall'Unesco, patrimonio mondiale dell'umanità. Asmara fu costruita grazie al genio architettonico italiano del secolo scorso; è una città costruita secondo i principi dell'architettura razionalista italiana, dove l'architettura moderna si inserisce armoniosamente con il contesto culturale circostante. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie ai geni architettonici che l'hanno realizzata, senza però essere menzionati in tale dichiarazione, mancanza che a giudizio dei presentatori del presente atto d'indirizzo denuncia una manifesta prevenzione;

il quartiere dell'Eur, ideato dall'architetto Piacentini che ne fu anche sovraintendente, rappresenta una pagina fondamentale della storia dell'architettura italiana e internazionale ed è entrato a pieno titolo nell'immaginario culturale nazionale tanto da essere definito dal regista Federico Fellini « un quartiere molto congeniale a chi fa di professione il rappresentante di immagini »;

nel secolo scorso, in Italia hanno operato artisti di chiara fama. Tra i tanti vogliamo ricordare nomi come Giovanni Michelucci, autore della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, un'opera razionalista inserita mirabilmente nel contesto urbano della città; la chiesa di San Giovanni Battista sull'autostrada all'uscita di Firenze-Calenzano, una struttura a tenda straordinariamente ben inserita nel contesto circostante; Pier Luigi Nervi, ideatore dell'architectural sculpture, con le famose aviorimesse di Orbetello, in provincia di Grosseto; Giuseppe Terrigni, ideatore della casa del fascio di Como – che oggi ospita il comando della VI legione della Guardia di finanza – un vero e proprio capolavoro

dell'arte e dell'architettura razionalista e dell'astrattismo che, nel 2017, fu proposto per essere la sede di un museo dedicato all'architettura razionalista e all'astrattismo;

Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, ideatori del palazzo delle poste, nel rione carità a Napoli; Adalberto Libera, animatore del movimento italiano per l'architettura razionalista e ideatore della villa Malaparte a Capri; ed ultimi, ma primi per ingegno e genialità, Edmondo Rossoni e Carlo Frighi ideatori della cosiddetta « Città Metafisica » di Tresigallo, a metà strada tra Ferrara e le Valli di Comacchio, una vera e propria città utopica retta da una ideale geometria architettonica che riflette l'armonia dei rapporti sociali;

l'architettura razionalista Italiana rappresenta uno dei punti più alti della nostra architettura e dell'urbanistica del secolo scorso ed è considerata a livello internazionale una delle massime espressioni del razionalismo mondiale. Le principali caratteristiche di questo movimento, che si sviluppò dalla metà degli anni '20 sino agli anni '60, sono costituite dall'utilizzo di nuovi materiali per la struttura, come l'acciaio e il cemento armato, dal funzionalismo, cioè la ricerca di una forma dell'edificio che esprima e dichiari la sua funzione, e dalla costituzione di volumi semplici senza decorazioni superflue;

la « nuova architettura » si rifà alla logica e alla razionalità, ma al contempo ha un collegamento con la storia del Paese, trasformandola e facendole assumere nuovi aspetti e significati;

gli architetti razionalisti, Libera, Terragni, Figini, Pollini, Rava, Frette, Larco, Castagnoli, ed altri, e quanti citati prima, testimoniano uno studio e una ricerca di soluzioni per le nuove esigenze, all'epoca, di una società in rapida evoluzione, più dinamica e veloce, che cominciava a conoscere l'uso massivo dei veicoli motorizzati e votata al modernismo che si doveva tradurre anche nella realizzazione di grandi opere;

infatti, città come Sabaudia o Latina, ma anche quartieri cittadini come l'Eur, o alcuni edifici pubblici e privati, dislocate sul nostro territorio nazionale e non, come stazioni o università, tribunali, asili, ospedali, biblioteche, case popolari, piazze, musei, tratti di lungomare, hanno caratterizzato e dato valore e funzione prima di tutto urbanistico, architettonico oltre che artistico;

in questa logica di progettazione urbanistica di interi quartieri o città, notoriamente molti architetti e studiosi di tutto il mondo si sono ispirati a questa visione, apprendendo dai nostri progettisti, venendo in Italia a studiare le loro opere, per carpirne gli stilemi e i linguaggi architettonici;

la circostanza che nella 46a sessione del *World heritage committee* dell'agenzia delle Nazioni Unite, a New Delhi, a luglio 2024 sia stata nominata Patrimonio dell'Unesco la Appia *Regina viarum* rende ancor più urgente il riconoscimento delle città di fondazione dal momento che i due itinerari potrebbero intersecarsi moltiplicando i benefici per il territorio;

a tal proposito è utile però sottolineare che la via Appia si snoda da Roma a Brindisi seguendo, dopo il tratto campano, due tracciati – Appia Claudia e Appia Traianea – per complessivi 900 chilometri, rappresentando le relazioni millenarie tra i popoli italici e quelli del Mediterraneo congiungendo passato, presente e futuro;

nel tracciato non sono rintracciabili alcune città fra cui Guidonia, Pomezia, Colleferro, Maccarese,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza tese a sostenere e promuovere la tutela e valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista, nonché volte a includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

**(8-00068)** « Amorese, Mollicone ».

ALLEGATO 3

**Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2067 e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti di lavoro volti alla riduzione dell'orario di lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

**Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, reca disposizioni finalizzate a garantire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, sportivi o di intrattenimento.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*. – *(Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo)* – *1*. Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

*2*. I luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti assegnati alle persone con disabilità in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

*3*. Nei medesimi luoghi di cui al comma 1, i soggetti responsabili dell'organizzazione di eventi non gratuiti prevedono la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità in tutti i settori del locale o dell'impianto, anche attraverso accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate quali la realizzazione di opere provvisorie o l'inserimento di posti accessibili all'inizio o alla fine delle file dei posti a sedere. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, tecniche o infrastrutturali, anche avuto riguardo alla natura e alla conformazione del luogo, non sia possibile prevedere in tutti i settori la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento assicurano che l'ubicazione di tali posti sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Ove la persona con disabilità non abbia la possibilità di scegliere il settore nel quale assistere all'evento, il costo del titolo di ingresso intero applicato non può essere superiore a quello del settore più economico.

*4*. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità *(EU Disability Card)* o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento. Il medesimo diritto è previsto per gli accompagnatori delle persone con disabilità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021.

*5*. I soggetti responsabili dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, nella propria pagina *internet* e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati:

*a)* il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

*b)* l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

*c)* il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

*d)* ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

*6*. I dati di cui al comma 5 sono pubblicati e resi disponibili in forma accessibile, attraverso più di un canale sensoriale, nei siti *internet* dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento e dei soggetti responsabili della vendita dei biglietti.

*7*. I soggetti responsabili della vendita dei biglietti dell'evento assicurano la possibilità di acquistare i biglietti per i posti assegnati alle persone con disabilità attraverso i medesimi canali fisici e digitali utilizzabili per l'acquisto degli altri posti. In fase di vendita del biglietto, è garantita la possibilità di attestare la condizione di disabilità attraverso la Carta europea della disabilità.

*8*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 4 per cento del valore netto dei biglietti complessivamente in vendita per l'evento e, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 1.000 euro.

*9*. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto responsabile di cui al medesimo comma 5.

*10*. Le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 sono irrogate dall'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, che disciplina, con proprio regolamento, il relativo procedimento.

*11*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente articolo sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 53 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 211

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 212

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 216

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 213

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02994 Ruffino: Iniziative di competenza in relazione alla gestione operativa del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai termini di adeguamento dei soggetti obbligati ..... 213

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 217

5-02995 L'Abbate: Iniziative di competenza relative alle criticità ambientali del progetto d'impianto di ossicombustione di rifiuti nel comune di Modugno (BA) ..... 213

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 219

5-02996 Simiani: Chiarimenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno ..... 214

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 221

5-02997 Cortelazzo: Iniziative urgenti volte al reperimento di ulteriori risorse per la realizzazione dell'infrastruttura di raccolta di acque reflue della sponda veronese del Lago di Garda ..... 214

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 223

5-02998 Manes: Intendimenti in merito al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena ..... 214

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 224

5-03000 Mattia: Intendimenti relativi a una campagna istituzionale d'informazione sulle polizze assicurative a copertura del rischio ambientale ..... 215

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 225

5-02999 Bonelli: Misure e priorità per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in risposta ai fenomeni meteorologici estremi ..... 215

*ALLEGATO 8 (Testo della risposta)* ..... 226

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.**
**Nomina n. 53.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre si è svolta la relazione introduttiva e che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione del candidato designato.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Valentina GHIO (PD-IDP), nel richiamare le argomentazioni formulate nella precedente seduta, peraltro condivise da altre forze politiche, stigmatizza l'intendimento di procedere alla votazione della proposta di nomina del presidente dell'Ente Parco prima della conclusione delle elezioni regionali in Liguria. Sottolinea, infatti, la necessità che tale nomina sia frutto della massima condivisione con i rappresentanti degli enti locali e territoriali, considerata la complessità del territorio delle Cinque Terre – che si trova ad affrontare numerose criticità, tra cui quella dell'*overtourism* – e tenuto conto dell'impatto delle questioni che interessano il Parco sull'intera provincia. Pur non entrando nel merito del *curriculum* del candidato proposto, rileva come la nomina sembri rispondere a una logica spartitoria a pochi giorni dalle elezioni regionali, che non tiene conto dell'interesse pubblico. Nell'auspicare pertanto un rinvio della votazione, preannuncia che, nel caso in cui si procederà alla nomina nella giornata odierna, il proprio gruppo non parteciperà alla votazione della nomina stessa.

Ilaria FONTANA (M5S) esprime un giudizio critico riguardo al metodo adottato per l'*iter* della nomina, pur senza entrare nel merito delle competenze del candidato. Nel ricordare che è imminente un voto che porterà comunque all'elezione di un nuovo presidente nella regione Liguria, reputa uno sgarbo istituzionale tale modo di procedere e considera una forzatura la votazione della nomina in questa fase nei confronti del nuovo presidente a prescindere dall'appartenenza politica. Nell'invitare i gruppi di maggioranza a una riflessione su tale situazione, rammenta come il proprio gruppo, tra gli altri, abbia richiesto l'audizione del candidato, inizialmente non prevista, e sottolinea la preoccupazione per il precedente che potrebbe crearsi, in quanto il parere parlamentare espresso – pur non essendo vincolante – andrà a comunque a concorrere a una nomina che si configura come una forzatura in considerazione di quanto già espresso. Ricorda inoltre la riduzione di oltre duecentomila euro delle risorse destinate agli enti parco e l'assenza di previsioni specifiche per questi ultimi nella prossima

legge di bilancio. In tale contesto, alla luce delle argomentazioni esposte, ritiene che i gruppi di maggioranza debbano assumersi la piena responsabilità delle proprie scelte e pertanto preannuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) ritiene che si tratti di una questione di opportunità politica, giudicando la proposta di nomina in esame quasi provocatoria e inaccettabili le modalità con cui si sta procedendo. Per tali ragioni, rileva la necessità di rinviare la nomina alla settimana prossima.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è stato già prorogato di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, in ragione della necessità di procedere all'audizione del soggetto designato, che si è svolta nella giornata di ieri. Da quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|---|---|
| Presenti | 18 |
| Votanti | 18 |
| Astenuti | 0 |
| Maggioranza | 10 |
| Hanno votato *sì* | 18 |
| Hanno votato *no* | 0 |

*(La Commissione approva).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Nevi (in sostituzione di Battistoni), Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Bof, Cortelazzo, Colombo (in sostituzione di Foti), Iaia, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Furgiuele (in sostituzione di Montemagni), Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Semenzato, Zinzi.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.**
**C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 22 ottobre è stata svolta la relazione introduttiva.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1)*.

**La seduta termina alle 14.20.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2).**
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02994 Ruffino: Iniziative di competenza in relazione alla gestione operativa del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai termini di adeguamento dei soggetti obbligati.**

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), replicando, esprime apprezzamento per l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti e per la digitalizzazione degli adempimenti, quali i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti, che consentono un monitoraggio più efficace basato sulla verifica dei codici. Tuttavia, evidenzia alcune criticità ancora presenti, tra cui i costi di gestione, le modalità operative e l'assenza di un reale snellimento degli adempimenti documentali, che rappresentano un significativo dispendio di tempo per le aziende del settore. Valuta positivamente il coinvolgimento delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, così come l'introduzione di un'implementazione graduale degli obblighi per i soggetti interessati. Auspica che si proceda con analogo impegno nella riduzione dei costi operativi e nella semplificazione delle procedure documentali.

**5-02995 L'Abbate: Iniziative di competenza relative alle criticità ambientali del progetto d'impianto di ossicombustione di rifiuti nel comune di Modugno (BA).**

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Patty L'ABBATE (M5S), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per aver fornito chiarimenti su molteplici que-

stioni, in particolare sul fatto che le perle vetrose siano da considerarsi rifiuti e non *end of waste* e che, in quanto tali, i comuni necessitino di adeguate risorse per il loro corretto smaltimento. Per quanto riguarda l'anidride carbonica catturata, segnala che, allo stato attuale, non sembra esserci una destinazione commerciale definita per il suo utilizzo. Conclude sottolineando come l'eventuale realizzazione di un nuovo impianto di ossicombustione dei rifiuti non porterebbe alcun beneficio alla popolazione del comune di Bari e dei comuni limitrofi, ma costituirebbe una ulteriore fonte di problematiche.

**5-02996 Simiani: Chiarimenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno.**

Valentina GHIO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando, esprime insoddisfazione per la risposta della rappresentante del Governo, che ha confermato il significativo ritardo nello stato di avanzamento dei lavori, attualmente stimato al 19 per cento del totale. Sottolinea come, data la fragilità del territorio ligure, la realizzazione dello scolmatore avrebbe dovuto rappresentare una priorità assoluta, tuttavia per lungo tempo ci si è limitati a dichiarazioni d'intenti, senza procedere concretamente, determinando in tal modo un considerevole ritardo nell'esecuzione dell'opera. Ricorda, a tal proposito, che la « talpa » (*Tunnel Boring Machine*, TBM), prevista in arrivo entro settembre 2024, non è ancora stata consegnata e risulta ferma nel porto di Shangai. Conclude esprimendo preoccupazione per lo stato dei lavori e auspicando un celere intervento risolutivo per la completa realizzazione dell'opera.

**5-02997 Cortelazzo: Iniziative urgenti volte al reperimento di ulteriori risorse per la realizzazione dell'infrastruttura di raccolta di acque reflue della sponda veronese del Lago di Garda.**

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per l'attenzione dimostrata su una questione ritenuta di cruciale importanza, evidenziando le criticità affrontate da numerosi sindaci della sponda veronese del Lago di Garda. A tal proposito, citando l'esempio di Torri del Benaco, rileva come lo stato di necessità abbia reso necessario anticipare delle risorse del comune per la realizzazione di parte del collettore. Esprime apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministero nel porre in essere ogni azione di propria competenza per rendere disponibili gli stanziamenti necessari, auspicando, tuttavia, che tali risorse vengano destinate al territorio della sponda veronese del lago e non, come ventilato da altri esponenti politici, a quello della sponda bresciana.

**5-02998 Manes: Intendimenti in merito al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena.**

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), in qualità di cofirmatario, replicando, osserva come la risposta del Viceministro confermi che il tema oggetto dell'interrogazione abbia seguito un *iter* complesso, illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento alle sentenze del Tar Liguria, che

hanno annullato i provvedimenti relativi al procedimento urbanistico di adeguamento tecnico-funzionale per il trasferimento dei depositi chimici. Evidenzia, inoltre, che la decisione definitiva del Consiglio di Stato, ancora pendente, sarà cruciale per l'inquadramento complessivo del progetto. Rileva che l'informazione secondo cui la Commissione tecnica VIA VAS – sulla base dei pareri e delle osservazioni raccolti – procederà alla valutazione tecnica degli aspetti ambientali legati all'impianto, sia politicamente insoddisfacente, riservandosi di riproporre il quesito direttamente al Ministro. Manifesta ulteriore preoccupazione per la previsione dello stoccaggio di sostanze infiammabili nel porto, sottolineando come la posizione del Governo non fornisca chiarimenti adeguati. Ribadisce l'importanza di una maggiore attenzione all'impatto ambientale e in termini di sicurezza del progetto e auspica che il Ministero si adoperi per un monitoraggio appropriato.

**5-03000 Mattia: Intendimenti relativi a una campagna istituzionale d'informazione sulle polizze assicurative a copertura del rischio ambientale.**

Aldo MATTIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Aldo MATTIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Viceministro e auspica un intervento celere in tale direzione per la risoluzione del tema oggetto di interrogazione.

**5-02999 Bonelli: Misure e priorità per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in risposta ai fenomeni meteorologici estremi.**

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Angelo BONELLI (AVS), replicando, prende atto che si procederà a breve con la nomina dei componenti dell'Osservatorio, esprimendo l'auspicio che tale previsione si concretizzi. Manifesta, tuttavia, perplessità riguardo all'indicazione fornita dalla rappresentante del Governo in merito alle « plurime misure e fonti di finanziamento » relative al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), ritenendo opportuno che vengano successivamente fornite, anche per le vie brevi, cifre più precise che permettano di quantificare con chiarezza la dotazione finanziaria. Conclude segnalando alcune recenti dichiarazioni del Ministro Musumeci sull'ISPRA, che sarebbe stato definito come un luogo di « ambientalisti integralisti », sottolineando che si tratta di un ente scientifico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui andrebbe assicurata la necessaria tutela e il massimo rispetto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1585 Governo, approvato dal Senato, recante la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**5-02994 Ruffino: Iniziative di competenza in relazione alla gestione operativa del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai termini di adeguamento dei soggetti obbligati.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), disciplinato dal decreto ministeriale 3 aprile 2023, n. 59, prevede, a regime, la digitalizzazione degli adempimenti cartacei relativi alla produzione, movimentazione e trasporto dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti).

Il Registro, oltre a essere interoperabile con i sistemi gestionali utilizzati dagli operatori, intende dialogare con il Registro nazionale delle autorizzazioni e delle procedure semplificate (ReCER) e con il Catasto dei rifiuti dell'ISPRA (che raccoglie le informazioni provenienti dalle dichiarazioni uniche ambientali sui rifiuti urbani e sui rifiuti speciali).

Il RENTRI consentirà alle il tracciamento dei rifiuti e permetterà alle pubbliche amministrazioni, mediante l'elaborazione dei dati trasmessi, di orientare le attività di pianificazione e di individuare le situazioni critiche da sottoporre a controlli puntuali.

Il RENTRI non è certamente divenuto operativo senza tener conto di un lasso di tempo utile all'adattamento dei soggetti obbligati.

Basti pensare che la piena attuazione del citato decreto ministeriale n. 59 del 2023 ha comportato l'adozione di una serie di decreti direttoriali attuativi, ciascuno dei quali volto a fornire agli operatori un quadro chiaro e puntuale in merito a tempistiche e adempimenti.

Con il decreto direttoriale del 22 settembre 2023 sono stati stabiliti i termini (i) per l'iscrizione al Registro, (ii) per l'entrata in vigore dei nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), (iii) per la tenuta in formato digitale dei nuovi modelli e (iv) per l'emissione del FIR in formato digitale. Con tale decreto si è tenuto conto dell'esigenza di distribuire i tempi e di renderli idonei allo scopo di consentire l'effettivo adempimento agli obblighi ricadenti sui soggetti interessati, tanto che, con riguardo alle imprese con più di 50 dipendenti, si è previsto che l'obbligo di iscrizione decorre dal 15 dicembre 2024 fino al 13 febbraio 2025 e che l'obbligo di emissione del FIR sorge solo una volta chiusasi la finestra temporale per l'iscrizione.

Con i successivi decreti 6 novembre 2023 e 19 dicembre 2023 sono state definite le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro e di accesso e iscrizione allo stesso, sono stati indicati i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità, nonché le modalità di funzionamento degli strumenti a supporto e di compilazione dei modelli.

L'adozione dei citati decreti direttoriali ha permesso l'apertura dell'ambiente DEMO sul portale RENTRI, al fine di testare le applicazioni e i sistemi gestionali per la trasmissione dei dati e la compilazione dei modelli.

Unitamente all'apertura dell'ambiente DEMO, è stato attivato un servizio di assistenza agli utenti attraverso la pubblicazione di specifiche Schede informative sugli argomenti RENTRI, accompagnata da un servizio di supporto a cui sottoporre quesiti specifici. Al contempo, è stata avviata anche una intensa attività formativa diretta alle associazioni e alle imprese attraverso la somministrazione di 18 specifici *webinar* sul funzionamento del Registro, che ha visto la partecipazione di circa 15.000 partecipanti.

Dal mese di settembre sono state coinvolte anche le Sezioni Regionali e provinciali della struttura dell'Albo nazionale gestori ambientali con la programmazione di oltre 20 eventi su tutto il territorio nazionale e la partecipazione di oltre 10.000 utenti.

Si ritiene, dunque, che la gradualità del percorso di adempimento agli obblighi previsti dal RENTRI, la messa a disposizione di specifici strumenti di supporto nonché l'attività di formazione di cui s'è fatta menzione potranno consentire la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti in linea con le attese delle amministrazioni interessate e dei settori produttivi coinvolti, senza cogliere questi ultimi impreparati.

ALLEGATO 3

**5-02995 L'Abbate: Iniziative di competenza relative alle criticità ambientali del progetto d'impianto di ossicombustione di rifiuti nel comune di Modugno (BA).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, giova premettere che, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, è competenza delle regioni (oppure, ove delegate, delle province) il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, tra cui rientra l'impianto di ossicombustione in questione.

In merito alla programmazione della gestione dei rifiuti, il Ministero, con decreto ministeriale 24 giugno 2022, ha adottato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, strumento strategico di indirizzo per la pianificazione regionale, sulla cui base la regione Puglia ha approvato il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con delibera del Consiglio regionale n. 68 del 14 dicembre 2021, e quello dei rifiuti speciali, con delibera di Giunta regionale n. 673 dell'11 maggio 2022.

Con specifico riferimento all'impianto di ossicombustione in questione, da realizzarsi nell'area industriale di Modugno (BA), si segnala, sentita la regione interessata, quanto segue.

Con determina dirigenziale n. 7 del 25 gennaio 2018 (D.D.), la regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha espresso — sulla scorta dei pareri favorevoli con prescrizioni del comitato Regionale VIA, degli esiti della Conferenza dei servizi decisoria e di tutti i pareri resi dai vari soggetti intervenuti — giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciando alle società NEWO S.p.A. ed OSSIGENOPURO S.r.l. l'Autorizzazione integrata ambientale per l'installazione di un impianto di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, avente una capacità produttiva pari a 43.000 tonnellate annue di $CO_2$ e di 20.000 tonnellate annue di prodotto vetroso e 32.334 tonnellate annue di $O_2$.

Concluso il procedimento autorizzatorio unico, la NEWO ha commissionato alla Aer Consulting un monitoraggio finalizzato a descrivere lo stato ambientale e a ricostruire la geomorfologia del sito, condotto tra luglio e agosto 2018. All'esito del già menzionato monitoraggio è risultato che nel sito non risultano superati i livelli di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Preme segnalare che la legittimità della citata D.D. è stata definitivamente sancita con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6088, 6089, 6090, 6092, 6093 del 18.07.2022, in riforma delle sentenze del TAR Bari recanti annullamento del provvedimento autorizzativo in seguito ai ricorsi proposti dal comune di Bari, dal comune di Modugno e dall'Ambito di Raccolta Ottimale BA/2.

A valle delle statuizioni del Consiglio di Stato, l'Autorità Competente AIA ha rilasciato, con determina dirigenziale n. 370 del 23 febbraio 2024, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per adeguamento alle *Best Available Technology* (BAT) di settore, di cui alla predetta D.D., conclusosi con la qualifica di rifiuto del materiale in uscita dal processo di ossicombustione e non con quella di *end of waste*, come indicato dall'Onorevole interrogante.

Tale qualifica dei prodotti della ossicombustione « perle vetrose » è coerente con le conclusioni del provvedimento amministrativo riesaminato, il D.D. del 2018.

Con riferimento ai possibili impatti sulla salute umana derivanti dalla messa in esercizio dell'impianto, si evidenzia, in fine,

che sono stati espressi pareri favorevoli da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riesame, tra i quali ASL Bari, ARPA Puglia e ISPRA. La documentazione relativa procedimento n. 1557 è consultabile sul portale ambientale della regione Puglia.

In conclusione, considerato che l'autorità competente allo svolgimento dei procedimenti in questione è quella regionale, deve darsi atto, sulla base degli elementi forniti, della posta in essere delle cautele preordinate, ai sensi della legislazione vigente, a evitare gravi rischi ambientali.

ALLEGATO 4

**5-02996 Simiani: Chiarimenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno rammentare in via preliminare che le funzioni del MASE in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, si esplicano attraverso la programmazione, il finanziamento e il controllo degli interventi, individuati partendo dalle proposte inserite da regioni e province autonome nella piattaforma ReNDiS dell'ISPRA. A tal fine, si tiene conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana ed al rischio da alluvioni.

L'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, cui è attribuita la titolarità di apposite Contabilità speciali.

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 – il cosiddetto Piano Stralcio Aree Metropolitane – sono stati finanziati interventi nell'ambito delle aree metropolitane e delle aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni, compresi quelli riguardanti il bacino del torrente Bisagno.

A riguardo, occorre precisare che, trattandosi di un intervento idraulicamente complesso, non si può limitare al solo scolmatore del Bisagno, citato dagli Onorevoli Interroganti, ma è opportuno considerare le opere programmate sull'intera asta fluviale, che fungono da corredo all'intervento principale.

I Commissari di Governo, oltre all'attuazione degli interventi, sono responsabili del corretto e tempestivo inserimento dei dati nei sistemi di monitoraggio dedicati. Sono altresì tenuti a relazionare, con cadenza annuale, sullo stato d'attuazione degli interventi, rappresentando le eventuali criticità che ne condizionano la realizzazione.

Con riferimento alla Relazione annuale del 31 dicembre 2023, risulta che l'importo pagato ai percettori finali è pari a oltre 178 milioni. Pertanto, dai dati in possesso di questo Ministero, gli interventi risultano per la gran parte in esecuzione e al percettore finale risultano saldate fatture complessivamente per circa la metà dell'importo totale degli interventi programmati con riferimento all'intera asta fluviale. In merito alla progettualità dello scolmatore del Torrente Bisagno nel territorio del Comune di Genova, il costo totale ammonta a complessivi 204,4 milioni di euro, interamente coperto da risorse statali. Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario dell'intervento, dalla consultazione del sistema di monitoraggio Banca dati unitaria (BDU) del MEF, al 31 agosto 2024, risulta una spesa rendicontata e validata di circa 76,8 milioni di euro.

In merito allo stato di avanzamento dei lavori, oggetto dell'interrogazione, la regione Liguria riferisce che ad oggi la percentuale di lavori contabilizzati, ossia lo stato di avanzamento lavori riferito al 30 settembre 2024 ammonta al 19 per cento dell'importo contrattuale. La progressione dei lavori è stata influenzata da molteplici fattori che ne hanno rallentato

l'esecuzione. In particolare, si fa riferimento alla doppia adozione di interdittiva antimafia nei confronti del consorzio mandatario, ad oggi non efficace a seguito del ripristino della misura del controllo giudiziario *ex* articolo 34-*bis* del Codice antimafia. Si sono inoltre verificate difficoltà di ordine organizzativo interne al Raggruppamento Temporaneo di Imprese che hanno, tra l'altro, condotto alla recente rimodulazione in riduzione operata dal raggruppamento, con successiva uscita di una delle mandanti.

La regione Liguria segnala infine che il termine contrattuale è ancora stabilito nel 20 aprile 2025. Tuttavia, alla luce dell'attuale situazione operativa del cantiere, è ragionevole ipotizzare uno slittamento del termine effettivo di conclusione dei lavori a metà del 2026.

ALLEGATO 5

**5-02997 Cortelazzo: Iniziative urgenti volte al reperimento di ulteriori risorse per la realizzazione dell'infrastruttura di raccolta di acque reflue della sponda veronese del Lago di Garda.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, si premette che Protocollo di Intesa sottoscritto tra Ministero ed i Presidenti delle regioni Veneto e Lombardia per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda risale al 28 dicembre 2017. In tale ambito, i soggetti sottoscrittori si sono impegnati ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi, quantificati in 220 milioni, di cui 100.000.000 finanziati dal Ministero.

Una Convenzione operativa, è stata poi sottoscritta tra il Ministero e le regioni, ed estesa al Consiglio di Bacino « Veronese », all'Ufficio d'ambito di Brescia e all'Associazione A.T.S. « Garda Ambiente », per disciplinare l'attuazione degli interventi, le procedure, le modalità di trasferimento delle risorse, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione delle attività.

Con decreto direttoriale del 4 giugno 2018, il Ministero ha approvato i succitati atti. I citati 100 milioni impegnati sono stati destinati per 40 milioni a favore del Consiglio di Bacino « Veronese » e per 60 milioni a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia.

Attesa la strategicità delle opere da realizzare, l'azione di monitoraggio viene svolta da parte di questo Ministero per il tramite della Cabina di Regia, prevista dalla citata Convenzione Operativa, a cui partecipano tutti i sottoscrittori.

In relazione alla richiesta dell'Onorevole interrogante, in merito alla necessità di fondi per far fronte all'aumento dei costi dovuto all'aggiornamento dei prezzi, si rappresenta che risultano maggiori oneri per complessivi 42 milioni. Il dato è emerso in occasione della riunione della Cabina di Regia del 7 settembre 2023, nonché dalle comunicazioni trasmesse rispettivamente dalle due ATO competenti.

Lo scorso mese di luglio, il competente Dipartimento del MASE ha avviato il procedimento ricognitivo sulle proposte di programmazione e preassegnazione delle risorse per il Piano di Sviluppo e Coesione del MASE per il periodo 2021/2027 da presentare al CIPESS. Ciò al fine di predisporre un elenco di progetti coerenti a carattere prioritario, corredati dalla formulazione di una proposta di pre-allocazione delle risorse in capo al Ministero.

In tale ambito, la competente Direzione ministeriale ha formulato la proposta di pre-allocazione delle risorse per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda, indicando un fabbisogno pari a 42 milioni per interventi urgenti e immediatamente cantierabili.

È, quindi, intenzione di questo Ministero mettere in atto ogni azione di propria competenza, per rendere disponibili le risorse necessarie per procedere con celerità alla conclusione degli interventi progettati.

ALLEGATO 6

**5-02998 Manes: Intendimenti in merito al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che il progetto relativo alla delocalizzazione del deposito della società Superba presso Ponte Somalia è attualmente sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso questo Ministero. La procedura è stata avviata il 18 gennaio scorso e risulta ancora in fase di svolgimento.

Per quanto di stretta competenza del MASE, si rappresenta che al pari di ogni altra procedura analoga, la VIA è aperta nella fase di consultazione pubblica a qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato a partecipare; pertanto, le criticità delineate nell'interrogazione potranno essere rappresentate in sede di consultazione.

La fase di valutazione prevede inoltre l'intervento di tutti gli Enti competenti. A tale riguardo, si rappresenta che risultano coinvolti anche la regione Liguria ed ARPAL, ed ha partecipato Autorità di sistema Portuale del Mar ligure Occidentale.

Nell'ambito del procedimento, la regione Liguria con il supporto di Arpal ha formulato lo scorso mese di marzo una richiesta di integrazione volta in particolare a chiarire sia lo scenario di riferimento della valutazione – cioè, il trasferimento contestuale o meno della società Superba S.r.l. e della società Attilio Carmagnani – sia la conformità alle condizioni apposte nel nulla osta di fattibilità del Comitato tecnico Regionale. Sono state altresì richieste specifiche integrazioni per tutte le matrici ambientali coinvolte, ad esempio mediante uno studio modellistico sulla dispersione in atmosfera, sull'esposizione della popolazione e sugli impatti odorigeni.

Il proponente ha fornito le integrazioni richieste che sono pubblicate sul sito del MASE a far data dal 13 agosto 2024. A seguito di tali integrazioni, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale in data 12 settembre 2024 ha trasmesso al MASE una comunicazione concernente sentenze del TAR Liguria che interessano il progetto in valutazione, in particolare risulta che il TAR Liguria abbia annullato i provvedimenti relativi al procedimento urbanistico di adeguamento tecnico funzionale finalizzato trasferimento dei depositi chimici dall'attuale sito all'area portuale di Ponte Somalia e il provvedimento di autorizzazione alla procedura di Accordo Sostitutivo per la ricollocazione dei depositi chimici in questione.

La Commissione tecnica VIA VAS, sulla scorta dei pareri e delle osservazioni acquisite, potrà pertanto valutare sotto il profilo tecnico gli aspetti prettamente ambientali relativi all'impianto. Resta fermo che ad oggi pende presso il Consiglio di Stato la decisione, dirimente per l'inquadramento del progetto, sulla revisione delle citate sentenze del Tar Liguria.

ALLEGATO 7

**5-03000 Mattia: Intendimenti relativi a una campagna istituzionale d'informazione sulle polizze assicurative a copertura del rischio ambientale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, non si può che concordare con quanto indicato dall'Onorevole interrogante, soprattutto riguardo alle premesse. Spesso infatti molte aziende hanno un connaturato rischio, più o meno elevato, di incorrere in un danneggiamento durante le varie fasi di svolgimento delle proprie attività imprenditoriali. Le ricadute, seppure nell'ipotesi di una leale e tempestiva azione di localizzazione e delimitazione del danno, impattano necessariamente sull'ambiente, sull'habitat e quindi in ultima analisi sui cittadini, per un periodo di tempo indefinito.

La materia delle polizze assicurative è complessa e di natura interdisciplinare. Tra le cause della scarsa penetrazione di tale strumento, così come riferito dall'Interrogante, non è solo da considerare la ridotta diffusione in termini di cultura aziendale, ma anche il costo elevato delle polizze assicurative che incide sulla pianificazione finanziaria di un'attività di impresa.

D'altro canto, il MASE destina annualmente un'importante quota di risorse per l'avvio o lo svolgimento di attività di messa in sicurezza, bonifica e risanamento dei Siti di Interesse Naturale e dei siti cosiddetti orfani. Analogamente in ambito locale, gli enti territoriali sono spesso investiti del problema delle bonifiche di propria pertinenza.

Si deve inoltre considerare il fattore temporale correlato al contenzioso, che inevitabilmente incide sulle attività di messa in sicurezza e bonifica dei siti sottoposti al danno. Si rammenta infatti che Il MASE è impegnato per l'individuazione e la quantificazione del danno, e per la determinazione delle responsabilità anche in sede giudiziaria, con il conseguente esercizio delle azioni di risarcimento e di ripristino in sede civile e penale, anche attraverso l'adozione di ordinanze per la riparazione.

In conclusione, alla luce di quanto premesso, il MASE raccoglie con favore l'indicazione dell'Onorevole interrogante circa la promozione dello strumento della stipula dei contratti assicurativi volti alla copertura di eventuali danni ambientali, da includere nell'ambito delle attività ordinariamente svolte per la prevenzione ed il contrasto del danno, nonché in quelle rivolte alla comunicazione istituzionale, che sarà opportunamente valutata nel quadro delle risorse disponibili in sede ministeriale.

ALLEGATO 8

**5-02999 Bonelli: Misure e priorità per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in risposta ai fenomeni meteorologici estremi.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo al quesito posto dall'Onorevole Interrogante si rappresenta quanto segue.

Come rappresentato dall'onorevole interrogante, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) – strumento pianificatorio deputato al coordinamento delle azioni volte alla mitigazione, prevenzione e contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici – prevede l'istituzione di un apposito Osservatorio. L'Osservatorio si compone di una ampia platea di soggetti qualificati (16 membri) atta a garantire la funzione di coordinamento intrinseca al PNACC.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha concluso di recente l'acquisizione dei nominativi dei referenti designati dalle diverse Amministrazioni; lo schema di decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio è in fase di finalizzazione e sarà adottato in tempi brevi.

A seguito dell'insediamento, l'Osservatorio potrà svolgere a pieno i compiti affidatigli, quali l'individuazione delle priorità di intervento, delle relative fonti di finanziamento e dei soggetti responsabili dell'implementazione.

Tale attività senz'altro terrà conto degli eventi significativi verificatesi sul territorio nazionale in tempi recenti.

Giova, altresì, rammentare che il PNACC arriva all'esito di una valutazione ambientale strategica che ha visto un ampio coinvolgimento, nell'ambito della apposita consultazione, di tutte le parti interessate. Il Piano di cui oggi disponiamo è frutto delle osservazioni e delle varie raccomandazioni pervenute nel corso delle varie consultazioni.

L'esigenza di un coordinamento e di una struttura di *governance* deputata allo svolgimento di tale funzione è tanto più sentita se si considera che all'attuazione delle varie dimensioni di cui si compone il PNACC concorrono già oggi plurime misure e fonti di finanziamento. In ogni caso, considerata l'importanza prioritaria del Piano, questo Ministero continuerà a prodigarsi in tutte le sedi, al fine di individuare ulteriori strumenti, anche di carattere finanziario, che sostengano la migliore delle attuazioni.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

## (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

*S O M M A R I O*

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023)638 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 227

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 230

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. Atto n. 216 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* . 228

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 229

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023)638 final.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.**
**Doc. LXXXVI, n. 2.**
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con quattordici osservazioni *(vedi allegato)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della propria forza politica.

Esprime particolare apprezzamento per il parere formulato dal collega Caroppo, nella misura in cui riporta chiaramente gli obiettivi perseguiti dal Governo a li-

vello europeo e condivisi dal proprio gruppo.

Richiama, nello specifico, le osservazioni concernenti la revisione del regolamento sui limiti emissivi di $CO_2$, le politiche di transizione verde, il processo di decarbonizzazione nel settore automobilistico e, come ricordato anche nella mozione unitaria presentata in relazione al caso Stellantis, il prioritario obiettivo della neutralità tecnologica.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia l'astensione del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Sebbene valuti positivamente diversi contenuti della proposta di parere del relatore, ritiene tuttavia che l'atteggiamento con cui si stanno affrontando alcuni temi, quali quelli della riduzione delle emissioni di $CO_2$ delle autovetture entro il 2035 e della transizione ecologica, non sia condivisibile per la sua ambiguità ed incoerenza.

Ritiene, infatti, che con tale comportamento il Governo non risponda adeguatamente alla necessità di realizzare interventi concreti e tempestivi in tema di transizione ecologica, la cui urgenza è confermata dagli eventi alluvionali e, in generale, dai dissesti idrogeologici che sempre più frequentemente colpiscono il Paese.

Fa presente, inoltre, che la problematica non può continuare ad essere affrontata unicamente con provvedimenti contingenti, ma che occorre una pianificazione più ampia e condivisa a livello europeo, al fine di tutelare efficacemente il pianeta e la popolazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Caroppo.

Dichiara, in particolare, di condividere gli obiettivi del Governo in tema di neutralità tecnologica, richiamando l'importanza di cambiarne le modalità di attuazione. Ritiene, infatti, che l'impostazione dirigista con la quale l'Unione europea e il precedente Governo hanno dato attuazione alla transizione ecologica non tenesse adeguatamente conto delle esigenze dei cittadini e delle imprese e della necessità che la transizione apparisse sostenibile non soltanto per l'ambiente, ma anche per tali soggetti, evitando soprattutto di aggravare le condizioni delle fasce più deboli della popolazione.

Ritiene, pertanto, che con le osservazioni contemplate all'interno della proposta di parere formulata dal relatore si dia adeguatamente attuazione alle raccomandazioni espresse dalla propria forza politica nel corso dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

Antonino IARIA (M5S) dichiara che, a seguito dell'intervento del collega Raimondo, il proprio gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore *(vedi allegato)*.

**La seduta termina alle 13.25.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie.**
**Atto n. 216.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023)638 final.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023)638 final) e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2);

premesso che:

la procedura di esame congiunto dei documenti in oggetto consente al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito – ed in stretto raccordo con il Governo – alla determinazione delle linee d'azione del nostro Paese in merito alle politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

quest'anno i due documenti risultano in larga misura privi di rilevanza, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente avvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale dell'UE 2024-2029, tuttora in corso di definizione;

assumono tuttavia rilievo, affinché la Camera contribuisca alla definizione delle priorità politiche e legislative del prossimo ciclo istituzionale dell'UE 2024-2029, l'Agenda strategica dell'UE 2024-2029, adottata dal Consiglio europeo lo scorso 27 giugno, e, in modo particolare, gli orientamenti politici della nuova Commissione europea 2024-2029 presentati nello scorso luglio dalla Presidente von der Leyen e ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate a ciascun commissario designato. Tali documenti inoltre richiamano espressamente le raccomandazioni contenute nel rapporto sul futuro della competitività europea presentato il 9 settembre 2024 da Mario Draghi e il rapporto sul futuro del mercato unico presentato, in occasione del Consiglio europeo straordinario del 17-18 aprile 2024, da Enrico Letta;

la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei richiamati è infatti quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea ed in questa fase a livello di Unione europea si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione;

considerato che la relazione programmatica del Governo:

reca alcuni indirizzi e priorità di fondo pienamente condivisibili e che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea. In particolare, il Governo esprime sostegno ad una trasformazione verde ed ecologica che rispetti sia i principi di sostenibilità, sia gli obiettivi di promozione della competitività dell'industria europea, che rischia di essere indebolita da regolamentazioni eccessive;

insiste opportunamente sulla necessità di perseguire l'autonomia strategica dell'UE, superando le dipendenze in settori

chiave attraverso una politica di sviluppo industriale e tecnologico, che favorisca la sovranità e la sicurezza economica dell'UE, e la promozione di *partnership* strategiche a livello globale;

ribadisce apprezzabilmente la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali;

rilevato che l'Agenda strategica dell'Unione:

afferma l'obiettivo pienamente condivisibile di realizzare in modo equo e giusto le transizioni verde e digitale, sfruttando il loro potenziale per creare mercati, industrie e posti di lavoro di alta qualità, investendo in un'ampia infrastruttura per energia, trasporti e comunicazioni. Ciò con l'obiettivo di rendere l'Unione competitiva a livello globale e aumentarne la sovranità energetica;

ribadisce l'intenzione di sviluppare la capacità in settori sensibili e tecnologie chiave del futuro, tra cui biotecnologie, tecnologie *net*-zero, mobilità, prodotti chimici e materiali avanzati, promuovendo innovazione e ricerca;

osservato che gli orientamenti politici presentati dalla Presidente della Commissione europea:

pur non mettendo in discussione l'obiettivo di riduzione delle emissioni delle automobili fissato per il 2035, riconoscono che esso va conseguito con un approccio tecnologicamente neutrale, in linea con l'approccio seguito dal Governo e dal Parlamento italiani;

prospettano misure volte a semplificare per i cittadini il passaggio a opzioni di trasporto sostenibili per perseguire la complessa decarbonizzazione dei trasporti;

fissano una serie pienamente condivisibile di obiettivi politici per aumentare la produttività dell'Unione europea, attraverso la diffusione delle tecnologie digitali, in particolare di quelle all'avanguardia, con particolare riguardo al supercalcolo, ai semiconduttori, all'*Internet* delle cose, alla genomica, alla computazione quantistica e alla tecnologia spaziale;

riconoscono l'importanza per l'UE di diventare un *leader* globale nell'innovazione basata sull'intelligenza artificiale, alla quale viene riconosciuto particolare rilievo nelle priorità per il nuovo ciclo istituzionale europeo;

preannunciano l'intenzione, pienamente condivisibile, di aumentare i finanziamenti necessari per realizzare le transizioni verde, digitale e sociale, anche attraverso la mobilitazione dei capitali privati e il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali. Gli investimenti infatti non possono essere finanziati unicamente con fondi pubblici;

rilevato, altresì, che il rapporto sul futuro della competitività europea, presentato da Mario Draghi:

denuncia che l'assenza di una programmazione ha condotto l'UE a non sostenere la conversione della catena di fornitura nonostante la prospettiva di un'imminente rapida penetrazione dei veicoli elettrici sul mercato;

richiede un migliore coordinamento tra le industrie di rete convergenti, quali le reti energetiche o le reti di telecomunicazione che dovrebbero essere garantite per fornire un'infrastruttura di ricarica moderna ed estesa per i veicoli stradali;

riconosce il ruolo che lo sviluppo di tecnologie emergenti, a cominciare dall'intelligenza artificiale generativa, potrà svolgere nel trainare la produttività e guidare la crescita dell'UE;

rilevato altresì, con riferimento al settore del trasporto marittimo che:

la direttiva (UE) 2023/959 ha disposto, fra l'altro, l'estensione del sistema EU ETS al settore del trasporto marittimo;

pur risultando condivisibile l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti nel settore del trasporto marittimo, l'estensione del sistema EU ETS a tale settore, nei termini delineati dalla direttiva,

rischia di determinare una perdita di competitività dei porti europei, con il rischio di una progressiva delocalizzazione verso gli altri porti del Mediterraneo, risultando fortemente penalizzante per il settore portuale nazionale;

l'articolo 3 *octies octies* della direttiva 2003/87/CE – introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959 – attribuisce alla Commissione europea un potere di vigilanza sull'attuazione della direttiva, al fine di evitare distorsioni del mercato e cambiamenti nel traffico portuale, quali l'elusione dei porti e il cambiamento di centri di trasbordo, nonché il potere di avanzare proposte di revisione della direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni*:

*a)* si persegua, nel corso del nuovo ciclo istituzionale europeo 2024-2029, una revisione mirata delle principali iniziative dell'UE volte a conseguire gli obiettivi di sostenibilità dei trasporti, con il fine di assicurare un percorso più graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralità tecnologica e tale da assicurare la competitività dell'Unione europea e il minore impatto socio economico possibile. In particolare, la revisione dovrebbe mirare al contenimento dei costi eccessivi e all'aumento dei benefici e delle opportunità di crescita e sviluppo per il sistema produttivo europeo e italiano;

*b)* sia in particolare promossa la revisione del regolamento sui limiti emissivi di $CO_2$ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in modo da consentire di raggiungere il traguardo fissato per il 2035 tramite un approccio tecnologicamente neutrale e quindi anche attraverso l'impiego di carburanti a basse o zero emissioni. A questo scopo occorre procedere, se appropriato, ad anticipare l'esercizio della clausola di revisione prevista dal medesimo regolamento, anche per dare certezza e prevedibilità a produttori e consumatori;

*c)* visti gli ingenti costi richiesti dal processo di decarbonizzazione del settore automobilistico, si valuti, nell'ambito delle iniziative prospettate dagli orientamenti politici della Commissione europea, la predisposizione di un piano di investimenti adeguato che includa anche risorse europee;

*d)* sia assicurata l'integrazione dei trasporti nei piani nazionali per l'energia e il clima e un approccio integrato alle reti energetiche, alle infrastrutture di ricarica, alla standardizzazione delle attrezzature di produzione, alle telecomunicazioni e ai finanziamenti;

*e)* si assumano nel nuovo ciclo politico 2024-2029 tutte le iniziative necessarie per garantire l'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del TFUE e con la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione, e per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità. A tale scopo, si promuova l'inserimento, nella disciplina della politica di coesione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di misure relative ai trasporti e agli altri fattori di svantaggio tipici delle isole. Si promuovano altresì, in coerenza con l'articolo 16 del regolamento CE n. 1008/2008, le iniziative volte a garantire l'attuazione del principio di continuità territoriale anche a favore dei territori non insulari geograficamente svantaggiati che, al pari delle isole, scontano ancora gravi problemi di collegamento con le principali regioni italiane ed europee;

*f)* siano considerati prioritari gli interventi, prospettati dagli orientamenti politici della nuova Commissione europea, volti a semplificare ed incentivare l'utilizzo del treno anche per i viaggi transnazionali, consentendo la prenotazione e l'emissione di biglietti digitali su un'unica piattaforma europea;

*g)* si persegua il rafforzamento degli strumenti finanziari europei necessari e indispensabili per l'attuazione della rete transeuropea di trasporto;

*h)* sia assicurata nel prossimo ciclo istituzionale una maggiore attenzione, soprattutto da parte della Commissione europea, al rispetto nel settore dei trasporti da parte degli Stati membri dei principi e delle regole dei trattati relativi alle quattro libertà fondamentali del mercato interno. Ciò anche alla luce della vicenda dei divieti di circolazione imposti dal Land del Tirolo al traffico stradale sull'asse del Brennero, che ha costretto l'Italia a presentare un ricorso alla Corte di giustizia nei confronti dell'Austria, secondo la procedura prevista dall'articolo 259 del TFUE;

*i)* si assicuri che il settore dei trasporti operi quale vettore di integrazione dei Paesi candidati all'adesione all'Unione, incorporando l'Ucraina, la Moldavia e i sei *partner* dei Balcani occidentali nella TEN-T;

*l)* si sostengano le iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per incentivare la produttività e la crescita, valutandone nel contempo i rischi e prestando attenzione alle micro, piccole e medie imprese, affinché anche i processi industriali delle stesse diventino più competitivi tramite l'impiego di tali tecnologie;

*m)* si assicuri, nella predisposizione di una proposta di legge europea sul *cloud*, una politica *cloud* unica a livello europeo per le amministrazioni pubbliche e gli appalti pubblici nonché un piano europeo a lungo termine per i *chip* quantistici e un approccio equilibrato tra la tutela di interessi pubblici e diritti fondamentali da un lato, e l'innovazione tecnologica dall'altro;

*n)* si faciliti, come prospettato nel rapporto Draghi, il consolidamento del settore delle telecomunicazioni per ottenere tassi di investimento più elevati nella connettività, soprattutto attraverso la definizione dei mercati delle telecomunicazioni a livello dell'UE;

*o)* sia rafforzata, nell'ambito dell'autonomia strategica aperta, la sicurezza nell'approvvigionamento tecnologico delle telecomunicazioni per ridurne le vulnerabilità esterne;

*p)* siano adottate tutte le necessarie iniziative per una tempestiva revisione della direttiva (UE) 2023/959, che ha esteso il sistema EU ETS al settore del trasporto marittimo, al fine di superare le distorsioni del mercato in danno delle infrastrutture portuali europee e, in particolare, italiane, e di evitare effetti negativi sui servizi essenziali di continuità territoriale.

# X COMMISSIONE PERMANENTE

## (Attività produttive, commercio e turismo)

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 234

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 234

5-03006 Squeri: Iniziative di competenza concernenti la revisione del regolamento sulle emissioni di $CO_2$ dei veicoli e sull'apertura a soluzioni endotermiche con carburanti ecologici di nuova generazione in vista della scadenza del 2035 ..... 235

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 238

5-03001 Benzoni: Iniziative di competenza per sostenere lo sviluppo industriale del settore metalmeccanico e, in particolare, del comparto *automotive* ..... 235

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 240

5-03002 Andreuzza: Sull'annunciata riforma del sistema di vigilanza sulle società cooperative 235

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 241

5-03003 Peluffo: Sulle iniziative di competenza volte ad accelerare la transizione del sistema produttivo e la completa fruizione degli incentivi previsti da Transizione 5.0 ..... 235

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 242

5-03004 Ghirra: Informazioni sul mantenimento della produzione della linea dello zinco primario a Portovesme e « sul progetto litio » di Glencore ..... 236

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 243

5-03005 Pavanelli: Sulle prescrizioni del Governo per l'autorizzazione alla cessione di Comau e sugli impegni assunti dall'acquirente ..... 236

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 244

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-03006 Squeri: Iniziative di competenza concernenti la revisione del regolamento sulle emissioni di $CO_2$ dei veicoli e sull'apertura a soluzioni endotermiche con carburanti ecologici di nuova generazione in vista della scadenza del 2035.**

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Ritiene infatti che le imprese debbano essere sostenute e accompagnate verso certi obiettivi e che è impensabile imporre termini di scadenza per i quali le imprese, non solo italiane, sono al momento impreparate. Osserva con soddisfazione che anche l'Unione europea sembra voler andare in questa direzione, anche grazie agli indirizzi del Governo italiano. Ribadisce infine che in vista delle scadenze previste bisogna fare di tutto per preparare il sistema delle imprese del settore a essere pronte e quindi per rafforzarle per il raggiungimento delle predette scadenze.

**5-03001 Benzoni: Iniziative di competenza per sostenere lo sviluppo industriale del settore metalmeccanico e, in particolare, del comparto *automotive*.**

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Nel segnalare che non gli è chiara la scadenza della procedura, ritiene che la stessa sia corretta. Fa presente che la crisi aziendale oggetto della sua interrogazione è solo la prima di una serie di ulteriori crisi che colpiranno le realtà del settore *automotive*. Come anche testimoniato dalla recente audizione dell'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, è assolutamente necessaria una politica industriale di ampio respiro che favorisca lo sviluppo delle industrie del settore comprese quelle dell'indotto.

**5-03002 Andreuzza: Sull'annunciata riforma del sistema di vigilanza sulle società cooperative.**

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario Bitonci per la risposta puntuale fornita e si dichiara soddisfatta della stessa. Ricorda che un anno fa il suo Gruppo aveva presentato un'interrogazione avente ad oggetto lo stesso tema e che il Governo si era impegnato a risolvere le problematiche allora evidenziate. La normativa di settore andava a suo avviso adeguata e, come rappresentato dal Governo nella risposta odierna, prende atto con favore che le cooperative virtuose sono adesso maggiormente tutelate. Apprezza quindi il lavoro svolto finora anche con riferimento al gruppo di lavoro cui ha fatto cenno il sottosegretario Bitonci.

**5-03003 Peluffo: Sulle iniziative di competenza volte ad accelerare la transizione del sistema produttivo e la completa fruizione degli incentivi previsti da Transizione 5.0.**

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), ringrazia il sottosegretario Bitonci per essere presente di persona alla seduta, e si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta da lui fornita. Se infatti non può che esprimere condivisione per le sue premesse, collimanti con quelle della sua interrogazione, e che sottolineano come gli interventi in questione siano di assoluto rilievo sfiorando, tra Industria 4.0 e Transizione 5.0, circa 13 miliardi di euro, per quanto riguarda la tempistica deve rilevare che sugli interventi attuativi nel biennio di riferimento, che terminerà il 31 dicembre 2025, si registrano non pochi ritardi e un utilizzo molto limitato delle risorse a disposizione. Ricorda infatti che l'ultimo atto attuativo, per il momento, risale a solo un mese fa e che sugli oltre 12 miliardi di euro a disposizione sono risultati fruiti solo circa 70 milioni. Rimarca che questo dato è notorio e che le stesse associazioni di categoria delle imprese lo hanno più volte messo in luce lamentandosene. D'altra parte ricorda che il medesimo ministro Urso ne è consapevole tanto che ha avuto occasione di annunciare l'istituzione di una *task force*, con la partecipazione anche di rappresentanti del mondo delle imprese, che potesse velocizzare e rendere più efficienti i processi di utilizzazione delle risorse. È per questo, evidenzia, che oggi si sarebbe aspettato che il rappresentante del Governo avrebbe colto l'occasione per comunicare concrete indicazioni e proposte per superare le difficoltà da lui appena ricordate.

**5-03004 Ghirra: Informazioni sul mantenimento della produzione della linea dello zinco primario a Portovesme e « sul progetto litio » di Glencore.**

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, soprattutto se si compara a quanto il ministro Urso aveva precedentemente dichiarato in Parlamento, sia rispondendo ad interrogazioni che ascoltato in audizione. Ricorda infatti che il ministro aveva sostenuto che, nella problematica in titolo, si sarebbe impegnato a far continuare la produzione della linea di zinco primario e che gli impegni presi sarebbero stati portati avanti facendoli rispettare all'azienda. Osserva che nella risposta del sottosegretario, invece, si dichiara che Glencore ha confermato l'intenzione di cessare la produzione di zinco e che vuole avviare un piano di cui al momento tiene all'oscuro le parti sociali, ciò che ritiene non corretto nei confronti di queste ultime ma anche del tavolo di crisi, soprattutto in considerazione di come i suoi lavori si sono fin qui svolti. Conclude stigmatizzando la tendenza a tradurre ogni crisi aziendale in corso nella regione Sardegna in occasione per « mandare a casa » le persone attraverso il ricorso alla cassa integrazione.

**5-03005 Pavanelli: Sulle prescrizioni del Governo per l'autorizzazione alla cessione di Comau e sugli impegni assunti dall'acquirente.**

Antonino IARIA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del sottosegretario, soprattutto in considerazione del fatto che in essa sembra emergere che, nella vicenda riguardante l'acquisizione di Comau, il Governo faccia conto su una sorta di ruolo di garanzia da parte di Stellantis, ciò che considera del tutto illusorio visto che quest'ultima dimostra sempre di più di non avere interesse a mantenere attività nel nostro Paese. Ritiene quindi che se questa è la soluzione proposta dal

Governo sarà molto difficile che si possa raggiungere un risultato soddisfacente perché servono garanzie legate ad altro o a ben altri soggetti, comunque più idonei di Stellantis a fornire le predette garanzie.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO 1

**5-03006 Squeri: Iniziative di competenza concernenti la revisione del regolamento sulle emissioni di $CO_2$ dei veicoli e sull'apertura a soluzioni endotermiche con carburanti ecologici di nuova generazione in vista della scadenza del 2035.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

L'audizione informale dell'AD di Stellantis il 10 ottobre scorso presso la X Commissione Camera e la IX Commissione Senato è sintomatica dell'atteggiamento tenuto dal Gruppo Stellantis e della sua inaffidabilità rispetto agli impegni assunti.

Da più parti viene denunciata la miopia del *Green Deal* europeo e le sue rigidità verso i produttori che non dovessero riuscire a rispettare i parametri e i termini ivi previsti.

Lo stesso Mario Draghi, nel suo rapporto sul futuro della competitività europea, ha citato il settore *automotive* quale esempio di disallineamento tra la politica ambientale e quella industriale nel caso.

Pertanto, il MIMIT ha elaborato un documento per modificare le tappe del percorso della decarbonizzazione dei trasporti e che si basa su alcuni pilastri fondamentali:

1. un piano di investimenti pluriennale, basato su una strategia industriale che agisca su domanda e offerta;

2. un contesto normativo che garantisca la necessaria coerenza, perché le imprese hanno bisogno di certezza giuridica per investire e innovare;

3. l'adozione del principio di neutralità tecnologica;

4. la ridefinizione del modello di calcolo delle emissioni, prevista a livello europeo nel 2025;

5. la necessità di anticipare, alla prima parte del 2025, la clausola di revisione prevista per il 2026 dal Regolamento europeo sulle emissioni di $CO_2$ dei veicoli leggeri (Reg. UE 2019/631 come modificato dal Reg. UE 2023/851).

Per quello che riguarda il citato Regolamento, si potrebbe valutare complessivamente la sua efficacia e prevedere una eventuale sua revisione, con l'obiettivo di individuare il percorso più appropriato in termini di tempi e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Un'azione analoga è necessaria anche per quanto riguarda i veicoli pesanti, anticipando la revisione del regolamento settoriale sulle emissioni di $CO_2$ (Reg. 2024/1610) attualmente prevista per il 2027 e adottando, in entrambi i casi, azioni urgenti, aperte e significative per invertire le tendenze al ribasso, ripristinare la competitività dell'industria dell'UE e ridurre le vulnerabilità strategiche.

In generale, il Governo italiano sta promuovendo una strategia automobilistica europea che si ponga l'ambizioso obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, ma che al contempo faccia leva su due principi di base:

superare l'approccio ideologico alla decarbonizzazione e considerare l'elettrificazione come uno dei possibili mezzi, assieme ad altri (ad esempio: *e-fuel*, biocarburanti, idrogeno) per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile in una visione di neutralità tecnologica;

affrontare i problemi del settore *automotive* a livello di Unione europea, condividendo un Piano *automotive* europeo che investa risorse comuni sia sul fronte del supporto alle imprese nella difficile transizione alla mobilità sostenibile, sia sul fronte degli incentivi ai consumatori europei nell'acquisto di veicoli sostenibili.

Al riguardo, informo dunque che sono in corso confronti serrati in ambito europeo su tali tematiche.

ALLEGATO 2

**5-03001 Benzoni: Iniziative di competenza per sostenere lo sviluppo industriale del settore metalmeccanico e, in particolare, del comparto *automotive*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Con specifico riferimento alla crisi della Fimer SPA, società che realizza *inverter* per fotovoltaico e prodotti di elettronica per il settore energia, con sede legale a Milano e due unità produttive, una a Terranuova Bracciolini (AR) e una a Vimercate (MB), attualmente in Amministrazione Straordinaria, informo che in data 6 settembre 2024 il Ministero ha autorizzato (*ex* articolo 42 del decreto legislativo n. 270 del 1999) l'avvio della procedura di vendita del complesso aziendale FIMER in esecuzione del programma di cessione e, conseguentemente, è stata inviata a tutti i potenziali investitori la lettera di processo contenente termini e modalità di presentazione delle offerte vincolanti entro il 15 ottobre 2024.

La citata scadenza è stata prorogata di 15 giorni in quanto non avrebbe consentito ad alcuni dei potenziali investitori di mettere rendere nota una proposta dettagliata in ogni aspetto e di conseguenza sarebbe stata necessaria una richiesta di integrazioni con l'inevitabile slittamento dei tempi.

L'obiettivo della gara è quello di favorire la massima partecipazione e una maggiore concorrenza tra le offerte così da scegliere la più adeguata nell'interesse degli occupati e dei creditori.

Con riferimento alle criticità relative al comparto *Automotive*, evidenzio che già dall'inizio di questa legislatura il Governo aveva sollevato la necessità di rivedere le iniziative assunte nell'ambito del *Green Deal*, al fine di evitare il collasso del settore (tenuto conto – soprattutto – della concorrenza dei produttori *extra* europei).

Come ricordato in più occasioni, anche il *report* sulla competitività europea di Mario Draghi ha citato espressamente l'*automotive* come esempio negativo di politica ambientale scollegata da quella industriale, chiedendo un cambio di passo, corrispondente a ciò che è stato ribadito più volte da questo Governo.

Al riguardo, rappresento che lo scorso 26 settembre si è tenuto il Consiglio Competitività dell'Unione europea, a Bruxelles a cui ha partecipato il Ministro Urso. Nel suo intervento, il Ministro ha presentato ai colleghi europei le linee guida della proposta italiana per una nuova politica industriale europea: soffermandosi sul settore *automotive* e sostenendo l'introduzione di un « *European Automotive Act* »; evidenziando la necessità che la Commissione europea anticipi dal 2026 ai primi mesi del 2025 la presentazione dei *report* sul settore previsti dal Regolamento sulle emissioni di $CO_2$ per i veicoli leggeri; attivando di conseguenza la clausola di revisione dall'articolo 15, al fine di riesaminare le modalità che porteranno allo *stop* ai motori endotermici nel 2035.

Pertanto, sottolineo che le competenti strutture del Ministero si sono attivate prontamente per dare concretezza al piano della Fimer e si conferma il massimo impegno nel supporto ad un rilancio e alla salvaguardia occupazionale dell'Azienda e più in generale dell'intero comparto di riferimento.

ALLEGATO 3

**5-03002 Andreuzza: Sull'annunciata riforma del sistema di vigilanza sulle società cooperative.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione relativa alla vigilanza sugli enti cooperativi, come già ricordato dagli Onorevoli interroganti, ritengo fondamentale evidenziare l'importanza di una riforma del sistema di vigilanza, al fine di adeguare la normativa vigente alle sfide che interessano il settore cooperativo.

Va sottolineato che l'ultimo rilevante intervento legislativo risale al 2002, con l'emanazione del decreto legislativo n. 220 del 2002, e da allora il contesto socio-economico è profondamente mutato, rendendo necessario un aggiornamento normativo.

Attualmente, secondo la vigente normativa, la vigilanza ordinaria sconta una sorta di sistema duale, con – da un lato – le cooperative associate, circa 45 mila, che vengono revisionate dalle associazioni di categoria e – dall'altro – quelle non aderenti, circa 40 mila, la cui revisione è in capo direttamente al Ministero.

Per rispondere a tali esigenze, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stato costituito un gruppo di lavoro che presiedo, volto proprio a delineare una riforma organica della normativa, definendo principi e criteri direttivi nonché ridefinendo gli ambiti soggettivi ed oggettivi della stessa, al fine di valorizzare la funzione promozionale ed assistenziale della vigilanza sul sistema cooperativo.

La necessità di garantire un coordinamento funzionale tra i vari soggetti coinvolti (Pubbliche Amministrazioni e Associazioni di rappresentanza), sempre più cogente, ha imposto di prevedere l'istituzionalizzazione di forme di coordinamento che assicurino un intervento sinergico non solo nell'attività di vigilanza in senso stretto, ma anche nella fase di funzionamento del sistema cooperativo.

Al fine di conformare l'azione amministrativa ai generali principi di proporzionalità ed adeguatezza, si è inteso intervenire sulla disciplina dei provvedimenti che l'Amministrazione può emanare sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, prevedendo la possibilità di introdurre nuovi strumenti maggiormente rispondenti alla cura dell'interesse pubblico.

Pertanto, per ognuno degli obiettivi sopra indicati sono state individuate le più adeguate azioni amministrative.

Quanto al richiamato fenomeno della falsa cooperazione, ricordo le molteplici attività che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha messo in campo a favore del comparto permettendo di eliminare dal Registro delle imprese oltre 25.000 cooperative non operative, ottimizzando così il sistema di vigilanza e rendendo più efficiente il regime giuridico e finanziario delle società. Nel 2022, infatti, le cooperative iscritte al Registro erano circa 110 mila; oggi – nel 2024 – circa 85 mila. Frutto di un'operazione di « pulitura » da parte del Ministero sulle *coop* false e, in gran parte, su quelle inattive.

Inoltre, su questo tema, nelle more dell'eventuale entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, la Direzione competente del MIMIT ha disposto l'avvio di due campagne ispettive riguardanti le cooperative sociali che effettuano servizi di *caregiver* domiciliari e cooperative agricole di lavoro.

In conclusione, tengo a sottolineare che l'auspicio è che con la citata riforma si renda il sistema di vigilanza non solo più efficiente e trasparente, ma anche maggiormente orientato al supporto e allo sviluppo delle cooperative, in linea con le esigenze del nostro tempo e con l'obiettivo di rafforzare un settore così importante per l'economia del nostro Paese.

ALLEGATO 4

**5-03003 Peluffo: Sulle iniziative di competenza volte ad accelerare la transizione del sistema produttivo e la completa fruizione degli incentivi previsti da Transizione 5.0.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

L'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo il credito d'imposta descritto dagli Onorevoli interroganti.

Con una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro, il Piano Transizione 5.0 ha l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese e aiutarle a rispondere alle sfide delle transizioni digitale ed energetica. Assieme, i due Piani Transizione 4.0 e 5.0, operanti in complementarità, mettono a disposizione delle imprese circa 13 miliardi di euro nel biennio 2024-2025.

Il Piano 5.0 è stato oggetto di una prolungata fase di negoziazione con la Commissione europea, trattandosi di una misura finanziata con risorse PNRR che prevede una serie di vincoli che derivano dalla disciplina comunitaria.

Il Governo ha operato per superare i vincoli previsti dalla Commissione europea in merito al rispetto del principio DNSH (« non arrecare danno significativo all'ambiente »), nonché per evitare che della platea dei beneficiari del Piano 5.0 fossero esclusi proprio quei comparti del *made in Italy* – ivi compresi quelli di carta, vetro, siderurgico e ceramica – che maggiormente potrebbero, invece, incidere sul contenimento delle emissioni di $CO_2$.

Per quello che attiene alle difficoltà interpretative e applicative, si sta costruendo un impianto di supporto alle imprese beneficiare, proprio per evitare che si ripropongano i problemi conseguenti alle difficoltà interpretative e applicative verificatesi in precedenti edizioni della misura del credito d'imposta.

In particolare, è stato creato un Portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) appositamente dedicato all'Assistenza Clienti sul Piano Transizione 5.0.

Inoltre, il 16 agosto 2024 è stata pubblicata, sul sito istituzionale del MIMIT, la Circolare Operativa « Transizione 5.0 » che fornisce chiarimenti tecnici utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

A completamento delle istruzioni fornite, con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 e con la citata circolare operativa del 16 agosto 2024, l'8 ottobre scorso è stato pubblicato, sempre sul sito istituzionale del MIMIT, un documento contenente le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti diversi profili applicativi della misura, tra i quali: la procedura per l'accesso all'agevolazione, le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali 4.0, i requisiti degli impianti fotovoltaici, le modalità di calcolo del risparmio energetico, la cumulabilità con altri incentivi, il rispetto del principio cardine del PNRR del « Non arrecare danno all'ambiente » (DNSH).

Attualmente, sono in fase di redazione e pubblicazione ulteriori chiarimenti per le imprese.

Inoltre, è stato avviato un apposito piano di comunicazione e divulgazione, volto a consentire la più ampia diffusione tra le imprese della misura e della relativa procedura di accesso, anche attraverso l'emanazione di chiarimenti relativi a specifici scenari applicativi per settore produttivo.

Pertanto, confermo che il Ministero continua a seguire i passaggi attuativi della misura in parola per andare incontro alle esigenze di chiarezza delle imprese e mettere in campo soluzioni che possano facilitare l'assorbimento delle risorse.

ALLEGATO 5

**5-03004 Ghirra: Informazioni sul mantenimento della produzione della linea dello zinco primario a Portovesme e « sul progetto litio » di Glencore.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Come noto all'interrogante, ad inizio 2023 la Glencore aveva comunicato che l'elevato costo dell'energia elettrica in Italia non consentiva la produzione economica di piombo e zinco; per questo cessava la produzione del primo e riduceva la produzione del secondo.

A settembre di quest'anno la multinazionale in parola ha confermato la fermata della linea zinco, mentre rimarrà attivo solo il Waelz che tratta fumi di acciaieria e residui provenienti dagli altri impianti.

In bilico c'è il futuro dei due stabilimenti di Portovesme e San Gavino che producono piombo, zinco, oro, argento, rame e acido solforico, gestiti appunto dalla Glencore attraverso la controllata Portovesme srl, strategici per l'industria italiana.

Su tale questione è stato aperto un tavolo di crisi presso il MIMIT con le altre istituzioni interessate, gli enti locali, i sindacati e le parti sociali.

Nel recente incontro al MIMIT, Glencore ha confermato la decisione di cessare la produzione di zinco ed ha comunicato di aver presentato alla Commissione europea (nell'ambito del *Critical Raw Material Act*) un progetto per recuperare dalle batterie esauste un componente (denominato *Black Mass*) dal quale ricavare materiali rari quali litio e manganese necessari anche per la produzione di nuove batterie. Un progetto certamente importante che tuttavia non risolve i gravi problemi sociali determinanti dalla scelta di Glencore.

Per questo il Governo, insieme alla Regione Sardegna, attiverà un serio confronto con i massimi esponenti di Glencore per verificare la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate alla crisi grave che le sue scelte stanno determinando.

Nelle prossime settimane si darà conto di questo lavoro a tutte le parti interessate: sindacati e istituzioni territoriali in primo luogo.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in stretta collaborazione con il Ministero del lavoro e la regione Sardegna, nella consapevolezza di quanto sia strategica la produzione effettuata dalla Glencore, valuterà dunque tutte le misure necessarie affinché si possa garantire un intervento incisivo per la crisi in atto conseguenza delle decisioni prese dall'azienda. Intanto, informo, che il piano di cassa integrazione è stato prorogato di sei mesi.

ALLEGATO 6

**5-03005 Pavanelli: Sulle prescrizioni del Governo per l'autorizzazione alla cessione di Comau e sugli impegni assunti dall'acquirente.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione riguardante l'acquisizione di Comau S.p.A., informo che il Governo, nella seduta del 10 ottobre 2024, ha esercitato il potere della *Golden Power* su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In particolare, con questa decisione è stata autorizzata, con specifiche prescrizioni, l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Comau, attualmente detenuto da Stellantis. Quest'ultima acquisirà il 49,9 per cento di OEP Heron BidCo, mentre il restante 50,1 per cento sarà sotto il controllo di OEP Heron MidCo, una società indirettamente controllata dal fondo statunitense *One Equity Partners*.

L'uso della *Golden Power* è stato fondamentale per tutelare un *asset* strategico come Comau, *leader* nel settore della produzione di macchine per l'automazione industriale e la robotica.

Le prescrizioni imposte dal Governo sono state adottate per garantire il rispetto degli impegni assunti dalle parti coinvolte, tra cui i programmi di sviluppo economico finanziario e il mantenimento degli impianti di produzione e delle attività di ricerca e sviluppo in Italia.

In tal modo, le parti coinvolte si sono impegnate a salvaguardare la forza lavoro delle società interessate.

Questo è cruciale, poiché il futuro dei circa italiani di Comau dipende dalla stabilità e dalla crescita dell'azienda.

Inoltre, i competenti uffici del MIMIT effettueranno un monitoraggio attento per garantire l'attuazione delle prescrizioni e verificare il rispetto degli impegni assunti da parte di OEP Heron BidCo e Stellantis.

Questa vigilanza è volta ad assicurare la protezione degli attivi e del *know-how* tecnologico italiano, nonché la tutela della proprietà intellettuale, inclusi brevetti e tecnologie sviluppate.

In conclusione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si impegnerà a vigilare attivamente su questa operazione, garantendo il rispetto delle prescrizioni e facendo tutto il possibile per tutelare i posti di lavoro e gli investimenti necessari per il futuro di Comau in Italia.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 245

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto *(Seguito esame e conclusione)* ..... 245

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 250

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 248

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A ..... 248

AVVERTENZA ..... 248

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Antonio D'ALESSIO, al quale rivolge un saluto e un augurio di buon proseguimento in altra Commissione.

**Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.**
**C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente,* ricorda che l'avvio del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione per i gruppi PD e AVS, è previsto a partire da lunedì 28 ottobre 2024.

Avverte che sono state presentate 19 proposte emendative al testo della proposta di legge C. 2067 Fratoianni, adottata come testo base *(vedi allegato)*.

Invita quindi la relatrice, onorevole Schifone, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1 della proposta di legge.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Coppo 1.4 e invita al ritiro degli emendamenti Faraone 1.1, Faraone 1.2, Faraone 1.3.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO concorda con i pareri della relatrice.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se la seduta relativa al provvedimento in esame possa proseguire presso la Sala del Mappamondo, visto l'elevato numero di deputati presenti nell'aula della Commissione.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Scotto e chiede altresì delucidazioni sul calendario dei lavori, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza che non rende noto come si articolerà il prosieguo dei lavori della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, riferisce di ritenere opportuno proseguire la discussione del provvedimento in esame presso l'aula della Commissione, dichiarandosi tuttavia disponibile a chiedere se sia possibile trasferire i lavori presso la Sala del Mappamondo qualora il numero dei deputati presenti in aula aumenti.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che ci sono stati provvedimenti rispetto ai quali la Commissione non ha conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.50.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, prima di passare alle votazioni, avverte che l'approvazione dell'emendamento Coppo 1.4., il quale sopprime l'articolo 1 e, conseguentemente, gli articoli 2 e 3, il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4, nonché gli articoli da 5 a 7, determinerà la preclusione delle proposte emendative Faraone 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.3, 2.2, 2.6, 2.5, 4.2, Tenerini 5.1, Faraone 5.2.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che si svolga la discussione sul complesso degli emendamenti, prima di passare all'esame ed alla votazione dei singoli emendamenti riferiti a ciascun articolo del provvedimento in esame.

Nicola FRATOIANNI (AVS), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sostiene che la maggioranza intende affossare la proposta di legge in esame come già avvenuto con la proposta di legge volta all'istituzione del salario minimo legale. A tale proposito, ricorda che le proposte di legge presentate dalle opposizioni muovevano da un dato di realtà e cioè che gli stipendi dei lavoratori italiani sono troppo bassi rispetto al costo della vita. Invero, ritiene che tali proposte di legge costituissero una risposta all'obbligo della politica di approntare una rete di sicurezza per i lavoratori che percepiscono bassi salari, al fine di evitare che il lavoro possa essere povero, senza tuttavia mettere in discussione la contrattazione collettiva che costituisce un pilastro del sistema delle relazioni industriali e, addirittura, della democrazia italiana, accrescendone la qualità.

Nel rammentare, quindi, che l'attuale maggioranza votò contro l'approvazione delle proposte di legge volte all'istituzione del salario minimo, conferendo al CNEL il compito d'intervenire su questo tema emergenziale mediante l'elaborazione di una propria proposta, osserva che il risultato è stato quello di un aggravamento del problema, certificato addirittura dall'Istituto nazionale di statistica.

Stigmatizza, pertanto, ulteriormente che la maggioranza intenda comportarsi come ha fatto con le proposte di legge volte all'istituzione del salario minimo legale, senza voler entrare nel merito di un tema così centrale per l'organizzazione del lavoro, per il tempo e la qualità della vita delle persone.

Afferma, infatti, che il provvedimento di cui si discute riguarda una costante della storia dell'umanità, quella per la quale le innovazioni tecnologiche compiute dall'uomo mirano a ridurre i propri sforzi, a lavorare di meno, per poter tuttavia produrre e guadagnare di più. Dichiara che la presente proposta di legge mira pertanto a porre rimedio alle ragioni per le quali oggi

gli italiani lavorano di più, ma guadagnano di meno che in passato.

Nel rilevare che le misure volte alla riduzione dell'orario di lavoro hanno natura sperimentale e sono già attuate in altri Paesi, sottolinea che la proposta in esame viene discussa al tempo delle nuove innovazioni come l'automazione, la robotizzazione, la nascita di forme di cosiddetta intelligenza artificiale, il cui impatto sulla società è ancora difficilmente misurabile.

Ritiene, quindi, che la politica possa affrontare le sfide poste da queste innovazioni tecnologiche in due modi tra loro opposti: non occuparsene, lasciando che esse diano vita a fenomeni di deindustrializzazione, disoccupazione crescente e declino economico, ovvero cercare di adottare strumenti che rendano le suddette innovazioni tecnologiche un'opportunità per il Paese e l'intera società. A titolo esemplificativo, menziona la scomparsa dei lavoratori dai caselli autostradali, sostituiti oggi perlopiù da macchine, rilevando come la produttività sia verosimilmente aumentata, anche a causa dell'aumento dei volumi di traffico, mentre il lavoro umano è venuto meno.

Ribadisce che il crescente tasso di produzione di innovazioni tecnologiche è in grado di poter migliorare la vita dei lavoratori oltre che di accrescere i profitti delle imprese. A tale proposito, ricorda alla Commissione che oggi si assiste ad un tentativo a livello globale di adottare strumenti che consentano una convergenza tra gli interessi delle imprese e quelli dei lavoratori, tra cui quello consistente nella riduzione dell'orario di lavoro, soffermandosi sulla sperimentazione operata dall'Islanda nel 2015 e 2016, definita dagli studiosi un successo travolgente.

Chiede, pertanto, che i contenuti del provvedimento in esame siano fatti propri dalla maggioranza, dichiarandosi disponibile a ritirare la proposta di legge a sua prima firma, affinché essa presenti una propria proposta di legge.

Rileva, infatti, che i benefici derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro, consistenti in una maggiore produttività dei lavoratori a parità di salario e con una considerevole riduzione di stress psicofisico, rendono inspiegabile l'opposizione della maggioranza. Sottolinea che ovunque nel mondo si sia sperimentata la riduzione dell'orario di lavoro si sono registrati gli stessi risultati e che questa proposta di legge costituisce un'occasione per la politica per fare gli interessi delle imprese e dei lavoratori.

Lamenta, quindi, che in Italia si lavori oggi più che negli altri Paesi industrializzati pur a fronte di una minore produttività. Fa presente che alcune aziende in altri Paesi, come Microsoft in Giappone, hanno concesso giorni di riposo aggiuntivi ai propri dipendenti o hanno implementato altre misure volte alla riduzione dell'orario di lavoro, ottenendo una maggiore produttività.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, ritiene che la pandemia da COVID-19 abbia riconsegnato alle persone il valore del tempo, consentendo a ciascuno di riflettere su quanto la vita odierna sia totalmente incentrata sul lavoro senza lasciare spazio ad altro, individuando in questa maggiore consapevolezza ciò che costituisce il presupposto del fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni. Ritiene infatti necessario che la politica operi a favore di una redistribuzione della ricchezza, del lavoro, intervenga seriamente sulla crisi climatica, faccia in modo che i cittadini possano essere più felici e meno tristi.

Infine, esprime la propria convinzione che la crisi della politica e l'aumento dell'astensionismo alle elezioni dipende principalmente dall'incapacità della politica di fornire speranza ai cittadini, di fare credere alle persone che è possibile vivere meglio e che la contrarietà della maggioranza sulla proposta di legge in esame si possa spiegare solo grazie al disinteresse che essa nutre per la qualità della vita dei lavoratori italiani.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) si complimenta con l'onorevole Fratoianni per il suo intervento, ritenendo di poter spiegare l'atteggiamento contrario alla riduzione dell'orario di lavoro della maggioranza sulla base di una concezione proprietaria del modo di rappresentare le isti-

tuzioni, antitetico a quello delle forze di opposizione.

Chiede, pertanto, se l'opposizione debba fare ostruzionismo su ogni provvedimento della maggioranza, stigmatizzando l'atteggiamento di quest'ultima, volto a stroncare il confronto e ad impedire di discutere nel merito i provvedimenti.

Ribadisce che le innovazioni tecnologiche stanno modificando il modello di società in cui viviamo e che il comportamento della maggioranza non consente all'opposizione di spiegare il proprio punto di vista.

Nel rilevare come attualmente l'occupazione delle persone con più di cinquant'anni d'età sia in aumento a discapito di quella giovanile, sostiene la necessità di una staffetta generazionale che consenta di trasferire l'esperienza dei lavoratori più anziani a quelli più giovani, che portano nuove competenze.

Walter RIZZETTO, *presidente*, sospende la seduta, convocando immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità di prosieguo dei lavori.

**La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 16.20.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna precedentemente svolta, ha convenuto all'unanimità che non sussistono le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge, la cui calendarizzazione in Assemblea, come detto, è prevista per la giornata di lunedì 28 ottobre prossimo, né per procedere alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice.

Avverte, pertanto, che riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'esito dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è proceduto all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato alla relatrice.

Ricorda che, se non vi sono obiezioni, la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato alla relatrice, sarà comunque svolta sulla proposta di legge C. 2067 Fratoianni, adottata quale testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Così rimane stabilito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**
**C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.*

*DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e*

*di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.*
*C. 2088 Governo.*

SEDE REFERENTE

*Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.*
*C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.*

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

ALLEGATO

**Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3, il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4, nonché gli articoli da 5 a 7.*

**1.4.** Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

*Al comma 1, dopo le parole:* tempi di lavoro, *aggiungere le seguenti:* garantendo ai lavoratori la possibilità di dedicare il tempo adeguato alla cura dei figli in maniera egualitaria all'interno delle famiglie e sostenendo le imprese nei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro resi necessari dalla realizzazione del suddetto obiettivo,.

**1.1.** Faraone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , nonché all'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il *part-time* reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni.

**1.2.** Faraone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nell'ambito delle finalità della presente legge, è incentivata l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia per i figli di lavoratori di età inferiore a sei anni.

**1.3.** Faraone.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Possono beneficiare di un'ulteriore riduzione del 10 per cento sui contributi previdenziali i suddetti datori di lavoro privati che implementano la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in favore di lavoratori con figli minori di sedici anni o che necessitano di assistenza continua.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 60 milioni *e le parole:* 275 milioni *con le seguenti:* 295 milioni.

**2.1.** Faraone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle aziende che, entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, raggiungono una rappresentanza di almeno il 30 per cento di donne in ruoli dirigenziali è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 5 per cento per ogni nuova assunzione effettuata.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 52,5 milioni *e le parole*: 275 milioni *con le seguenti:* 289 milioni.

**2.4.** Faraone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Ai datori di lavoro privati di cui al comma 1 che reintegrano genitori che rientrano in azienda dopo un periodo di congedo parentale o di assenza per esigenze familiari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento per le spese

di formazione necessarie alla riqualificazione dei suddetti lavoratori. Tale credito d'imposta è aumentato di un ulteriore 10 per cento nel caso di famiglie monogenitoriali.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 60 milioni *e le parole:* 275 milioni *con le seguenti:* 295 milioni.

**2.3.** Faraone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Ai datori di lavoro privati di cui al comma 1 che assumono genitori dopo un periodo di inattività è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento per le spese di formazione necessarie alla riqualificazione dei suddetti lavoratori. Tale credito d'imposta è aumentato di un ulteriore 10 per cento nel caso di famiglie monogenitoriali.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 60 milioni *e le parole:* 275 milioni *con le seguenti:* 295 milioni.

**2.2.** Faraone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. Ai datori di lavoro privati che adottano opzioni di *part-time* reversibile rivolte ai lavoratori con figli di età inferiore ai sedici anni è concesso a partire dal 2024 e per i prossimi due anni, un esonero contributivo pari al 12 per cento per ogni lavoratore che lavora a tempo definito.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 70,2 milioni *e le parole*: 275 milioni *con le seguenti:* 386,4 milioni.

**2.6.** Faraone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. Ai datori di lavoro privati che adottano misure di lavoro agile rivolte ai lavoratori con figli di età inferiore ai sedici anni è concesso un esonero contributivo pari al 12 per cento per ogni lavoratore che lavora in modalità agile.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 70,2 milioni *e le parole*: 275 milioni *con le seguenti:* 386,4 milioni.

**2.5.** Faraone.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Incentivi per i Servizi di Assistenza all'Infanzia Aziendali)*

1. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia, alle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate per tale scopo. Alle aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo è riconosciuta un'ulteriore agevolazione del 5 per cento.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**2.01.** Faraone.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)*

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« Art. 74-*bis*.

*(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)*.

1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a una riduzione, anche in via continuativa, dell'orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni:

*a)* la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali;

*b)* l'opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo. ».

**2.02.** Faraone.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Indennità per il lavoro agile condiviso)*

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« Art. 74-*bis*.

(*Indennità per il lavoro agile condiviso*).

1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La modalità di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nell'arco temporale di cui al medesimo comma 1. L'erogazione dell'indennità ha luogo solo quando entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo. ».

**2.03.** Faraone.

ART. 4.

*Sopprimerlo*.

**4.3.** Mascaretti, Coppo, Giovine, Malagola, Volpi, Zurzolo.

*Al comma 3, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il *part-time* reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori con figli.

**4.1.** Faraone.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di conciliazione vita-lavoro introdotte dalla presente legge.

**4.2.** Faraone.

ART. 5.

*Sopprimerlo*.

**5.1.** Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a parità di retribuzione, *aggiungere le seguenti:* nonché per l'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il *part-time* reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni.

**5.2.** Faraone.

ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

(*Delega al Governo in materia di genitorialità condivisa, parità di genere e benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro, il benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa, la genitorialità condivisa. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* rafforzare e ampliare il sistema di congedi parentali e permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni d'età;

*b)* rendere paritari e non trasferibili tra genitori i congedi e i permessi parentali;

*c)* ampliare e rafforzare, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, le premialità per le imprese che dimostrino di rispettare la parità di genere e al cui interno ci sia un ampio utilizzo dei congedi di paternità;

*d)* sviluppare misure di sostegno per l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e apicali, incentivando la parità di genere negli organi di amministrazione e direzione;

*e)* garantire che i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di misure di conciliazione vita-lavoro non siano penalizzati in termini di trattamento economico, opportunità di carriera e riconoscimento professionale, evitando qualsiasi forma di discriminazione;

*f)* fiscalizzare i contributi previdenziali sugli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali nell'arco del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge;

*g)* prevedere agevolazioni fiscali, contributive o economiche per le aziende che favoriscono l'inserimento e il reinserimento dei genitori nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali;

*h)* rafforzare l'assegno unico e universale al fine di assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (Isee), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;

*i)* incentivare le imprese che offrono servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private, o tra privati, promuovendo la diffusione di asili nido aziendali o convenzionati e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;

*l)* rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e sco-

lastiche, e per le attività sportive e culturali;

*m)* incentivare tramite accordi collettivi o individuali l'adozione di modelli organizzativi del lavoro flessibili, come il *part-time* reversibile e il lavoro agile, entrambi condivisi in modo da garantire che ambedue i genitori abbiano svolto la prestazione lavorativa a tempo parziale o in modalità agile anche in periodi diversi, nonché la settimana corta;

*n)* prevedere meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica delle misure adottate, con particolare riferimento al loro impatto sull'occupazione femminile e sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare;

*o)* potenziare l'accesso ai servizi di supporto alla famiglia, come asili nido, scuole e ludoteche con orari prolungati e disponibili a richiesta, per almeno tre quarti della giornata solare, in tutti i periodi dell'anno, anche attraverso l'ampliamento dell'offerta di tali servizi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla valorizzazione del ruolo del terzo settore;

*p)* sostenere campagne di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e combattere gli stereotipi di genere, coinvolgendo non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le aziende private e le associazioni di categoria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità di Governo delegata per le pari opportunità e la famiglia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2 e con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4 Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

**6.01.** Faraone.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Silvestri (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* ..... 256

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 263

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 257

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 264

RISOLUZIONI:

7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00069, 8-00070 e 8-00071)* ..... 258

*ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione)* ..... 265

*ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)* ..... 271

*ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)* ..... 274

*ALLEGATO 6 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)* ..... 282

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 261

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione di una delegazione della XII Commissione alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7 ..... 261

*ALLEGATO 7 (Relazione)* ..... 288

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e, in videoconferenza, della Federazione italiana degli Ordini dei veterinari (FNOVI) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 261

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.**
**C. 1749 Silvestri.**
(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il parere sarà espresso nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere, su cui potranno poi svolgersi gli interventi.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge all'esame della Commissione è costituita da un unico articolo, il cui comma 1 dispone che, in considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, sia estesa al 2024 l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, ovvero l'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104. La disciplina dell'imposta viene sostanzialmente modificata dal successivo comma 2 disciplinando, tra l'altro: le modalità di determinazione dell'imposta per il 2024 e i relativi termini di versamento, con esclusione nell'anno di riferimento dell'applicazione del tetto massimo al prelievo; l'introduzione, anche per i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a titolo di imposta a riserva non distribuibile, di un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento del valore della riserva non distribuibile; l'esclusione del predetto regime opzionale per il 2024; una diversa destinazione del gettito derivante dall'imposta straordinaria, che viene indirizzato verso un apposito contributo da erogare ai soggetti che hanno stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di case di abitazione, purché in determinate condizioni economiche (rilevate in base all'Isee) e per importi non superiori a 200.000 euro, e che abbiano subito la variazione in aumento della rata mensile in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse.

In considerazione delle competenze molto limitate della XII Commissione, formula una proposta di nulla osta *(vedi allegato 1)*.

Andrea QUARTINI (M5S), riferendosi, preliminarmente, alla discussione svoltasi nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, ringrazia la presidenza per aver posto la Commissione Affari sociali nelle condizioni di esprimere il parere sulle due proposte di legge all'ordine del giorno.

Ricorda, quindi, le posizioni assai diverse dei vari gruppi parlamentari sul tema della tassazione degli *extra*-profitti emerse nella discussione sul piano strutturale di bilancio presentato dal Governo, in particolare rispetto al finanziamento del settore sanitario. Lamenta, incidentalmente, quelle che a suo avviso sono delle manipolazioni narrative del Governo, per cui vengono presentate come vere e proprie tasse delle mere « ipotesi di prestito ». Ribadisce la ferma posizione del Movimento 5 Stelle circa l'assoluta necessità di introdurre una tassazione di tipo strutturale, giustificata dal forte aumento dei tassi di interesse a profitto degli istituti bancari.

Nel merito della proposta attualmente in esame, riconosce le limitate competenze della XII Commissione e preannuncia, pertanto, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla proposta del relatore.

Conclude esprimendo l'avviso per cui sicuramente rientra nelle competenze della XII Commissione qualsiasi atto volto a reperire dei fondi per redistribuire equamente dei profitti realizzati in maniera iniqua, dal momento che il Servizio sanitario nazionale è finanziato mediante la fiscalità generale.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, precisa quanto già affermato in sede di Ufficio di presidenza ovvero che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere su un determinato testo e non su un'intera materia.

Marco FURFARO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Quartini, ringrazia la presidenza per avere acceduto a una richiesta motivata dalla rilevanza politica dei provvedimenti in esame per le opposizioni.

Preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico al nulla osta proposto dal relatore, evidenziando che il provvedimento in esame prevede una redistribuzione necessaria, che reperisce risorse laddove i profitti sono aumentati in maniera spropositata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

**Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.**
**C. 2067 Fratoianni e abb.**
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame si compone di sette articoli.

L'articolo 1, al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese, prevede la promozione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l'altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. L'articolo 2 reca misure di sostegno, valide per trentasei mesi, a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, che facciano ricorso ai contratti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede che il « Fondo Nuove Competenze » di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia rinominato come « Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ». Si prevede, altresì, un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. L'articolo 4 istituisce, presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp), l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla proposta di legge in oggetto. Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio predisponga una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L'articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possano presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta,

nei successivi novanta giorni, all'approvazione del personale medesimo mediante referendum. L'articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ridetermini in misura minore la durata dell'orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. L'articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

Alla luce della relazione svolta, considerate le competenze molto limitate della XII Commissione, formula una proposta di nulla osta *(vedi allegato 2)*.

Marco FURFARO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta formulata dalla relatrice. Al riguardo, ritiene che, al di là delle pur condivisibili considerazioni circa le limitate competenze della XII Commissione, si tratti di una proposta di legge importante, che va incontro alle esigenze di conciliazione tra vita personale e lavoro.

Segnala che la riduzione dell'orario di lavoro persegue finalità compatibili con la linea della maggioranza di incentivo alle politiche della natalità, da sempre correlate alla possibilità di occuparsi materialmente dei figli. Peraltro, rileva che numerosi studi scientifici dimostrano come « liberare il tempo » contribuisca al benessere psicofisico della popolazione e a sbloccare posti di lavoro da redistribuire, con effetti immediati sulla politica occupazionale. In sintesi, ritiene che la proposta di legge sulla quale la Commissione Affari sociali è chiamata ad esprimere un parere vada incontro allo spirito e alle esigenze della contemporaneità.

Marco PELLEGRINI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal collega Furfaro.

Ritiene che il Parlamento debba seguire il sentiero tracciato dai più antichi movimenti per la riduzione dell'orario di lavoro. Rileva che, cento anni dopo le prime legislazioni relative alle otto ore e alla giornata lavorativa in generale, i dati più recenti slegano in maniera oramai pacifica il numero delle ore lavorate dalla produttività. Anzi, la comunità scientifica si accorda semmai sul contrario: un minore monte ore di lavoro corrisponde sovente a una maggiore produzione di ricchezza.

Nella consapevolezza di quanto premesso, e con l'intento di assicurare ai cittadini delle condizioni di sempre maggiore benessere di vita, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00069, 8-00070 e 8-00071).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che la deputata Malavasi ha riformulato la propria risoluzione, integrando la parte relativa agli impegni *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle tre risoluzioni.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, in relazione alla risoluzione a prima firma Ciancitto, esprime parere favorevole su tutte le premesse, ad eccezione dell'ultima, per la quale propone di sostituire l'espressione: « l'unico grande gruppo di patologie » con « un gruppo di patologie ». Per quanto concerne i relativi impegni, esprime parere favorevole su quelli di cui ai numeri 1) e 3), a condizione che sia premessa la locuzione: « a valutare l'opportunità di », nonché parere favorevole sull'impegno di cui al numero 2), a condizione che sia premessa la locuzione: « a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di ».

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), riformula la propria risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione Ciancitto n. 7-00128, come riformulata *(vedi allegato 4)*.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, per quanto concerne la risoluzione a prima firma Quartini, già riformulata, esprime parere favorevole su tutte le premesse e parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 1), 9) e 18), a condizione che sia premessa la locuzione: « a valutare l'opportunità di ».

Esprime parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 4) e 15), a condizione che sia premessa la locuzione: « a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di ». Esprime analoga valutazione anche in relazione all'impegno di cui al numero 7), chiedendo inoltre di sopprimere le parole « con estrema urgenza ».

Esprime quindi parere favorevole sull'impegno di cui al numero 10), a condizione che la prima parte di esso sia riformulata nei seguenti termini: « ad adottare iniziative volte ad individuare le più opportune misure per promuovere un'adeguata formazione ai professionisti sanitari sugli stili di comunicazione medico-paziente ». Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 11), a condizione che sia sostituita l'espressione: « ad adottare ogni misura utile volta » con la seguente: « a valutare l'opportunità di adottare misure volte ».

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 16), a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a rafforzare la sensibilizzazione nelle nuove generazioni per renderle più consapevoli del proprio ruolo individuale sulla salute collettiva, promuovendo a tutti i livelli dell'istruzione progetti formativi sulla prevenzione primaria volti a radicare fin dall'età evolutiva stili di vita salutari, nonché sul funzionamento del sistema cardiocircolatorio e sui fattori di rischio modificabili e non modificabili e sulla gestione del rischio cardio-cerebrovascolare ». Esprime, infine, parere favorevole su tutti i restanti impegni, ad eccezione di quello di cui al numero 8), che contiene un invito a rivalutare l'autonomia differenziata in materia di salute, sul quale esprime parere contrario.

Andrea QUARTINI (M5S) riformula ulteriormente la propria risoluzione nel senso indicato dal sottosegretario Gemmato, ad eccezione dell'impegno di cui al numero 8). Non nasconde tuttavia un certo rammarico, in quanto avrebbe preferito in alcuni casi un dispositivo più vincolante per l'azione del Governo. In particolare, pone l'attenzione sull'impegno di cui al numero 10), relativo alla comunicazione medico-paziente, ribadendo l'importanza di tale tema, anche al fine di prevenire il contenzioso legale e le aggressioni nelle strutture sanitarie. Fa presente che, al riguardo, sono state presentate alcune proposte di legge rispetto alle quali potrebbe esserci un atteggiamento favorevole anche da parte dello stesso Ministro Schillaci.

Si dichiara, invece, non sorpreso del parere contrario espresso sull'impegno di cui al numero 8), relativo all'autonomia differenziata, rispetto al quale chiede che si proceda a una votazione per parti separate.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta avanzata, si procederà alla votazione della risoluzione a

prima firma del deputato Quartini, come ulteriormente riformulata, ad eccezione dell'impegno di cui al numero 8).

La Commissione approva la risoluzione Quartini n. 7-00211, come ulteriormente riformulata, ad eccezione dell'impegno di cui al numero 8) *(vedi allegato 5)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, pone in votazione l'impegno di cui al numero 8) della risoluzione Quartini n. 7-00211.

La Commissione respinge l'impegno di cui al numero 8) della risoluzione Quartini n. 7-00211.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, in relazione alla risoluzione a prima firma della deputata Malavasi, come riformulata, esprime parere favorevole su tutte le premesse ad eccezione della diciannovesima, relativa all'assenza nel Paese di un programma di *screening* delle malattie cardiache dell'anziano, della quale chiede l'espunzione. Motiva tale richiesta con il fatto che i medici di medicina generale già allo stato attuale promuovono un controllo periodico delle condizioni di salute delle persone di oltre 65 anni, che include anche le malattie cardio-cerebrovascolari.

Per quanto concerne gli impegni, esprime parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 1) e 5), a condizione che sia premessa la locuzione: « a valutare l'opportunità di », nonché sui numeri 2), 3), 6), 9), 12) e 14), a condizione che sia premessa la locuzione: « a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di ». Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 13), a condizione sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere, tenuto conto della normativa vigente, iniziative per migliorare il rapporto tra il paziente e il medico curante, anche valutando l'opportunità di prevedere appositi percorsi di studio nei curricula universitari, affinché il paziente possa essere parte attiva del proprio percorso di cura ».

Esprime parere favorevole sull'impegno numero 16) a condizione sia inserito l'inciso: « compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ». Esprime, infine, parere favorevole sui restanti impegni.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) riformula ulteriormente la propria risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo per quanto concerne gli impegni. Per quanto riguarda le premesse, manifesta invece una forte perplessità in relazione all'espunzione proposta, in quanto ritiene che promuovere uno *screening* nella popolazione anziana rispetto al rischio di patologie cardiovascolari sia estremamente opportuno.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) si associa all'ultima considerazione svolta dalla collega Malavasi, ricordando che sul tema sono state depositate due proposte di legge, una a sua prima firma e l'altra del collega Panizzut, attraverso le quali si promuove, sulla base di un confronto con la comunità scientifica, lo svolgimento di uno *screening* relativo al rischio di malattie cardiovascolari per le persone con più di settant'anni. Invita pertanto il rappresentante del Governo a riflettere sulla sua proposta di eliminare dalle premesse il riferimento a tale tema.

Andrea QUARTINI (M5S) ritiene importante mantenere, nelle premesse della risoluzione in discussione, il riferimento a una campagna di *screening*, osservando che attualmente un ruolo proattivo dei medici di medicina generale nella promozione di tali campagne non trova riscontro in maniera omogenea sul territorio. Ritiene quindi importante incoraggiare un percorso virtuoso in tal senso all'interno di un contesto internazionale in cui si pone maggiore attenzione all'attività di prevenzione.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sulla diciannovesima premessa della risoluzione a prima firma della deputata Malavasi, a condizione che sia riformulata nei seguenti termini: « rilevata l'opportunità di implementare gli *screening* delle malattie cardiache dell'anziano, considerato che la popo-

lazione italiana è tra le più longeve e con una quota di ultrasessantacinquenni fra le più alte a livello mondiale ».

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) riformula la predetta premessa, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Malavasi n. 7-00213, come ulteriormente riformulata *(vedi allegato 6)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della loro approvazione, le risoluzioni 7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi assumono, rispettivamente, i numeri 8-00069, 8-00070 e 8-00071.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla partecipazione di una delegazione della XII Commissione alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente,* ricorda che, dal 10 all'11 ottobre 2024, una delegazione della XII Commissione ha effettuato una missione ad Ancona per partecipare alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7.

In esito allo svolgimento della missione, presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione *(vedi allegato 7)*.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.30.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e, in videoconferenza, della Federazione italiana degli Ordini dei veterinari (FNOVI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Carmelo GAGLIANO, *consigliere della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)*, Teresa CALANDRA, *presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP)*, Silvia VACCARI, *presidente della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO)*, e Daniela MULAS, *vicepresidente della Federazione italiana degli Ordini dei veterinari (FNOVI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Marta SCHIFONE (FDI), Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) e Andrea QUARTINI (M5S).

Daniela MULAS, *vicepresidente della Federazione italiana degli Ordini dei veterinari (FNOVI)*, Silvia VACCARI, *presidente della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO)*, Teresa CALANDRA, *presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP*, e Carmelo GAGLIANO, *consigliere della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO 1

**Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Silvestri.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione » (C. 1749 Silvestri);

rilevato che le competenze della Commissione sul provvedimento in oggetto risultano molto limitate,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro » (C. 2067 Fratoianni e abb.);

rilevato che le competenze della Commissione sul provvedimento in oggetto risultano molto limitate,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

**7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

le malattie cardiovascolari sono un gruppo di patologie cui fanno parte le malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e l'*angina pectoris*, e le malattie cerebrovascolari, come l'*ictus* ischemico ed emorragico, e rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità nel nostro Paese;

le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte e la seconda causa di disabilità nel mondo. Secondo i dati del *Global burden of disease*, infatti, questo gruppo eterogeneo di patologie è responsabile del 36 per cento di tutte le morti e del 20 per cento delle morti premature in Europa. Proprio per questo motivo il programma del Consiglio dell'Unione europea (luglio 2023-dicembre 2024), elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese, pone il contrasto alle malattie cardiovascolari tra le principali strategie europee per la tutela della salute;

come indicato sul sito *web* del Ministero della salute, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 34,8 per cento di tutti i decessi (31,7 per cento nei maschi e 37,7 per cento nelle femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9 per cento di tutte le morti (10,8 per cento nei maschi e 9 per cento nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolari dell'8,8 per cento (7,3 per cento nei maschi e 10,1 per cento nelle femmine);

in particolare, come si legge sul sito *web* dell'Istituto superiore di sanità la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28 per cento di tutte le morti, mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13 per cento, dopo i tumori;

oltre a rappresentare la principale causa di morte in Italia, con oltre 230.000 casi annui, esse sono una delle principali cause di disabilità e la principale causa di ospedalizzazioni, con quasi 673.000 ricoveri nel 2020. In particolare, ogni anno, vengono ricoverati per infarto miocardico acuto circa 150.000 pazienti, con un'età media di circa 68 anni, e la metà di questi pazienti ha superato i 65 anni;

complessivamente in Italia ci sono oltre 9,6 milioni di persone affette da patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, di cui l'80 per cento ha più di 60 anni. Circa il 70 per cento delle nuove diagnosi avviene tra i 55 e gli 85 anni;

lo scompenso cardiaco rappresenta un'altra emergenza, con oltre 200.000 ricoveri all'anno di cui 130.000 sono specificamente per questa condizione. In aggiunta, i dati più recenti indicano che le malattie cardiovascolari comportano ogni anno costi diretti ed indiretti compresi tra i 19 e i 24 miliardi di euro per il Servizio sanitario nazionale italiano, di cui tra gli 11 e i 16 miliardi di costi sanitari diretti, quali ricoveri, procedure interventistiche e terapie, e tra i 5 e gli 8 miliardi di costi indiretti correlati alla perdita di produttività dei malati e dei *caregiver*;

chi poi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico. La malattia modifica la qualità della vita e comporta notevoli costi economici per la società. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari

al 4,4 per mille (dati Istat). Il 23,5 per cento della spesa farmaceutica italiana, pari all'1,34 del prodotto interno lordo, è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare (Relazione sullo stato di salute del Paese, 2000);

contrariamente alla comune credenza, uomini e donne condividono gli stessi fattori di rischio cardiovascolare, sebbene si riscontrino differenze fra i due sessi in termini di insorgenza e predisposizione a determinate malattie cardiache. Per esempio, le patologie valvolari sono state storicamente prevalenti nel sesso femminile, mentre gli episodi di infarto si sono manifestati maggiormente e con maggiore frequenza nel sesso maschile;

le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili (età, sesso e familiarità), anche fattori modificabili, legati a comportamenti e stili di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà), spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa;

quanto al fumo, secondo dati ISTAT la prevalenza di fumatori in Italia è pari al 19,3 per cento ed ammontava al 19,5 per cento nel 2014. Secondo i più recenti dati della sorveglianza PASSI dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), la percentuale di fumatori che ha tentato di smettere negli ultimi dodici mesi è stata del 32 per cento e di questi il 77,8 per cento ha visto fallire il tentativo di cessazione;

smettere di fumare rappresenta l'unica via certa per la rimozione, nel tempo, di tale fattore di rischio prevenibile. Appare dunque necessario agire con maggiore efficacia attraverso attività di prevenzione primaria, anche tenendo presente però che il ricorso a nuove tecnologie senza combustione da parte di coloro che, già fumatori, non smettono, espone gli stessi a livelli inferiori di sostanze dannose rispetto alle sigarette;

oltre all'attività di prevenzione primaria, fondamentale per ridurre il rischio di ammalarsi, il percorso di presa in carico dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari e cerebrovascolari inizia con una corretta e tempestiva diagnosi della patologia che permette di definire la terapia e il percorso più appropriato per il singolo paziente. Inoltre, per alcune patologie cardiache, come ad esempio quelle valvolari, finora sempre sotto-diagnosticate e di conseguenza sotto-trattate, la diagnosi precoce gioca un ruolo ancora più importante in quanto non prevenibili semplicemente adottando stili di vita corretti;

la prevenzione primaria e secondaria dei fattori di rischio cardiovascolari e cerebrovascolari rappresenta un elemento imprescindibile nelle politiche di contrasto alla diffusione delle patologie croniche, con necessità di concentrare l'attenzione anche sui fattori di rischio meno conosciuti, ma che hanno un forte impatto sulla salute, come quello rappresentato dalla lipoproteina (a), meglio nota come lp (a): si tratta, infatti, di una molecola lipidica adibita al trasporto del colesterolo nel sangue ed è geneticamente determinata. Gli esperti sostengono che livelli elevati di lipoproteina(a) possono indurre lo sviluppo di eventi cardiovascolari, come infarto ed *ictus*, rendendola – pertanto – un ulteriore fattore di rischio che va attentamente monitorato e misurato almeno una volta nella vita. Le linee guida della *European society of cardiology* (Esc) sulla prevenzione cardiovascolare del 2021 sollecitano, oltretutto, la realizzazione di programmi di *screening*, anche se non vi sono indicazioni su programmi e *target* di popolazione specifici;

già nel 2005, il Piano nazionale della prevenzione (Pnp) aveva incluso tra le aree prioritarie di intervento le malattie cardiovascolari attraverso una strategia complessiva di prevenzione che comprende la promozione della salute e di stili di vita corretti e l'individuazione precoce delle patologie cardiovascolari nei soggetti in condizione di rischio. Successivamente, il Pnp 2014-2018 ha, per la prima volta, stabilito come obiettivo per tutte le regioni l'identificazione precoce delle malattie cardiovascolari, anche, mediante percorsi di *screening* appropriati per le fasce di popolazione più anziane al fine di ridurre la

morbosità, la mortalità e le disabilità premature delle malattie croniche non trasmissibili;

il Pnp 2020-2025, adottato con intesa in Conferenza permanente Stato-regioni in data 6 agosto 2020, prevede, inoltre, un rinnovato impegno nel campo della promozione della salute e della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, in particolare nel macro obiettivo 1 – « Malattie croniche non trasmissibili », secondo un approccio « *life-course* », che contempla la realizzazione di interventi preventivi e protettivi volti ad ottenere risultati di salute che migliorino l'aspettativa e la qualità di vita, favorendo il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso della vita;

detto Piano mira a rafforzare, anche alla luce della recente esperienza pandemica, il sistema della prevenzione e il lavoro in rete delle strutture in un'ottica « *One Health* », nonché ad estendere l'attivazione di percorsi integrati per l'identificazione precoce e la presa in carico delle persone in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili e/o affetti da patologia, in raccordo con le azioni del Piano nazionale della cronicità: il Pnp si propone, altresì, di favorire il processo di attuazione, dei nuovi Livelli essenziali di assistenza;

in attuazione del Pnp 2020-2025 tutte le regioni/PA hanno adottato o avrebbero dovuto adottare, entro il 31 dicembre 2021, i propri piani regionali della prevenzione, con cui identificare gli obiettivi specifici e i relativi indicatori e *standard*, funzionali al raggiungimento degli obiettivi centrali del Pnp;

nel nostro Paese manca, però, un programma a copertura nazionale di *screening* delle malattie cardiache dell'anziano, nonostante la popolazione italiana sia tra le più longeve e con una quota di ultrasessantacinquenni fra le più alte a livello mondiale: ad inizio 2023 i cittadini *over* 65 anni erano oltre 14 milioni, pari al 24,1 per cento della popolazione nazionale;

al progressivo invecchiamento della popolazione corrisponde un aumento del peso delle patologie cronico-degenerative, tema che diventa rilevante per le patologie cardiache legate all'età fra cui patologie delle valvole cardiache, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale: esse traggono origine già a partire dai 60 anni, ma diventano clinicamente rilevanti tra i 75 e gli 85 anni;

secondo le attuali tendenze connesse ad invecchiamento e denatalità, le cardiopatie degenerative legate all'età sembrano destinate a crescere e ciò detta l'urgenza verso un cambio strutturale di politiche sanitarie sulla prevenzione che siano capillari sul territorio nazionale. In tal senso è necessario ed urgente definire e realizzare un programma di salute pubblica destinato alla popolazione *over* 70 e finalizzato all'identificazione delle patologie cardiache nell'ottica di una prevenzione cardiovascolare nella popolazione anziana, al fine di ridurre le complicanze che esse comportano;

infine, l'allungamento delle liste d'attesa riscontrato durante e dopo la fase acuta della pandemia da COVID-19, oltre a far aumentare il numero di pazienti che presentano quadri clinici molto più complessi a causa di diagnosi e cure differite, pone un problema di sostenibilità e resilienza del sistema sanitario nazionale;

alla luce della revisione dell'assistenza territoriale e delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza è necessario prevedere investimenti sulle reti di prossimità, telemedicina, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, anche perché, al momento, le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari rappresentano un grande gruppo di patologie ad alto impatto a non essere ancora state oggetto di un piano programmatico di settore;

infine, la Società europea di cardiologia definisce la morte cardiaca improvvisa come « una morte naturale dovuta a cause cardiache, preceduta dalla rapida perdita di coscienza, generalmente entro un'ora dall'insorgere della sintomatologia acuta, in soggetti con o senza cardiopatia

nota preesistente, ma per i quali tempi e modalità del decesso sono inaspettati »;

la MCI è la causa prevalente di morte improvvisa nei bambini, negli adolescenti e nei giovani ed è un evento drammatico, che si verifica spesso in soggetti apparentemente sani, quale prima manifestazione di una patologia fino ad allora ignorata, le cui cause principali sono le cardiomiopatie (12-52 per cento), le miocarditi (3-12 per cento), le malattie delle valvole cardiache (1-11 per cento), la malattia aterosclerotica coronarica precoce (2-25 per cento), le anomalie delle arterie coronarie (2-19 per cento), la dissezione o le anomalie dell'aorta (2-5 per cento) e altre cause strutturali (8-14 per cento);

nel nostro Paese vi è l'obbligo del riscontro diagnostico in caso di morte improvvisa del lattante e del feto (legge 2 febbraio 2006, n. 31), ma non esiste alcuna legge che disciplina la morte improvvisa giovanile, mentre la corretta identificazione delle cause della morte improvvisa giovanile permetterebbe di identificare eventuali patologie ereditarie e di attuare sui familiari viventi specifiche strategie diagnostiche e terapeutiche preventive;

infine, a livello globale si stima che il 50 per cento dei pazienti in terapia farmacologica per la prevenzione cardiovascolare primaria (i pazienti che non hanno avuto precedenti eventi cardiovascolari) e il 43 per cento di quelli in prevenzione secondaria non aderiscono ai programmi di trattamento nei primi 2 anni. Per contrastare tale fenomeno, nel Piano d'azione globale dell'organizzazione mondiale della sanità del 2022, si chiede agli Stati di redigere raccomandazioni e linee guida per i casi a rischio di malattie cardiovascolari, soprattutto nell'area dell'ipercolesterolemia e ipertensione;

nel campo delle malattie cardiovascolari, i principali fattori di rischio sono la scarsa aderenza dei pazienti alle cure e l'accesso limitato ai farmaci. Negli anni sono nate delle soluzioni che cercano di ovviare a entrambe le cause rappresentate dalle *fix dose combination* (o polipillola) ovvero prodotti che contengono due o più principi attivi combinati. Si tratta di soluzioni più sostenibili per il sistema sanitario nazionale, oltre che un supporto ad una maggiore aderenza alla terapia per i pazienti, finalizzata alla prevenzione sia primaria che secondaria di patologie cronico-degenerative. Inoltre, non è da dimenticare che l'aumento delle ospedalizzazioni ed i costi delle cure per le malattie cardiovascolari croniche minacciano la sostenibilità dei sistemi sanitari di molti Paesi;

la capacità degli operatori sanitari di costruire un rapporto empatico e comprensivo con i loro pazienti si traduce in una migliore adesione ai trattamenti, una maggiore soddisfazione e, spesso, in risultati clinici superiori. La comunicazione tra operatori sanitari e pazienti non dovrebbe ridursi a una interazione frontale e a senso unico, ma dovrebbe prevedere il coinvolgimento attivo e partecipativo del paziente, il quale deve sentirsi parte del proprio percorso di cura,

impegna il Governo:

1) ad adottare un piano nazionale per le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, in continuità e coerenza con il Piano nazionale della prevenzione e il Piano sulle cronicità, in grado di assicurare una visione unitaria e condivisa su tali patologie;

2) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a stanziare fin dal primo provvedimento utile adeguate e specifiche risorse economiche per l'implementazione delle attività di educazione sanitaria, informazione e di un necessario programma di *screening* in relazione alle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari;

3) ad individuare risorse adeguate per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci innovativi per le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, garantendo un accesso equo sul territorio nazionale;

4) ad adottare iniziative volte a ridurre le barriere burocratiche (schede di monitoraggio, piani terapeutici) per la prescrizione di farmaci innovativi di compro-

vata efficacia e sicurezza procedendo anche ad un ampliamento e aggiornamento dei codici disponibili (Drg) affine di riconoscere le innovazioni;

5) ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per promuovere il recepimento del Piano nazionale per le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari da parte delle regioni e delle province autonome entro sei mesi dalla data di istituzione, anche al fine di ridurre differenze regionali;

6) ad istituire e finanziare un programma sperimentale pluriennale di diagnosi precoce delle patologie cardiache della persona anziana, a partire dal compimento del settantesimo anno di età e a prevedere ed implementare programmi di medicina di popolazione, attenti ai fattori di rischio primario e secondario, anche geneticamente determinati, attraverso strumenti di stratificazione del rischio;

7) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare la telemedicina al fine di favorire il monitoraggio e la presa in carico dei pazienti, specialmente quelli più anziani procedendo anche alla revisione dei percorsi attuali di presa in carico e alla definizione di nuovi percorsi per le principali patologie potenziandoli, con l'utilizzo sistematico della telemedicina e degli altri strumenti di sanità digitale in tutte le fasi del processo (dalla diagnosi precoce alla gestione e *follow-up*);

8) a revisionare la redazione del Programma Nazionale Esiti e il sistema delle SDO in cardiologia e cardiochirurgia, al fine di valutare il reale impatto delle tecnologie mini-invasive sul potenziamento e sul miglioramento dell'assistenza ospedaliera;

9) ad adottare iniziative volte ad attuare un'assistenza territoriale continua, che garantisca una presa in carico multidisciplinare e multidimensionale, una corretta aderenza terapeutica, per migliorare la vita del paziente, prevenire disabilità e ridurre i costi sanitari;

10) ad adottare iniziative per garantire la raccolta dei dati sanitari dei pazienti sia a fini statistici che di ricerca, anche al fine di creare flussi informativi indirizzati, tra l'altro, a consentire interventi mirati sul Sistema sanitario nazionale;

11) a predisporre campagne di informazione, con il supporto delle associazioni dei pazienti e delle organizzazioni civiche, contro le malattie cardiovascolari nei confronti di soggetti non affetti da malattie cardiache, visto che corretti stili di vita, buone abitudini alimentari, un'adeguata attività fisica, l'abbandono dell'uso di prodotti da fumo, una buona igiene del sonno e la riduzione dei fattori stressanti sono alla base di una buona prevenzione;

12) a promuovere un sistema di assistenza continuativa, multidimensionale e multidisciplinare in grado di definire programmi di cura personalizzati e centrati sui bisogni dell'individuo migliorandone la qualità di vita;

13) a promuovere iniziative per migliorare il rapporto tra il paziente e il medico curante, anche prevedendo appositi percorsi di studio nei curricula universitari, affinché il paziente possa essere parte attiva del proprio percorso di cura;

14) a prevedere la realizzazione di un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari, attivando uno *screening* delle malattie cardiovascolari, su tutti i nuovi nati, al fine di identificare i soggetti a rischio di mortalità e di morbilità cardiovascolari in età pediatrica, con particolare riferimento alle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano o rallentano la progressione;

15) ad adottare iniziative volte a realizzare materiale informativo su sintomi, caratteristiche e prospettive di cura per le principali patologie cardio, cerebro e vascolari, da rendere disponibili all'interno degli studi dei medici di medicina generale e delle farmacie;

16) ad individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle linee guida in materia redatte dalle società

medico-scientifiche nazionali e internazionali di riferimento e sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi necessari per garantire l'esecuzione di una diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile;

17) a promuovere un'attività più dettagliata di educazione al trattamento – sia degli operatori sanitari che dei pazienti – in fase di prevenzione cardiovascolare per garantire massima aderenza alla terapia e qualità terapeutica, anche attraverso soluzioni più sostenibili per il Sistema sanitario nazionale, oltre che a supporto di una riduzione del relativo numero di complicanze ed ospedalizzazioni.

(7-00213) « Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo ».

ALLEGATO 4

**7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.**

**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

in Italia le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte, essendo responsabili del 44 per cento dei decessi; la prima causa di ricovero ospedaliero e la seconda causa di Daly (anni persi a causa della malattia, per disabilità o per morte prematura), confermandosi tra le principali cause di invalidità;

in particolare, tra i decessi registrati il 28 per cento circa è imputabile alle malattie ischemiche del cuore (come l'infarto miocardico acuto), mentre il 50 per cento alle « altre malattie del cuore », che comprendono le patologie cardiache strutturali e le malattie cerebrovascolari (tra cui l'*ictus*, prima causa di invalidità in Italia); seguono le altre malattie del sistema circolatorio (22 per cento), tra cui le vasculopatie aortiche, le arteriopatie periferiche e le trombosi venose profonde;

a livello globale, nel 2019, è stata stimata una prevalenza per le malattie cardiovascolari di 523 milioni di casi, tra malattie cardiache, cerebrovascolari e interventi di *bypass* aortocoronarico o angioplastica, con un costo di 210 miliardi l'anno solo nell'Unione europea;

nella nostra Nazione i disturbi dell'apparato cardiocircolatorio rappresentano, inoltre, la maggiore causa di ricovero: nel 2019 si sono registrate per queste patologie 863.505 dimissioni (14,3 per cento del totale), con 6.222.673 giornate di degenza (7,2 giorni di degenza media). Le malattie cardiovascolari rappresentano, quindi, una delle voci più impattanti sulla spesa farmaceutica in Italia;

dal rapporto Osmed 2021 risulta che la spesa complessiva pro capite per i farmaci dell'apparato cardiovascolare è pari a 54,92 euro, in aumento del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente, con effetti positivi sia sulla durata di vita media dei pazienti che di miglioramento del trattamento pazienti;

tutto questo va poi iscritto in un quadro di cronicità: chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa, infatti, un malato cronico, con complicazioni che causano notevoli ripercussioni sulla qualità della vita e sui costi economici e sociali che la società deve affrontare. In Italia il 40 per cento della popolazione, circa 24 milioni, è affetto da almeno una patologia cronica e, negli *over* 65, circa il 50 per cento soffre di almeno 3 o più condizioni croniche. Ad oggi, si registrano 66,7 miliardi di spesa per la cronicità, con una previsione di aumento a 70,7 miliardi nel 2028;

il gruppo delle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari è caratterizzato da un impatto economico estremamente rilevante, con costi sanitari diretti stimati in circa 16 miliardi di euro, a cui si aggiungono oltre 5 miliardi di euro di costi indiretti, tra costi sociali e costi legati alla perdita di produttività; le ospedalizzazioni costituiscono la prima voce di costo;

le malattie cardiovascolari sono, quindi, in assoluto tra le prime sfide sanitarie per l'Italia perché rappresentano la causa di morte e di ricovero ospedaliero più diffusa e per i cittadini la sfida è essere curati al meglio, con tutto ciò che oggi la ricerca in campo biomedico fornisce in tema di prevenzione;

si tratta di una sfida assolutamente importante, che va intensificata anche alla

luce delle tante differenze che purtroppo oggi esistono, a livello nazionale e persino all'interno delle singole regioni, nell'accesso alle cure e, in generale, alla prevenzione cardiovascolare;

trattandosi, peraltro, di patologie la cui prevalenza e mortalità sono strettamente correlate all'età, all'evoluzione del contesto demografico e al crescente invecchiamento della popolazione, esse costituiranno sempre più una priorità di sanità pubblica;

le modalità di gestione dei percorsi dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari e cerebrovascolari presentano, ancora oggi, criticità e inefficienze a livello organizzativo, dalla prevenzione primaria e secondaria e diagnosi precoce, alla presa in carico e monitoraggio continuo, e mostrano disuguaglianze a livello territoriale nell'accesso all'innovazione farmaceutica e tecnologica;

emerge, in particolare, la necessità di migliorare la formazione e l'informazione dei pazienti e dei loro familiari sugli stili di vita corretti e sui fattori di rischio correlati a queste patologie: è importante ricordare, infatti, come il rischio cardiovascolare sia reversibile e la riduzione dei livelli dei fattori di rischio porti a una riduzione degli eventi e della gravità degli stessi;

a livello europeo, coalizioni di organizzazioni di pazienti, società scientifiche e organizzazioni industriali del settore (*European Alliance for Cardiovascular Health, Structural Heart Disease Coalition,* e altro) hanno moltiplicato gli sforzi congiunti per la promozione dei temi legati alle patologie cardiovascolari all'interno delle politiche comunitarie;

in particolare, nell'ambito cerebrovascolare si sottolinea l'iniziativa della *European Stroke Organisation* e della *Stroke Alliance for Europe*, che a maggio 2021 hanno lanciato la dichiarazione di azione, per raggiungere gli obiettivi generali dello *Stroke Action Plan for Europe* 2018-2030, tra cui lo sviluppo di piani nazionali per l'*ictus*;

anche a livello nazionale si sta consolidando l'idea di disporre di un piano specificamente dedicato alle patologie cardio, cerebro e vascolari;

la Spagna, a marzo 2022, ha pubblicato la sua « *Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud* »; lo scorso 20 giugno 2023 è stato pubblicato il programma delle presidenze spagnola, belga e ungherese (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) del Consiglio europeo in cui si sottolinea che i tre Paesi lavoreranno per sostenere le strategie europee in materia di salute, tra cui le malattie cardiovascolari;

l'allungamento delle liste d'attesa riscontrato durante e dopo la fase acuta della pandemia, oltre a far aumentare il numero di pazienti da trattare che presentano quadri clinici molto più complessi a causa di diagnosi e cure differite, pone un problema di sostenibilità e resilienza del sistema sanitario nazionale;

l'attuale momento storico, alla luce della revisione dell'assistenza territoriale e delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede investimenti sulle reti di prossimità, telemedicina, ricerca e digitalizzazione del Ssn;

ad oggi, le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari rappresentano un gruppo di patologie ad alto impatto a non essere mai state oggetto di un piano programmatico di settore,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di attivare entro l'anno un tavolo di lavoro per l'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio, cerebro e vascolari, che si ponga, in continuità e coerenza con il Piano nazionale della prevenzione, il Piano nazionale della cronicità e con i lavori dell'Alleanza per le malattie cardio-cerebrovascolari e che abbia i seguenti obiettivi:

*a)* affrontare le principali criticità concernenti la presa in carico dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari e cerebrovascolari: dalle attività di prevenzione primaria e secondaria e di diagnosi pre-

coce, all'aderenza terapeutica, all'accesso all'innovazione tecnologica e farmacologica, alla continuità di cura tra i diversi *setting* assistenziali, sfruttando anche la telemedicina e gli altri strumenti della sanità digitale fino al coinvolgimento e l'educazione sanitaria (cosiddetto *empowerment*) del paziente;

*b)* individuare gli obiettivi e le azioni da implementare, nonché gli indicatori di monitoraggio volti a valutare, sia a livello locale che regionale, l'efficacia e l'appropriatezza delle misure implementate e il miglioramento degli obiettivi di salute, anche al fine di contribuire alla riduzione delle difformità regionali;

*c)* prevenire o ritardare l'insorgenza della malattia (prevenzione primaria), rallentarne la progressione (prevenzione secondaria) e diagnosticarla precocemente;

*d)* potenziare l'educazione e l'alfabetizzazione sanitaria dei pazienti, quali attori sempre più protagonisti del proprio percorso di cura;

*e)* incrementare l'aderenza alle terapie e alle prestazioni previste dai percorsi di cura per migliorare gli obiettivi di salute e ridurre gli impatti economici sul sistema sanitario nazionale;

*f)* favorire un maggior accesso da parte dei pazienti alle terapie e tecnologie più innovative, adottando approcci di valutazione basati sul valore generato in tutto il percorso di cura, e non soltanto sul prezzo, e procedendo a un ampliamento e aggiornamento dei codici disponibili (Drg) al fine di riconoscere le innovazioni valutate e introdotte;

*g)* promuovere un sistema di assistenza continuativa, multidimensionale e multidisciplinare in grado di definire programmi di cura personalizzati e centrati sui bisogni dell'individuo, migliorandone la qualità di vita, prevenendo le disabilità e la non autosufficienza e razionalizzando l'uso delle risorse;

*h)* sfruttare le potenzialità della telemedicina al fine di favorire il monitoraggio continuo dei pazienti, promuovere una medicina di iniziativa e permettere l'erogazione in *setting* di cura (*day hospital* o *day surgery*) che richiedono una minor permanenza presso la struttura erogante, con la conseguente riduzione del rischio di infezioni nosocomiali e dei costi associati alle ospedalizzazioni;

*i)* garantire la raccolta dei dati sanitari dei pazienti anche ai fini di ricerca o statistici e per creare flussi informativi indirizzati, tra l'altro, a consentire interventi mirati sul sistema sanitario nazionale;

2) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a stanziare, anche in occasione del prossimo disegno di legge di bilancio, adeguate e specifiche risorse economiche per l'implementazione delle attività che verranno individuate dal predetto Piano nazionale e per la ricerca e sviluppo di nuovi farmaci;

3) a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per promuovere il recepimento del Piano nazionale per le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari da parte delle regioni e delle province autonome entro sei mesi dalla data di istituzione.

(8-00069) « Ciancitto, Vietri, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso ».

ALLEGATO 5

**7-00211 Quartini, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.**

**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

le malattie cardio e cerebrovascolari sono, in Italia, uno dei più importanti problemi di salute pubblica poiché sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità; sono malattie molto diffuse nella popolazione, soprattutto in quella più anziana, e gli effetti pervasivi non sono solo clinici ma anche sociali poiché colpiscono profondamente la vita lavorativa e familiare;

fanno parte delle malattie dell'apparato cardiocircolatorio le malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e l'a*ngina pectoris*, e le malattie cerebrovascolari, come l'*ictus* ischemico ed emorragico; le malattie cerebrovascolari più frequenti sono l'*ictus* ischemico (circa l'80 per cento degli eventi cerebrovascolari acuti), l'emorragia intracerebrale (15-20 per cento), l'emorragia subaracnoidea (3-5 per cento) e gli eventi cerebrovascolari acuti mal definiti (1-3 per cento);

le patologie dell'apparato cardiocircolatorio rappresentano il 34,8 per cento di tutti i decessi (31,7 per cento nei maschi e 37,7 per cento nelle femmine); secondo l'Istat (2018), la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9 per cento di tutte le morti (10,8 per cento nei maschi e 9 per cento nelle femmine), mentre gli eventi cerebrovascolari dell'8,8 per cento (7,3 per cento nei maschi e 10,1 per cento nelle femmine);

secondo i dati Istat nel 2020 in Italia sono stati rilevati complessivamente 227.350 decessi per malattie del sistema circolatorio (98.853 maschi e 128.614 femmine), rappresentando poco più del 30 per cento di tutti i decessi registrati, in aumento rispetto al 2019 e dunque con una leggera inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, che avevano fatto registrare una riduzione costante seppure lieve, fattore sicuramente riconducibile anche alla pandemia;

seppure nella lettura dei dati occorre tener conto della variazione intervenuta sulla classificazione internazionale delle malattie, come evincibile dal Rapporto Osservasalute 2022 in 36 anni la mortalità totale si è più che dimezzata (il tasso standardizzato di mortalità totale si è ridotto di oltre il 50 per cento tra il 1980-2018) ed il contributo delle malattie cardiovascolari è stato quello che senz'altro più ha influito sul trend in discesa della mortalità (nello stesso periodo la mortalità per malattie ischemiche del cuore si è ridotta del 70 per cento e quella delle malattie cerebrovascolari di oltre il 70 per cento);

quasi tutti gli indicatori disponibili (mortalità, dimissioni ospedaliere, pensioni di invalidità, spesa farmaceutica) confermano la gravità dei danni umani, sociali ed economici di queste patologie, tenuto conto che spesso le conseguenze per chi sopravvive ad un evento cardio o cerebrovascolare acuto sono tali che inevitabilmente chi ne è colpito diventa un malato cronico e talvolta disabile grave, con rilevanti ripercussioni sulla qualità della vita e sui costi economici e sociali; sono malattie correlate in maniera prevalente all'invecchiamento della popolazione e per questo rappresentano in tale popolazione la prima causa di disabilità fisica e disturbi della capacità cognitiva;

il 18 maggio 2017 è stata costituita l'Alleanza italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, quale patto strategico volontario per accrescere gli interventi di prevenzione, assistenza e controllo delle malattie cardio-cerebrovascolari;

all'Alleanza, sottoscritta dal Ministro della salute *pro tempore*, aderiscono più di quaranta federazioni/società di cardiologia e neurologia, medicina interna, medici di medicina generale, pediatri, farmacisti, nonché associazioni di pazienti e altri enti, con lo scopo di avvicinare il livello istituzionale a quello clinico, riunendo in un tavolo di confronto permanente tutti i principali *stakeholder* e con il comune obiettivo di contribuire alle strategie di prevenzione e cura delle malattie cardio-cerebrovascolari, in linea con il programma « Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari », il Piano nazionale della prevenzione e il Piano nazionale cronicità, al fine di ridurne l'incidenza, la morbosità e la mortalità nel lungo periodo; la *mission* e gli intenti dell'alleanza sono indicati nel documento di strategia, elaborato dal Ministero della salute in collaborazione con le società scientifiche e associazioni di pazienti operanti in ambito cardio-cerebrovascolare;

il Ministero della salute, che ha il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell'alleanza, e i firmatari si sono impegnati a:

*a)* promuovere, nella popolazione generale e nelle persone a rischio, l'adozione di stili di vita salutari (sana alimentazione, attività fisica, astensione dall'uso di prodotti del tabacco e dal consumo di alcol), quale principale strategia di prevenzione, supportando gli obiettivi di « Guadagnare salute » e del Piano nazionale della prevenzione;

*b)* promuovere *l'empowerment* dei cittadini e l'engagement dei pazienti e delle loro famiglie;

*c)* consolidare il raccordo tra il sistema di cure primarie e la rete di assistenza ospedaliera e specialistica;

*d)* promuovere interventi di formazione sulla gestione del rischio cardio-cerebrovascolare e sul supporto al cambiamento comportamentale;

*e)* contribuire alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione;

*f)* definire e divulgare documenti e linee di indirizzo;

dal documento di strategia dell'alleanza si evince come consolidati studi epidemiologici abbiano identificato i fattori di rischio ed abbiano dimostrato che buona parte di essi sono reversibili e prevenibili con l'adozione di comportamenti legati allo stile di vita; tali fattori di rischio e l'aumento dell'aspettativa di vita richiedono necessariamente azioni preventive e coordinate per il conseguimento delle migliori condizioni di salute in età avanzata;

entrando ancora più nel dettaglio, si evidenzia come tra i fattori di rischio ve ne siano alcuni non modificabili:

*a)* l'età, con un incremento esponenziale dai 55 anni e dopo i 65 anni;

*b)* la familiarità/fattori genetici, legata alla presenza di eventi vascolari a carico dei familiari di primo grado (genitori, fratelli, sorelle, figli) in età precoce, ovvero prima dei 55 anni nei maschi e dei 65 anni nelle femmine;

*c)* il genere, che lega il minor rischio cardio-cerebrovascolare delle donne rispetto agli uomini almeno sino alla menopausa; mentre le donne dai 55 ai 75 anni hanno, rispetto agli uomini, un maggior rischio di *ictus* che aumenta con l'età e con maggiore mortalità o maggiore disabilità in caso di sopravvivenza;

*d)* l'etnia, i bianchi caucasici rispetto agli afroamericani sono a minor rischio di *ictus* cerebrale, mentre le popolazioni asiatiche sono a maggior rischio di emorragia cerebrale;

altri fattori di rischio sono invece modificabili o reversibili e i più importanti sono:

*a)* il tabagismo, il fattore di rischio più nocivo, ed anche il fumo passivo;

*b)* la sedentarietà/scarsa attività fisica, anche laddove favorisce il sovrappeso, soprattutto quando associata ad una scorretta alimentazione;

*c)* il consumo di alcol, poiché aumenta il rischio di *ictus* cerebrale, contribuisce a innalzare la pressione arteriosa, favorisce l'aumento di peso, modifica la risposta all'insulina, danneggia la funzionalità epatica e interferisce con il metabolismo di molti farmaci;

*d)* la scorretta alimentazione laddove ricca di grassi saturi e/o di sale e/o povera di verdure, frutta e pesce e/o caratterizzata da un apporto calorico inadeguato (in genere eccessivo) rispetto al fabbisogno energetico;

*e)* il sovrappeso/obesità, anche laddove è associato spesso a ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e iperglicemia; il rischio di *ictus* aumenta progressivamente al crescere dell'indice di massa corporea (IMC o *body mass index*, BMI) e della circonferenza addominale;

*f)* il diabete mellito, in quanto l'iperglicemia favorisce l'insorgenza di danni vascolari e dell'aterosclerosi;

*g)* le dislipidemie (elevati valori di colesterolemia totale; elevati valori di colesterolemia LDL; bassi valori di colesterolemia HDL; elevati valori di trigliceridemia) poiché favoriscono lo sviluppo dell'aterosclerosi;

*h)* l'ipertensione arteriosa, l'elevata pressione del sangue nelle arterie (#140/90 mmHg) è uno dei fattori di rischio più importanti per *ictus* ed è molto diffuso nella popolazione; la prevalenza aumenta con l'età fino a superare il 50 per cento oltre i 74 anni e nella popolazione di età superiore ai 60 anni è tendenzialmente maggiore nelle donne rispetto agli uomini;

*i)* la fibrillazione atriale (FA), poiché favorisce la formazione di trombi nell'atrio sinistro del cuore da cui poi si possono distaccare emboli che raggiungono il circolo cerebrale ed è particolarmente pericolosa;

*l)* le cardiopatie (cardiopatia ischemica, cardiomiopatie, valvulopatie, forame ovale pervio, aneurisma del setto interatriale);

*m)* le vasculopatie (lesioni ateromasiche dell'arco aortico, delle carotidi, dei vasi intracranici e aneurismi cerebrali);

rispetto ai fattori di rischio reversibili, la prevenzione primaria rappresenta la strada maestra per contrastare l'insorgenza delle malattie cardiovascolari, agendo sulle conoscenze dei cittadini e modificando gli stili di vita per prevenire i comportamenti non salutari fin dall'infanzia e dall'adolescenza, riducendo significativamente il rischio di insorgenza, nell'età adulta, di patologie correlate al cardiovascolare e favorendo un invecchiamento sano ed attivo;

tra i fattori di rischio prevenibili vi sono anche quelli ambientali, *in primis* legati all'inquinamento atmosferico al quale sono associati il 18 per cento dei decessi per malattie cardiovascolari in Europa (sebbene come riportato dall'*European environment agency* (Eea) tale percentuale rappresenta una sottostima) mentre molteplici studi confermano le malattie cardiache e l'*ictus* quali cause più comuni di morti prevenibili attribuibili all'esposizione all'inquinamento atmosferico, seguite da malattie polmonari e cancro del polmone;

secondo gli ultimi dati raccolti dall'Eea nel rapporto « *Health impacts of air pollution in Europe, 2022* » e relativo al 2020, in Europa si sono registrate 310.474 morti premature per l'inquinamento atmosferico, di queste 237.810 sono attribuibili al particolato fine (PM2.5), 48.555 al biossido di azoto (NO2) e 23.109 all'ozono. In Italia nello stesso anno si sono invece registrati 68.538 decessi, di cui 52.303 per PM2.5, 11.158 per NO2 e 5.077 attribuibili all'ozono;

secondo la Commissione sull'inquinamento e la salute Lancet 2020, l'inquinamento ambientale è la principale causa di morte prematura reversibile al mondo. Lo studio *Global Burden of Disease* (Gbd) ha attestato l'inquinamento atmosferico

come quarta causa mondiale di malattie e morte, con circa 9 milioni di decessi imputati in tutto il mondo all'anno. Il 61,9 per cento di questi era dovuto a malattie cardiovascolari, tra cui la cardiopatia ischemica (31,7 per cento) e l'*ictus* (27,7 per cento);

appare dunque fondamentale ridurre i rischi ambientali per ridurre anche il carico delle malattie cardiovascolari in Europa; nell'ambito del piano d'azione stabilito con il *Green Deal*, la Commissione europea ha fissato, tra gli altri, l'obiettivo di ridurre il numero di morti premature causate dal PM2.5 di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto al 2005;

il 19 ottobre 2023 Cittadinanzattiva ha presentato l'iniziativa « Mi sta a Cuore: informazione ed *empowerment* sul rischio cardiovascolare » che, in collaborazione con Fimmg e Gise, ha coinvolto oltre 400 alunni delle scuole superiori e 60 specializzandi in Veneto e Campania, con lo scopo di costruire un nuovo modello di presa in carico e gestione dei pazienti con rischio cardiovascolare e promuovere, allo stesso tempo, percorsi di prevenzione e miglioramento degli stili di vita dei cittadini;

l'iniziativa di Cittadinanzattiva si è concentrata, nella sua seconda annualità, sui temi dell'informazione e dell'*empowerment* attraverso tre attività principali:

*a)* profilazione dei pazienti con fibrillazione atriale e stenosi aortica per elaborare un sistema di indicatori in grado di intercettare i pazienti prima del verificarsi dell'evento acuto;

*b)* percorso di formazione per oltre 400 alunni delle scuole superiori di Veneto e Campania sul funzionamento del sistema cardiocircolatorio e sui fattori di rischio modificabili e non modificabili che condizionano il benessere delle persone;

*c)* percorso di formazione sugli stili di comunicazione medico-paziente in 4 atenei di Veneto e Campania, con il coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni, singoli pazienti e 60 medici specializzandi;

ha dichiarato a riguardo Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva:

« Fare prevenzione, occuparsi di rimanere in una condizione di salute, partecipare attivamente al mantenimento della salute collettiva è la sfida che dobbiamo affrontare per garantire condizioni di benessere diffuse nella popolazione e meno legate alle disuguaglianze determinate dal luogo e dalla situazione economica e sociale dei cittadini, nonché per contribuire alla maggiore sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale ». L'iniziativa « Mi sta a cuore » ha l'obiettivo di portare questa sfida all'interno delle scuole e delle università, affinché sin da piccoli gli studenti possano comprendere che la salute è una priorità collettiva e gli specializzandi in medicina possano sviluppare e accrescere le competenze per una migliore comunicazione e per l'ascolto del paziente al fine di coinvolgerlo attivamente nella prevenzione e nella cura della propria salute;

l'iniziativa di Cittadinanzattiva, nella sua precedente annualità, conseguiva ad un'indagine e approfondimento condotti in merito alla qualità dei servizi presenti sul territorio nazionale e alla loro capacità di instradare le persone con patologie cardiovascolari in percorsi strutturati e stabili nel tempo, in grado di massimizzare il benessere del singolo individuo;

la predetta indagine ha fatto emergere una serie di criticità trasversali alla complessa organizzazione regionalizzata del Servizio sanitario nazionale che favoriscono l'insorgere di disuguaglianze in grado di compromettere lo stato di salute dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare;

una delle maggiori criticità rilevate è « la persistenza di una frattura di comunicazione e interazione tra la medicina territoriale e il livello specialistico (solo il 7,4 per cento dei pazienti, ad esempio, risultava inserito in percorsi strutturati – PDTA – che prevedono interazioni costanti tra i diversi livelli di presa in carico e gestione) che si accentua maggiormente nelle aree interne o periferie cittadine »;

altra criticità è correlata alla capacità di azione dei singoli pazienti, fortemente frammentata e compromessa, nonché al grado di conoscenza che i pazienti hanno sul proprio ruolo nel percorso di salute e benessere, in presenza di criticità cardiovascolari;

come rilevato anche dall'indagine di Cittadinanzattiva, nel percorso di cura dei pazienti con questo tipo di patologie, è fondamentale il ruolo del *caregiver*, figura che tuttavia fatica ancora ad essere considerata nell'interazione con i MMG e con gli specialisti e che richiede di essere adeguatamente formata poiché spesso si tratta di familiari o di badanti che non hanno le corrette conoscenze e le competenze per poter rappresentare un valido supporto al paziente; a riguardo appare opportuno garantire una formazione adeguata anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei pazienti quale valido supporto conoscitivo e di trasferimento di competenze; dall'indagine è emerso che solo il 28 per cento dichiara di conoscere l'esistenza di specifiche associazioni che tutelano pazienti con patologie cardiovascolari e solo la metà di questi dichiara di avere interazioni o collaborazioni, riconoscendo in esse un valore aggiunto nei percorsi di cura;

nelle note conclusive dell'indagine si sottolinea come « l'offerta dei servizi preventivi, così come le reti ospedaliere, è ancora troppo a macchia di leopardo, fattore che genera disuguaglianze di accesso ai servizi e disparità di cure tra cittadini. Il tasso di mortalità analizzato in apertura del presente lavoro e che vede una maggiore incidenza nelle regioni del Sud è sintomatico di una fragilità del sistema e ci dimostra che li dove l'organizzazione della rete e dei servizi è più efficace, i tassi di decesso si riducono e aumenta anche il livello di benessere del cittadino con patologia cronica »;

quale risposta efficace all'invecchiamento della popolazione e alla cronicità delle patologie, « la sanità d'iniziativa » è il nuovo modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che si sta via via imponendo;

in base alla sanità d'iniziativa il sistema sanitario non aspetta che il cittadino/paziente arrivi in ospedale (sanità di attesa), ma lo intercetta prima che le patologie insorgano o si aggravino, garantendo quindi al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio, puntando anche sulla prevenzione e sull'educazione; tale nuovo modello assistenziale si basa sul cosiddetto « *chronic care model* » quale interazione tra il paziente più informato ed i medici, infermieri e operatori sociosanitari;

il *chronic care model* (Ccm), elaborato dal professor Wagner del *Mac-Coll Institute for Healthcare Innovation*, è la combinazione di diversi fattori la cui combinazione realizza l'interazione efficace tra un paziente consapevole e un team assistenziale multiprofessionale; tali fattori sono:

le risorse della comunità, l'organizzazione dei servizi sanitari, il supporto all'auto-cura, il sistema di erogazione dell'assistenza, il supporto alle decisioni, i sistemi informativi;

nell'esperienza toscana relativa all'impiego del Ccm, occorre dunque partire dalla valutazione dei bisogni della comunità, tramite l'elaborazione di profili di salute, l'identificazione di gruppi di popolazione a rischio, l'analisi delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria; la promozione della salute mediante interventi settoriali e intersettoriali rivolti a specifici determinanti di salute (ambiente, lavoro, traffico, stili di vita, eccetera); la valorizzazione delle risorse della comunità (gruppi di volontariato, gruppi di auto-aiuto, attività fisica adattata, centri per anziani, eccetera);

il supporto all'auto-cura (*self-management)* è concepito come aiuto ai pazienti ed alle loro famiglie ad acquisire conoscenze, abilità e motivazioni nella gestione della malattia, fornendo loro gli strumenti necessari e valutando regolarmente i risultati e i problemi;

i sistemi informativi devono essere in grado di garantire alcune fondamentali funzioni quali: un sistema di allerta che

aiuti i team delle cure primarie ad attenersi alle linee guida; un sistema di *feedback* per i medici riguardo ai loro livelli di performance rispetto agli indicatori delle malattie croniche; un sistema di raggruppamento dei pazienti per patologie (« registri di patologia ») e di stratificazione degli stessi per profilo di rischio all'interno di un determinato gruppo; un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi individuali realizzati,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di elaborare un Piano nazionale per le malattie cardio e cerebrovascolari che, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione, il Piano nazionale della cronicità e con i lavori dell'Alleanza per le malattie cardio e cerebrovascolari, individui gli obiettivi e le azioni da realizzare a livello nazionale e regionale, per prevenire l'insorgenza delle patologie per la diagnosi precoce e per le cure più efficaci, assicurando interventi utili per migliorare i percorsi di cura e assistenza attraverso la personalizzazione e la corretta informazione al paziente, favorendo altresì un accesso equo alle terapie e tecnologie più innovative, creando una effettiva integrazione ospedale-territorio che non si basi solo ed esclusivamente sulla gestione di un paziente ormai cronico, ma che possa evitare l'ospedalizzazione e la stessa cronicizzazione di una patologia;

2) ad individuare le più opportune misure e azioni coordinate per consentire la diagnosi precoce e un trattamento tempestivo adeguato con lo scopo di modificare la progressione della malattia cardio e cerebrovascolare con conseguente riduzione della disabilità, miglioramento della prognosi e dell'aspettativa di vita e contenimento dei costi diretti (farmaci, trattamenti chirurgici e riabilitazione) e indiretti (assenza dal lavoro);

3) a revisionare la redazione del Programma Nazionale Esiti e il sistema delle SDO in cardiologia e cardiochirurgia, anche al fine di valutare il reale impatto delle tecnologie mini-invasive sul potenziamento e sul miglioramento dell'assistenza ospedaliera;

4) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di destinare, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economico finanziaria, un'adeguata quota di risorse finanziarie affinché siano attivati screening e sistemi di *alert* specifici per la popolazione che presenta fattori di rischio non reversibili come l'età, la familiarità/fattori genetici, il genere e l'etnia nonché per la popolazione che presenti almeno uno dei seguenti fattori di rischio: diabete mellito, dislipidemie, con ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale (Fa), cardiopatie o vasculopatie;

5) ad implementare un modello di prevenzione basato su una collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti ospedalieri che siano in grado di avvalersi anche di supporti tecnologici e telematici, oggi indispensabili per un corretto percorso di cura e che consentano di creare un sistema di *alert* sulle piattaforme di gestione dei pazienti oggi in uso ai MMG e all'utilizzo di canali di comunicazione con gli specialisti ospedalieri per stabilire, congiuntamente, il percorso di cura migliore per ogni singolo paziente;

6) a rafforzare le misure, e ad introdurne ulteriori, volte a risolvere la frattura di comunicazione e interazione tra la medicina territoriale e il livello specialistico soprattutto per le aree interne del Paese che ne sono maggiormente colpite, con specifico riguardo per le malattie cardio e cerebrovascolari;

7) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di reperire ulteriori risorse per incrementare l'offerta dei servizi preventivi e delle reti ospedaliere al fine di assicurarne l'uniforme diffusione in tutto il territorio nazionale, nell'ottica di eliminare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi e disparità di cure tra cittadini, ridurre i tassi di decesso e aumentare anche il livello di benessere del cittadino con patologia cronica cardio o cerebrovascolare, rafforzando le sinergie e

il raccordo tra il sistema di cure primarie e la rete di assistenza ospedaliera e specialistica;

8) a valutare l'opportunità di adottare, quale risposta efficace all'invecchiamento della popolazione nonché alla cronicità delle patologie, le opportune iniziative normative per promuovere e sperimentare su tutto il territorio nazionale la sanità d'iniziativa quale nuovo modello assistenziale di gestione delle patologie cardio e cerebrovascolari, garantendo quindi al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio, puntando anche sulla prevenzione e sull'educazione e rafforzando la corretta interazione tra il paziente e professionisti della salute;

9) ad adottare iniziative volte ad individuare le più opportune misure per promuovere un'adeguata formazione ai professionisti sanitari sugli stili di comunicazione medico-paziente, nell'ottica di rafforzare la capacità di azione dei singoli pazienti, fortemente frammentata e compromessa, nonché il grado di conoscenza che i pazienti hanno sul loro ruolo nel percorso di salute e benessere, in presenza di criticità cardiovascolari;

10) a valutare l'opportunità di adottare misure volte a valorizzare il ruolo del *caregiver* nel percorso di cura dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei pazienti quale valido supporto conoscitivo e di trasferimento di competenze, nell'ottica di assicurare la più ampia formazione e conoscenza sulle patologie cardio e cerebrovascolari e di agevolare l'interazione con i MMG e con gli specialisti;

11) ad implementare azioni di comunicazione volte a dare una più efficace conoscibilità delle associazioni che tutelano pazienti con patologie cardiovascolari al fine di agevolare interazioni o collaborazioni, riconoscendo in esse un valore aggiunto nei percorsi di cura;

12) a promuovere, attraverso le più idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'*empowerment* dei cittadini e l'*engagement* dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare e delle loro famiglie;

13) ad introdurre misure idonee per assicurare un efficace monitoraggio sulle patologie legate al sistema cardiovascolare, anche attraverso una più efficace rilevazione dei dati sanitari e socio-sanitari, nonché per potenziare la ricerca e l'introduzione di terapie innovative;

14) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di predisporre un piano di interventi che preveda soluzioni efficaci per rafforzare le strategie di prevenzione e cura delle malattie cardio e cerebrovascolari, promuovendo con risorse adeguate, nella popolazione generale e nelle persone a rischio, l'adozione di stili di vita salutari, quale principale strategia di prevenzione, supportando gli obiettivi di « Guadagnare salute » e del Piano nazionale della prevenzione;

15) a rafforzare la sensibilizzazione nelle nuove generazioni per renderle più consapevoli del proprio ruolo individuale sulla salute collettiva, promuovendo a tutti i livelli dell'istruzione progetti formativi sulla prevenzione primaria volti a radicare fin dall'età evolutiva stili di vita salutari, nonché sul funzionamento del sistema cardiocircolatorio e sui fattori di rischio modificabili e non modificabili e sulla gestione del rischio cardio-cerebrovascolare;

16) ad adottare le iniziative, anche normative, necessarie a rafforzare il sostegno, monitoraggio e ampliamento della legislazione di controllo del tabagismo, dell'assunzione di alcol e del consumo di cibi non salutari, per proteggere la salute, potenziando i programmi di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e campagne di informazione e comunicazione multimediali per ridurre l'uso e il consumo delle predette sostanze e, conseguentemente, ridurre le patologie legate al sistema cardiovascolare;

17) a valutare l'opportunità di adottare politiche dei prezzi sui prodotti del tabacco, sull'alcol e sui cibi non salutari, adeguate al contesto sociale, culturale ed

economico e alla gravità delle conseguenze che tali prodotti determinano in relazione alle malattie del sistema cardiocircolatorio;

18) ad attivare e finanziare campagne di comunicazione istituzionale in tema di promozione di stili di vita salutari e su una corretta alimentazione anche collaborando con le organizzazioni sportive affinché in occasione delle maggiori competizioni sportive agonistiche nazionali e internazionali siano veicolati messaggi salutari sull'alimentazione e sullo sport;

19) a potenziare le politiche nazionali di contrasto dell'obesità e del sovrappeso, in conformità con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unione europea, perseguendo un approccio intersettoriale e multidisciplinare, con interventi coordinati dei differenti livelli istituzionali, per prevenirne l'insorgenza, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio di patologie del sistema cardiovascolare o ancora allo stadio iniziale, per rallentarne la progressione e per garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti;

20) ad adottare iniziative per includere l'inquinamento nei programmi quotidiani di prevenzione primaria e secondaria, prevedendo che l'anamnesi dei pazienti includa sempre la storia dell'esposizione all'inquinamento, anche lavorativa, e la valutazione della suscettibilità individuale, approntando ogni misura utile per interrompere o ridurre l'esposizione all'inquinamento.

(8-00070) « Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro ».

ALLEGATO 6

**7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.**

**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

le malattie cardiovascolari sono un gruppo di patologie cui fanno parte le malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e l'*angina pectoris*, e le malattie cerebrovascolari, come l'*ictus* ischemico ed emorragico, e rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità nel nostro Paese;

le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte e la seconda causa di disabilità nel mondo. Secondo i dati del *Global burden of disease*, infatti, questo gruppo eterogeneo di patologie è responsabile del 36 per cento di tutte le morti e del 20 per cento delle morti premature in Europa. Proprio per questo motivo il programma del Consiglio dell'Unione europea (luglio 2023-dicembre 2024), elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese, pone il contrasto alle malattie cardiovascolari tra le principali strategie europee per la tutela della salute;

come indicato sul sito *web* del Ministero della salute, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 34,8 per cento di tutti i decessi (31,7 per cento nei maschi e 37,7 per cento nelle femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9 per cento di tutte le morti (10,8 per cento nei maschi e 9 per cento nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolari dell'8,8 per cento (7,3 per cento nei maschi e 10,1 per cento nelle femmine);

in particolare, come si legge sul sito *web* dell'Istituto superiore di sanità la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28 per cento di tutte le morti, mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13 per cento, dopo i tumori;

oltre a rappresentare la principale causa di morte in Italia, con oltre 230.000 casi annui, esse sono una delle principali cause di disabilità e la principale causa di ospedalizzazioni, con quasi 673.000 ricoveri nel 2020. In particolare, ogni anno, vengono ricoverati per infarto miocardico acuto circa 150.000 pazienti, con un'età media di circa 68 anni, e la metà di questi pazienti ha superato i 65 anni;

complessivamente in Italia ci sono oltre 9,6 milioni di persone affette da patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, di cui l'80 per cento ha più di 60 anni. Circa il 70 per cento delle nuove diagnosi avviene tra i 55 e gli 85 anni;

lo scompenso cardiaco rappresenta un'altra emergenza, con oltre 200.000 ricoveri all'anno di cui 130.000 sono specificamente per questa condizione. In aggiunta, i dati più recenti indicano che le malattie cardiovascolari comportano ogni anno costi diretti ed indiretti compresi tra i 19 e i 24 miliardi di euro per il Servizio sanitario nazionale italiano, di cui tra gli 11 e i 16 miliardi di costi sanitari diretti, quali ricoveri, procedure interventistiche e terapie, e tra i 5 e gli 8 miliardi di costi indiretti correlati alla perdita di produttività dei malati e dei *caregiver*;

chi poi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico. La malattia modifica la qualità della vita e comporta notevoli costi economici per la società. In Italia la prevalenza di cittadini

affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat). Il 23,5 per cento della spesa farmaceutica italiana, pari all'1,34 del prodotto interno lordo, è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare (Relazione sullo stato di salute del Paese, 2000);

contrariamente alla comune credenza, uomini e donne condividono gli stessi fattori di rischio cardiovascolare, sebbene si riscontrino differenze fra i due sessi in termini di insorgenza e predisposizione a determinate malattie cardiache. Per esempio, le patologie valvolari sono state storicamente prevalenti nel sesso femminile, mentre gli episodi di infarto si sono manifestati maggiormente e con maggiore frequenza nel sesso maschile;

le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili (età, sesso e familiarità), anche fattori modificabili, legati a comportamenti e stili di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà), spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa;

quanto al fumo, secondo dati ISTAT la prevalenza di fumatori in Italia è pari al 19,3 per cento ed ammontava al 19,5 per cento nel 2014. Secondo i più recenti dati della sorveglianza PASSI dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), la percentuale di fumatori che ha tentato di smettere negli ultimi dodici mesi è stata del 32 per cento e di questi il 77,8 per cento ha visto fallire il tentativo di cessazione;

smettere di fumare rappresenta l'unica via certa per la rimozione, nel tempo, di tale fattore di rischio prevenibile. Appare dunque necessario agire con maggiore efficacia attraverso attività di prevenzione primaria, anche tenendo presente però che il ricorso a nuove tecnologie senza combustione da parte di coloro che, già fumatori, non smettono, espone gli stessi a livelli inferiori di sostanze dannose rispetto alle sigarette;

oltre all'attività di prevenzione primaria, fondamentale per ridurre il rischio di ammalarsi, il percorso di presa in carico dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari e cerebrovascolari inizia con una corretta e tempestiva diagnosi della patologia che permette di definire la terapia e il percorso più appropriato per il singolo paziente. Inoltre, per alcune patologie cardiache, come ad esempio quelle valvolari, finora sempre sotto-diagnosticate e di conseguenza sotto-trattate, la diagnosi precoce gioca un ruolo ancora più importante in quanto non prevenibili semplicemente adottando stili di vita corretti;

la prevenzione primaria e secondaria dei fattori di rischio cardiovascolari e cerebrovascolari rappresenta un elemento imprescindibile nelle politiche di contrasto alla diffusione delle patologie croniche, con necessità di concentrare l'attenzione anche sui fattori di rischio meno conosciuti, ma che hanno un forte impatto sulla salute, come quello rappresentato dalla lipoproteina (a), meglio nota come lp(a): si tratta, infatti, di una molecola lipidica adibita al trasporto del colesterolo nel sangue ed è geneticamente determinata. Gli esperti sostengono che livelli elevati di lipoproteina(a) possono indurre lo sviluppo di eventi cardiovascolari, come infarto ed *ictus*, rendendola – pertanto – un ulteriore fattore di rischio che va attentamente monitorato e misurato almeno una volta nella vita. Le linee guida della *European society of cardiology* (Esc) sulla prevenzione cardiovascolare del 2021 sollecitano, oltretutto, la realizzazione di programmi di *screening*, anche se non vi sono indicazioni su programmi e *target* di popolazione specifici;

già nel 2005, il Piano nazionale della prevenzione (Pnp) aveva incluso tra le aree prioritarie di intervento le malattie cardiovascolari attraverso una strategia complessiva di prevenzione che comprende la promozione della salute e di stili di vita corretti e l'individuazione precoce delle patologie cardiovascolari nei soggetti in condizione di rischio. Successivamente, il Pnp 2014-2018 ha, per la prima volta, stabilito come obiettivo per tutte le regioni l'identificazione precoce delle malattie cardiovascolari, anche, mediante percorsi di *screening* appropriati per le fasce di popo-

lazione più anziane al fine di ridurre la morbosità, la mortalità e le disabilità premature delle malattie croniche non trasmissibili;

il Pnp 2020-2025, adottato con intesa in Conferenza permanente Stato-regioni in data 6 agosto 2020, prevede, inoltre, un rinnovato impegno nel campo della promozione della salute e della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, in particolare nel macro obiettivo 1 – « Malattie croniche non trasmissibili », secondo un approccio « *life-course* », che contempla la realizzazione di interventi preventivi e protettivi volti ad ottenere risultati di salute che migliorino l'aspettativa e la qualità di vita, favorendo il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso della vita;

detto Piano mira a rafforzare, anche alla luce della recente esperienza pandemica, il sistema della prevenzione e il lavoro in rete delle strutture in un'ottica « *One Health* », nonché ad estendere l'attivazione di percorsi integrati per l'identificazione precoce e la presa in carico delle persone in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili e/o affetti da patologia, in raccordo con le azioni del Piano nazionale della cronicità: il Pnp si propone, altresì, di favorire il processo di attuazione, dei nuovi Livelli essenziali di assistenza;

in attuazione del Pnp 2020-2025 tutte le regioni/PA hanno adottato o avrebbero dovuto adottare, entro il 31 dicembre 2021, i propri piani regionali della prevenzione, con cui identificare gli obiettivi specifici e i relativi indicatori e *standard*, funzionali al raggiungimento degli obiettivi centrali del Pnp;

rilevata l'opportunità di implementare gli *screening* delle malattie cardiache dell'anziano, considerato che la popolazione italiana è tra le più longeve e con una quota di ultrasessantacinquenni fra le più alte a livello mondiale;

al progressivo invecchiamento della popolazione corrisponde un aumento del peso delle patologie cronico-degenerative, tema che diventa rilevante per le patologie cardiache legate all'età fra cui patologie delle valvole cardiache, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale: esse traggono origine già a partire dai 60 anni, ma diventano clinicamente rilevanti tra i 75 e gli 85 anni;

secondo le attuali tendenze connesse ad invecchiamento e denatalità, le cardiopatie degenerative legate all'età sembrano destinate a crescere e ciò detta l'urgenza verso un cambio strutturale di politiche sanitarie sulla prevenzione che siano capillari sul territorio nazionale. In tal senso è necessario ed urgente definire e realizzare un programma di salute pubblica destinato alla popolazione *over* 70 e finalizzato all'identificazione delle patologie cardiache nell'ottica di una prevenzione cardiovascolare nella popolazione anziana, al fine di ridurre le complicanze che esse comportano;

infine, l'allungamento delle liste d'attesa riscontrato durante e dopo la fase acuta della pandemia da COVID-19, oltre a far aumentare il numero di pazienti che presentano quadri clinici molto più complessi a causa di diagnosi e cure differite, pone un problema di sostenibilità e resilienza del sistema sanitario nazionale;

alla luce della revisione dell'assistenza territoriale e delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza è necessario prevedere investimenti sulle reti di prossimità, telemedicina, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, anche perché, al momento, le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari rappresentano un grande gruppo di patologie ad alto impatto a non essere ancora state oggetto di un piano programmatico di settore;

infine, la Società europea di cardiologia definisce la morte cardiaca improvvisa come « una morte naturale dovuta a cause cardiache, preceduta dalla rapida perdita di coscienza, generalmente entro un'ora dall'insorgere della sintomatologia acuta, in soggetti con o senza cardiopatia nota preesistente, ma per i quali tempi e modalità del decesso sono inaspettati »;

la MCI è la causa prevalente di morte improvvisa nei bambini, negli adolescenti e nei giovani ed è un evento drammatico, che si verifica spesso in soggetti apparentemente sani, quale prima manifestazione di una patologia fino ad allora ignorata, le cui cause principali sono le cardiomiopatie (12-52 per cento), le miocarditi (3-12 per cento), le malattie delle valvole cardiache (1-11 per cento), la malattia aterosclerotica coronarica precoce (2-25 per cento), le anomalie delle arterie coronarie (2-19 per cento), la dissezione o le anomalie dell'aorta (2-5 per cento) e altre cause strutturali (8-14 per cento);

nel nostro Paese vi è l'obbligo del riscontro diagnostico in caso di morte improvvisa del lattante e del feto (legge 2 febbraio 2006, n. 31), ma non esiste alcuna legge che disciplina la morte improvvisa giovanile, mentre la corretta identificazione delle cause della morte improvvisa giovanile permetterebbe di identificare eventuali patologie ereditarie e di attuare sui familiari viventi specifiche strategie diagnostiche e terapeutiche preventive;

infine, a livello globale si stima che il 50 per cento dei pazienti in terapia farmacologica per la prevenzione cardiovascolare primaria (i pazienti che non hanno avuto precedenti eventi cardiovascolari) e il 43 per cento di quelli in prevenzione secondaria non aderiscono ai programmi di trattamento nei primi 2 anni. Per contrastare tale fenomeno, nel Piano d'azione globale dell'organizzazione mondiale della sanità del 2022, si chiede agli Stati di redigere raccomandazioni e linee guida per i casi a rischio di malattie cardiovascolari, soprattutto nell'area dell'ipercolesterolemia e ipertensione;

nel campo delle malattie cardiovascolari, i principali fattori di rischio sono la scarsa aderenza dei pazienti alle cure e l'accesso limitato ai farmaci. Negli anni sono nate delle soluzioni che cercano di ovviare a entrambe le cause rappresentate dalle *fix dose combination* (o polipillola) ovvero prodotti che contengono due o più principi attivi combinati. Si tratta di soluzioni più sostenibili per il sistema sanitario nazionale, oltre che un supporto ad una maggiore aderenza alla terapia per i pazienti, finalizzata alla prevenzione sia primaria che secondaria di patologie cronico-degenerative. Inoltre, non è da dimenticare che l'aumento delle ospedalizzazioni ed i costi delle cure per le malattie cardiovascolari croniche minacciano la sostenibilità dei sistemi sanitari di molti Paesi;

la capacità degli operatori sanitari di costruire un rapporto empatico e comprensivo con i loro pazienti si traduce in una migliore adesione ai trattamenti, una maggiore soddisfazione e, spesso, in risultati clinici superiori. La comunicazione tra operatori sanitari e pazienti non dovrebbe ridursi a una interazione frontale e a senso unico, ma dovrebbe prevedere il coinvolgimento attivo e partecipativo del paziente, il quale deve sentirsi parte del proprio percorso di cura,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di adottare un piano nazionale per le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, in continuità e coerenza con il Piano nazionale della prevenzione e il Piano sulle cronicità, in grado di assicurare una visione unitaria e condivisa su tali patologie;

2) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a stanziare fin dal primo provvedimento utile adeguate e specifiche risorse economiche per l'implementazione delle attività di educazione sanitaria, informazione e di un necessario programma di *screening* in relazione alle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari;

3) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di individuare risorse adeguate per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci innovativi per le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, garantendo un accesso equo sul territorio nazionale;

4) ad adottare iniziative volte a ridurre le barriere burocratiche (schede di

monitoraggio, piani terapeutici) per la prescrizione di farmaci innovativi di comprovata efficacia e sicurezza procedendo anche ad un ampliamento e aggiornamento dei codici disponibili (Drg) affine di riconoscere le innovazioni;

5) a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per promuovere il recepimento del Piano nazionale per le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari da parte delle regioni e delle province autonome entro sei mesi dalla data di istituzione, anche al fine di ridurre differenze regionali;

6) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di istituire e finanziare un programma sperimentale pluriennale di diagnosi precoce delle patologie cardiache della persona anziana, a partire dal compimento del settantesimo anno di età e a prevedere ed implementare programmi di medicina di popolazione, attenti ai fattori di rischio primario e secondario, anche geneticamente determinati, attraverso strumenti di stratificazione del rischio;

7) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare la telemedicina al fine di favorire il monitoraggio e la presa in carico dei pazienti, specialmente quelli più anziani procedendo anche alla revisione dei percorsi attuali di presa in carico e alla definizione di nuovi percorsi per le principali patologie potenziandoli, con l'utilizzo sistematico della telemedicina e degli altri strumenti di sanità digitale in tutte le fasi del processo (dalla diagnosi precoce alla gestione e *follow-up*);

8) a revisionare la redazione del Programma Nazionale Esiti e il sistema delle SDO in cardiologia e cardiochirurgia, al fine di valutare il reale impatto delle tecnologie mini-invasive sul potenziamento e sul miglioramento dell'assistenza ospedaliera;

9) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte ad attuare un'assistenza territoriale continua, che garantisca una presa in carico multidisciplinare e multidimensionale, una corretta aderenza terapeutica, per migliorare la vita del paziente, prevenire disabilità e ridurre i costi sanitari;

10) ad adottare iniziative per garantire la raccolta dei dati sanitari dei pazienti sia a fini statistici che di ricerca, anche al fine di creare flussi informativi indirizzati, tra l'altro, a consentire interventi mirati sul Sistema sanitario nazionale;

11) a predisporre campagne di informazione, con il supporto delle associazioni dei pazienti e delle organizzazioni civiche, contro le malattie cardiovascolari nei confronti di soggetti non affetti da malattie cardiache, visto che corretti stili di vita, buone abitudini alimentari, un'adeguata attività fisica, l'abbandono dell'uso di prodotti da fumo, una buona igiene del sonno e la riduzione dei fattori stressanti sono alla base di una buona prevenzione;

12) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di promuovere un sistema di assistenza continuativa, multidimensionale e multidisciplinare in grado di definire programmi di cura personalizzati e centrati sui bisogni dell'individuo migliorandone la qualità di vita;

13) a promuovere, tenuto conto della normativa vigente, iniziative per migliorare il rapporto tra il paziente e il medico curante, anche valutando l'opportunità di prevedere appositi percorsi di studio nei curricula universitari, affinché il paziente possa essere parte attiva del proprio percorso di cura;

14) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere la realizzazione di un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari, attivando uno *screening* delle malattie cardiovascolari, su tutti i nuovi nati, al fine di identificare i soggetti a rischio di mortalità e di morbilità cardiovascolari in età pediatrica, con particolare riferimento alle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano o rallentano la progressione;

15) ad adottare iniziative volte a realizzare materiale informativo su sintomi,

caratteristiche e prospettive di cura per le principali patologie cardio, cerebro e vascolari, da rendere disponibili all'interno degli studi dei medici di medicina generale e delle farmacie;

16) ad individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle linee guida in materia redatte dalle società medico-scientifiche nazionali e internazionali di riferimento e sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi necessari per garantire l'esecuzione di una diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile;

17) a promuovere un'attività più dettagliata di educazione al trattamento – sia degli operatori sanitari che dei pazienti – in fase di prevenzione cardiovascolare per garantire massima aderenza alla terapia e qualità terapeutica, anche attraverso soluzioni più sostenibili per il Sistema sanitario nazionale, oltre che a supporto di una riduzione del relativo numero di complicanze ed ospedalizzazioni.

(8-00071) « Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo ».

ALLEGATO 7

**Sulla partecipazione di una delegazione della XII Commissione alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7.**

**RELAZIONE**

Una delegazione della Commissione Affari sociali da me guidata e composta, oltre che dal vicepresidente Ciocchetti, dai deputati Girelli, Loizzo, Patriarca, Quartini e Schifone, si è recata in missione ad Ancona dal 9 all'11 ottobre 2024.

La missione, autorizzata dal Presidente della Camera, traeva origine dall'invito rivolto dal Ministro della salute, Orazio Schillaci, a una delegazione della XII Commissione, a partecipare alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7, prevista il 10 e l'11 ottobre 2024 ad Ancona, nell'ambito della Presidenza italiana del G7, in considerazione della particolare rilevanza dell'evento.

Nel corso della riunione, articolata per sessioni, sono state affrontate le principali tematiche inerenti alla tutela della salute a livello mondiale quali la resistenza antimicrobica, l'invecchiamento in salute e attivo, l'innovazione in sanità e le nuove prospettive offerte dalla tecnologia.

Dal punto di vista metodologico, il Ministro della salute italiano ha introdotto e presieduto tutte le sessioni e ha svolto delle considerazioni conclusive al termine di ciascuna di esse. Nell'ambito di ogni sessione, ha avuto luogo lo svolgimento di relazioni da parte di esperti, alle quali ha fatto seguito la discussione, con gli interventi dei Ministri della salute – o dei loro delegati – degli altri Paesi del G7 (Giappone, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Canada) nonché di alcuni Paesi *extra* G7 (Albania, Brasile, India, Arabia Saudita, Sud Africa), dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali (FAO, OCSE, OMS), che hanno partecipato alla riunione.

La prima sessione è stata dedicata all'approccio *One Health*, con particolare riferimento al tema della resistenza antimicrobica (AMR). Da più parti è stato evidenziato come si tratti di un'emergenza da fronteggiare con la massima tempestività, considerato che l'AMR costituisce una delle dieci minacce principali per la salute umana, animale e dell'ambiente, e che ben 4,9 milioni di decessi all'anno sono associati ad essa e una su cinque infezioni, nei Paesi OCSE, è antibiotico-resistente. È stato ricordato che nella dichiarazione assunta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel mese di settembre scorso si è posto l'obiettivo di ridurre i decessi del 10 per cento entro il 2030.

Il Ministro Schillaci ha sottolineato che il contrasto all'AMR comporta necessariamente la messa in atto di azioni globali e multisettoriali, che coinvolgano i sistemi sanitari, il settore agricolo e la gestione dell'ambiente. In tale prospettiva, dalla discussione svolta è emersa l'esigenza di garantire e promuovere un accesso equo a prodotti antimicrobici, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito dove le risorse sanitarie possono essere limitate e il peso della resistenza antimicrobica è superiore rispetto ai Paesi industrializzati. Inoltre, campagne educative e strategie di comunicazione adeguate sono reputate essenziali al fine di fornire informazioni corrette e per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di aderire alle misure di prevenzione e di contrasto alle infezioni, come i programmi di vaccinazione e le misure relative all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Al fine di mitigare la diffusione di agenti patogeni resistenti, è stato indicato altresì il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza e di raccolta e monitoraggio dei dati, per consentire un processo decisionale informato e tempestivo.

Gli obiettivi individuati presuppongono finanziamenti adeguati per sostenere l'attuazione di strategie globali contro la resi-

stenza antimicrobica e gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti antimicrobici e strumenti diagnostici. In tale contesto, il Ministro Schillaci ha fatto presente che il Governo italiano, con il Piano nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza 2023-2025, ha stanziato 40 milioni di euro, dotando tale Piano di un vero e proprio fondo strutturale.

Da parte di tutti i soggetti intervenuti è stata assicurata la massima disponibilità all'adozione di interventi sempre più efficaci e continuativi.

La seconda sessione ha riguardato l'approccio *One Health*, con particolare riferimento al tema del cambiamento climatico. Esso rappresenta una delle più gravi minacce alla salute dell'umanità.

Oltre alle malattie sulle quali incide, in modo diretto o indiretto, si deve tenere conto del fatto che l'aumento della frequenza e dell'intensità di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, incendi e inondazioni, provoca ulteriore stress alle popolazioni, ai sistemi sanitari e alle infrastrutture della sanità pubblica.

È stato ricordato come negli ultimi anni siano state avviate misure per affrontare il legame tra cambiamenti climatici e salute, nella convinzione che la protezione dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici contribuiscono al miglioramento della salute umana e al rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari. In particolare, nell'ultima dichiarazione di Dubai della COP28 sul clima e la salute si è ribadito l'impegno a « trasformare i sistemi sanitari in sistemi resistenti al clima, equi, a basse emissioni di carbonio e sostenibili e incoraggiare una rapida e sostenibile riduzione delle emissioni di gas serra del settore sanitario ».

Dalla discussione svolta è emersa, tra l'altro, l'importanza dell'identificazione precoce dei rischi per la salute legati al clima, che possono informare lo sviluppo di sistemi di allerta precoce, di misure di risposta rapida e di interventi nonché di soluzioni innovative per il settore sanitario. Proprio questo settore deve essere parte integrante della mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso l'adozione di soluzioni innovative per ridurre i rischi per la salute. Al riguardo, occorre prevedere l'inserimento dei dati climatici all'interno dei servizi di sorveglianza sanitaria.

Anche in questo caso, come per l'AMR, non è stato messo in dubbio il fatto che i miglioramenti potranno essere conseguiti solo adottando un approccio multisettoriale e forme di collaborazione molto stretta a livello internazionale, in quanto nessuno Stato può pensare di risolvere il problema agendo in modo isolato.

La terza sessione si è svolta con la partecipazione da remoto dei Ministri delle finanze – o dei loro delegati – dei Paesi del G7, che hanno affiancato i Ministri della salute nella trattazione di temi quali il supporto e lo sviluppo della ricerca nel campo dell'AMR e il rafforzamento della capacità produttiva dell'Africa. Con riferimento al primo argomento, il *focus* è costituito nelle modalità con cui i Ministri della salute e delle finanze dei Paesi del G7 possono interagire per garantire meccanismi adeguati al fine di attirare i necessari fondi per lo sviluppo di antibiotici antibatterici. In questo contesto, occorrerebbe prevedere incentivi cosiddetti « *push* », volti a incoraggiare gli investitori privati ad allocare risorse nella fase di ricerca di nuovi antibatterici, accanto agli incentivi « *pull* », volti a incrementare il ritorno finanziario dopo l'approvazione del farmaco e il suo ingresso nel mercato. In tale ambito, i Ministri italiani hanno annunciato un finanziamento di 21 milioni di euro per lo sviluppo di nuovi antibiotici nel prossimo triennio e, parallelamente, sono in fase di predisposizione misure per garantire incentivi « *pull* ».

Riguardo all'altro tema affrontato nella terza sessione, i partecipanti hanno ribadito l'impegno a sostenere lo sviluppo delle capacità di produzione farmaceutica nel continente africano, in particolare per quanto concerne i vaccini, promuovendo partnership con i Paesi africani, migliorando i quadri normativi e sostenendo lo sviluppo della forza lavoro e i trasferimenti volontari di tecnologia a condizioni reciprocamente concordate. L'obiettivo è rea-

lizzare la produzione a livello locale del 60 per cento circa dei vaccini entro il 2040.

La quarta sessione è stata dedicata all'architettura della salute globale. È stato fatto presente che i Paesi del G7 hanno la responsabilità collettiva di riconoscere la salute come valore fondamentale delle nostre società e come motore della cooperazione internazionale, e quindi di rafforzare l'architettura sanitaria globale, traendo insegnamento dalle passate emergenze sanitarie globali.

Il contesto attuale è molto complesso, un numero crescente di persone a livello globale sta sperimentando l'impatto devastante sulla propria vita e salute dei conflitti in corso e delle crisi umanitarie, aumentano le diseguaglianze tra Paesi e all'interno dei Paesi. Se, da una parte, i sistemi sanitari si stanno gradualmente riprendendo dall'impatto della pandemia di Covid-19, dall'altra il vaiolo delle scimmie (mpox) è stato dichiarato dall'OMS un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, inducendo i Paesi a potenziare le misure di sorveglianza e risposta.

In tale situazione, è essenziale che l'OMS continui a svolgere un ruolo centrale e di coordinamento, promuovendo una collaborazione coerente e inclusiva tra gli attori internazionali, migliorando il quadro globale per la prevenzione e la risposta alle future pandemie. Nessuna delle sfide sanitarie a livello globale può essere affrontata senza finanziamenti volti a sostenere, tra le altre iniziative, il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, reso operativo dalla Presidenza italiana del G7 nel 2001; il Fondo per le pandemie, anche ampliando la sua base di donatori, al fine di garantire l'attuazione della sua strategia a medio termine; l'Alleanza Gavi, al fine di garantire che l'obiettivo di vaccinare 500 milioni di bambini in più entro il 2030 venga effettivamente raggiunto.

Nella giornata di venerdì 11 ottobre si sono svolte le ultime due sessioni. Nel corso della quinta sessione è stato trattato il tema dell'invecchiamento attivo. Nei Paesi del G7 è in crescita il numero delle persone di età pari o superiore a 90 anni (pari a quasi otto milioni complessivamente). L'Italia ha un'aspettativa di vita alla nascita di 84 anni e si colloca in una delle posizioni più alte al mondo per quanto riguarda la percentuale di adulti con più di 65 anni.

Una popolazione sempre più anziana presenta diverse sfide quali l'aumento delle malattie croniche, l'invecchiamento della forza lavoro, l'aumento dei costi pensionistici e assistenziali, il mantenimento della sostenibilità dei sistemi sanitari. Il rischio di una vita più lunga è quello di vivere l'ultima parte della vita con malattie croniche, disabilità legate all'età e senza il supporto di reti sociali.

Dagli interventi che si sono succeduti è emerso come il compito della medicina, nel contesto attuale, sia quello di aumentare l'aspettativa di vita « in salute ». Per raggiungere tale obiettivo è necessario agire attraverso investimenti nella prevenzione, tesi a incidere sullo stile di vita delle persone, da un lato, e a promuovere programmi di *screening* e di immunizzazione, dall'altro. Occorre, dunque, attivare campagne di sensibilizzazione affinché sempre più persone scelgano di farsi monitorare, in quanto le politiche che sostengono l'invecchiamento attivo, oltre che favorire la salute dei singoli, incidono anche nel senso di contenere la spesa sanitaria.

Nel corso della discussione è stata sottolineata l'importanza di promuovere stili di vita sani, attraverso modelli alimentari benèfici a partire dall'allattamento al seno e l'attività fisica, riducendo al contempo i fattori di rischio, quali il fumo l'abuso di alcol.

Alcuni dei soggetti intervenuti hanno segnalato la necessità di integrare i servizi sanitari con quelli di assistenza sociale, specialmente per gli anziani più vulnerabili.

Nelle conclusioni, il Ministro Schillaci ha fatto presente che gli investimenti nei progressi tecnologici, come l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli strumenti di telemedicina, saranno fondamentali per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e l'erogazione dei trattamenti, offrendo un potenziale rilevante per aumentare l'equità nell'accesso ai servizi sociali e sanitari in luoghi remoti.

La sesta ed ultima sessione è stata dedicata all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) in sanità, un tema molto sentito dai partecipanti alla riunione.

Il Ministro Schillaci si è soffermato sull'enorme potenziale delle applicazioni dell'Al nella salute, evidenziando, in particolare, che: gli algoritmi avanzati sono in grado di identificare le malattie nelle fasi iniziali, consentendo interventi tempestivi; l'AI fornisce strumenti per la gestione delle malattie croniche, aiutando i pazienti a monitorare la propria salute e ad aderire alle terapie in modo più efficace, anche attraverso raccomandazioni terapeutiche personalizzate; l'utilizzo di AI può migliorare l'efficienza operativa degli ospedali, ottimizzando la programmazione delle risorse e riducendo i tempi di attesa. Ciò è particolarmente importante nel contesto della crescente domanda di servizi sanitari.

In sintesi, le applicazioni dell'AI offrono nuove opportunità per affrontare alcune delle sfide più urgenti nel campo della salute, portando a una medicina più personalizzata e accessibile. Peraltro, tali applicazioni non sono solo teoriche ma sono già in uso e dimostrano una chiara capacità di migliorare le strategie diagnostiche e terapeutiche e di perfezionare il processo decisionale.

Se tutti i partecipanti hanno condiviso le considerazioni sul potenziale dell'AI, in modo altrettanto concorde hanno richiamato alcuni elementi che è necessario garantire al fine di gestire correttamente l'implementazione delle nuove tecnologie. In primo luogo, occorre mettere a disposizione dati sicuri e affidabili, nel rispetto della tutela della *privacy*. In questo senso, è stata rivendicata con orgoglio la normativa adottata in sede di Unione europea sullo spazio europeo dei dati sanitari. In particolare, occorre garantire che i dati siano organizzati, classificati e standardizzati per migliorare i risultati degli algoritmi. Ciò richiede una cooperazione internazionale per la standardizzazione e l'armonizzazione dei dati, essenziale per la formazione e la validazione dei modelli di AI.

Si pone, altresì, l'esigenza di mantenere e di rafforzare la relazione tra medico e paziente. In questo senso, è stato fatto notare che l'AI può semplificare i flussi di lavoro, alleggerendo gli oneri amministrativi degli operatori sanitari e consentendo loro di dedicare più tempo alle interazioni con i pazienti.

In generale, dalla discussione è emersa la consapevolezza che, nel procedere, è necessario formare adeguatamente gli operatori sanitari e i pazienti sull'AI, sui suoi benefici e sui suoi limiti, in quanto la trasparenza dei sistemi è fondamentale per creare fiducia ed evitare future controversie.

Nelle conclusioni, è stato manifestato entusiasmo verso il potenziale dell'AI nell'assistenza sanitaria e verso l'impegno collettivo a sfruttarne i vantaggi in modo responsabile ed etico.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Agricoltura)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 292

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 297

*ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE)* . 298

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* ..... 294

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 300

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 296

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UE.Coop, UNCI agroalimentare, Alleanza delle cooperative – agroalimentare e Agrocepi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo .. 296

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.**
**C. 2088 Governo.**
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2088 di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».

Segnala che l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, in particolare agli articoli 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), prevedendo la digitalizzazione di talune fasi del procedimento al

fine di meglio snellire le richieste pervenute. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Agricoltura, rimarca la lettera *g)* del comma 1, la quale dispone che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nel settore agricolo, in collaborazione, tra gli altri, con l'Agea.

Con riferimento all'articolo 2, che reca disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, segnala l'introduzione di una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni. La precompilazione permetterà ai datori di lavoro di poter compilare i moduli sul portale informatico anticipatamente rispetto ai c.d. « *click day* » e consentirà agli organi deputati al controllo di verificare preventivamente la regolarità delle richieste.

Ricorda che viene, poi, previsto, che le quote per lavoro stagionale stabilite per il 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 siano ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva. Sempre per il 2025 viene previsto per il settore agricolo che il termine per la presentazione delle richieste di nulla osta per il settore agricolo decorrerà dalle ore 9 del giorno 12 febbraio 2025 e che la quota di lavoratori stranieri riservata aumenti di 5.000 unità, passando da 42.000 a 47.000.

Ricorda che l'articolo 3 prevede che per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande con documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge non si applichi la procedura del silenzio assenso. L'individuazione dei Paesi sarà effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le disposizioni hanno, comunque, immediata applicazione nei confronti dei cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Infine, segnala che il Capo II reca disposizioni in materia di lavoratori stranieri vittime dei reati connessi al fenomeno del caporalato (articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale). Per combattere, con maggiore efficacia, il fenomeno, il provvedimento ha inteso incentivare le denunce da parte dei soggetti vittime di sfruttamento.

Ricorda infatti che sono state introdotte, a tal fine, le seguenti misure: l'introduzione di una nuova forma di permesso di soggiorno, c.d. permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo e del caporalato, rilasciato dal questore, che consente la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia (articolo 5); la previsione di programmi mirati per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, mediante la creazione di un programma individualizzato (articoli 6 e 7); la garanzia di un supporto economico, mediante la concessione dell'assegno unico di inclusione, in deroga ai criteri di residenza ordinariamente previsti per l'attribuzione di tale beneficio (articolo 6, comma 3).

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE hanno presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra i contenuti della proposta alternativa di parere sottoscritta unitariamente dai gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE, rimarcando come essa miri in particolare, attraverso l'individuazione di una serie di obiettivi a cui destinare appositi finanziamenti, a migliorare, con proposte serie e concrete, l'applicazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto e riprendendo alcune delle considerazioni svolte dal collega Vaccari, esprime perplessità sul meccanismo del *click day* che ha mostrato, nel corso degli anni, una serie di criticità. Esprime inoltre perplessità relativamente all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2024 che prevede che per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande con documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge non si applichi la procedura del silenzio assenso.

Quanto alla proposta di parere alternativa presentata insieme ai gruppi PD-IDP e M5S, rimarca in particolare la condizione posta alla lettera *d)* volta a prevedere l'adozione di un piano straordinario di recupero dei fabbricati rurali con incentivi pubblici da destinare esclusivamente all'accoglienza dei lavoratori stranieri. Auspica che in sede di approvazione della prossima legge di bilancio si possano reperire adeguate risorse, in modo da dare sostegno alle imprese che già oggi si trovano a dover sopperire con risorse proprie a questa carenza abitativa, mettendo a disposizione i loro fabbricati.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere formulata dalla relatrice, risulta preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE, che non sarà pertanto posta in votazione.

**Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.**
**C. 2067 Fratoianni e abb.**
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XI (Lavoro) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2067 Fratoianni e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.

Segnala che il provvedimento si compone di sette articoli.

Sul piano delle finalità, precisa che l'articolo 1 chiarisce che il provvedimento intende favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l'altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che non possono essere previste clausole compensative di tale riduzione dell'orario di lavoro tramite ampliamento dell'orario straordinario.

Ricorda che l'articolo 2 reca misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati che facciano ricorso ai contratti di cui all'articolo 1, la cui efficacia è indicata per un tempo di trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della proposta in esame. In particolare, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, proporzionale all'orario di lavoro e, comunque, fino al 30 per cento, ad esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. Per le piccole e medie imprese, l'esonero è del 50 per cento. Infine, con riferimento ai lavori usuranti e gravosi, l'esonero è riconosciuto nella misura del 60 per cento. Si prevede espressamente che tali disposizioni non si applichino al settore agricolo e a quello domestico.

Evidenzia che l'articolo 3 prevede che il « Fondo Nuove Competenze » di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia rinominato in « Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ». Si prevede, altresì, un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, corrispon-

dente agli oneri legati all'attuazione del provvedimento, la cui copertura è individuata nell'articolo 7.

Segnala che l'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla presente legge. L'Osservatorio è chiamato a predisporre una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, che indichi, tra l'altro, al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno, le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

Evidenzia che l'articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, che le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta, nei successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di centottanta giorni.

Ricorda che l'articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ridetermini in misura minore la durata dell'orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale rideterminazione è in ogni caso non inferiore al 10 per cento nei settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori.

Segnala che l'articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge in 50 milioni di euro per il 2024 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Formula quindi una proposta di parere contrario *(vedi allegato 3)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime sorpresa in ordine alla proposta di parere contrario formulata dalla relatrice. Sostiene in proposito come tale posizione sia emblematica dei pregiudizi della maggioranza sul tema, come dimostra il fatto che essa venga espressa anche in situazioni, come nel caso di specie, in cui il comparto primario non è in alcun modo interessato dalla disciplina che si vuole introdurre.

Nello stigmatizzare con forza tale atteggiamento da parte della maggioranza, ritiene invece che anche su questa materia la Commissione avrebbe potuto esprimere un parere maggiormente consapevole.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere contrario della relatrice, non condividendo le soluzioni avanzate nella proposta di legge C. 2067 e riservandosi di presentare nelle sedi opportune proposte alternative finalizzate a migliorare il benessere dei lavoratori.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto e ricordando di aver voluto fortemente la calendarizzazione di tale provvedimento in sede consultiva, stigmatizza il parere contrario sulla proposta di legge in esame che la maggioranza si appresta ad approvare.

La Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di UE.Coop, UNCI agroalimentare, Alleanza delle cooperative – agroalimentare e Agrocepi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

ALLEGATO 1

**DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

preso atto con favore, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, che il provvedimento interviene, tra l'altro, sulla disciplina di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri:

prevedendo che nel settore agricolo i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sull'osservanza del contratto collettivo di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti in collaborazione anche con l'Agea (articolo 1, comma 1, lettera *g)*);

introducendo una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni (articolo 2, comma 1);

prevedendo, per il 2025, una ripartizione in misura uguale delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo e in quello turistico-alberghiero, ed un aumento di 5.000 unità di lavoratori stranieri per il settore primario (articolo 2, commi 5 e 7);

intervenendo con nuove misure di contrasto al fenomeno del caporalato, attraverso l'introduzione del permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo e del caporalato, al quale sono collegati programmi mirati per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro e misure di supporto economico attraverso la concessione dell'assegno unico di inclusione (articoli 5-10),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI GRUPPI PD-IDP, M5S E IV-C-RE**

La Commissione XIII,

esaminato il decreto-legge n. 145 del 2024 recante Disposizioni urgenti in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale;

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del caporalato;

prevedendo che nel settore agricolo i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sull'osservanza del contratto collettivo di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti in collaborazione anche con l'Agea (articolo 1, comma 1, lettera *g)*);

introducendo una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni (articolo 2, comma 1);

prevedendo, per il 2025, una ripartizione in misura uguale delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo e in quello turistico-alberghiero, ed un aumento di 5.000 unità di lavoratori stranieri per il settore primario (articolo 2, commi 5 e 7);

intervenendo con nuove misure di contrasto al fenomeno del caporalato, attraverso l'introduzione del permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo e del caporalato, al quale sono collegati programmi mirati per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro e misure di supporto economico attraverso la concessione dell'assegno unico di inclusione (articoli 5-10);

ritenuto che l'insieme delle misure indicate non risultano sufficienti per affrontare con efficacia una piaga sociale come quella del caporalato. Infatti, pur considerando gli interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni, volti a imprimere una svolta all'attività di contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo, le notizie di cronaca anche recenti hanno infatti evidenziato, da un lato, la parziale inefficacia della politica sin qui seguita e, dall'altro, la necessità di individuare nuovi strumenti per debellare un fenomeno che appare ben radicato ormai in tutte le parti d'Italia e continuamente alimentato dal bisogno di coloro che si prestano a ritmi di lavoro massacranti in cambio di compensi esigui,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a valutare l'opportunità di stanziare appositi finanziamenti al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi e rafforzandone le finalità previsti dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo », destinando tali risorse prioritariamente a:

*a)* promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle

aziende anche attraverso una efficace collaborazione e interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'ordine coinvolte;

*b)* potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione e il finanziamento di apposite sezioni territoriali;

*c)* rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;

*d)* a prevedere l'adozione di un piano straordinario di recupero dei fabbricati rurali con incentivi pubblici da destinare esclusivamente all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

Vaccari, Caramiello, Gadda.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata la proposta di legge C. 2067, recante « Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro », a cui sono abbinate le proposte di legge C. 142, C. 1000 e C. 1505;

considerato che, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, l'articolo 2 esclude espressamente il settore agricolo dalle misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati che fanno ricorso ai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, previsti di definire modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro;

ritenuto, quindi, che il comparto primario non è in alcun modo interessato dalla disciplina che si vuole introdurre e che, comunque, di converso, andrebbero maggiormente approfondite le ragioni di tale esclusione in termini di benefici o di svantaggi per i lavoratori del comparto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 302

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 308

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. COM(2024) 266 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* ..... 304

*ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 310

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali. COM(2024) 671 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* ..... 304

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 307

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ing. Paolo Gargini, coordinatore dei servizi di cyber security della Cyber-Bee, nell'ambito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022)49 final) 307

*ERRATA CORRIGE* ..... 307

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.**

**C. 2099 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, avverte che il provvedimento all'esame della Commissione riguarda la ratifica e l'esecuzione di quattro accordi internazionali, sottoscritti a Monaco il 17 febbraio 2024, volti a facilitare la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Gli Accordi finalizzano gli impegni assunti dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, svoltasi nell'aprile 2023, miranti a sostenere il settore energetico ucraino, duramente colpito dalla distruzione della diga di Nova Khakovka, situata sul fiume Dnipro, nella regione di Kherson. Questo intervento si inserisce in un contesto di assistenza internazionale, con particolare attenzione alla cooperazione europea, che vede l'Italia protagonista nel fornire supporto al recupero delle infrastrutture critiche del Paese colpito dal conflitto.

Il primo è l'Accordo-quadro tra l'Italia e la BERS, che si configura come base giuridica per promuovere lo sviluppo ed il cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca, inclusa l'Ucraina, e più in generale nei Paesi dell'Europa centro-orientale, Caucaso, Asia centrale, Nord Africa e Medio Oriente.

L'intesa consente all'Italia di partecipare attivamente al finanziamento di iniziative infrastrutturali strategiche nei Paesi in cui opera la BERS, compresi quelli prioritari per la cooperazione italiana e quelli definiti come « pilota » nel contesto del Piano Mattei per l'Africa. Sottolinea inoltre che l'espansione delle attività della BERS nei Paesi dell'Africa è uno degli obiettivi futuri, attraverso il rafforzamento del dialogo politico e la cooperazione in settori chiave, quali energia e sviluppo sostenibile.

I restanti tre accordi sono: l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, sottoscritto dal Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo italiano; l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; e la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « *Ukrhydroenergo* », il Governo italiano e la BERS, concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche.

Questi accordi definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un prestito agevolato di 100 milioni di euro alla predetta società statale ucraina, la principale società

idroelettrica del Paese, rispondendo agli impegni assunti dall'Italia, in sede di G7, volti a valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza.

Venendo all'esame delle previsioni delle singole intese, rileva che l'Accordo di garanzia disciplina la partecipazione del Governo italiano al progetto, attraverso un prestito agevolato di 100 milioni di euro, cofinanziato dalla BERS, che sarà erogato alla società « *Ukrhydroenergo* » per finanziare il ripristino delle centrali idroelettriche di *Seredniodniprovska* e *Dniprovska* 1.

Il progetto complessivo ammonta a 200 milioni di euro, con la BERS che fornirà metà dei fondi necessari, in risposta agli impegni presi dall'Italia in sede di G7 per sostenere la ricostruzione in Ucraina e favorire la sicurezza energetica e la stabilità regionale. L'Italia, con il suo contributo, punta a garantire non solo la ricostruzione infrastrutturale, ma anche la continuità delle operazioni idroelettriche, fondamentali per la resilienza energetica del Paese.

La struttura del progetto prevede una chiara ripartizione delle responsabilità tra le Parti coinvolte. L'Italia, attraverso Cassa Depositi e Prestiti (CDP), gestirà il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, che rappresenta il canale di finanziamento delle erogazioni concesse dall'Italia, insieme ai benefici della copertura fornita dalla garanzia sovrana dell'Ucraina. Sottolinea come questo aspetto sia fondamentale per ridurre i rischi finanziari associati all'operazione, con CDP che assume il rischio di credito legato alla garanzia fornita dal Governo ucraino.

L'Accordo di supporto al progetto e di cessione del credito prevede che la BERS ceda il proprio credito vantato nei confronti di « *Ukrhydroenergo* » a CDP. In questo modo, CDP, quale gestore del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, acquisisce i diritti e i benefici derivanti dalle erogazioni finanziarie italiane, mantenendo la copertura di tali prelievi tramite la Garanzia Ucraina. Tuttavia, la BERS conserverà il proprio *status* di creditore privilegiato, derivante dal suo ruolo di istituzione finanziaria internazionale, limitando così la portata del rischio per CDP. Questo sistema di cessione del credito, seppur complesso, garantisce una suddivisione bilanciata dei rischi e dei benefici tra le Parti coinvolte.

La Dichiarazione di adesione sottoscritta da « *Ukrhydroenergo* » formalizza l'impegno dell'azienda ucraina a rispettare i termini dell'Accordo di garanzia e ad accettare la supervisione della BERS e del Governo italiano. Questo atto finale assicura che tutte le Parti siano conformi agli impegni presi, rafforzando ulteriormente il quadro di cooperazione internazionale in cui si inserisce l'intervento.

Per quanto riguarda i profili di competenza di questa Commissione, evidenzia che gli accordi non presentano evidenti criticità in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Ricorda che solo tre dei quattro accordi includono esplicitamente la clausola di salvaguardia che prevede il rispetto, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione: sebbene l'Accordo di garanzia non contenga questa specifica clausola, è pacifico che tali obblighi restino comunque vincolanti, poiché derivano direttamente dal diritto primario e derivato dell'Unione europea, cui l'Italia è soggetta.

Inoltre, l'intervento italiano si inserisce pienamente nelle politiche comunitarie di supporto ai Paesi terzi in difficoltà, con un particolare focus sull'assistenza alla ricostruzione post-bellica e alla sicurezza energetica, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia di autonomia energetica.

Il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 16 ottobre scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 1 autorizza la ratifica dei quattro Accordi internazionali, mentre l'articolo 2 ne stabilisce l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 definisce le disposizioni finanziarie, che prevedono un impegno complessivo di 200 milioni di euro, suddiviso equamente tra Italia e BERS.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, non riscontrando elementi di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge in esame con l'ordinamento europeo, propone di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Patrizia PRESTIPINO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.25.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.**
**COM(2024) 266 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre scorso.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice,* illustra i contenuti della sua proposta di documento finale *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale.

**Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali.**
**COM(2024) 671 final.**
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice,* segnala che la proposta di regolamento all'esame della Commissione è volta ad istituire credenziali di viaggio digitali, basate sulle carte d'identità, utilizzabili dai cittadini dell'UE nell'esercizio del diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera *a)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per « credenziale di viaggio digitale » si intende una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni memorizzate nel *chip* della carta d'identità, che può essere convalidata in modo sicuro e affidabile utilizzando l'infrastruttura a chiave pubblica dell'autorità dello Stato membro che rilascia la carta d'identità. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero quindi contenere gli stessi dati personali della carta d'identità in base alla quale sono state create, compresa l'immagine del volto del titolare, ad eccezione delle impronte digitali.

Ritiene opportuno ricordare preliminarmente che l'iniziativa all'esame della Commissione fa parte di un « pacchetto » che comprende anche un'altra proposta di regolamento finalizzata a istituire un'applicazione per telefoni cellulari che serve per il rilascio e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali ai fini dei controlli precedenti al viaggio nonché ad introdurre credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto.

Si tratta di una proposta di grande importanza perché risponde alla finalità generale di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei citta-

dini dell'Ue all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, per consentire un più rapido ed agevole espletamento dei controlli di frontiera.

Ricorda, altresì, che a tale obiettivo generale si collegano anche ulteriori obiettivi specifici, perseguibili una volta che le credenziali di viaggio digitali siano rese disponibili, come agevolare la registrazione presso le autorità nazionali di un altro Stato membro, oppure rendere più semplice l'accesso ai regimi di identificazione elettronica e ai servizi che richiedono un'identificazione affidabile, anche e soprattutto a favore dei cittadini che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. In una fase successiva potrebbe diventare possibile anche esercitare il diritto di libera circolazione unicamente sulla base delle suddette credenziali, senza dovere esibire una carta d'identità o un passaporto cartacei.

Sottolinea che la presente proposta è corredata da un'ampia valutazione di impatto che ha elaborato e valutato tre opzioni strategiche, ciascuna delle quali contempla l'adozione di misure legislative, richiedendo la modifica o l'integrazione della legislazione vigente dell'Ue in materia di documento di viaggio e verifiche di frontiera.

In particolare, mentre la prima opzione strategica si limitava ad autorizzare gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori le credenziali di viaggio digitali, la seconda prevedeva invece l'introduzione di un vero e proprio obbligo a carico degli Stati membri. Infine, la terza opzione – che è stata poi effettivamente scelta – oltre a prevedere l'obbligatorietà della misura stabilisce anche un approccio armonizzato per l'uso delle credenziali in tutti gli Stati membri.

Rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli Uffici, rileva che la proposta in esame potrà avere un impatto positivo sul diritto fondamentale della libertà di circolazione e di soggiorno (riconosciuto ai cittadini dell'UE dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue) ma anche un effetto restrittivo del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, considerato che nelle credenziali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare). La Commissione europea precisa che le limitazioni dei diritti citati sono legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, solo se: previste dalla legge; rispettano il contenuto essenziale di tali diritti; sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui.

Passa successivamente ad una sintetica illustrazione dei contenuti della proposta, che consta di 8 articoli, rinviando ancora alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina specifica dell'articolato.

L'oggetto del regolamento è definito dall'articolo 1 e, come già detto, è quello di stabilire un quadro per il rilascio e la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione.

Sono invece definite dall'articolo 2 le norme sostanziali sulla creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE secondo un modello conforme alla proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità fisiche.

L'articolo 3 impone agli Stati membri di designare un'autorità come punto di contatto per l'attuazione del regolamento, da comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri e che, per quanto attiene al delicato tema della tutela dei dati personali, secondo quanto disposto dall'articolo 4, al trattamento degli stessi si dovrà applicare, oltre al quadro giuridico

generale dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche il quadro specifico in materia di protezione dei dati previsto dalla proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità.

L'articolo 5 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le procedure e i requisiti necessari per le credenziali di viaggio digitali, anche per quanto riguarda lo schema e il formato dei dati, il processo di rilascio e di informazione, la validità, il modello di fiducia, l'autenticazione e la convalida, nonché la revoca.

Alla Commissione è anche attribuito, secondo quanto disposto dall'articolo 7, il compito di valutare il regolamento e riferire in proposito al Parlamento europeo e Consiglio, fissando in tal senso un termine temporale specifico.

Inoltre, gli Stati membri e le agenzie dell'Ue competenti devono trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

L'articolo 8 infine contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione del regolamento.

Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la necessità di un intervento dell'Ue viene motivata dalla Commissione europea alla luce dell'intrinseca natura transfrontaliera dei problemi legati alla libertà di circolazione, rispetto ai quali le soluzioni nazionali sarebbero confinate a un singolo Stato membro (o a più Stati membri, in caso di scambio di dati e altre forme di cooperazione). Manca un approccio comune a livello unionale in tema di digitalizzazione dei documenti di viaggio, in quanto l'attuale quadro giuridico dell'UE non consente l'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione. Le norme attuali prevedono invece, in modo obbligatorio, la verifica dei documenti di viaggio fisici.

Pertanto, a giudizio dell'Esecutivo europeo, l'azione degli Stati membri non potrebbe portare all'introduzione di un modello uniforme a livello unionale per le credenziali di viaggio digitali. La Commissione avvisa altresì che eventuali soluzioni nazionali rischierebbero di non essere accettate in altri Stati membri e di sollevare interrogativi in merito alla loro conformità al diritto eurounitario se utilizzate nel contesto della libertà di circolazione.

Secondo la Commissione, il valore aggiunto della proposta consiste invece nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel miglioramento della sicurezza all'interno dell'Unione e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale.

Rileva come queste argomentazioni appaiano in larga misura condivisibili.

Con riguardo alla conformità della proposta al principio di proporzionalità, sottolinea che la Commissione ritiene che la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, non modificando sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2004/38/CE né quelle della proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione. Inoltre, ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici.

Infine, quanto alla scelta dell'atto giuridico adottato, la Commissione evidenzia che il regolamento è l'unico strumento giuridico che possa garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri.

Prima di concludere, ricorda che la proposta è oggetto di esame anche da parte dei parlamenti di Svezia e Portogallo.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 6 dicembre 2024 e che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge

234 del 2012, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**Audizione informale dell'Ing. Paolo Gargini, coordinatore dei servizi di cyber security della Cyber-Bee, nell'ambito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022)49 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 385 del 16 ottobre 2024, a pagina 166, prima colonna, decima riga, sostituire le parole: « *del decreto legge n. 69 del 2023* » con le seguenti « *del decreto-legge n. 131 del 2024* ».

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione di quattro accordi internazionali firmati a Monaco il 17 febbraio 2024, e finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino delle centrali idroelettriche in Ucraina (C. 2099 Governo, approvato dal Senato);

considerato che gli accordi rispondono all'impegno assunto dal Governo italiano nel contesto della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile 2023, e volto a sostenere la resilienza energetica ucraina dopo la distruzione di infrastrutture strategiche come la diga di Nova Khakovka;

preso atto che il primo Accordo quadro stabilisce la cooperazione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), fornendo una base giuridica per lo sviluppo congiunto ed il cofinanziamento di progetti nei Paesi d'intervento della BERS, tra i quali l'Ucraina, con l'obiettivo di promuovere la stabilità economica e il rilancio delle infrastrutture energetiche;

sottolineato che i tre ulteriori Accordi – l'Accordo di garanzia tra il Governo italiano, la BERS e l'Ucraina, l'Accordo di supporto al progetto e di cessione del credito tra la BERS e l'Italia, e la Dichiarazione di adesione da parte della società statale ucraina « Ukrhydroenergo » – dettagliano il supporto economico-finanziario per un importo complessivo di 200 milioni di euro, di cui metà a carico dello Stato italiano tramite prestito agevolato;

considerato che gli Accordi sono strettamente legati al Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che permetterà di canalizzare i contributi italiani sotto forma di crediti concessionali, in linea con la normativa nazionale prevista dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, per quanto riguarda gli interventi di aiuto allo sviluppo;

sottolineato che gli Accordi rientrano nell'ambito delle politiche comunitarie di sostegno alla ricostruzione di Paesi terzi colpiti da conflitti e promuovono una co-

operazione finanziaria che rispetta i princìpi e gli impegni assunti dall'Italia in ambito UE;

segnalato che tre dei quattro Accordi contengono espliciti riferimenti al rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, e pur non contenendo l'Accordo di garanzia una clausola specifica in tal senso, l'Italia resta comunque vincolata agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo;

rilevato inoltre che la cooperazione tra Italia, Ucraina e BERS nel progetto idroelettrico contribuisce agli obiettivi strategici dell'Unione in termini di stabilità energetica e sicurezza, in linea con gli indirizzi di politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE e le iniziative di assistenza a Stati terzi;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. COM(2024) 266 final.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIV,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la relazione della Commissione europea sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione stessa (COM(2024) 266);

premesso che:

la relazione in esame costituisce attuazione di un adempimento annuale previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

il diritto di accesso del pubblico agli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea assume rilevanza nel quadro dei principi sanciti dai Trattati sulla trasparenza, la democrazia e la partecipazione dei cittadini, in quanto il controllo pubblico delle informazioni relative all'attività delle istituzioni costituisce una condizione preliminare per l'esercizio dei diritti democratici;

preso atto che, secondo quanto riportato nella relazione:

le domande iniziali di accesso ai documenti nel 2023 sono state 7.274, con una percentuale di accessi rifiutati nel 2023 pari al 16 per cento. I rifiuti parziali sono stati pari al 48,3 per cento, mentre l'accesso è stato concesso integralmente nel 35,7 per cento dei casi;

le domande di conferma sono invece notevolmente aumentate rispetto al 2022, di oltre il 43 per cento, passando da 418 a 599, con una percentuale di accessi rifiutati pari al 14,7 per cento;

tra le eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti quella maggiormente applicata (62,9 per cento nella fase iniziale e 65,1 per cento nella fase di conferma) è quella inerente il possibile pregiudizio alla vita privata e all'integrità dell'individuo;

nel 2023 il Mediatore europeo ha aperto 96 indagini riguardanti la Commissione europea e l'accesso ai documenti come questione principale o accessoria, ha chiuso 78 casi di denunce ed ha riscontrato 13 casi di cattiva amministrazione (12 avvenuti nel 2023);

nel 2023 inoltre sono state portate dinanzi agli organi giurisdizionali 19 cause riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti e in cui la Commissione era parte in causa (15 dinanzi al Tribunale e 4 dinanzi alla Corte di giustizia avverso sentenze o ordinanze del Tribunale), rispetto agli 11 del 2022;

nel 2023 sono stati aggiunti al registro dei documenti della Commissione (RegDoc) 11.501 nuovi documenti e il numero di pagine visionate per il sito *web* « Accesso ai documenti » sul portale Europa è stato di 7.613, mentre per il nuovo portale pubblico EASE è stato di 6.142;

considerato che:

ai sensi del regolamento sull'accesso, le istituzioni devono trattare prontamente entro termini precisi le domande iniziali, nonché le domande di conferma

con cui i richiedenti chiedono il riesame dell'eventuale rifiuto dell'accesso integrale o parziale;

una corretta valutazione circa l'applicazione del regolamento in questione necessita anche di informazioni sulle relative tempistiche. A differenza delle relazioni annuali sull'accesso del Consiglio dell'UE, quelle della Commissione, tuttavia, non contengono informazioni sulle tempistiche necessarie in media per trattare le richieste di accesso. Nella relazione annuale per il 2023 del Mediatore europeo, pubblicata il 19 marzo 2024, si richiama un'indagine a seguito della quale il Mediatore stesso ha chiesto alla Commissione europea di affrontare quanto prima i propri ritardi sistemici nel trattamento delle richieste di accesso, rilevando che è necessario rivederne completamente le modalità per garantire il rispetto delle scadenze previste dalla normativa citata. Dall'indagine è infatti emerso che, relativamente alle domande di conferma, nell'85 per cento dei casi la Commissione non rispetta i termini previsti;

per rafforzare i princìpi di democrazia e consentire una migliore partecipazione dei cittadini, l'accesso non dovrebbe solamente essere concesso nei casi in cui ciò non contrasti con i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1049/2001, ma dovrebbe anche essere concesso tempestivamente, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa;

gli accessi integrali concessi hanno costituito il 35,7 per cento del totale nel caso delle domande iniziali e il 25,8 per cento nel caso delle domande di conferma. La domanda di accesso ai documenti in molti casi, pertanto, è stata accolta solo parzialmente o non è stata accolta. Le limitazioni all'accesso dovrebbero tuttavia essere di stretta interpretazione, in modo da tutelare altri diritti e interessi fondamentali senza compromettere in modo irragionevole il diritto di accesso;

rispetto al 2023 si è registrato un lieve calo nella presentazione delle domande iniziali di accesso ai documenti della Commissione, così come nel 2022 le domande iniziali sono state di meno (7410) rispetto al 2021 (8420). Questo dato costituisce un'anomalia rispetto alla tendenza crescente che ha caratterizzato gli anni precedenti. Pertanto un monitoraggio dell'andamento delle domande di accesso ai documenti della Commissione europea permetterebbe di valutare se tale calo possa divenire invece una tendenza in futuro;

vista la generale crescita di domanda di partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica, infatti, un dato di questo tipo potrebbe essere indicativo di un'applicazione della normativa sull'accesso non ottimale, se non anche della necessità di revisionare la normativa stessa. Gli eccessivi ritardi, ad esempio, potrebbero ridurre l'utilità delle domande di accesso, così come procedure per contestare il rifiuto poco rapide o accessibili possono costituire un deterrente all'esercizio di tale diritto;

proposte di modifiche al regolamento 1049/2001 sono state presentate nel 2008 e nel 2011, ma il loro iter non è mai stato completato, sebbene la necessità di rivedere la normativa rimanga attuale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di introdurre nella relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 una sezione dedicata al numero medio di giorni lavorativi necessari per rispondere ad una domanda iniziale di accesso ai documenti e a una domanda di conferma, in linea con il modello di relazione annuale già adottato dal Consiglio;

*b)* si consideri la possibilità di evitare un'interpretazione troppo estensiva delle

eccezioni in presenza delle quali l'accesso possa essere legittimamente rifiutato. Il rifiuto totale o parziale dovrebbe essere accompagnato da un'adeguata motivazione che illustri le ragioni effettive per le quali l'accesso potrebbe arrecare pregiudizio ad altri interessi pubblici o privati;

*c)* sarebbe opportuno approfondire le cause alla base della diminuzione delle domande iniziali presentate alla Commissione europea ed in particolare se ciò possa essere connesso a pratiche virtuose, come un maggior numero di documenti resi direttamente accessibili online, o, invece, a difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto di accesso;

*d)* si promuova la revisione del regolamento relativo all'accesso ai documenti delle istituzioni europee, al fine di migliorare la normativa sulla base dell'esperienza acquisita dalle istituzioni attraverso l'applicazione di tale regolamento e sulla base dei contributi forniti dalla giurisprudenza e dal Mediatore europeo nella risoluzione delle controversie. Si consideri al riguardo anche la necessità di adeguare la normativa ai nuovi sviluppi tecnologici intercorsi dalla data di entrata in vigore della stessa;

*e)* si prenda in considerazione in questo senso la possibilità di aggiornare, anche per meglio chiarirla, la definizione di « documento » contenuta nel regolamento vigente, anche alla luce delle difficoltà, sorte in fase di applicazione, relative all'identificazione di ciò che possa essere considerato documento delle Istituzioni dell'Ue;

*f)* si valuti l'opportunità di accrescere la trasparenza e l'accessibilità, da parte della Commissione europea, dei documenti relativi alle procedure di infrazione soprattutto per garantire un maggior controllo parlamentare nonché pubblico sull'applicazione o il mancato rispetto del diritto dell'Ue.

# COMITATO PARLAMENTARE

## per la sicurezza della Repubblica

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano *(Svolgimento e conclusione)* ..... 313

Comunicazioni del Presidente ..... 313

**AUDIZIONI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI) ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 20.05.**

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

**La seduta comincia alle 20.05.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

**La seduta termina alle 20.10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 314

Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine *(Deliberazione)* ... 314

*ALLEGATO (Programma)* ..... 316

COMMISSIONE PLENARIA:

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Paolo Savini, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa *(Svolgimento e conclusione)* ..... 315

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 315

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Maurizio CASASCO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.**

**Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine.**

*(Deliberazione).*

Maurizio CASASCO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di variazioni del programma e della proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti ».

Ricorda che il Presidente della Camera ha autorizzato le variazioni del programma dell'indagine conoscitiva e la proroga di tre mesi del termine per la sua conclusione, secondo quanto richiesto dall'ufficio di presidenza della Commissione il 17 luglio 2024.

Propone, quindi, di approvare la proposta di variazioni del programma e la proroga del termine nel senso indicato.

La Commissione approva il nuovo programma dell'indagine conoscitiva e la proroga del termine per la sua conclusione *(vedi allegato)*.

**La seduta termina alle 8.15.**

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.**

**Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Paolo Savini, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Paolo Savini, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.

Avverte che con nota dello scorso 18 ottobre il Presidente della Sogei, Paolo Savini, ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'audizione odierna per improrogabili impegni personali.

Sono presenti l'ingegnere Cristiano Cannarsa, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., il dottore Antonio Trogu, Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario, la dottoressa Francesca Sestito, Responsabile Data Management e Data Intelligence, la dottoressa Rosangela Cesareo, Portavoce, e il dottore Alessandro Rossi, funzionario della Sogei.

Invita quindi l'ingegnere Cannarsa a svolgere la sua relazione.

Cristiano CANNARSA, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., svolge la propria relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Maurizio CASASCO, *presidente*, i deputati Emiliano FENU (M5S), Augusto CURTI (PD-IDP) e Francesco BONIFAZI (A-IV-RE), a cui risponde Cristiano CANNARSA, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.05.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva su « Misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti »**

**PROGRAMMA**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha deliberato, nella riunione del 23 aprile 2024, su proposta del Presidente, on. Maurizio Casasco, l'avvio di una indagine conoscitiva sulla « *Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti* ».

**Successivamente, nella riunione del 17 luglio 2024, l'Ufficio di presidenza ha deliberato la modifica del programma dell'indagine, al fine di estenderne l'ambito al tema del contrasto all'evasione fiscale, di integrare l'elenco dei soggetti da audire e di prorogarne il termine di tre mesi (da 9 a 12 mesi).**

Tale indagine appare in conformità al disposto dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, istitutiva della Commissione, alla quale è assegnato il compito di « vigilanza sull'anagrafe tributaria » e, in particolare, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 688 del 1982, che ha espressamente esteso i compiti di vigilanza della Commissione alla « conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze ».

L'indagine è volta, **in linea generale**, a verificare il complessivo funzionamento del sistema informativo della fiscalità.

**Per quanto concerne l'evasione fiscale, l'indagine è volta ad analizzare l'andamento del fenomeno e a verificare le modalità di utilizzo e l'efficacia degli strumenti di contrasto, anche con riferimento alle prospettive aperte dall'utilizzo delle nuove tecnologie.**

Per quanto riguarda i profili di sicurezza, l'indagine intende verificare le modalità di accesso alle banche dati e le garanzie di tutela e riservatezza dei dati dei contribuenti, attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di esperti del mondo accademico e professionale. La decisione di avviare una indagine in tale ambito si lega anche al fatto che trattasi di profili che non sono stati oggetto di specifiche attività conoscitive della Commissione nelle precedenti legislature. Inoltre, l'indagine intende, anche alla luce delle recenti notizie di stampa su presunti diffusi accessi illegittimi ai dati dei contribuenti e dell'allarme sociale che ne è seguito, verificare l'attuazione della normativa vigente in materia, anche al fine di fornire al Parlamento indicazioni utili per eventuali iniziative legislative. A tal fine l'indagine, della durata di **dodici** mesi, si articolerebbe nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze (o sottosegretario delegato)

Ministro della pubblica amministrazione (o sottosegretario delegato)

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione tecnologica e transizione digitale

Direttore Generale delle Finanze

Guardia di finanza

Agenzia delle entrate

Agenzia del demanio

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Agenzia per l'Italia Digitale

Sogei S.p.A.

3-I S.p.A.

Rappresentanti dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Associazione Nazionale Commercialisti

Associazione Tributaristi Italiani

Garante per la protezione dei dati personali

Esperti informatici e di gestione banche dati

Consulta Nazionale dei CAF

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro

Consiglio Nazionale Forense

Consiglio Nazionale del Notariato

**ISTAT**

**Banca d'Italia**

**INPS**

**IFEL**

Soggetti informati e interessati a vario titolo

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 318

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi *(Svolgimento e conclusione)* . 318

*ERRATA CORRIGE* ..... 319

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.**

**Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Andrea ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e svolgere considerazioni, la senatrice Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP) e la deputata Maria Anna MADIA (PD-IDP), collegate in videoconferenza.

Andrea ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani,* replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Abodi per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

*ERRATA CORRIGE*

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 385 del 16 ottobre 2024, a pagina 175, prima colonna, dopo la quinta riga, inserire il seguente periodo « Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, fornisce preliminarmente chiarimenti su alcune problematiche di collegamento in videoconferenza verificatesi nella seduta del 9 ottobre scorso e segnalate da una componente della Commissione. ».

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 320

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.05 alle 19.15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 321

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 ottobre 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

# INDICE GENERALE


## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente sul terzo procedimento di riforma del Regolamento ..... 3

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) ..... 8

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Elezione del presidente ..... 9

## COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 10

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 10

*ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 12

## COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 14

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 18

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 17

## COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

RISOLUZIONI:

7-00200 Soumahoro: Iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia *(Seguito della discussione e rinvio)* ..... 114

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 117

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 128

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. C. 2029 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 119

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 129

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 121

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 130

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 122

*ALLEGATO 4 (Parere approvato)* ..... 131

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 125

*ALLEGATO 5 (Parere approvato)* ..... 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sea-Watch, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, e, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL e UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in

legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'organizzazione *Talent beyond boundaries* e di CDO opere sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

Audizione informale dell'Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, Vice Comandante Generale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali » ..... 127

**II Giustizia**

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Nomina n. 54 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 137

*ALLEGATO (Emendamenti approvati)* ..... 142

**III Affari esteri e comunitari**

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 145

Audizione, in videoconferenza, di Fabrizio Bozzato, Direttore della *Division of Ocean Vision and Action* presso l'*Ocean Policy Research Institute* della *Sasakawa Peace Foundation (Svolgimento e conclusione)* ..... 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 145

RISOLUZIONI:

7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia *(Seguito della discussione e rinvio)* ..... 145

*ALLEGATO (Testo riformulato della risoluzione)* ..... 150

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 147

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 147

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 148

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2041 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 149

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Transparency International Georgia*, sulla situazione in Georgia ..... 149

## IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 154

Audizione di Roberto Setola, Professore ordinario di Automatica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma *(Svolgimento e conclusione)* ..... 154

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) – segmento Marina militare ». Atto n. 208 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 155

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 158

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete *radar* costiera – RRC) ». Atto n. 209 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 156

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 159

## V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 162

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a

Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 165

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 167

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 170

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137-*bis* *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 171

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Atto n. 213 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 172

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026. Atto n. 217 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 174

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 177

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 177

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito. Atto n. 215

(Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 177

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Atto n. 214 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 181

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. Atto n. 216 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 185

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 186

5-02991 Grimaldi: Rapporto tra il contributo alla manovra di finanza pubblica delle misure a carico di banche e assicurazioni e l'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale ..... 186

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 189

5-02992 Torto: Metodo di calcolo del PIL potenziale ..... 187

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 190

5-02993 Ubaldo Pagano: Utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027 ..... 187

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 188

**VI Finanze**

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ..... 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 194

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Francesco Silvestri *(Seguito dell'esame e conclusione)* ..... 194

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 197

*ERRATA CORRIGE* ..... 196

**VII Cultura, scienza e istruzione**

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 198

7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00067 e 8-00068)* ... 198

*ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)* ... 203

*ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)* ... 205

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 200

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* .. 200

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ... 207

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 201

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* ... 201

*ALLEGATO 4 (Testo unificato adottato come testo base)* ... 208

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 53 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ... 211

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ... 212

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ... 216

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ... 213

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02994 Ruffino: Iniziative di competenza in relazione alla gestione operativa del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai termini di adeguamento dei soggetti obbligati ... 213

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ... 217

5-02995 L'Abbate: Iniziative di competenza relative alle criticità ambientali del progetto d'impianto di ossicombustione di rifiuti nel comune di Modugno (BA) ... 213

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ... 219

5-02996 Simiani: Chiarimenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno ... 214

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ... 221

5-02997 Cortelazzo: Iniziative urgenti volte al reperimento di ulteriori risorse per la realizzazione dell'infrastruttura di raccolta di acque reflue della sponda veronese del Lago di Garda ..... 214

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 223

5-02998 Manes: Intendimenti in merito al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena ..... 214

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 224

5-03000 Mattia: Intendimenti relativi a una campagna istituzionale d'informazione sulle polizze assicurative a copertura del rischio ambientale ..... 215

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 225

5-02999 Bonelli: Misure e priorità per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in risposta ai fenomeni meteorologici estremi ..... 215

*ALLEGATO 8 (Testo della risposta)* ..... 226

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023)638 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 227

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 230

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. Atto n. 216 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* . 228

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 229

## X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 234

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 234

5-03006 Squeri: Iniziative di competenza concernenti la revisione del regolamento sulle emissioni di $CO_2$ dei veicoli e sull'apertura a soluzioni endotermiche con carburanti ecologici di nuova generazione in vista della scadenza del 2035 ..... 235

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 238

5-03001 Benzoni: Iniziative di competenza per sostenere lo sviluppo industriale del settore metalmeccanico e, in particolare, del comparto *automotive* ..... 235

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 240

5-03002 Andreuzza: Sull'annunciata riforma del sistema di vigilanza sulle società cooperative 235

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 241

5-03003 Peluffo: Sulle iniziative di competenza volte ad accelerare la transizione del sistema produttivo e la completa fruizione degli incentivi previsti da Transizione 5.0 ..... 235

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 242

5-03004 Ghirra: Informazioni sul mantenimento della produzione della linea dello zinco primario a Portovesme e « sul progetto litio » di Glencore ..... 236

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 243

5-03005 Pavanelli: Sulle prescrizioni del Governo per l'autorizzazione alla cessione di Comau e sugli impegni assunti dall'acquirente ..... 236

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 244

## XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 245

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto *(Seguito esame e conclusione)* ..... 245

*ALLEGATO (Proposte emendative presentate)* ..... 250

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 248

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A ..... 248

AVVERTENZA ..... 248

## XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Silvestri (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* ..... 256

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 263

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 257

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 264

RISOLUZIONI:

7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00069, 8-00070 e 8-00071)* ..... 258

*ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione)* ..... 265

*ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)* ..... 271

*ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)* ..... 274

*ALLEGATO 6 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)* ..... 282

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 261

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione di una delegazione della XII Commissione alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7 ..... 261

*ALLEGATO 7 (Relazione)* ..... 288

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e, in videoconferenza, della Federazione italiana degli Ordini dei veterinari (FNOVI) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 261

## XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 292

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 297

*ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE)* . 298

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* ..... 294

*ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ..... 300

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 296

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UE.Coop, UNCI agroalimentare, Alleanza delle cooperative – agroalimentare e Agrocepi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo .. 296

## XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 302

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 308

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. COM(2024) 266 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* ..... 304

*ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 310

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali. COM(2024) 671 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* ..... 304

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 307

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ing. Paolo Gargini, coordinatore dei servizi di cyber security della Cyber-Bee, nell'ambito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022)49 final) 307

*ERRATA CORRIGE* ..... 307

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano *(Svolgimento e conclusione)* ..... 313

Comunicazioni del Presidente ..... 313

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 314

Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine *(Deliberazione)* ... 314

*ALLEGATO (Programma)* ..... 316

COMMISSIONE PLENARIA:

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Paolo Savini, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa *(Svolgimento e conclusione)* ..... 315

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 315

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 318

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi *(Svolgimento e conclusione)* . 318

*ERRATA CORRIGE* ..... 319

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 320

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 321

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

## INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

# DELEGAZIONE

## presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Mercoledì 23 ottobre 2024. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, rende comunicazioni merito alle prossime missioni di monitoraggio elettorale con particolare riferimento a quella negli Stati Uniti. A tale riguardo, comunica inoltre che è stata confermata la visita della Casa Bianca e l'incontro con l'Ambasciatore d'Italia.

Informa poi dell'iniziativa proposta dalla senatrice Susanna Campione per il prossimo 22 novembre come seguito del *supplementary item* approvato in occasione della Sessione annuale dell'Assemblea (Bucarest, 29 giugno-3 luglio 2024). Scopo dell'iniziativa è quello di creare un collegamento tra l'attività svolta in sede internazionale e quella svolta nell'ambito del parlamento nazionale, ove tale tematica è oggetto di una apposita proposta di legge che sta svolgendo il suo *iter* dinanzi alla Commissione giustizia del Senato.

Informa quindi dell'iniziativa proposta dall'onorevole Loperfido per i prossimi 5 e 6 dicembre sul tema del terrorismo. Si tratta di un evento organizzato dall'Ufficio per la lotta al terrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT), ospitato dalla Camera dei deputati.

Desidera infine informare i colleghi della Conferenza che si svolgerà in Turkmenistan il 27 e 28 novembre pv. dal titolo « *La diplomazia parlamentare nella regione OSCE: il dialogo come strumento per costruire ponti per un futuro di pace e sicurezza* ». Si riserva a tale riguardo di comporre la delegazione che vi prenderà parte.

Intervengono i senatori Alessandro ALFIERI (PD), Susanna Donatella CAMPIONE (FdI) e il deputato Emanuele LOPERFIDO (FdI).

Ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

*Stabilimenti Tipografici*
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

*19SMC0112450*